



## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

	PAG.		PAG.
Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (2275);		GRANZOTTO . . . . .	22558, 22568, 22583
Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (2652) . . . . .	22506	MILANI . . . . .	22524, 22527, 22528, 22529 22572, 22577, 22591, 22600, 22608
PRESIDENTE . . . . .	22506, 22510, 22517 22522, 22523, 22524, 22525, 22526, 22527 22528, 22529, 22530, 22531, 22532, 22533 22539, <sup>f</sup> 22540, 22543, <sup>e</sup> 22544, <sup>f</sup> 22545, 22546 22547, 22549, 22553, 22558, 22562, 22563 22567, 22568, 22572, 22574, 22576, 22577 22581, <sup>f</sup> 22585, 22591, 22592, 22597, 22600 22602, 22603, 22605, 22608, 22609, 22610	NATOLI . . . . .	22517, 22525, 22527 22529, 22530, 22531, 22532 22545, 22546, 22562, 22604
AMODEI . . . . .	22540, 22605	PIGNI . . . . .	22550
ANDREOTTI . . . . .	22524, 22525	PINTOR . . . . .	22527, 22531, 22568, 22576
AZZARO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	22588 22590	SCHIETROMA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	22565
BOIARDI . . . . .	22539, 22547	ZUCCHINI . . . . .	22593
BRONZUTO . . . . .	22528, 22529, 22530, 22531 22532, 22533, 22553, 22574, 22591, 22609	<b>Proposte di legge:</b>	
CACCIATORE . . . . .	22512, 22579	( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	22547
CAPRARA . . . . .	22522, 22523 22524, 22526, 22527, 22528, 22528 22530, 22531, 22532, 22533, 22543 22544, 22546, 22563, 22585, 22602	( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	22505 22542, 22562
CARRARA SUTOUR . . . . .	22507, 22597	( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	22505
COTTONE . . . . .	22526, 22528, 22529	<b>Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>)</b> . . . . .	22610
		<b>Per la formazione dell'ordine del giorno:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	22610
		ANDREOTTI . . . . .	22610
		NATOLI . . . . .	22610
		<b>Per un lutto del deputato Truzzi:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	22506
		<b>Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)</b>	22547
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	22610

**La seduta comincia alle 9.**

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 20 novembre 1970.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bemporad, Lucifredi e Mattarella.

(I congedi sono concessi).

**Trasmissioni dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

GIOMO; CATTANEO PETRINI GIANNINA; SIMONACCI: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa » (modificato dalla VI Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata da quel Consesso) (1317-1815-1981-D);

« Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del Genio civile » (approvato da quella VII Commissione permanente) (2851);

« Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria » (approvato da quella I Commissione permanente) (2852).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione permanente, che già lo ha avuto in esame; gli altri, alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Deferimenti a Commissioni.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

*alla VII Commissione (Difesa):*

« Estensione dell'equo indennizzo al personale militare » (già approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2130-B) (con parere della V Commissione);

*alla XIV Commissione (Sanità):*

« Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 » (già approvato dalla XIV Commissione permanente della Camera e modificato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2334-B) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguente altro provvedimento è, invece, deferito alla X Commissione permanente (Trasporti), in sede referente, con il parere della II Commissione:

VILLA ed altri: « Modifica dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di targazzone veicoli a motore » (2840).

**Per un lutto del deputato Truzzi.**

**PRESIDENTE.** Informo la Camera che il collega Truzzi è stato colpito da grave lutto: la perdita della madre. Al collega così duramente provato negli affetti familiari ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

**Seguito della discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica (2790); Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 (2791); delle concorrenti proposte di legge Tambroni ed altri (1454), Bastianelli ed altri (1859), Lattanzi ed altri (1928), Raffaelli ed altri (1962); e dei disegni di legge: Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823), Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (2275), Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie (approvato dalla V Commissione del Senato) (2652).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica; Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621; e delle concorrenti proposte di legge: Tambroni ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche all'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 959; Bastianelli ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 31 ottobre 1966, n. 947; Raffaelli ed altri: Aumento del fondo di dotazione della sezione di credito per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, con modificazione del medesimo e della legge 25 novembre 1962, n. 1679;

e dei disegni di legge: Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa; Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane; Assegnazioni al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie.

Riprendiamo lo svolgimento degli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge contenuti nel titolo I.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge:

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971.

1. 24. **Avolio, Boiardi, Carrara Sutour, Pigni, Passoni, Granzotto, Mazzola, Lattanzi, Cecati, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1972.

1. 25. **Passoni, Carrara Sutour, Pigni, Granzotto, Mazzola, Lattanzi, Avolio, Cecati, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1972.

1. 26. **Carrara Sutour, Pigni, Passoni, Granzotto, Mazzola, Lattanzi, Avolio, Cecati, Sanna, Amodei, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1973.

1. 27. **Boiardi, Passoni, Amodei, Sanna, Lattanzi, Carrara Sutour, Avolio, Granzotto, Mazzola, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1973.

1. 28. **Lattanzi, Boiardi, Passoni, Carrara Sutour, Mazzola, Avolio, Granzotto, Canestri, Sanna, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1974.

1. 29. **Mazzola, Avolio, Passoni, Boiardi, Lattanzi, Granzotto, Carrara Soutour, Canestri, Sanna, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1974.

1. 30. **Granzotto, Passoni, Boiardi, Carrara Soutour, Mazzola, Canestri, Sanna, Avolio, Pigni, Libertini.**

CARRARA SUTOUR. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA SUTOUR. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa serie di emendamenti che illustrerò congiuntamente riguarda un particolare al quale noi riconnettiamo grande importanza. Nel coordinamento degli emendamenti all'articolo 1 le proposte modificative sono logicamente subordinate alla eventuale reiezione degli emendamenti principali soppressivi.

Infatti nella ipotesi che l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 non venga accolto noi, oltre ad altre subordinate che riguardano la diminuzione degli aumenti previsti dalla imposizione disposta con l'articolo 1, chiediamo la fissazione di un termine alla imposizione.

Annettiamo grande importanza a questo anche perché su questo punto nel corso delle trattative svoltesi durante la discussione del primo decreto-legge c'era stata una certa convergenza, si erano verificate alcune aperture da parte del Governo — anche se in sede preliminare e senza impegni precisi da un punto di vista formale — e si erano aperte alcune vie che pareva potessero condurre, almeno su proposte di questo tipo, che non determinavano effetti negativi immediati rispetto agli scopi che il Governo si è prefisso con l'imposizione, ad una positiva convergenza di posizioni e si era aperto un utile colloquio tra le forze politiche, sia quelle impegnate a sostegno della maggioranza e del Governo sia quelle di opposizione. Ecco quindi che oggi, riproponendo, con questa serie di emendamenti, l'occasione per una eventuale convergenza, diamo a vedere ancora una volta come

la nostra opposizione non sia assolutamente pregiudiziale e negativa ma, tenendo conto degli aspetti che, per ragioni di principio e per la nostra posizione politica, noi non possiamo accogliere e tenendo conto anche di aspetti che rispecchiano la logica di cui si è resa responsabile, per così dire, la maggioranza ricorrendo a questo tipo di imposizione, cerca di mitigare gli effetti negativi del provvedimento.

A me sembra che i punti indicati nei nostri emendamenti vadano presi dalla maggioranza nella giusta considerazione. Ciò potrà servire per un utile confronto fra le forze politiche oggi impegnate nella discussione della serie di provvedimenti di cui consta il famoso « decretone ».

Dunque, ripeto, c'era già stata una utile apertura da parte del Governo sui punti che ho richiamato, ma successivamente ci si è irrigiditi, senza che se ne comprenda bene il perché.

Venendo al contenuto degli emendamenti, che poi, in definitiva, si risolvono in un solo emendamento (ed è per questo che li illustriamo congiuntamente in quanto prospettiamo alcune ipotesi di scadenza dell'efficacia delle disposizioni che riguardano l'aumento dell'imposta sui carburanti), ci pare che il problema del termine abbia un triplice ordine di motivazioni e giustificazioni, fra loro del resto abbastanza strettamente collegate; una di carattere fiscale, una di carattere economico e una di carattere giuridico-costituzionale.

Inutile che faccia presente come intorno a questa richiesta, di porre un limite di tempo alla sovrimposta sui carburanti, vi sia stata una grossa convergenza delle categorie di lavoro dipendente ed autonomo, dei sindacati, degli stessi enti interessati al problema, oltre che l'accennata attenzione da parte della stessa maggioranza e delle forze di Governo. Inutile, dunque, che dica come su questo punto vi sia nel paese e nell'opinione pubblica una grossa spinta.

Dicevo che nel merito abbiamo tre importanti motivi di giustificazione di questa richiesta: economico, fiscale, giuridico-costituzionale. Economico perché, se siamo davanti ad un provvedimento congiunturale, che vuole incidere sulla situazione congiunturale, come è stato tante volte ripetuto dal Governo e dalla maggioranza, deve necessariamente trattarsi di un provvedimento limitato nel tempo, in quanto non ha senso evidentemente l'idea di una congiuntura permanente, anche se è vero — e lo abbiamo rilevato nella

discussione generale — che il riallacciare una norma alla congiuntura provoca delle grosse contraddizioni perché apre la strada alla ripetizione di un certo sistema di legiferare. Su questo noi non abbiamo gridato allo scandalo, come già ebbi a dire, però ne abbiamo preso atto, perché se le cose si fanno, occorre assumerne tutte le conseguenze fino in fondo, e da parte della maggioranza e da parte dell'opposizione.

Se si tratta, dunque, di un provvedimento congiunturale, che incide in una fase temporanea del processo economico, non vi è dubbio alcuno che questa temporaneità debba risultare anche dal contesto del provvedimento.

Su quale debba essere il termine possiamo sempre discutere, non abbiamo sposato alcuna data specifica, possiamo vedere quale sia la data migliore, è anche probabile che su date ritardate non insisteremo, però una data occorre fissarla, perché se si tratta di un provvedimento congiunturale, bisogna prevedere che questa congiuntura cessi; senza dire che l'indicazione di una data rappresenta anche un affidamento per i cittadini che sono impegnati in questo sacrificio, chiamati a questo ulteriore contributo.

Vi è poi una seconda ragione, che non ha minore importanza, e che è connessa alla prima sotto vari aspetti: la ragione di carattere fiscale. Noi contrastiamo il tipo di riforma tributaria che è sostenuto oggi dalla maggioranza; ma non vi è dubbio che un grosso gruppo di provvedimenti, che prevedono una delega al Governo in questo campo, stanno ormai per essere presi in esame dal Parlamento, e quindi non ha senso prescindere, fare delle sovrapposizioni, non ha senso non tener conto del fatto che vi sarà una data a partire dalla quale questa riforma entrerà in vigore. Non si può quindi oggi porre una serie di sovrimposte senza tener conto di questo fatto, almeno per evitare contraddizioni, anche di carattere formale, tra queste disposizioni e quelle che dovranno entrare in vigore entro un anno o poco più. Si deve pertanto stabilire una scadenza che consenta, in quella sede, di assumere i provvedimenti più opportuni senza ricorrere ad abrogazioni legislative. In altri termini, la scadenza in questione dovrebbe coincidere, a mio avviso, con la data dell'entrata in vigore della riforma tributaria.

Questo risponde ad un'esigenza logica di coordinamento legislativo; e su questo punto chiediamo al Governo che spieghi, dal mo-

mento che respinge i nostri emendamenti, perché ritiene che questo collegamento non esista. Non si può dire certe cose e farne altre, ossia dire che si deve aspettare la riforma tributaria, che dovrebbe sanare la situazione fiscale, e poi non tenerne conto in un provvedimento come quello in esame.

Ecco che il problema si collega con quanto dicevo prima, cioè con l'aspetto economico. Non si può non tener conto di questi fatti; e se se ne tiene conto, come mi pare si debba fare stando agli stessi presupposti che il Governo ha posto a base del « decretone », non vi è dubbio che si debba fissare un termine. A dire il vero, a questo punto non si potrebbe neppure parlare di congiuntura, perché, per esempio, il rapporto dell'ISCO è mensile. Che significa allora parlare di congiuntura? In queste circostanze, la congiuntura può essere anche quotidiana. Si tratterebbe, quindi, di una congiuntura eccezionale che giustifica questo tipo di provvedimento. Non vi è dubbio, pertanto, che il termine è necessario proprio per la logica intrinseca al provvedimento, sicché se esso manca e il provvedimento risulta essere a tempo indeterminato, salta la logica in base alla quale il provvedimento è stato emanato.

Con i nostri emendamenti subordinati, noi chiediamo al Governo di essere coerente con i presupposti in base ai quali afferma di avere emanato i provvedimenti in questione. Non chiediamo nulla di più. Si tratta di termini precisi che l'opposizione chiede di stabilire, che esigono dal Governo una risposta precisa e chiara. Altrimenti si sarebbe nella necessità di rilevare come si tratti veramente di un atto che non rispetta nulla, nemmeno ciò che è stato assunto a base dell'atto stesso da chi lo ha emanato.

Abbiamo visto dunque un primo ordine di ragioni di carattere strettamente economico, un secondo di carattere fiscale, naturalmente al primo connesso; ce n'è infine un terzo di carattere giuridico costituzionale per questa serie di emendamenti, diversamente disposti, per quanto riguarda la data, sulla quale però noi siamo disposti ad esaminare quale sia la migliore. Non possiamo evitare tali questioni, anche dopo aver sentito il collega Rognoni che ha spiegato appunto che la provvisorietà, l'urgenza, eccetera, del provvedimento, così come è richiesto dall'articolo 77, si collegano alla congiuntura, senza poi spiegare (cosa necessaria a questo punto) che cosa sia la congiuntura; perché, come dicevo prima, se non lo spiega in termini economici, tutto il ragionamento è viziato.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

Non possiamo comunque prescindere dallo spirito oltreché dal significato letterale della norma. In proposito l'onorevole Lucifredi ci ha spiegato che nella interpretazione costituzionale vale solo la lettera e non lo spirito della norma; cosa che in me, oggi come quando ero semplice studente di giurisprudenza, causa e ha causato un grosso dramma, perché mi hanno sempre insegnato che lo spirito della legge, la storia che ha dato luogo alla norma va considerata, studiata, apprezzata, che bisogna tener presenti i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Ma — dicevo — anche se stiamo alla lettera, dobbiamo rilevare che l'articolo 77, come ampiamente è stato illustrato e spiegato dal compagno onorevole Luzzatto quando è intervenuto sulla pregiudiziale di costituzionalità, parla di provvedimenti provvisori con forza di legge. Cioè, a parte il caso di straordinaria necessità e urgenza (e qui entriamo nel merito di ciò che dicevo prima, cioè su che cosa sia la congiuntura, questa straordinaria necessità e urgenza derivante da una eccezionalità del fatto congiunturale nel quale si vuole incidere), siamo qui nel concetto di provvisorietà che è espresso dalla lettera dell'articolo 77.

Se un provvedimento è provvisorio, non v'è dubbio alcuno che questa provvisorietà debba risultare da qualche cosa e che quindi il termine si renda necessario, altrimenti è definitivo, a tempo indeterminato, finirà chissà quando, perfino mai. E mi pare che questo termine, visto che non è implicito nella logica di tutto quanto il provvedimento (nel quale tutto questo non compare, anche — sappiamo — per la complessità di carattere giuridico e normativo del provvedimento stesso), questa provvisorietà deve risultare da qualche cosa, almeno per le misure di carattere strettamente fiscale. E mi pare che il chiarimento debba venire proprio dalla apposizione di un termine oltre il quale le disposizioni di carattere impositivo non abbiano più efficacia.

Dunque, un terzo ordine di motivi che mi pare non meno importante degli altri e agli altri strettamente connesso, è dato da questa provvisorietà, urgenza, necessità che il provvedimento, nella sua attuale formulazione, assolutamente non rivela.

Se questo è vero, come mi pare indiscutibile, ebbene i nostri emendamenti possono veramente dare al provvedimento questo significato che il provvedimento nella sua formulazione non ha. E quindi discutiamo pure del termine, discutiamone finché si vuole.

Proprio per questo ne abbiamo previsti non uno solo ma una serie; una data finale questa imposizione deve comunque avere, se vogliamo che rispetti le esigenze di carattere costituzionale almeno nei termini minimi, indiscutibili in cui si pongono.

Vorremmo anche sapere dal Governo (ed è una domanda che è stata fatta dal nostro relatore onorevole Libertini e che ha attinenza con il problema dei termini, perché nel quadro di una visione complessiva della situazione potremo meglio cercare di capire quale sia il termine più opportuno) se è vero che la situazione economica, nel periodo intercorso dall'emanazione del primo « decreto » ad oggi, è cambiata e che siamo di fronte ad un pericolo deflazionistico. Questo è stato denunciato dal ministro Donat-Cattin e non credo che si possa sorvolare su una dichiarazione di tale gravità, che implicherebbe una considerazione completamente diversa dei presupposti che stanno alla base del provvedimento.

Quindi, quando il Governo avrà chiarito a se stesso la portata delle disposizioni che vuole a tutti i costi fare passare e alle quali ricollega — come abbiamo sentito ieri nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del segretario della democrazia cristiana, onorevole Forlani — addirittura la sopravvivenza, non solo del Governo, ma della legislatura e quasi quasi dell'Italia stessa (poi dicono a noi che siamo « il partito della benzina »; ma se noi siamo il partito della benzina, questo è ben il Governo della benzina!), ebbene, noi vorremmo sapere se questo Governo è al suo interno d'accordo con se stesso, se ha ragione il ministro Ferrari Aggradi o il ministro Donat-Cattin. Non ci si può infatti presentare compatti all'esterno e strillare contro l'ostruzionismo e poi non essere invece affatto d'accordo, all'interno, sui presupposti sui quali si inserisce e si innesta il provvedimento ora in esame. Alla fin fine noi siamo certo ben lieti che si dica che conduciamo una lotta di opposizione valida e ferma, come è nostro dovere, ma non vorremmo fare la parte dell'ombrello o del parafulmine per un Governo che non riesce a mettersi d'accordo con se stesso e strilla all'esterno per non strillare all'interno e anche per evitare quel fenomeno distorto di linguaggio con cui, come già denunciavo, si dicono delle cose solo per gli addetti ai lavori, ma poi bisogna leggere fra le righe, voltare il foglio e poi soffiarsi sopra per vedere quello che c'è scritto ad inchiostro simpatico. Se il Governo ha da dire delle cose a se stesso, se il Pre-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

sidente del Consiglio ha da dire delle cose al ministro Donat-Cattin, alla sinistra democristiana, al PSI, lo dica a loro, non lo dica a noi cercando di riversare sulle nostre spalle, per questo ostruzionismo che abbiamo fatto grazie a loro sul velluto, la caduta della bandiera italiana, del Parlamento, della legislatura, della Presidenza della Repubblica.

Quindi noi vorremmo che il Governo si mettesse d'accordo con se stesso, anche per avere una piattaforma seria di discussione per i nostri emendamenti. Insisto comunque, ritornando all'argomento principale, sulla necessità di un termine per questa enorme sovrapposizione sui carburanti, perché questo termine è necessario, ripeto, sotto tre ordini di aspetti: economico, fiscale e giuridico-costituzionale.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge:

*Sopprimerlo.*

8. 1. Cacciatore, Granzotto, Carrara Sutour, Passoni, Lattanzi, Boiardi, Avolio, Minasi, Canestri, Amodèi, Libertini.

*Al primo comma, sostituire le parole: lire 2.000, con le parole: lire 1.000.*

8. 2. Cacciatore, Lattanzi, Carrara Sutour, Granzotto, Passoni, Boiardi, Minasi, Avolio, Canestri, Amodèi, Libertini.

*Al primo comma, sostituire le parole: lire 2.000, con le parole: lire 1.200.*

8. 3. Carrara Sutour, Lattanzi, Cacciatore, Passoni, Granzotto, Minasi, Avolio, Boiardi, Amodèi, Canestri, Libertini.

*Al primo comma, sostituire le parole: lire 2.000, con le parole: lire 1.400.*

8. 4. Lattanzi, Cacciatore, Carrara Sutour, Granzotto, Passoni, Boiardi, Avolio, Minasi, Canestri, Amodèi, Libertini.

*Al primo comma, sostituire le parole: lire 2.000, con le parole: lire 1.600.*

8. 5. Granzotto, Lattanzi, Cacciatore, Carrara Sutour, Passoni, Boiardi, Avolio, Minasi, Amodèi, Canestri, Libertini.

*Al primo comma, sostituire le parole: lire 2.000, con le parole: lire 1.800.*

8. 6. Minasi, Cacciatore, Lattanzi, Granzotto, Carrara Sutour, Amodèi, Canestri, Boiardi, Passoni, Avolio, Mazzola, Libertini.

*Sopprimere il terzo comma.*

8. 7. Cacciatore, Lattanzi, Carrara Sutour, Minasi, Granzotto, Boiardi, Amodèi, Canestri, Passoni, Avolio, Mazzola, Libertini.

*Al terzo comma, sostituire le parole: lire 15.000, con le parole: lire 4.000.*

8. 8. Lattanzi, Minasi, Carrara Sutour, Granzotto, Cacciatore, Amodèi, Canestri, Passoni, Boiardi, Mazzola, Libertini.

*Al terzo comma, sostituire le parole: lire 15.000, con le parole: lire 5.000.*

8. 9. Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Avolio, Mazzola, Amodèi, Canestri, Libertini.

*Al terzo comma, sostituire le parole: lire 15.000, con le parole: lire 6.000.*

8. 10. Boiardi, Carrara Sutour, Minasi, Granzotto, Cacciatore, Amodèi, Canestri, Passoni, Mazzola, Lattanzi, Libertini.

*Al terzo comma, sostituire le parole: lire 15.000, con le parole: lire 8.000.*

8. 11. Minasi, Granzotto, Carrara Sutour, Amodèi, Passoni, Canestri, Mazzola, Boiardi, Lattanzi, Cacciatore, Libertini.

*Al terzo comma, sostituire le parole: lire 15.000, con le parole: lire 10.000.*

8. 12. Carrara Sutour, Granzotto, Lattanzi, Passoni, Mazzola, Minasi, Cacciatore, Boiardi, Amodèi, Libertini.

*Al terzo comma, dopo la parola: enfiteutici, aggiungere le parole: di quelle per gli atti di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 991.*

8. 13. Granzotto, Cacciatore, Carrara Sutour, Lattanzi, Boiardi, Mazzola, Minasi, Avolio, Libertini.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta fissa per gli atti relativi alle operazioni delle cooperative per case popolari ed economiche limitatamente al decennio della loro costituzione fino a quando il capitale versato abbia raggiunto le lire 1 milione ed in esecuzione della legge 15 febbraio 1949, n. 33.

8. 14. Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Avolio, Mazzola, Amodèi, Canestri, Libertini.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta relativa ai contratti per lavori di costruzione e manutenzione delle case popolari ed economiche in esecuzione dell'articolo 147 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

8. 15. **Minasi, Cacciatore, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Avolio, Mazzola, Amodei, Canestri, Libertini.**

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta fissa per gli atti relativi al trasferimento di proprietà e di crediti agli istituti autonomi provinciali per le case popolari da parte degli Istituti ed enti preesistenti.

8. 16. **Lattanzi, Cacciatore, Minasi, Passoni, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Avolio, Mazzola, Amodei, Canestri, Libertini.**

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta fissa relativa ai contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale ai soci, nonché di riscatto, delle case costruite dalle cooperative edilizie con contributo erariale, in qualunque tempo vengano stipulati, in esecuzione dell'articolo 149 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

8. 17. **Passoni, Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Avolio, Mazzola, Amodei, Canestri, Libertini.**

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta fissa relativa agli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto di alloggi economici e popolari costruiti o da costruire col concorso o contributo dello Stato, delle province, dei comuni, dell'INCIS o degli Istituti autonomi case popolari, o costruiti acquistati o da acquistare dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, da quelle delle poste e telecomunicazioni o dall'azienda autonoma dei servizi telefonici, nonché di alloggi costruiti o da costruire a totale carico dello Stato in esecuzione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

8. 18. **Granzotto, Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Passoni, Carrara Sutour, Boiardi, Avolio, Mazzola, Amodei, Canestri, Libertini.**

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta fissa relativa ai contributi stipulati dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. in esecuzione dell'articolo 387 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

8. 19. **Carrara Sutour, Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Boiardi, Avolio, Mazzola, Amodei, Canestri, Libertini.**

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta fissa relativa agli atti di acquisto o di espropriazione di aree fabbricabili da parte di comuni o altri enti, da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico: o popolare nonché alle opere e servizi complementari urbani, e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblici ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

8. 20. **Boiardi, Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Carrara Sutour, Avolio, Mazzola, Amodei, Canestri, Libertini.**

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta fissa per gli atti a contratti occorrenti per l'attuazione della legge 28 marzo 1952, n. 200, riguardante la costruzione in Napoli di case ultra popolari, in esecuzione dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1952, n. 200.

8. 21. **Avolio, Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Mazzola, Amodei, Canestri, Libertini.**

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta fissa relativa agli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, agli atti inerenti al trasferimento in proprietà immediata agli assegnatari, sia da parte della gestione degli istituti autonomi delle case popolari o degli altri enti (INCIS) e altri enti o istituti riconosciuti a norma del testo unico 28 aprile 1938, n. 60, ai trasferimenti di alloggi in proprietà agli istituti autonomi per le case popolari e altri enti indicati nell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

8. 22. **Amodei, Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Avolio, Mazzola, Canestri, Libertini.**

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta prevista dall'articolo 33 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

**8. 30. Libertini, Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Avolio, Mazzola, Amodèi.**

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta prevista dall'articolo 27 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

**8. 31. Carrara Sutour, Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Boiardi, Avolio, Mazzola, Amodèi, Canestri, Libertini.**

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta ferma l'imposta prevista dall'articolo 24 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

**8. 32. Canestri, Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Avolio, Mazzola, Amodèi, Libertini.**

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta prevista dall'articolo 20 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

**8. 33. Boiardi, Cacciatore, Minasi, Carrara Sutour, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Avolio, Mazzola, Amodèi, Canestri, Libertini.**

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta prevista dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

**8. 34. Canestri, Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Avolio, Mazzola, Amodèi, Libertini.**

CACCIATORE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, il primo emendamento da noi presentato all'arti-

colo 8 chiede la soppressione dello stesso articolo. Tale articolo si divide in tre parti che si riferiscono tutte alla legge 21 luglio 1961, n. 707. Leggendo però tale legge, notiamo che essa, a sua volta, si riporta ad uno dei tanti decreti fascisti, e precisamente al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, al quale ha fatto poi seguito il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, il quale ha una parte prima, allegato A, ed una parte seconda, allegato B. È su questo decreto che i colleghi avrebbero dovuto soffermarsi per convincersi dell'esattezza della nostra affermazione, e cioè che i prelievi fiscali previsti in questo « decretone » non si vogliono operare sulla ricchezza, ma in massima parte sulla miseria.

È perché la nostra non resti una semplice affermazione, porrò a raffronto l'articolo di cui chiediamo la soppressione con il decreto presidenziale del 1953. Nella tariffa contenuta in quest'ultimo, all'allegato A, articolo 1 si legge: « Atti di ogni specie, rogati dai notai o ricevuti dai segretari ed altri funzionari di pubbliche amministrazioni ». In un primo momento si pagavano 200 lire per ogni foglio; oggi arriviamo alla cifra enorme indicata dal decreto. L'articolo 2 della tariffa parla di « scritture private di ogni specie contenenti: a) contratti di locazione e sub-locazione di beni mobili ed immobili e relativi inventari... ». Quindi anche la povera gente che non riesce a pagare il canone mensile deve essere sottoposta a questa maggiore imposta. Ed ancora: « ... contratti di abbonamento al servizio telefonico, di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica ».

Ora, quanta povera gente non riesce a pagare il consumo dell'acqua e dell'energia elettrica; eppure, con questo decreto tutte queste persone sono poste in condizione di dover pagare molto di più. Per questi contratti, in un primo momento vi era una tassa di 100 lire; oggi la tassa è quella che risulta dal « decretone ». L'articolo 2, alla lettera b), parla ancora di: « contratti, convenzioni, dichiarazioni anche unilaterali di volontà, che importino costituzione, modificazione, trasferimento, riconoscimento, estinzione o rinuncia di diritti di qualsiasi natura o conferimento di mandati e procura o contenenti descrizioni, constatazioni o inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti ».

Come si vede, in questa elencazione non si è tralasciato nulla. Ora, io credo che i consulenti del Governo, quando hanno menzionato la legge del 1961, non si siano curati di andare a vedere la legge del 1953.

All'articolo 3 della citata tariffa troviamo ancora il riferimento a: « copie ed estratti, rilasciati o autenticati o dichiarati conformi da qualsiasi pubblico ufficiale o autorità, di atti, titoli, scritti, documenti e registri in genere ». All'articolo 4 il riferimento a: « repertori tenuti dai notai ed altri pubblici ufficiali per obbligo di legge ». All'articolo 7 a: « duplicati e copie di cambiali ed altri effetti di commercio ». All'articolo 15 a: « fedeli di deposito di merci nei magazzini generali, originali e duplicati » (per ogni foglio, quindi, come vedete, la gamma è immensa). All'articolo 18 a: « atti e scritti di qualunque natura relativi alle operazioni di credito agrario compiute dagli istituti esercenti il credito agrario e che non corrispondono la quota di abbonamento a norma dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1929, n. 1760 ». All'articolo 19 a: « ricevute ordinarie ai sensi dell'articolo 7 della legge, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti » (e noi sappiamo bene quante volte in giudizio si esibiscono o si debbono esibire queste note, queste fatture e questi conti).

All'articolo 20 si legge ancora il riferimento a: « ricevute non ordinarie ai sensi dello articolo 7 della legge per qualsiasi importo ». Arriviamo poi all'assurdo dell'articolo 22, cioè che questa imposta fissa si deve pagare anche sulle quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle aziende municipalizzate, delle camere di commercio, industria e agricoltura.

Come si vede, non è stato trascurato nulla. Anche il pensionato, quando va a riscuotere la pensione, deve dare il suo contributo a questi prelievi per risolvere la famosa congiuntura economica. All'articolo 27 troviamo l'indicazione di « estratti e copie di conti »; all'articolo 36 di « copie ed estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti » (quindi, quando vado a chiedere uno stato di famiglia, un certificato di nascita o di matrimonio, devo essere sottoposto a tale maggiore vessazione). All'articolo 3 troviamo ancora il riferimento a « registri delle conservatorie dei registri immobiliari, note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione ed annotazione nei registri immobiliari, note di trascrizione del patto di riservato dominio nelle vendite di macchine di cui all'articolo 1524 codice civile » (si tratta di un'altra maniera per colpire la povera gente, che non può pagare certamente in contanti una macchina qualsiasi). All'articolo 38 si comprende anche, tra gli

altri soggetti ad imposta, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oltre ad ogni altra petizione o ricorso in via amministrativa o stragiudiziale. Neanche questo è stato tralasciato. Così un pover'uomo, che crede di poter ottenere giustizia ricorrendo al Presidente della Repubblica, è costretto a pagare un'imposta di bollo superiore!

All'articolo 39 troviamo poi il riferimento a: « processi verbali originali delle deliberazioni delle regioni, delle province, dei comuni ». Pertanto qualsiasi estratto delle deliberazioni di questi enti va soggetta alla maggiore imposta.

All'articolo 40 troviamo il riferimento a: « mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali e dagli enti pubblici per somme eccedenti le lire 10 mila ». Che i prelievi previsti dall'articolo 8 del « decretone » siano indiscriminati, in quanto colpiscono nella stessa misura il ricco e il povero, appare chiaro anche da questa disposizione da ultimo citata.

L'ultimo comma dell'articolo 8 del « decretone » prevede poi l'aumento della tassa da lire 2.000 a lire 4.000 per il rilascio e il rinnovo del passaporto ordinario per l'estero. Non si dica, inoltre, che per l'area del Mercato comune europeo basta semplicemente la carta d'identità, perché i nostri emigranti vanno anche in America e in altri paesi: in America, per esempio, essi sono oltre 5 milioni. Nessuno vi vieta di aumentare la tassa per i passaporti, purché l'aumento non si estenda agli emigranti per motivi di lavoro. È ingiusto anche l'aumento della tassa da lire 4 mila a lire 5 mila sulle patenti ad uso privato e da lire 2.000 a lire 4.000 su quelle ad uso pubblico per gli autocarri, autoveicoli per uso speciale, di peso complessivo, a pieno carico, inferiore a 3.300 chilogrammi, trattori, anche se trainanti un rimorchio leggero, usati moltissimo in agricoltura, proprio in quel settore che è in crisi e che voi con tanti provvedimenti sporadici tentate o credete di poter salvare. Si tratta di prelievi che mentre incidono gravemente sul bilancio del modesto operatore economico, poi, nel loro ammontare complessivo, assommano ad una miseria. Un prelievo importante si poteva invece fare direttamente sulla ricchezza che molte volte nel nostro paese viene sfacciatamente ostentata di fronte a casi di miseria impressionante.

Un colpo duro riceve l'agricoltura a seguito dell'aumento — previsto nel terzo comma dell'articolo 8 del « decretone » — a lire 15 mila delle tasse fisse di registro e ipotecarie

di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707. Né tale colpo si attenua per l'esclusione da tale aumento delle tasse fisse di registro ed ipotecarie per gli atti concernenti l'acquisto di terreni per la formazione o arrotondamento della proprietà contadina e per la tassa fissa prevista dalla legge 29 novembre 1962, n. 1680. Ciò sia perché la legge 21 luglio 1961, n. 707, è di portata amplissima, sia perché al contrario la portata della legge 29 novembre 1962, n. 1680, è limitatissima in quanto riflette successioni il cui valore non supera i 6 milioni.

Sempre in base all'articolo 8 del « decretone » subiscono invece l'enorme aumento di oltre lire 30 mila per ogni atto relativo ad esse le seguenti materie: irrigazione e bonifica, opere pubbliche di bonifica montana, costituzione di impianti cooperativi e interventi per lo sviluppo della cooperazione, sviluppo zootecnico, miglioramenti della produzione, miglioramenti in montagna, ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica, organizzazione ed attrezzatura di mercato, enti di colonizzazione, costruzione di edifici rurali per la abitazione del proprietario e dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti, per il dissodamento dei terreni, per la sistemazione idraulica. Come vedete, si colpisce tutta una gamma di atti concernenti l'agricoltura e per i quali in passato vi erano state delle norme protettive. Oggi, col famoso « decretone » e con questo articolo di cui chiediamo la soppressione, si vengono a colpire questi atti che riguardano la maggioranza dei contadini più poveri.

L'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, modificato con la legge 26 maggio 1965, prevede gli atti che vanno soggetti all'imposta fissa di lire 15 mila. E sono infiniti. Ne elenco alcuni: atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata, atti di affitto e di compartecipazione e miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario e partecipante; atti con i quali il coniuge, ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprietà; atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquista rispettivamente l'usufrutto o la nuda proprietà; atti relativi a opere di miglioramento fondiario e in particolare alla costruzione di edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e lavorazione dei prodotti, per il dissodamento dei terreni, per la sistemazione idraulica e irrigua, acquisto di

macchine, attrezzi e bestiame per la dotazione di aziende di nuova costituzione o ampliate; tutti atti che riguardano piccoli contadini e di cui il Governo non ha tenuto conto alcuno, gettandoli indiscriminatamente nel calderone dei prelievi.

Va poi soggetto all'aumento dell'imposta fissa tutto il settore dell'edilizia economica e popolare. Anche a questo proposito devo fare una breve elencazione: saranno colpiti dallo aumento atti relativi alle operazioni delle cooperative per case popolari ed economiche, limitatamente a un decennio dalla loro costituzione. Altra imposta fissa in materia di edilizia economica e popolare è quella prevista a carico di tutte le società ed enti di costruzione edilizia che abbiano per fine quello di fornire alloggi senza scopo di lucro ai meno abbienti.

Per essi era applicabile il regime tributario stabilito dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia economica e popolare, senza i limiti di tempo e di capitali stabiliti per gli enti cui sono stati equiparati. Secondo il Governo è bastato dire che è aumentata l'imposta fissa di cui alla legge del 1961 per aver risolto tutto, senza tener conto che questa imposta fissa colpisce una così vasta gamma di atti.

L'imposta fissa di registro è applicabile anche per gli aumenti di capitale effettuati dagli istituti per l'edilizia economica e popolare; e ancora per i contratti per i lavori di costruzione e manutenzione delle case di cui sopra e di locazione delle case stesse. In altre parole, quando un povero operaio riesce, dopo infinite domande e notevoli sforzi, ad avere l'assegnazione di un alloggio popolare, allorché va a stipulare il contratto non paga più le mille lire che pagava una volta ma una somma di gran lunga maggiore in virtù di questo articolo di cui noi chiediamo la soppressione. Come vedete, avete colpito tutta la povera gente senza discriminazione.

Ed ecco un altro elenco di atti, sempre relativi all'edilizia economica e popolare, la cui imposta fissa viene elevata in virtù dell'articolo in discussione. Essi sono quelli inclusi nella tabella B della legge fondamentale già ricordata, e cioè il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269. E sono i seguenti: l'imposta fissa di registro è applicabile anche per gli aumenti di capitale effettuati dagli istituti per l'edilizia economica e popolare; si applica ancora per i contratti per lavori di costruzione e manutenzione delle case popolari e per i contratti di locazione delle case stesse, nonché per i contratti di mutui con-

cessi alle cooperative dagli istituti di credito fondiario, sia originariamente e sia in sostituzione di precedenti mutui ipotecari per le case popolari od economiche.

E l'elenco continua: contratti di assegnazione di mutui edilizi individuali ai soci, nonché di riscatto (e questa parte riguarda anche noi deputati) delle case costruite dalle cooperative edilizie con contributo erariale; contratti stipulati dall'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato; contratti di affitto delle suddette case; atti diretti ed accessori relativi all'acquisto di alloggi economici e popolari costruiti o da costruire con il concorso o il contributo dello Stato, delle province, dei comuni, dell'INCIS o dell'istituto autonomo delle case popolari o costruiti, da costruire, acquistati o da acquistare dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, da quella delle poste e telecomunicazioni e dall'azienda autonoma per i servizi telefonici, nonché atti diretti all'acquisto di alloggi costruiti o da costruire a totale carico dello Stato, esclusi i ricoveri provvisori (bontà loro!); atti di acquisto o di espropriazione di aree fabbricabili da parte dei comuni o altri enti da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nonché alle opere e servizi complementari urbani e sociali; atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dal decreto della regione siciliana 18 aprile 1951, n. 20, riguardante la concessione di mutui alle cooperative edilizie tra i dipendenti dell'amministrazione regionale; atti e contratti occorrenti per l'attuazione della legge 28 marzo 1952, riguardante la costruzione in Napoli di case ultra popolari, atti pubblici compresi quelli concernenti i mutui e contratti in genere dell'ente siciliano per le case ai lavoratori. L'elenco potrebbe continuare ancora per molte pagine, trattandosi sempre di atti e contratti sottoposti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria.

Lo Stato, per tali atti e contratti, ha fatto sempre ricorso all'imposta fissa e non graduale proprio per agevolare il settore della agricoltura e il settore dell'edilizia economica e popolare. Ora, con l'articolo in esame, non è che si abolisca l'imposta fissa; soltanto vi è la differenza che il minimo, che prima era di poche centinaia di lire, salta, tra imposta di registro e imposta ipotecaria, a ben 30 mila lire.

Onorevoli colleghi, credo di avere esaurientemente dimostrato l'iniquità di questo articolo 8. Compriamo, una volta tanto, un atto di coraggio, abolendo il prelievo sulla mi-

seria, senza tradire così la aspettativa di tanta povera gente che suda, stenta e fatica senza riuscire a conseguire nemmeno il minimo per vivere!

A questa nostra proposta principale fa seguito una serie di subordinate, nella speranza che i colleghi della maggioranza, anche nell'ipotesi in cui volessero respingere il nostro emendamento principale, consentano tuttavia a che siano almeno limitate le conseguenze che deriverebbero dall'articolo 8.

Di qui appunto una serie di emendamenti subordinati, da quello Cacciatore 8. 2 a quello Minasi 8. 6, in cui chiediamo che la misura dell'aumento sia limitata rispettivamente a mille, a 1.200, a 1.400, a 1.600, a 1.800 lire.

Un altro nostro emendamento, quello Cacciatore 8. 7, chiede la soppressione del terzo comma dell'articolo 8, che prevede il raddoppio delle tasse fisse di registro stabilite da particolari norme di agevolazione tributaria per una serie di atti, come l'acquisto dei terreni per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina e altri atti aventi attinenza con la ristrutturazione della proprietà fondiaria.

Imporre a tanti piccoli operatori economici un aumento di ben 30 mila lire, secondo noi, è inumano. Infatti la tassa di registro va distinta da quella ipotecaria e quindi l'aumento di 15 mila lire va raddoppiato, giungendosi così, appunto, a lire 30 mila.

Ci rivolgiamo, in questo momento, soprattutto agli avvocati, ai dottori in agraria e ai notai che siedono in questa Assemblea ed esprimiamo pertanto la convinzione che questo nostro emendamento sarà accolto.

In linea del tutto subordinata chiediamo, con l'emendamento Lattanzi 8. 8, che l'aumento delle tasse di registro ed ipotecarie sia limitato a lire 4 mila.

Vi è poi una serie di nostri emendamenti che si prefiggono lo scopo di realizzare una migliore perequazione fiscale. In particolare, con l'emendamento Boiardi 8. 10 chiediamo che l'ammontare della tassa fissa sia limitato a 6 mila lire, rendendo così sopportabile questo onere per tanti piccoli contadini, per tanti operatori economici.

Con l'emendamento Minasi 8. 11 proponiamo che le 15 mila lire siano portate a 8 mila; con l'emendamento Carrara Sutour 8. 12 chiediamo che le 15 mila lire siano portate a 10 mila, cioè vi invitiamo ad accontentarvi di 10 mila lire, operando un prelievo di 5 mila lire che, raddoppiato, arriva a 10 mila lire.

Con l'emendamento Granzotto 8. 13 chiediamo che al terzo comma, dopo la parola:

« enfiteutici », vengano aggiunte le altre: « di quelle per gli atti di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 991 » (la legge che dettava tante provvidenze per i contadini).

Con l'emendamento Cacciatore 8. 14 chiediamo che resti invariata l'imposta fissa per gli atti relativi alle operazioni delle cooperative per case popolari ed economiche limitatamente al decennio dalla loro costituzione fino a quando il capitale versato abbia raggiunto le lire 1 milione ed in esecuzione della legge 15 febbraio 1949, n. 33. Come vedete, quanto noi proponiamo è veramente nell'interesse della povera gente. A che serve costituire una cooperativa per le case economiche e popolari, quando poi gli assegnatari sono gravati di tanti nuovi balzelli?

Con l'emendamento Minasi 8. 15 proponiamo che resti invariata l'imposta relativa ai contratti per lavori di costruzione e manutenzione delle case popolari ed economiche in esecuzione dell'articolo 147 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Anche qui siamo sullo stesso argomento.

Con l'emendamento Lattanzi 8. 16 chiediamo che resti invariata l'imposta fissa per gli atti relativi al trasferimento di proprietà e di crediti agli istituti autonomi provinciali per le case popolari da parte degli istituti ed enti preesistenti. Voi sapete in quale condizione deficitaria si trovano questi enti provinciali degli istituti per le case economiche popolari.

Con l'emendamento Passoni 8. 17 chiediamo che resti invariata l'imposta fissa relativa ai contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale ai soci, nonché di riscatto delle case costruite dalle cooperative edilizie con contributo erariale, in qualunque tempo vengano stipulati, in esecuzione dell'articolo 149 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Molti di noi sanno cosa sia il contratto relativo all'assegnazione di mutui edilizi individuali ai soci, nonché al riscatto delle case costruite dalle cooperative edilizie con contributo erariale.

Con l'emendamento Granzotto 8. 18 chiediamo che resti invariata l'imposta fissa relativa agli atti diretti ed accessori relativi allo acquisto di alloggi economici e popolari costruiti o da costruire col concorso o contributo dello Stato, delle province, dei comuni, dell'INCIS o degli Istituti autonomi case popolari, o costruiti, acquistati o da acquistare dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, da quelle delle poste e telecomunicazioni o dall'azienda autonoma dei servizi telefonici, nonché gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico dello Stato in esecuzione dello

articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. Sono norme, queste, concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico; il pagamento è previsto entro 20 anni. Il citato articolo 24 tassativamente stabiliva: « Ferme restando le agevolazioni tributarie previste dal testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi di cui alle presenti norme scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie ». Quindi, questa agevolazione era prevista dalla legge. Oggi, però, questa imposta fissa di registro ed ipotecaria è aumentata enormemente, in base all'articolo 8 del decreto-legge.

L'emendamento Boiardi 8. 20 riguarda disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare. Noi chiediamo che resti invariata l'imposta relativa agli atti di acquisto o di espropriazione di aree fabbricabili da parte di comuni o altri enti, da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle operazioni e servizi complementari urbani, e sociali, ivi comprese le aree a verde. Tutti conosciamo la grave crisi che attualmente investe l'edilizia, per cui con l'aumento dell'imposta fissa non si favorisce certamente la risoluzione di questo problema.

L'emendamento Avolio 8. 21 tende a far restare invariata l'imposta fissa per gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione della legge 28 marzo 1952, n. 200, riguardante la costruzione in Napoli di case ultra popolari, in esecuzione dell'articolo 8 della predetta legge. Per la costruzione di queste case ultra popolari vi è una autorizzazione di spesa di 6 miliardi. Con l'articolo 8 del decreto-legge non favoriamo certamente l'attuazione delle disposizioni della legge 28 marzo 1952, n. 200.

L'emendamento Amodei 8. 22 mira a far rimanere inalterata l'imposta fissa relativa agli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, agli atti inerenti al trasferimento in proprietà immediata agli assegnatari, sia da parte della gestione degli istituti autonomi delle case popolari o degli altri enti (INCIS), sia da parte di istituti riconosciuti a norma del testo unico 28 aprile 1938, n. 60, ai trasferimenti di alloggi in proprietà agli istituti autonomi per le case popolari e altri enti indicati nell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

L'emendamento Libertini 8. 30 vorrebbe che restasse immutata l'imposta prevista dall'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e più esattamente quella parte che riguarda registri e libri contabili e commerciali.

L'emendamento Carrara Sutour 8. 31 tende a far rimanere invariata l'imposta prevista dall'articolo 27 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492. Questo articolo riguarda estratti e copie di conti.

L'emendamento Canestri 8. 32 vorrebbe che restasse ferma l'imposta prevista dall'articolo 24 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492. L'articolo 24 del decreto presidenziale riguarda duplicati e copie di ricevute ordinarie, note, conti e fatture. In un primo momento, l'imposta era prevista in lire 30; oggi quella che risulta dal « decretone » è fino a lire 15 mila.

L'emendamento Boiardi 8. 33 dispone che resti invariata l'imposta prevista dall'articolo 20 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492. Questo articolo 20 del decreto presidenziale riguarda le ricevute non ordinarie. In un primo momento, l'imposta era di cento lire; ma, come si vede, queste cento lire non bastavano, e quindi abbiamo avuto gli aumenti previsti dall'articolo 8.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971.

**1. 57.**

**Bronzuto, Natoli.**

**NATOLI.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NATOLI.** Signor Presidente, nel prendere la parola per illustrare questo emendamento, il quale propone che le disposizioni dell'articolo 1, relative all'imposta di fabbricazione sulla benzina, abbiano un limite di tempo, limite che noi fissiamo al 31 dicembre 1971, non posso fare a meno di notare un contrasto assai evidente tra il fatto che, almeno a leggere i giornali di questa mattina, vi è stato un *week-end* assai agitato, e il fatto, viceversa, che abbiamo ripreso sta-

mane la discussione in questa aula in tono minore, tanto che si può persino avere un certo timore, parlando, di turbare la quiete e la solennità di quest'aula, solennità e quiete quasi da cattedrale. Devo dire brevissimamente, prima di entrare in argomento...

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole Natoli, ella ha detto: « Prima di entrare in argomento ». Le faccio notare che siamo in sede di svolgimento di emendamenti, per cui la prego di illustrare il suo emendamento.

**NATOLI.** Ella, signor Presidente, interpreta le mie parole in una maniera eccessivamente letterale, perché mi sembra evidente che svolgere un emendamento, tra l'altro della portata di quello che sto svolgendo io, implica inevitabilmente — e sarebbe strano che non lo implicasse — un collegamento con la situazione politica di questo momento. Cioè introduco il mio argomento con una premessa politica. Se non si può parlare di politica in quest'aula...

**PRESIDENTE.** Non è assolutamente questo che ho inteso dirle. Siccome ella ha iniziato con un riferimento alla stampa e poi ha aggiunto: « prima di entrare in argomento », le ho fatto presente che siamo in sede di svolgimento di emendamenti. Ella quindi può svolgere il suo emendamento, e sa che mai ho interrotto alcun oratore che svolgesse emendamenti in questa discussione: e non ho alcuna intenzione di farlo con lei. Ella quindi può svolgere il suo emendamento con tutti gli argomenti che vuole. Ma non c'è un « prima di entrare ». Per altro in sede di svolgimento può usare, in riferimento alla materia, tutti gli argomenti che crede.

**NATOLI.** La ringrazio, signor Presidente, di questa osservazione. Per conto mio, ho da notare che se fossero prese con le molle tutte le locuzioni che vengono adoperate in questa aula, non sarebbe certo difficile dimostrare ad ogni momento che un oratore è fuori dell'argomento.

Comunque voglio dire — e, ripeto, questa mia premessa politica sarà brevissima — che in tutto il frastuono che i giornali riportano questa mattina c'è un'affermazione dell'onorevole Colombo che mi ha particolarmente colpito. Cioè, secondo la stampa, l'onorevole Colombo ieri in un discorso avrebbe affermato che egli respinge — sono parole testuali secondo il giornale che le riporta — « ogni tentativo di imbalsamazione ».

Ripeto, questa espressione mi ha colpito perché le imbalsamazioni, tutti lo sanno, costituiscono una pratica plurisecolare la quale è servita — può servire ancora adesso — a salvare i cadaveri dalla putrefazione e a conservare allo stato di mummie le spoglie di uomini e di animali.

Ora, che l'onorevole Colombo abbia fatto questo riferimento può rendere perplessi. Forse l'onorevole Colombo in questo momento — penso naturalmente al suo Governo, penso esclusivamente ad una espressione figurata che esprime uno stato politico — si sente già cadavere ?

La verità è che noi ci troviamo in una situazione in cui è più che evidente che esiste già una profonda crisi della maggioranza, che si manifesta nell'asprezza della polemica che avviene fra le varie componenti della maggioranza e che ha raggiunto un culmine, quasi di rottura, con la formazione, tutta particolare, della giunta sarda e con l'intervista e il discorso fatto ieri dal segretario della democrazia cristiana, il quale minaccia il ricorso anticipato alle elezioni.

È una crisi la quale non fa che esprimere l'incapacità della maggioranza di compiere, in questo momento, le scelte politiche necessarie per sciogliere rapidamente, e con successo, questa vicenda del « decretone ». I metodi che si presentano, sia quello della seduta fiume sia quello della richiesta del voto di fiducia, sono vecchi e oggi impongono — l'uno e l'altro — di pagare dei prezzi politici assai pesanti sia all'interno della coalizione sia al suo esterno nei rapporti con l'opposizione.

D'altra parte — questa stessa discussione lo dimostra — all'interno della maggioranza sono ormai troppi coloro i quali sembrano convinti che il « decretone » sia stato un errore. Costoro sono stati convinti non tanto dai nostri argomenti quanto dal fatto che si sono manifestate delle difficoltà da superare e soprattutto che sono bastati tre mesi dall'emanazione del primo decreto economico perché sempre più chiaramente si avvertisse che le motivazioni di quel decreto erano insussistenti.

Premesso questo, illustro ora, in questo contesto politico particolare, un emendamento il quale propone che il prelievo fiscale previsto dall'articolo 1 sia limitato alla data del 31 dicembre 1971. Di che prelievo si tratta ? Lo abbiamo già chiarito più volte e non ho quindi bisogno di approfondire tale questione. Comunque si tratta di un prelievo indiretto il cui gettito, limitatamente al primo articolo, si aggirerà, secondo i calcoli più recenti che sono stati fatti, intorno ai 300 miliardi all'an-

no, mentre considerando il primo titolo nel suo insieme, tutto il titolo che stiamo discutendo in questa fase della nostra discussione, sicuramente supererà i 600 miliardi (probabilmente raggiungerà i 650 miliardi all'anno).

Si tratta di un prelievo gravante sui consumi, che viene proposto senza limiti di tempo, anche se le motivazioni addotte per l'emanazione del decreto sono state definite di carattere congiunturale; tutti sappiamo come questa affermazione non abbia alcun fondamento e come le vere radici del decreto nascano invece da una linea politica proposta parecchi mesi prima dal governatore della Banca d'Italia, il quale continua a svilupparla conseguentemente, e che ha come base fondamentale quella di creare una situazione nella quale la finanza pubblica venga nettamente esclusa dal mercato del credito, riservato esclusivamente alla legge del profitto.

Vale la pena di fare una valutazione molto sommaria, ma indicativa di quale è stato negli ultimi anni l'andamento delle imposte indirette sui consumi e il loro ruolo nel quadro della entrata tributaria globale. Ho desunto questi dati dalle tabelle che sono contenute nella relazione programmatica e previsionale recentemente presentata dal ministro del bilancio. Da queste tabelle risulta che nel 1965 il prelievo sui consumi fu di 1.053 miliardi; nel 1966 di 1.139 miliardi, con un aumento di 86 miliardi; nel 1967 di 1.214 miliardi, con un aumento di 75 miliardi; nel 1968 di 1.346 miliardi, con un aumento più forte di 132 miliardi; nel 1969, invece, si ebbe una modesta flessione del prelievo sui consumi, che assommò complessivamente a 1.328 miliardi, con una diminuzione rispetto all'anno precedente di 18 miliardi, dovuta probabilmente all'imposta sull'energia elettrica posta a carico dell'ENEL. Per il 1970 è prevedibile che il gettito del prelievo sui consumi aumenti in maniera abbastanza forte proprio in virtù del decreto economico.

Ho calcolato sommariamente un aumento di 332 miliardi sulla cifra del 1969 quale viene riportata nella relazione programmatica e previsionale. Cioè nel 1970, solo per effetto del « decretone » ed indipendentemente dagli eventuali aumenti di altre imposte, il gettito delle imposte sui consumi raggiungerà e supererà i 1.500 miliardi, attestandosi probabilmente intorno ai 1.550 miliardi.

Nel 1971, infine, quando il decreto economico, nel caso venga convertito, cosa fino a questo momento dubbia, entrerà definitivamente in vigore, il gettito delle imposte sui

consumi arriverà a circa 2 mila miliardi all'anno, con un aumento, quindi, rispetto al 1970, di ben 450 miliardi.

È evidente da queste cifre che l'entrata in vigore del decreto economico porterà ad un aumento assai forte, verticale, delle entrate per prelievi sui consumi e finirà con l'incidere sul prelievo tributario globale in maniera tale da determinare una modificazione della struttura delle entrate tributarie, nel senso che sarà ulteriormente spostato a vantaggio delle prime il rapporto fra imposte indirette e imposte dirette.

Risulta chiaro che, se questo avverrà, come ci sembra inevitabile, sarà accentuato il carattere arretrato, iniquo, classista, del prelievo tributario in vigore nel nostro paese.

Vorrei notare, a questo punto, una circostanza, che forse è casuale, ma che comunque ha un suo significato e appare carica di conseguenze. L'emanazione di questo decreto economico, che prevede un particolare tipo di prelievo tributario indiretto, interviene nella seconda metà del 1970, in un momento in cui si sarebbe dovuti entrare nella fase conclusiva di una vicenda assai faticosa, e persino remota nelle sue origini, cioè la fase di gestazione della riforma tributaria.

Altri colleghi hanno fatto qui una ricapitolazione di queste vicende: eviterò, pertanto, di ripeterla, ma non posso fare a meno di sottolineare alcune lezioni politiche che ne scaturiscono.

Come è noto, fu nel 1962 che il primo Governo di centro-sinistra iniziò, attraverso una commissione di studio, l'esame sistematico del problema della riforma tributaria. Successivamente, più volte, l'Italia fu stimolata da esigenze comunitarie a superare ritardi nella sua elaborazione ed emanazione, in particolare per quanto riguarda la profonda ristrutturazione di alcuni elementi del prelievo, al fine di armonizzarli con quelli già in vigore in altri paesi della Comunità economica europea.

Nel corso di quest'anno si è svolta una laboriosa discussione in sede di Commissione finanze e tesoro della Camera, e il progetto, a suo tempo presentato dall'onorevole Reale, e che ora reca il nome dell'onorevole Preti, ha finito per giungere recentemente all'esame dell'Assemblea. Tutti abbiamo nelle orecchie le ripetute affermazioni dell'onorevole Preti, che non perde occasione (anche ieri è tornato sull'argomento) per sottolineare l'urgenza assoluta, e perfino drammatica, dell'approvazione della riforma, la quale, secondo lui, dovrebbe essere appunto definitivamente ap-

provata entro Natale per consentire di predisporre le fasi che renderanno possibile la sua entrata in vigore il 1° gennaio 1972, data che è oggi collegata ad indilazionabili scadenze internazionali.

Per questo, quindi, mi pare si debba sottolineare il fatto, che potrebbe anche essere casuale, che proprio in questo scorcio del 1970 si sia verificata una confluenza (che io non ritengo solo temporale, ma anche organica), fra il decreto economico — questo tipo particolare di prelievo che ci viene proposto — e la fase di approvazione definitiva della riforma tributaria, di cui inevitabilmente il decreto finirebbe per diventare uno dei pilastri.

Poiché è abbastanza accesa (non tanto in quest'aula, quanto fuori di essa) la polemica sull'ostruzionismo che qui verrebbe fatto e che ritarda e mette in pericolo l'approvazione del decreto, non posso fare a meno (guardandomi bene dal rifare la storia tormentata degli otto anni di gestazione della riforma tributaria) di mettere in evidenza quello che in questi anni è stato il reale ostruzionismo dei governi e della maggioranza per impedire di fatto che nel paese si giungesse rapidamente all'approvazione di una riforma tributaria.

La Commissione di studio fu costituita nell'agosto 1962, al tempo del primo Governo Fanfani. Erano gli albori del centro-sinistra, quando fiorivano da ogni parte le illusioni riformistiche. Dopo otto anni questa Commissione, se fosse ancora in vita, si potrebbe dire che sarebbe ormai adulta e sarebbe stata superata soltanto, nella sua longevità, da quella Commissione di studio sulla riforma burocratica che credo oggi abbia superato la maggioranza. Comunque ricordiamo che un anno dopo, nel novembre 1963, quindi dopo le elezioni del 1963, furono date direttive di larga massima per la riforma tributaria nel programma del Governo, programma approvato dal Parlamento.

Successivamente, nel 1965, al tempo dell'altra grande illusione riformistica, quella della programmazione, nello stesso programma di sviluppo economico per gli anni 1965-1969 furono tracciate le linee fondamentali del nuovo sistema tributario. E fino a questo punto si potrebbe dire che i tempi di marcia erano abbastanza rapidi, nel senso che si sarebbe passati nello spazio di soli 3 anni dalla costituzione della Commissione all'avvio dello studio, alla fissazione delle direttive generali, addirittura a indicazioni per la attuazione della riforma nel quadro del programma di sviluppo economico. Senonché

proprio a questo momento, nel 1964, si ebbe la prima grave crisi del centro-sinistra.

A parte questo, voglio ricordare quali erano i requisiti che allora, nel 1965, nel programma di sviluppo economico venivano proposti per il nuovo sistema tributario. Esso doveva essere manovrabile, nel senso di poter essere facilmente utilizzato come strumento della politica economica; articolato, e quindi fondato su pochi tributi fondamentali, cercando di allargare al massimo possibile la massa imponibile; dotato del requisito della chiarezza, nel senso che il contribuente doveva finalmente riuscire a capire quali erano le imposte cui era sottoposto (le imposte — si diceva — debbono essere trasparenti); improntato al carattere di progressività, anche se — si aggiungeva — di un progressività perequata e logica. Non può sfuggire in proposito il tentativo di restringere il significato della parola progressività quando essa viene accompagnata da questi due aggettivi.

Ancor più in particolare, per quanto riguarda le imposte dirette, nel programma di sviluppo economico si proponeva di adottare i provvedimenti seguenti: incorporazione nell'imposta personale sul reddito dell'imposta di famiglia e delle varie cedolari (terreni, fabbricati, redditi agrari e ricchezza mobile), nonché di tutte le addizionali; istituzione di una imposta reale a tasso proporzionale e uniforme, onde conservare l'attuale discriminazione fra redditi di capitale e redditi di lavoro, da attribuire agli enti locali ma il cui accertamento verrebbe conservato allo Stato; assorbimento di tutti i tributi gravanti sulle società di capitali in un'unica imposta sulle società; revisione dell'imposta sulle successioni.

È da notare, onorevoli colleghi, che tutto questo programma per quanto riguarda le imposte dirette avrebbe dovuto essere attuato ed entrare in vigore tra il 1966 e il 1967! Come è noto, di tutto questo programma nulla è stato fatto fino a questo momento: zero assoluto.

Lo stesso per quanto riguarda le imposte indirette, che nel frattempo avrebbero dovuto esser ristrutturate nell'imposta sul valore aggiunto di origine comunitaria; lo stesso per quanto riguarda la finanza locale, per quanto concerne la revisione proposta dell'imposta sulle aree fabbricabili e la revisione della partecipazione degli enti locali alle entrate statali: tutti sanno che anche a questo riguardo nulla o quasi nulla è stato fatto, e che in questo momento ciò che invece viene fuori con grande forza è la linea del dottor Carli, il quale tende a creare nuove condizioni, an-

cora più gravose — lo vedremo dopo — per quanto riguarda gli enti locali. Ecco, quindi, che noi ci troviamo di fronte ad un complesso di provvedimenti che avrebbero dovuto entrare in vigore entro il 1966 e dei quali, quattro anni dopo, alla fine del 1970, sappiamo non essere entrato in vigore assolutamente nulla.

Desidero ancora ricordare — e se volete, potrebbe essere definita una curiosità — che nel 1965 l'onorevole Tremelloni, quando era responsabile del Ministero delle finanze, ebbe l'idea peregrina di pubblicare un libro bianco in materia tributaria. Se ne pubblicò ancora un'altra edizione nel 1967; dopo di che, questo libro bianco in materia tributaria (che secondo l'onorevole Tremelloni avrebbe dovuto costituire *le livre de chevet* del contribuente italiano, perché il contribuente potesse essere informato in ogni momento e le imposte potessero essere trasparenti), che avrebbe dovuto essere pubblicato periodicamente ogni anno, è scomparso.

Ecco, quindi, che quando si parla di ostruzionismo da parte dell'opposizione nei confronti del decreto economico, quando l'onorevole Colombo si presenta qui, e ci accusa nervosamente di irresponsabilità — come si è permesso di fare alcuni giorni fa — noi dobbiamo invece rinfacciare alla maggioranza, ed ai governi che si sono succeduti in questi anni (e l'onorevole Colombo è stato quasi stabilmente ministro del tesoro di questi governi), l'ostruzionismo ed il vero e proprio sabotaggio che essi hanno effettuato fino a questo momento per impedire la sia pure iniziale modificazione di un sistema tributario, come quello italiano, riguardo al quale tutti gli autori sono d'accordo nel decretarne l'incredibile arretratezza, la non funzionalità, le distorsioni, le iniquità, o almeno gli inconvenienti, come dicono i più clementi.

Costoro — come ad esempio il professor Cosciani — non possono tuttavia non osservare che i ritardi, ed in definitiva il nulla di fatto, il fallimento di questi anni, si devono a ragioni schiettamente politiche: da una parte alla debolezza della volontà politica di coloro che avrebbero dovuto promuovere la riforma, e dall'altra alla vischiosità, alla resistenza degli strumenti amministrativi. E questo in quanto tali strumenti non si lasciano modificare in modo indolore; sono anch'essi profondamente impregnati di una logica e di uno spirito di classe, e quindi possono essere modificati solo in quanto esista una volontà politica ferma e decisa di giungere a sostanziali trasformazioni dei rapporti tra le classi.

Circa il progetto al quale oggi siamo giunti, e nei confronti del quale tra poco il Parlamento dovrà misurarsi, desidero ricordare brevemente il giudizio che viene dato da uno dei conoscitori più stimati dei problemi della finanza e degli strumenti tributari.

Il professor Steve ha concesso un mese fa un'intervista ad un giornale, in cui dice, tra l'altro, che egli « ritiene il progetto di riforma tributaria del tutto insoddisfacente, e che quindi non sia il caso di suggerire emendamenti ».

Si tratta, cioè, secondo il professor Steve, di un progetto del tutto inservibile, che non può essere modificato, in quanto è privo di taluni requisiti fondamentali che debbono caratterizzare una seria riforma tributaria; ed in particolare si dice che nel progetto manca qualsiasi considerazione del settore della sicurezza sociale, cioè del grande settore della para-fiscalità e che è impossibile attuare nel nostro paese una riforma radicale dello Stato come se non esistessero i contributi e le prestazioni della sicurezza sociale.

Il professor Steve si sofferma sulle gravi conseguenze che l'attuazione di questo progetto avrebbe, non solo sui bilanci, ma sulla vita stessa degli enti locali, riconoscendo: che ci si trova di fronte, in questo caso, ad una proposta in cui la riduzione dell'autonomia tributaria non potrà non portare ad una grave compressione delle autonomie locali nel loro insieme; che alla base della riforma manca una conoscenza approfondita del funzionamento attuale dell'amministrazione delle imposte; e che, quindi, per questa ragione (cioè, per non avere precedentemente considerato con sufficiente attenzione la funzionalità del nuovo strumento), la riforma è destinata ad essere soltanto un inutile elenco di buone intenzioni. Ecco perché — dice il professor Steve — non sembra affatto (come cerca di far credere l'onorevole Preti: questa è una mia aggiunta) che ci si trovi di fronte ad una drammatica svolta nella distribuzione del carico tributario. In realtà, tutte le aspettative e le illusioni a questo riguardo sono ingiustificate per la insufficiente volontà politica nel perseguire questi obiettivi.

Infatti, onorevoli colleghi (e mi avvio rapidamente alla conclusione), nel progetto attuale non è stata introdotta alcuna sostanziale riforma dello strumento tributario, così come nemmeno degli obiettivi che esso ha perseguito fino a questo momento.

La progressività del sistema proposto rimane, in realtà, imm modificata rispetto alla situazione attuale. Il tanto vantato spostamento dell'asse tributario verso le imposte dirette

non viene realizzato. Base della tassazione rimane l'imposizione sui consumi, sia pure attraverso l'ammodernata forma dell'imposta sul valore aggiunto. Il rapporto, quindi, tra imposte dirette e imposte indirette rimane enormemente squilibrato.

D'altro canto, notevolmente limitata appare la personalizzazione dell'imposizione diretta sia per quanto riguarda il basso, per così dire, dove non vi è capacità contributiva ma solo spese di produzione individuali o aziendali, sia per quanto riguarda l'alto, dove si propone una aliquota con una progressività decrescente sui redditi medi ed alti.

In queste condizioni, il fatto che si sia proclamato che il rapporto fra prelievo tributario e reddito nazionale debba rimanere invariato, finisce inevitabilmente col risolversi in una franchigia per i redditi più alti e in una legalizzazione del santuario delle evasioni.

Rimane da considerare l'ultima questione (e lo farò brevissimamente) concernente, nel quadro della riforma che viene proposta, la situazione delle autonomie locali. Anche qui, non può essere un caso che la riforma si presenti in modo tale da apparire come lo strumento idoneo per la realizzazione delle idee e delle direttive del dottor Carli, governatore della Banca d'Italia.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che il « decretone » — come noi affermiamo — è in fondo l'espressione della linea che il dottor Carli manifestò nella relazione fatta alla fine del mese di maggio, per quanto riguarda i rapporti tra la finanza pubblica e il mercato del credito ed il problema del risanamento della finanza pubblica attraverso un massiccio prelievo fiscale; la riforma tributaria, là dove essa praticamente accentra nelle mani dello Stato i problemi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso tributario anche per le aree fino ad oggi occupate dagli enti locali, per la riduzione che compie della autonomia tributaria degli enti locali e quindi della loro autonomia *tout court*, non fa che esprimere e in un certo senso preannunciare — dato che questo è il progetto che è stato perfezionato, se si può usare questa parola, nel corso della passata primavera — le idee che il dottor Carli ha espresso in una maniera assai drastica, relativamente alla finanza locale, nel suo recentissimo discorso a Milano, in occasione del convegno dell'Associazione delle casse di risparmio.

Vi è quindi un pensiero che permea i fondamentali provvedimenti che il Governo propone per quanto concerne tutta la ristruttura-

zione del settore tributario e nello stesso « decretone ». Questa è una prova abbastanza convincente dell'affermazione, da noi più volte fatta nel corso della discussione, che con il Governo Colombo si è arrivati ad una vera e propria svolta, nel senso che se nel passato, sempre, la Banca d'Italia e la struttura del sistema bancario hanno svolto una funzione condizionante, in certi momenti decisiva, sulle scelte politiche operate dal Governo del nostro paese, oggi ci troviamo alla presenza dominante della logica e delle istanze del sistema bancario all'interno stesso del Governo.

Ecco quindi la ragione fondamentale per la quale abbiamo avanzato il nostro emendamento. Pensiamo che se il decreto economico entrerà in vigore così come è stato proposto, imponendo quindi una ulteriore grave accentuazione del prelievo sui consumi, se questo prelievo così pesante diventerà un elemento permanente nel quadro delle entrate tributarie, è inevitabile che esso appaia come un elemento strutturale del nuovo sistema e del nuovo prelievo tributario proposto con il progetto di riforma tributaria. Combattere quindi il « decretone », farlo cadere, impedire che esso passi, significa creare le premesse per poter parlare di una riforma tributaria degna di questo nome.

Comunque ottenere, come proponiamo con l'emendamento, che il prelievo dell'articolo 1 (proporremo altri emendamenti che riguarderanno altri tipi di prelievo previsti dal titolo primo) sia limitato soltanto al 31 dicembre 1971, significa almeno lasciare una strada aperta per poter combattere con successo un progetto di riforma che è addirittura inservibile e che viene considerato completamente inemendabile dalle maggiori autorità che si occupano di questa questione nel nostro paese.

CAPRARA. Chiedo di parlare per una proposta di inserimento all'ordine del giorno di materia che non è attualmente all'ordine del giorno medesimo.

PRESIDENTE. Lei chiede che sia variato l'ordine del giorno della seduta ?

CAPRARA. Faccio espresso riferimento all'articolo 69 del regolamento.

PRESIDENTE. Scusi, questo non lo può fare mentre è in corso la discussione sullo svolgimento degli emendamenti.

CAPRARA. Perché no ?

PRESIDENTE. Perché lei interviene con una richiesta di modifica dell'ordine del giorno.

CAPRARA. Precisamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ora, mentre è in corso lo svolgimento degli emendamenti, non mi pare che si possa interromperlo se prima non si decide di sospenderlo.

CAPRARA. No, signor Presidente, non mi sono espresso bene. Io chiedo soltanto l'inserimento all'ordine del giorno di un'altra materia che non è attualmente all'ordine del giorno.

Non si tratta di variare l'ordine del giorno, ma di chiedere l'inserimento di un'altra materia.

PRESIDENTE. Questo lo può fare stasera, non lo può fare durante la seduta.

CAPRARA. No, posso farlo durante la seduta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non è possibile, onorevole Caprara.

CAPRARA. Come non è possibile, signor Presidente ?

PRESIDENTE. Perché è attualmente in corso lo svolgimento degli emendamenti. Ella potrà fare la proposta di inserimento all'ordine del giorno di altra materia, al momento della formulazione dell'ordine del giorno, oppure quando, terminato un argomento, si sta per passare ad altro.

CAPRARA. Ma no, signor Presidente; se facessi questo, parlerei sull'ordine del giorno, e allora dovrei farlo certamente alla fine della seduta. Ma non mi riferisco a questo, mi riferisco alla proposta di inserire un argomento nel corso della seduta, per discuterlo, evidentemente, dopo gli altri punti dell'ordine del giorno, quando verrà l'occasione. Tutto questo — e vi sono molti precedenti — può essere fatto nel corso della seduta. Se vuole, posso presentarle una documentazione dei precedenti.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, ella può far questo in relazione a proposte da discutere immediatamente, ma non per argomenti da discutere successivamente.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

CAPRARA. Che cosa significa questo, signor Presidente ?

PRESIDENTE. Vi sono dei precedenti nei quali, durante una discussione, sorge la proposta di sospendere quella discussione per iniziarne altra o per ascoltare una risposta del Governo...

CAPRARA. È il caso al quale mi riferisco.

PRESIDENTE. ... una risposta ad una interrogazione, per cui l'argomento viene inserito a quel punto. Ma se, come ha detto un momento fa, ella chiede l'inserimento di altro argomento da discutere anche in questa seduta...

CAPRARA. No, signor Presidente. Io chiedo che venga inserito questo argomento all'ordine del giorno, perché su di esso si possa discutere e deliberare. Questa è la mia richiesta.

PRESIDENTE. Quando ?

CAPRARA. Quando la Camera deciderà, in base al voto che evidentemente dovrà esservi.

PRESIDENTE. Questo non è possibile, onorevole Caprara. Se si tratta di un argomento di cui la Camera dovrà fissare la data...

CAPRARA. Non è questo, signor Presidente. Se ella me lo consente, potrò chiarire i termini della mia richiesta. Sto chiedendo la semplice applicazione dell'articolo 69 del regolamento, il quale dice testualmente: « Per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, sarà necessaria una deliberazione della Camera con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti ». Chiedo quindi che si discuta e si deliberi sulla materia di cui sto chiedendo l'inclusione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Quel che ella mi chiede — e che non è l'inserimento nella discussione di argomenti riferiti a situazioni particolarmente urgenti — non ha precedenti se non in apertura di seduta e comunque a dibattito chiuso e prima di dare inizio ad un altro.

CAPRARA. Non è così, signor Presidente, sono in grado di documentarle che sono state ritenute ammissibili proposte del genere anche in corso di seduta e non necessariamente all'inizio. Non c'è nessunissimo precedente

in contrario. Comunque, anche se ci fosse, non sarebbe certo materia che ella può sottrarre al giudizio della Camera. E in questo caso non c'è che applicare testualmente l'articolo 69 del Regolamento.

Se crede, posso anche completare la mia richiesta: chiedo che venga discussa la proposta di legge presentata dai deputati comunisti Barca, Giannantoni, Guidi, Scionti e Spagnoli, relativa al condono di sanzioni inflitte per fatti studenteschi e sindacali. La questione è stata discussa dalla Commissione competente — la II — la quale ha presentato all'aula relazione scritta in data 10 giugno 1969. Noi evidentemente non siamo completamente d'accordo con il testo che è stato presentato e riteniamo quindi di dover presentare anche degli emendamenti. Chiediamo, però, che per l'attuale stato di agitazione e di lotta esistente nelle università e nelle scuole medie italiane, a Roma e a Napoli, per il fatto che vi sono state ripetute violenze della polizia e impunità e protezione per le forze fasciste, questo argomento sia immediatamente discusso e su di esso si abbia una deliberazione.

Formulo questa richiesta a norma dell'articolo 69 del regolamento e chiedo che ci si regoli in modo da avere il voto della Camera.

Questo è il punto, signor Presidente. Se ella vuole dei precedenti, possiamo documentarli abbondantemente.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, sarebbe necessario, io credo, che ella documentasse l'esistenza dei precedenti, perché a me non pare che sia possibile, nel corso di una discussione e senza che essa sia stata sospesa, dare luogo alla proposta che ella, onorevole Caprara, ha fatto testé. Ciò potrà avvenire in sede di formazione dell'ordine del giorno...

CAPRARA. Neanche per sogno !

PRESIDENTE. ...o in ripresa di seduta anche a norma dell'articolo 69. Non è però possibile chiedere ai termini dell'articolo 69 che sia semplicemente inserita all'ordine del giorno una proposta di legge che ancora all'ordine del giorno non c'è...

CAPRARA. Ma l'articolo 69 prevede appunto il caso di inserimento all'ordine del giorno di argomenti che non vi figurino.

PRESIDENTE. Per discutere di una proposta di legge che non è all'ordine del giorno, onorevole Caprara, occorre che sia fissato il

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

momento in cui affrontare la discussione. L'articolo del regolamento che ella cita non comporta che si possa discutere subito, interrompendo un dibattito in corso. Esiste una relazione scritta sulla proposta di legge Barca?

CAPRARA. Certo, signor Presidente, esistono le relazioni scritte e da questo punto di vista non vi è alcunché da eccepire. Anzi, la relazione scritta alla proposta di legge Barca è stata presentata il 10 giugno 1969. Nessuna obiezione può essere pertanto sollevata al riguardo.

PRESIDENTE. Ella dunque, onorevole Caprara, intende chiedere di inserire immediatamente all'ordine del giorno questa proposta?

MILANI. Noi chiediamo che la Camera deliberi, signor Presidente.

CAPRARA. Fra le norme del regolamento ve ne sono molte alquanto complesse; la unica norma estremamente chiara e semplice è quella dell'articolo 69. È una norma di assoluta evidenza, sulla quale non vi è nulla da dire.

Se ella, signor Presidente, vuole dei precedenti (per quanto non sia tenuto a farlo, giacché se anche vi fossero dei precedenti noi potremmo sempre disattenderli) posso ricordarle che esiste una serie di precedenti a partire dalla seduta del 5 febbraio 1952, allorché venne discussa dalla Camera una richiesta presentata in questo senso dall'onorevole Nenni e sulla quale il Presidente dispose appunto che si applicasse l'articolo 69.

PRESIDENTE. Era certamente una proposta di inclusione di materia estranea ad un ordine del giorno di seduta ancora da iniziare.

CAPRARA. Era una proposta di dibattere un argomento che non figurava all'ordine del giorno.

A questo precedente del 5 febbraio 1952 (si ebbe allora una votazione a scrutinio segreto) ne fecero seguito altri: il 17 ottobre 1967, ad esempio, vi fu una richiesta di discussione delle questioni relative al banditismo sardo e si ebbe una votazione a scrutinio segreto ai termini dell'articolo 69 del regolamento. Ancora il 17 ottobre 1967, si ebbe una richiesta di deliberare, a norma dell'articolo 69, sull'inserimento del disegno di legge relativo alla riforma dell'ordinamento universitario, che non era all'ordine del giorno.

Tutte e due tali richieste sono state fatte nel corso della seduta.

PRESIDENTE. Nel corso della seduta o nel corso di un dibattito? Questo è il punto.

CAPRARA. Nel corso della seduta e quindi nel corso della discussione...

PRESIDENTE. Ella cita casi del tutto diversi...

CAPRARA. Quei precedenti si riferiscono a richieste sollevate nel corso della seduta o nel corso della discussione di una materia che era stata già introdotta dalla Camera.

Esistono dunque parecchi precedenti. In ogni caso essi non possono fare testo e noi pertanto rinnoviamo la richiesta che senza indugio, in applicazione dell'articolo 69, la Camera deliberi sulla nostra proposta.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, la minoranza della Camera, giustamente dal suo punto di vista, cerca di indurre Governo e maggioranza a servirsi solo parzialmente degli strumenti che il regolamento prevede, attribuendo ad altri strumenti, pure previsti dal regolamento, caratteristiche di sopraffazione e di sopruso. A sua volta, però, la minoranza dovrebbe cercare di utilizzare il regolamento, se non con moderazione, almeno rinunciando a forzature in qualche caso evidenti, come questa alla quale è testé ricorso l'onorevole Caprara.

La dimostrazione potrebbe essere piuttosto agevole. Questa norma, che richiede, per poter avere efficacia, una maggioranza eccezionale dei tre quarti — ed è difficile trovare altri esempi — presuppone che vi sia una tale convinzione diffusa nella Camera, per poter cambiare il proprio ordine del giorno, quale potrebbe venire da un fatto del tutto eccezionale, tale appunto da indurre la Camera ad esprimersi con un *quorum* così elevato. Nei ricordi giovanili, come lettori di giornali, potremmo rammentare che la Camera dei fasci e delle corporazioni e il Senato applicarono, se non andiamo errati, questo articolo per votare la istituzione del grado di maresciallo dell'impero, questione che evidentemente nel momento era ritenuta tanto urgente da non potersi attendere nemmeno il giorno successivo!

In questo caso, certamente, l'argomento è diverso. L'onorevole Caprara non ci propone di creare qualifiche di marescialli dell'impero o altre del genere. Egli vuole semplicemente proporre un espediente, in aggiunta a quelli che sono già stati abbondantemente trovati, per ritardare ulteriormente la nostra discussione.

A me pare, signor Presidente, che sia impossibile che un regolamento, che per chiedere la verifica del numero legale o per chiedere delle votazioni di carattere qualificato...

MILANI. I precedenti sono molto diversi.

ANDREOTTI. Onorevole Milani, sono contento che sia guarito rispetto a venerdì sera e vedo che ha ripreso molto vigore. Dicevo che un regolamento che prevede un *quorum* alcune volte di 10, altre di 15, altre di 20 deputati per voti su questioni estremamente più semplici che non questa — per cui è richiesta una maggioranza dei tre quarti — non può concedere a un solo deputato il diritto di avanzare una richiesta di questo genere ottenendo così una votazione qualificata che tende in realtà a conseguire una finalità completamente diversa da quella per cui la si invocherebbe.

Mi pare impossibile, cioè, che un singolo deputato possa avanzare questa richiesta in qualunque momento della discussione. Significherebbe veramente mettere la Camera nella pratica impossibilità di procedere nei propri lavori se, tra un discorso e l'altro di chiunque di noi, anche un solo deputato potesse chiedere di inserire una discussione su un altro argomento e per questo di procedere ad una votazione a scrutinio segreto per vedere se vi è la maggioranza dei tre quarti. In tal caso veramente bisognerebbe dire che vi è qualcuno che mira a modificare — non credo in questo caso specifico, perché probabilmente il fine dell'onorevole Caprara è più circoscritto — tutto il sistema.

Abbiamo già detto che certamente il senso politico di una battaglia è quello di non accettare che delle modifiche congiunturali si portino entro un determinato sistema; però nessuno può pretendere di cambiare il nostro sistema politico e sociale attraverso emendamenti a un decreto-legge.

Vorrei comunque, signor Presidente, avanzare una proposta di carattere più semplice, altrimenti l'onorevole Caprara otterrebbe ugualmente di raggiungere un risultato, anche se non quello primario cui si è riferito; se dovessimo aprire il dibattito sull'interpre-

tazione dell'articolo 69, di fatto si finirebbe per dare spazio all'ostruzionismo.

Noi abbiamo avuto una riunione dei capigruppo — contestata da alcuni ma non da altri — con la quale ci siamo impegnati entro questa sera a completare l'illustrazione di tutti gli emendamenti del primo « blocco », secondo una formulazione della Presidenza della Camera. Noi stasera avremo una nuova riunione dei capigruppo, alla quale — io credo — sarà invitato anche l'onorevole Natoli, perché è bene, in fondo, poter esaminare col contributo di tutti il difficile andamento dei nostri lavori.

Il mio richiamo al regolamento, quindi, assume un valore giuridico formale di improponibilità della richiesta in questo momento della seduta, se l'onorevole Caprara vi insiste; ha un valore soltanto politico, invece, se l'onorevole Caprara intende deferire questo problema alla sede della conferenza dei capigruppo di questa sera. Nell'un caso o nell'altro, comunque, sono contrario all'applicazione dell'articolo 69 in questa fattispecie, perché la richiesta mi pare assolutamente pretestuosa e per di più posta illegittimamente.

PRESIDENTE. Ella perciò, onorevole Andreotti, fa un preciso richiamo al regolamento sull'interpretazione dell'articolo 69 ?

ANDREOTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 79 del regolamento, possono parlare un oratore contro ed uno a favore del richiamo del regolamento, e per non più di 15 minuti ciascuno.

NATOLI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Sono francamente stupito per le argomentazioni addotte dal collega onorevole Andreotti. Premetto, innanzitutto, che nella proposta avanzata dall'onorevole Caprara non vi è assolutamente alcuna forzatura di una norma regolamentare, ma vi è soltanto la richiesta dell'applicazione dell'articolo 69 del regolamento il quale — come i precedenti che sono a nostra disposizione dimostrano — non implica una decisione della Camera se si debba o non si debba dar seguito alla proposta di discutere e deliberare su una materia che non sia all'ordine del giorno, ma implica senz'altro la deliberazione di tale proposta, anche se questa viene avanzata da un singolo deputato.

La questione di fronte alla quale ci troviamo, onorevole Andreotti, è questa: può darsi che ella veda nell'articolo 69 una rottura di una maglia della rete del regolamento; anzi, è del tutto evidente che ella veda la questione soltanto da questo punto di vista, se consideriamo che poco fa ella ha affermato che un singolo deputato non ha la possibilità di chiedere votazioni che possano implicare la verifica del numero legale. Ebbene, vorrei controargomentare nel senso che la tendenza che è invalsa nel regolamento della Camera (che si annuncia ancor più aggravata nel progetto di modifica del regolamento non ancora approvato dalla Assemblea) di limitare sempre di più la possibilità che singoli deputati influiscano in qualche modo sull'andamento dei lavori della Assemblea, demandandosi tutte le decisioni in materia in base alla consuetudine di questi anni, ad un organismo non ancora istituzionalizzato, quale la conferenza dei capigruppo, la quale decide per conto dell'Assemblea, senza che neanche sia rispettato l'articolo 13-*bis* del regolamento, questa tendenza, ripeto, non è da noi accettata.

Può darsi che vi sia in questo un indirizzo che ha come obiettivo più o meno dichiarato quello di colpire, di restringere ed in definitiva di annullare i diritti dei singoli deputati, in questa Assemblea, a favore dei grandi gruppi, i quali realizzano così di fatto una specie di condominio che li abilita a decidere essi soli, ciò che in questa Assemblea si debba o non si debba discutere. Se è vero che l'articolo 69, rispetto a questo indirizzo, che è stato prevalente nel corso degli ultimi anni, rappresenta una anomalia (lo riconosco), tuttavia l'articolo 69 è ancora in vita in questo momento, non essendo stato eliminato dal contesto del regolamento; anzi, esso costituisce una delle norme in base alle quali si può regolare il comportamento di questa Assemblea, è l'ultimo mezzo che esiste per consentire anche ad un singolo deputato di esercitare, in un modo che non possa essere preventivamente negato, il diritto di avanzare una proposta sull'ordine dei lavori, al di fuori della prassi ordinaria che colloca questa richiesta in fine di seduta.

Per queste ragioni, pur riconoscendo che ci troviamo di fronte ad un residuo che può essere considerato oggi anomalo dato il tipo di indirizzo che prevale nell'ordinare i lavori di questa Assemblea, debbo sottolineare che nella nostra proposta non vi è alcuna forzatura della norma regolamentare, che noi fac-

tura della norma regolamentare, poiché noi facciamo riferimento ad una norma che è ancora in vigore in questa Assemblea. È stato anche ricordato dal collega Caprara che questa norma non prevede che si possa discutere preventivamente se debba o no essere applicata né da parte dell'Assemblea, né, aggiungo, da parte del Presidente; che cioè essa deve essere applicata senz'altro nel momento stesso in cui ne viene fatta richiesta; e la rivendico come ultima norma rimasta in questo regolamento che permetta una certa iniziativa a singoli deputati.

Vorrei fare anche presente che in occasione di uno dei precedenti che sono stati succintamente ricordati poco fa dal collega Caprara, si aprì una discussione di questo tipo, ed essa si concluse — dopo l'intervento dell'onorevole Codacci Pisanelli, il quale affermò che il caso non ammetteva una discussione preliminare sull'applicabilità o meno — con la decisione da parte del Presidente che si dovesse senz'altro accettare la richiesta e quindi predisporre la deliberazione della Camera attraverso una votazione a scrutinio segreto. Il Presidente disse in quel caso che se il proponente avesse insistito — e allora il proponente insistette — avrebbe dovuto aprire — disse testualmente « dovrà » — la votazione a scrutinio segreto su quella proposta. Signor Presidente, mi permetta di richiamare la sua attenzione su questo « dovrà » pronunciato allora dal Presidente. In base a questo le chiedo di provvedere senz'altro perché si proceda alla votazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Natoli, mi scusi, ella si sta rivolgendo al Presidente di fronte ad una proposta dell'onorevole Caprara e ad una successiva proposta dell'onorevole Andreotti.

**COTTONE.** Chiedo di parlare a favore.

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole Cottone, le darò subito la parola, ma prima desidero precisare la posizione della Presidenza. C'è una proposta dell'onorevole Caprara in riferimento all'articolo 69; c'è un richiamo al regolamento dell'onorevole Andreotti che, se ho ben capito (se non ho capito mi corregga l'onorevole Andreotti), ritiene non applicabile l'articolo 69 durante una discussione in corso.

**CAPRARA.** Ma no, non è vero affatto! L'onorevole Andreotti ha fatto un discorso generale sullo spirito del regolamento!

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, i discorsi generali li hanno fatti tutti in questa discussione, io ora debbo accertare i termini regolamentari della questione.

CAPRARA. Ma non è vero, è un altro argomento.

PRESIDENTE. Come non è vero? L'onorevole Andreotti allora mi precisi il richiamo al regolamento. Io chiarisco la questione regolamentare così come l'ho capita.

CAPRARA. Ma non deve precisare nulla perché non c'è niente da discutere.

PRESIDENTE. Abbia pazienza, onorevole Caprara. Ella mi sta dicendo che la sua proposta è immediatamente da discutere e votare. Ella conosce meglio di me — perché il regolamento lo conosce molto bene — che un richiamo al regolamento, quando venga fatto, deve essere discusso e votato a norma dell'articolo 79 con priorità su ogni altra questione. Quindi, se c'è un richiamo al regolamento, occorre precisare i suoi termini.

NATOLI. A quale articolo si è richiamato l'onorevole Andreotti?

PINTOR. A nessuno!

PRESIDENTE. Infatti ho chiesto all'onorevole Andreotti se bene interpretavo il suo richiamo al regolamento; e, se non lo interpretavo bene, gli ho fatto formale richiesta di precisare il suo pensiero.

PINTOR. Ma lei glielo ha chiesto *a posteriori*!

CAPRARA. Ma non c'è nessun richiamo al regolamento! L'onorevole Andreotti ha fatto un discorso generale di opportunità politica.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, l'onorevole Andreotti ha fatto un formale richiamo al regolamento. Ora gli chiedo se ne ho bene inteso la sostanza.

CAPRARA. Perché una minoranza deve essere così repressa?

MILANI. Non c'è nessun richiamo al regolamento; il richiamo all'articolo 69 lo abbiamo fatto noi!

PRESIDENTE. Onorevole Milani, le faccio osservare che l'onorevole Natoli ha chiesto la parola contro il richiamo al regolamento ed ha parlato. Quindi un richiamo al regolamento esiste ed è accettato che esista.

CAPRARA. Ma neanche per sogno!

PRESIDENTE. A termini dell'articolo 79, sul richiamo al regolamento l'onorevole Natoli ha parlato contro ed ora l'onorevole Cottone dichiara di voler parlare a favore.

CAPRARA. Doveva far parlare uno a favore e uno contro.

PRESIDENTE. Ma l'appello all'articolo 69 non è un richiamo al regolamento! (*Interruzione del deputato Bronzuto*). Non complichiamo le cose! Ella ha fatto una proposta a norma dell'articolo 69, l'onorevole Andreotti ha fatto un richiamo al Regolamento a norma dell'articolo 79...

CAPRARA. Questo lo dice lei. L'onorevole Andreotti non lo ha mai detto.

PRESIDENTE. Ma io l'ho sentito benissimo! (*Interruzione del deputato Caprara*). Onorevole Caprara io ho detto: « se ho ben inteso, altrimenti l'onorevole Andreotti correggerà ». Se l'onorevole Andreotti mi dice che non è vero che ha fatto un richiamo al regolamento, evidentemente sono io che non ho capito, ma non è certamente lei che me lo può dire.

CAPRARA. Faccia parlare uno a favore e uno contro.

PRESIDENTE. Allora ammette che c'è stato un richiamo al regolamento. Onorevole Andreotti, ella ha inteso fare un richiamo al regolamento?

ANDREOTTI. Sì, signor Presidente. E precisamente nei termini in cui lei lo ha definito.

PRESIDENTE. Allora, poiché sussiste il richiamo al regolamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Cottone, in favore.

CAPRARA. Ella, signor Presidente, sta violando l'articolo 69 del regolamento. È una violazione del regolamento la sua.

PRESIDENTE. Ma se c'è un richiamo al regolamento !

CAPRARA. No, signor Presidente.

BRONZUTO. C'è un richiamo all'articolo 69 che non permette altri richiami al regolamento.

CAPRARA. Non è questa la procedura.

PRESIDENTE. Il richiamo all'articolo 69 non è un richiamo al regolamento, è soltanto una proposta di altra discussione. (*Proteste del deputato Milani*). Onorevole Milani, la prego di non interrompere.

CAPRARA. Ripeto, non è questa la procedura.

PRESIDENTE. È questa la procedura, onorevole Caprara. (*Proteste del deputato Caprara*). Se non è d'accordo, può fare appello alla Camera contro la mia decisione.

CAPRARA. C'è una proposta precisa che deve essere votata !

PRESIDENTE. C'è un richiamo al regolamento che ha la priorità.

BRONZUTO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha facoltà di parlare.

COTTONE. Signor Presidente, premesso che chi come me ha una modesta pratica di ostruzionismo riconosce subito che quanto meno i colleghi del gruppo del *Manifesto* un risultato lo hanno raggiunto...

MILANI. Vogliamo quello che avete ottenuto voi quando l'onorevole Bozzi ha fatto il richiamo all'articolo 69.

COTTONE. Arriverò a chiarire anche questo punto, però occorre che mi dia la possibilità di farlo. Dicevo che un risultato in un certo senso i colleghi del *Manifesto* lo hanno raggiunto avendo guadagnato al loro ostruzionismo tre quarti d'ora.

Andiamo ora al merito della questione. Si fa riferimento, signor Presidente, all'articolo 69 per inserire un argomento che non sia posto all'ordine del giorno e l'articolo 69 fa riferimento soltanto alla deliberazione della Camera, cioè alla procedura che dovrebbe segui-

re la Camera attraverso una votazione che richiederebbe una maggioranza qualificata addirittura dei tre quarti. E la ragione c'è, perché è chiaro che in quel momento l'iniziativa di inserire nell'ordine del giorno un argomento nuovo in un certo senso verrebbe a sopraffare quella volontà della maggioranza che ha già in precedenza indicato un ordine del giorno. Cioè si tratta di inserire un argomento per sua natura tale da essere accettato per una pronta discussione da un larghissimo schieramento della Camera. Ecco quindi il requisito, a mio giudizio saggio, previsto dall'articolo 69 del regolamento, della maggioranza qualificata dei tre quarti.

Ma qualsiasi forma di votazione ad un certo momento viene ad essere una verifica del numero legale. È chiaro però che o una richiesta di verifica del numero legale è fatta, a' termini dell'articolo 51 del regolamento, da 10 deputati, oppure, se deve essere implicita ad una votazione qualificata, occorre che questa ultima sia richiesta, a' termini dell'articolo 93, dal prescritto numero di deputati, e cioè 10 per una votazione per divisione, 15 per l'appello nominale, 20 per la votazione a scrutinio segreto. E i colleghi del *Manifesto*, almeno per il momento, non sono più di 5.

Ora, almeno uno dei colleghi del gruppo del *Manifesto* fa esplicito riferimento ad un precedente storico che, guarda un po', riguarda un mio caro amico e collega.

MILANI. Anche l'onorevole Nenni.

COTTONE. Ma siccome il riferimento è fatto anche al mio collega onorevole Bozzi, permetta che per deferenza all'amicizia (sono amico anche dell'onorevole Nenni, per mio onore) dia la preferenza ad una amicizia un po' più solidale con il mio collega Bozzi ?

Il riferimento fatto alla iniziativa presa non so in che epoca dal mio amico Bozzi aveva una sua ragion d'essere. Perché ? Si trattava anche allora di chiedere di inserire all'ordine del giorno un argomento nuovo, ma agli effetti della iniziativa che avrebbe dovuto giustificare poi la votazione e quindi la conseguente verifica del numero legale, il mio collega Bozzi in quella circostanza storica era abbondantemente sostenuto da un numero tale di colleghi che l'ottemperanza all'articolo 93 era del tutto garantita.

BRONZUTO. Non risulta dal verbale se era appoggiata o meno.

COTTONE. Ma era implicito.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

BRONZUTO. No, l'onorevole Bozzi era solo e il gruppo liberale non era d'accordo con l'onorevole Bozzi.

COTTONE. Questo lo dice lei. Non c'è nel verbale! Noi siamo sempre stati solidali come gruppo politico fino al sacrificio, e la sua è un'affermazione che non posso accettare.

BRONZUTO. Dal verbale non risulta. Il Presidente non ha mai domandato se la richiesta era appoggiata.

COTTONE. Ma lo poteva constatare *de visu*. Ora, stando così le cose, mi rendo conto, signor Presidente, che qui si tratta di una questione di non poco rilievo.

BRONZUTO. Dal resoconto stenografico non risulta che la richiesta sia stata appoggiata.

COTTONE. È questa la ragione per cui ho parlato a favore del richiamo al regolamento che ha proposto l'onorevole Andreotti. Mi pare opportuno comunque che la materia sollevata testé (del resto, il diritto nasce ogni giorno ed anche questa è materia *de jure condendo*) sia fatta oggetto di esame dalla Giunta del regolamento, mentre l'aula può continuare il suo dibattito sul « decretone ».

CAPRARA. Mi scusi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi scusi lei, onorevole Caprara, ma non può parlare.

CAPRARA. Non c'è nemmeno il diritto di parlare?

PRESIDENTE. Se c'è un richiamo al regolamento...

CAPRARA. Non è così.

PRESIDENTE. Vuol consentire al Presidente di parlare?

NATOLI. È una violazione del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Natoli, parla solo lei? Consenta anche al Presidente di parlare, visto che le devo domandare il permesso.

Ella, onorevole Caprara, a norma dell'articolo 69 ha fatto una proposta di inserzione all'ordine del giorno e di deliberazione. Que-

sta è una proposta che segue l'itinerario normale delle deliberazioni.

L'onorevole Andreotti ha fatto, a norma dell'articolo 79, che — lei me lo insegna — ha la priorità, un richiamo al regolamento circa l'applicabilità o meno, nel caso attuale, dell'articolo 69. Sul richiamo al regolamento hanno parlato uno a favore e uno contro e deve procedersi, a norma dell'articolo 79, immediatamente a votazione per alzata e seduta con precedenza su ogni altra questione.

Il regolamento non lascia margini di interpretazione al Presidente né tanto meno a singoli deputati...

CAPRARA. No, mi lasci parlare.

MILANI. Il Presidente deve far votare sulla nostra richiesta.

BRONZUTO. L'articolo 69 è preliminare ad ogni altra questione. Vi sono precedenti decisioni in tal senso della Presidenza.

PRESIDENTE. No, questo non è detto nell'articolo 69 cui lei si appella.

BRONZUTO. Era stato richiamato dallo stesso onorevole Nenni.

PRESIDENTE. In quella circostanza non era stata sollevata alcuna questione regolamentare. Ripeto che, a norma dell'articolo 79, i richiami al regolamento hanno la precedenza su ogni altra questione e, dopo che abbia avuto facoltà di parlare un oratore a favore ed uno contro, devono essere messi ai voti perché si possa procedere oltre. A questo punto, perciò, non posso altro che...

CAPRARA. No...

PRESIDENTE. Lei, onorevole Caprara, può ricorrere all'Assemblea contro la decisione del Presidente, se crede.

MILANI. Lei sta violando il regolamento.

PRESIDENTE. Proprio per non violarlo non posso che mettere ai voti il richiamo al regolamento fatto dall'onorevole Andreotti.

BRONZUTO. Lei sta violando l'articolo 69.

PRESIDENTE. Non è possibile discutere, dopo che hanno parlato uno a favore e uno contro.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa ?

BRONZUTO. Chiedo di parlare sull'articolo 69.

PRESIDENTE. Non può farlo finché non si vota sul richiamo al regolamento.

BRONZUTO. La questione è stata già risolta.

CAPRARA. Vorrei fare...

PRESIDENTE. Che cosa vuol fare ?

CAPRARA. Tutto quello che vuole purché possa parlare.

PRESIDENTE. Questo non posso consentirlo. Si parla qualora se ne abbia il diritto ed io lo concedo se ne ho la facoltà, che nel caso non ho.

CAPRARA. Allora, voglio fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Non si possono fare dichiarazioni di voto in sede di applicazione dell'articolo 79.

BRONZUTO. Lei non può mettere ai voti la proposta Andreotti in base all'articolo 69.

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, non venga ad insegnarmi queste cose. È semplicemente ridicolo ! (*Applausi al centro*).

CAPRARA. Allora ci lasci parlare un momento soltanto.

PRESIDENTE. Non è possibile.

CAPRARA. Ma c'è una proposta diversa !

PRESIDENTE. Quale proposta, rispetto al richiamo al regolamento ?

CAPRARA. Ma in momenti peggiori si è consentito a tutti di parlare.

PRESIDENTE. Quando era possibile. In questo caso l'onorevole Natoli ha chiesto di parlare, e ha parlato, contro il richiamo al regolamento.

CAPRARA. Non è vero, non è così !

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Caprara, ma la richiamo all'ordine, perché pretende di smentire il Presidente su un fatto che è avvenuto in quest'aula, ed erano tutti presenti. Ho chiesto all'onorevole Natoli perché chiedesse la parola, ed egli ha detto che la chiedeva contro il richiamo al regolamento dell'onorevole Andreotti. Adesso non mi si venga a dire che non è così. Posso sbagliare, ma non dire il falso !

CAPRARA. Vorrei però chiarire il mio pensiero, signor Presidente, in questi termini: la nostra richiesta di applicazione dell'articolo 69 pare a me assolutamente ineccepibile.

PRESIDENTE. Questo è parlare contro il richiamo al regolamento. Lei ha tutto il diritto di avere questa opinione, ma non posso dare la parola se non ad un oratore a favore e ad uno contro; e questi hanno già parlato. A questo punto, la Camera deve decidere sul richiamo al regolamento.

*Voci al centro.* Ai voti ! Ai voti !

NATOLI. Vogliamo che ci sia una discussione da parte della Camera !

PRESIDENTE. Ella sa che non c'è alcun precedente nel quale il richiamo al regolamento non sia stato subito votato.

BRONZUTO. Nei precedenti si è votato sempre in base all'articolo 69.

PRESIDENTE. Ella non ha altro che l'appello alla Camera contro la mia decisione. Non posso far parlare l'onorevole Caprara, perché stava iniziando a parlare contro il richiamo al regolamento, contro il quale aveva già parlato un altro deputato. Passiamo al voto.

CAPRARA. No !

PRESIDENTE. Non è possibile parlare sul richiamo al regolamento ! Pongo in votazione...

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso dargliene facoltà, onorevole Natoli, perché ha già parlato su questo punto. L'articolo 79 stabilisce che parli un oratore a favore e un oratore contro. Il regolamento deve essere rispettato.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

CAPRARA. Ma voglio chiarire! Signor Presidente, lei mi ha richiamato all'ordine e vorrà darmi la parola perché io chiarisca il mio pensiero. (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Mi dica perché chiede di parlare con tanta insistenza.

CAPRARA. Poiché lei mi ha richiamato, desidero chiarire per quale motivo ho protestato contro la sua decisione.

PRESIDENTE. Lo farò a fine seduta, onorevole Caprara. (*Applausi al centro*). Il regolamento è preciso, onorevole Caprara; ella me lo insegna.

NATOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ripeto che non esistono dichiarazioni di voto sul richiamo al Regolamento.

NATOLI. Ma lei viola il regolamento!  
(*Vive proteste al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

NATOLI. Noi non partecipiamo a questa votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il richiamo al regolamento dell'onorevole Andreotti.

(*È approvato*).

Proseguiamo pertanto nella discussione.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A fine seduta.

CAPRARA. Lei mi ha richiamato, e io devo parlare.

PRESIDENTE. A fine seduta: si è fatto sempre così, per fatto personale o per chiarimento del proprio pensiero dopo un richiamo del Presidente.

CAPRARA. Non chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. E allora perché chiede di parlare? Chiede di parlare sul fatto di essere stato richiamato? Lo farò a fine seduta.

NATOLI. Non siamo d'accordo.

PINTOR. I Presidenti ci sono per tutelare le minoranze. Il regolamento c'è per questo!

PRESIDENTE. E la Presidenza è qui per applicare il regolamento e lo sta applicando rigorosamente! (*Proteste del deputato Pintor*).

BRONZUTO. Il Presidente aveva detto che potevo chiedere la parola per appellarmi alla decisione del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, in votazione non si può! Quando il Presidente pone ai voti una questione, nessuno può prendere la parola. Onorevole Bronzuto, è lei che illustra l'emendamento 1. 58?

BRONZUTO. Sì.

NATOLI. Prendiamo atto che lei stamane ha violato il regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Natoli, la richiamo all'ordine per questa accusa alla Presidenza. Non ritengo di aver violato il regolamento, ma di averlo applicato in modo ortodosso! (*Proteste dei deputati Natoli, Bronzuto e Pintor*).

CAPRARA. Lo ha fatto deliberatamente!

PRESIDENTE. La richiamo per la seconda volta, onorevole Caprara, perché a nessuno posso consentire in quest'aula, di qualunque parte sia, di accusare la Presidenza di violare deliberatamente il regolamento! Non glielo permetto! La richiamo all'ordine per la seconda volta. (*Applausi al centro*).

CAPRARA. Lei mi ha impedito di parlare.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento riferito all'articolo 1:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1972.

**1. 58. Bronzuto, Natoli.**

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svolgerlo.

BRONZUTO. Il nostro emendamento 1.58, a firma mia e dell'onorevole Natoli, vuol por-

re un termine agli inasprimenti fiscali che riguardano la benzina. Ma noi, nell'illustrare questo emendamento, non possiamo ignorare il clima che si è determinato in quest'aula testé, dal momento che ancora una volta sono state calpestate le prerogative della minoranza, dal momento che ancora una volta è stata fatta violenza alla minoranza. Infatti, per il richiamo all'articolo 69 del regolamento, precedenti decisioni della Presidenza di questa Assemblea...

**PRESIDENTE.** No, onorevole Bronzuto! Lei ha chiesto la parola per illustrare il suo emendamento 1. 58.

**BRONZUTO.** Io ho già detto che cosa lo emendamento propone (gli stenografi credo lo abbiano infatti registrato) e di che cosa tratta. Ripelo comunque che con il nostro emendamento vogliamo porre un termine all'inasprimento fiscale che il decreto-legge stabilisce sul prezzo della benzina. Però ho anche detto, e nessuno mi può obiettare questo, di venir ad illustrare questo emendamento in un certo clima; questo clima fa parte della sostanza della discussione. Non possiamo ignorare il clima nel quale si dibatte un determinato argomento. Credete veramente che le cose siano completamente asettiche? Si fanno violazioni al regolamento e si schiacciano le opposizioni e le minoranze e volete che si continui a parlare normalmente? Io ho il dovere di ricordare quanto è avvenuto in altre occasioni in questa stessa Camera, quando è stato da parte della Presidenza deciso l'opposto...

**PRESIDENTE.** No, onorevole Bronzuto, mi consenta, lei può collocare l'illustrazione del suo emendamento nel quadro politico che crede, ma questo riferimento a precedenti decisioni della Presidenza che sarebbero difformi, ma che ora non è il caso di discutere, non può aver luogo. Un momento fa sono stato direttamente offeso per aver applicato alla lettera della sua dizione l'articolo 55 che dice che chi voglia riferirsi ad un richiamo del Presidente ha la parola a fine seduta o anche subito, a giudizio del Presidente.

**CAPRARA.** Questo è il punto, lei mi ha impedito di parlare.

**PRESIDENTE.** Certo, perché non ho dato luogo all'eccezione e ho applicato il regolamento alla lettera. Ora, onorevole Bronzuto, lei ha la parola sull'emendamento e lei può

collocarlo negli argomenti che crede, nei riferimenti che vuole, ma non aprire un dibattito su ciò che la Camera ha testé deciso con un voto.

**CAPRARA.** Lei ha usato i suoi poteri per impedirci di parlare. Io potevo parlare subito.

**PRESIDENTE.** Visto che mi chiama in causa, le leggo l'articolo 55 del regolamento, secondo comma: « Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente ».

**CAPRARA.** Ecco, e il suo giudizio è stato questo!

**PRESIDENTE.** Io mi sono limitato a non fare uso di una facoltà discrezionale, e sono rimasto nella norma.

**CAPRARA.** Ha impedito alla sinistra di parlare.

**PRESIDENTE.** Sono rimasto nella norma. Lei parlerà, ma parlerà come si è sempre fatto, a fine seduta.

**CAPRARA.** Lei mi ha impedito di parlare, conosce il regolamento meglio di me.

**PRESIDENTE.** Mi sono attenuto alla lettera della disposizione regolamentare. Onorevole Bronzuto, continui lo svolgimento dell'emendamento.

**CAPRARA.** È una decisione sua personale, è un apprezzamento suo contro il quale protesto.

**PRESIDENTE.** Non è un apprezzamento, ho applicato la norma regolamentare e non mi sono valso di una facoltà discrezionale posta dal regolamento come eccezione per casi particolari.

**NATOLI.** E questo è rivelatore, è indicativo che lei non si sia valso di questa facoltà. Non poteva avvalersene perché aveva violato il regolamento.

**CAPRARA.** Lei non ha voluto farci parlare per questo, perché sa che siamo stati cacciati in una situazione insostenibile.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, lei non può interrompere l'onorevole Bronzuto che ha avuto la parola. Onorevole Bronzuto, continua lo svolgimento del suo emendamento oppure vi rinuncia?

BRONZUTO. No.

PRESIDENTE. E allora proceda.

BRONZUTO. Dato che c'è una concitata discussione...

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, ella ha la parola, parli dunque!

CAPRARA. Io non mi attengo a questa disposizione perché ritengo che sia molto grave quello che lei ha fatto.

PRESIDENTE. Comunque lei si attenga all'invito di lasciare parlare chi ha la parola. Onorevole Bronzuto, continui. (*Proteste del deputato Caprara*). Onorevole Caprara, non mi costringa ad espellerla dall'aula. I lavori debbono continuare. Onorevole Bronzuto, parli.

BRONZUTO. Dopo aver precisato quello che propone il nostro emendamento, stavo dicendo che questa discussione, purtroppo, non si svolge in un clima di serenità.

CAPRARA. Ella, signor Presidente, passerà alla storia del diritto parlamentare.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara!

BRONZUTO. La discussione si svolge in un clima di sopraffazione della minoranza, e di violenza nei confronti delle piccole minoranze, e non certo, quindi, nel clima di serenità cui ci si era richiamati precedentemente, allorché si era ricordata la notte tranquilla e di saporoso sonno del principe di Condé. Continuamente si fanno atti di sopraffazione, e neanche — devo dirlo — da parte della maggioranza come tale, ma più in generale.

Questioni sempre risolte in un determinato modo quando sono state poste, perché no, dal partito socialista italiano, dal partito liberale, ed anche dal Movimento sociale italiano, risolte secondo un certo indirizzo uniforme, quando invece vengono poste dal nostro gruppo, dal gruppo del *Manifesto*, vengono risolte in maniera opposta, violando, ripeto, decisioni precedenti chiare e nette.

Tali decisioni non avevano previsto, ed anzi avevano addirittura negato la possibilità

di una discussione sul richiamo all'articolo 69. Ricordo che in uno degli ultimi casi, il 17 ottobre 1967, quando l'onorevole Tognoni voleva opporsi al richiamo dell'onorevole Franchi all'articolo 69, il Presidente disse che non c'era possibilità di discussione, e che non c'era altra strada da seguire che quella di indire la votazione. Oggi si fa diversamente; è questo il clima nel quale si porta avanti questa discussione. Da parte del Governo e della maggioranza, fortemente spalleggiata, non viene offerta alcuna possibilità, non dico di apertura o di dialettica parlamentare, ma anche di discussione. Bisogna accettare il gatto nel sacco, e portarselo a casa così com'è; a casa poi si aprirà il sacco e si vedrà se il gatto graffia o non graffia.

Ho voluto fare adesso questa precisazione; vedremo se nel corso dei lavori si continuerà a procedere in questo clima, con queste continue sopraffazioni e violenze nei nostri confronti, proprio perché siamo una piccola minoranza.

Desidero insistere sui motivi che già ha espresso egregiamente il collega Natoli e sui quali non mi tratterò a lungo; a quei motivi desidero richiamarmi, per apportare, non elementi nuovi, ma ulteriori approfondimenti a sostegno della nostra tesi. Direi — se questo non provocasse in me un certo disagio, non per le parole in sé ma per la sostanza — che la tesi che vuole fissare un termine è subordinata alla tesi principale che è quella di sopprimere l'articolo 1, e quindi le imposte e sovrainposte sul prezzo della benzina. Questa è la tesi principale, e solo perché noi siamo convinti che tale tesi principale non sarà accettata, proponiamo queste tesi subordinate, e cioè che questi inasprimenti restino in vigore — come ha detto il compagno Natoli — fino al 31 dicembre 1971; e laddove il Governo, grazie ad una maggioranza fortemente spalleggiata (come ho ricordato prima), respingesse questa prima proposta subordinata, che gli inasprimenti restino in vigore fino al 31 dicembre 1972. In un certo senso, come successivamente vedremo, questo è l'indirizzo sostenuto dal Governo nel proporre il decreto-legge.

Come ripeto, il disagio è solo nelle parole, perché la sostanza del decreto è invece all'antitesi di quanto il Governo si propone (infatti, il Governo dice una cosa e ne fa un'altra). Ad esempio, considerando gli articoli successivi del decreto-legge, vi troveremo spesso l'espressione « fino all'entrata in vigore della riforma tributaria ».

È stato chiesto al Governo quando esso presuma o si auguri (a volte il Governo si augura che qualcosa succeda, specialmente quando deve farla esso stesso) che entri in vigore la riforma tributaria; ebbene, il Governo ha risposto tra mezze parole, reticenze e dichiarazioni più o meno esplicite, che dovrebbe essere questione di mesi (non si è avuto il coraggio di dire « questione di anni », anche se molto spesso i mesi diventano anni).

Sembra, dunque, che la riforma tributaria entri in vigore a partire dal 1° gennaio 1971; allora, la logica vorrebbe che qualsiasi provvedimento ad essa collegato (sia che vi sia allineato, sia che vada in senso opposto: e vedremo se il provvedimento in questione va in senso contrario) avesse una scadenza collegata, per l'appunto, con la riforma tributaria. Mi sembra che, per quanto riguarda il provvedimento in esame, non si voglia indicare un termine. Viene stabilito perentoriamente un inasprimento dell'imposta e della sovrimposta — a partire, naturalmente, dall'entrata in vigore del decreto-legge — senza indicare una data di scadenza.

Precedenti esperienze (che non ricordiamo solo noi, ma anche cittadini e parlamentari molto più anziani di noi) ci dicono che, una volta adottato un inasprimento fiscale, esso rimane in vita fino alla fine dei secoli. Ricordo, ad esempio, che all'indomani di un terremoto che sconquassò Reggio e Messina all'inizio del secolo, si stabilì una sovrimposta che doveva servire a riparare i conseguenti disastri. A meno che proprio in quest'ultimo periodo tale disposizione non sia stata abrogata, pare che si stia pagando ancora per il terremoto di Messina. Non parliamo, poi, di tutte le successive addizionali per altri recenti terremoti o alluvioni, come, ad esempio, l'alluvione di Firenze.

Anche l'inasprimento adottato in seguito alla chiusura del canale di Suez doveva avere un carattere provvisorio, mentre invece lo stiamo ancora scontando.

Per questo primo motivo, di coordinamento anche rispetto al resto del decreto-legge, nel quale è detto chiaramente per diverse disposizioni che esse restano operanti fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, anche questa parte del titolo dovrebbe avere un termine. E dovrebbe averlo anche per la richiamata serietà del Governo: uso questa espressione con molto rispetto delle persone fisiche componenti il Governo. Lo stesso onorevole Ferrari Aggradi, d'altra parte, autorevole componente dell'esecutivo, ha

parlato di serietà del Governo a proposito di questo termine.

Dobbiamo quindi sciogliere il nodo. Se il Governo ha dichiarato che non può porre un termine all'inasprimento fiscale sulla benzina, e quindi a tutti gli altri prodotti previsti dal titolo primo, per rispetto a se stesso e — come ha detto l'onorevole Ferrari Aggradi — a garanzia e tutela della propria serietà, vorrei capire se questa serietà la mantiene o la perde nei titoli e negli articoli successivi, quando usa l'espressione « fino all'entrata in vigore della riforma tributaria ».

Ritourneremo anche sulle interessanti osservazioni fatte dall'onorevole Libertini nella sua relazione di minoranza circa le complicazioni che deriveranno da quest'ultimo inciso a proposito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria e dei provvedimenti pluriennali che scavalcano l'entrata in vigore della stessa riforma sanitaria. Per il momento vorrei dire che, se il Governo sa di poter mantenere in vigore dei provvedimenti fino ad una certa data, non capisco perché la stessa garanzia non possa dare per altri provvedimenti pure contenuti nel decreto-legge.

È doveroso e necessario porre un termine, anche per rispettare l'articolo 77 della Costituzione. Da parte dei colleghi della maggioranza che si sono opposti alla pregiudiziale di incostituzionalità promossa dal nostro gruppo e da altri gruppi dell'opposizione di sinistra, si è argomentato circa la necessità e l'urgenza la cui valutazione, a loro parere, spetta al Governo; ma riguardo all'obbligo della provvisorietà dei provvedimenti nessuno ha argomentato che il Governo abbia il diritto di non indicare nessuna data entro la quale questi provvedimenti debbano aver vigore.

Ma come può un provvedimento essere provvisorio se non prevede il termine della sua validità? Per rispetto alla norma dell'articolo 77 della Costituzione, ogni provvedimento adottato per decreto-legge dovrebbe indicare un termine per la propria efficacia; perciò, ogni articolo del titolo I di questo provvedimento, come degli altri titoli, dovrebbe indicare tale termine. Solo questo è il modo per definire provvisorio un provvedimento. In mancanza di questa indicazione, non solo non si può parlare di provvisorietà, ma si contravviene ad una precisa disposizione della Costituzione.

Nell'illustrare il nostro emendamento principale all'articolo 1 avevamo accennato alle ragioni economiche che ci inducono ad opporci alla « scelta della leva » — come ama

ripetere il ministro del tesoro — seguita dal Governo; a maggior ragione dobbiamo opporci e ci opponiamo a che questa scelta diventi definitiva. Le ragioni le abbiamo dette; esse possono riassumersi nelle ripercussioni che questo inasprimento fiscale e gli altri previsti nei rimanenti articoli del titolo I hanno avuto sull'aumento dei prezzi e sul costo della vita, per la spinta inflattiva che hanno provocato e per i pericoli — altro che salvaguardare l'economia! — che rappresentano per i bilanci delle famiglie dei lavoratori italiani. Perciò, la necessità — io direi l'obbligatorietà — di indicare il termine di efficacia del provvedimento (e mi riferisco in particolare all'inasprimento fiscale riguardante la benzina) è collegata anche all'incombente — sembra — entrata in vigore della riforma tributaria.

L'onorevole Natoli ha già ricordato che per lo meno da 10 anni si parla concretamente — e sottolineo l'avverbio — della riforma tributaria. Già nel 1962 sembrava che fossimo lì lì per varare la riforma e fu nominata perfino una commissione con l'incarico di portare a termine il lavoro; però son passati otto, nove anni e siamo al punto di prima, nel senso che ancora si parla di imminente entrata in vigore di questa riforma (anche se per quel rispetto di se stessi che anima singolarmente i membri del Governo e il Governo nel suo complesso, se ne parla genericamente senza indicare una data che si sa non potrà essere mantenuta, o al massimo si dice che entrerebbe in vigore il 1° gennaio del 1972).

Voi dovrete accogliere, colleghi della maggioranza, l'emendamento illustrato dal collega Natoli, in base al quale le disposizioni di cui all'articolo in esame restano in vigore sino al 31 dicembre 1971. Io sono però meno fiducioso e ottimista del collega Natoli e penso che la riforma tributaria non entrerà in vigore il 1° gennaio del 1972; e proprio perché sono scettico sulla possibilità che sia rispettato questo termine, ho inteso venire incontro al Governo con questo emendamento subordinato.

Se nonostante la buona volontà e la... fretta che il Governo dimostra nel portare avanti la riforma tributaria (sono appena... nove anni che se ne discute e tra non più di due o tre anni la riforma potrà entrare in vigore; d'altra parte l'Italia è un paese in cui tutto scorre, tutto viene rinviato, tutto « scivola »: il piano quinquennale, la riforma universitaria, l'edilizia scolastica e così via); se, nonostante la solerzia del Governo, per ragioni indipendenti dalla buona volontà sua e della mag-

gioranza, la riforma tributaria dovesse incontrare qualche ostacolo e « scivolare » nel tempo, ecco che il nostro emendamento vuole porre riparo a questo stato di cose.

Noi, signori del Governo, infatti, concediamo un altro anno di tempo e proponiamo che questi provvedimenti scadano il 31 dicembre 1972. Sentiremo poi la risposta del Governo e della maggioranza.

L'atteggiamento che la maggioranza assumerà su questa proposta sarà indicativo delle sue reali intenzioni. Noi riteniamo che in effetti le misure fiscali contenute in questo provvedimento contraddicano la stessa impostazione che la maggioranza afferma di voler dare alla riforma tributaria. Essa ha sostenuto che la riforma dovesse essere manovrabile, al fine di adattarsi alle scelte di politica economica e alla situazione finanziaria del paese, e segnare il passaggio dalla prevalenza dell'imposizione indiretta a quella dell'imposizione diretta; ha sostenuto che il nostro sistema fiscale avrebbe dovuto essere in futuro, dopo la riforma, contraddistinto dai criteri della chiarezza e della progressività: ma tutte queste caratteristiche non si ritrovano nel presente decreto-legge, che certo non si può ritenere ispirato né al criterio della perequazione né a quello della progressività, che anzi manca nella maniera più assoluta.

Si è ancora insistito sul fatto che la riforma dovesse fondarsi sull'imposizione diretta, arrivando addirittura ad una unificazione delle imposte personali sul reddito e a una chiarificazione delle imposte sulle società, correggendo l'attuale struttura del nostro sistema, che grava soprattutto sulle spalle e sui redditi dei lavoratori.

Nelle vostre proposte di riforma tributaria avete detto — poi vedremo se così è nel disegno di legge — di voler modificare questo rapporto, di voler articolare diversamente l'imposizione tributaria. Ma immediatamente, con le prime note del « decretone », che cosa fate? Aggravate questo rapporto: le imposte indirette, che rappresentavano nel 1968 il 71,2 per cento sul totale delle entrate tributarie, attraverso il « decretone » salgono immediatamente al 73-74 per cento, con un aumento di questo rapporto di oltre il 2 per cento.

Ecco che salta tutto il vostro discorso. E che questa non sia una cosa naturale, direi voluta da forze soprannaturali, ma che sia il risultato di una scelta di politica tributaria — mi permetterei di dire in particolare vostra, della democrazia cristiana e dei Governi che essa ha diretto nel nostro paese nel corso di questi anni — appare da questo grafico che ho qui

davanti. Non è vero che è stato sempre così e sempre così deve essere: non è vero che le imposte indirette abbiano rappresentato sempre oltre il 70 per cento delle entrate tributarie complessive nel nostro paese e non è neanche vero che debba assolutamente essere sempre così, cioè — come è detto nel « decretone » — che non si debba ritenere opportuno toccare il reddito delle persone fisiche o delle imprese.

Sono costretto a ricordarlo perché l'onorevole Ferrari Aggradi ha detto che questa era l'unica manovra possibile, per cui si rendeva necessario questo inasprimento che, come ho ricordato, aumenta del 2 per cento il rapporto tra le imposte indirette e quelle dirette.

Nel 1860 il rapporto era: 53,9 per cento imposte indirette, 46,1 per cento imposte dirette; nel 1875 le imposte indirette scendevano a un livello intorno al 50 per cento per risalire, nel 1890, intorno al 53 per cento e salire ancora, nel 1909, intorno al 55-56 per cento; scendevano poi nel 1924-25 intorno al vecchio livello del 1860, del 52-53 per cento, e avevano un'impennata che le portava ad oltre il 55-56 per cento nel 1938-39; avevano nel 1957-58 una ulteriore impennata che le portava poco al di sotto dell'attuale livello. Dal 1965 in poi, grazie alla politica tributaria nuova, più avanzata, del centro-sinistra e dei vari ministri delle finanze che si sono succeduti, il rapporto tra imposte indirette e gettito complessivo si stabilizzava intorno al 70-71 per cento, per salire poi ulteriormente — come abbiamo dimostrato — con il « decretone », che porta questo rapporto al 73-74 per cento delle entrate tributarie generali del nostro paese.

Ma, onorevoli colleghi, non basta questo ad indicare la natura, non solo impopolare, ma antipopolare, del sistema tributario del nostro paese. Non basta dire che le imposte indirette, cioè quelle che tutti noi paghiamo nella stessa misura, indipendentemente dal reddito delle persone fisiche, rappresentano il 71, ed oggi il 74, per cento delle entrate tributarie.

Questo è ancora poco, perché bisogna vedere come opera all'interno delle stesse imposte dirette, per la sua iniquità, il sistema tributario italiano, all'interno di quelle imposte, cioè, che dovrebbero colpire, attraverso una certa progressività ed obiettività, i redditi più elevati in maniera equa.

Mentre prima le imposte dirette rappresentavano circa il 30 per cento di tutte le entrate tributarie del nostro paese, oggi siamo su una percentuale ancora più bassa. Nel 1968 eravamo al 28,8 per cento; oggi siamo al 25-26 per

cento, perché si opera una discriminazione ancora maggiore a danno delle classi meno abbienti, cioè dei lavoratori. Se analizziamo, infatti, alcune componenti delle imposte dirette ordinarie, vediamo, prendendo come periodo di riferimento il 1954-55 (tralasciamo dati più vecchi) che, ad esempio, per quanto riguarda i terreni e i fabbricati, il gettito era di 11 miliardi 780 milioni, pari al 2,9 per cento delle imposte dirette ordinarie; per l'imposta di ricchezza mobile di 233 miliardi 28 milioni, pari al 56,3 per cento; la complementare, sempre per lo stesso periodo, dava un gettito di 36 miliardi 480 milioni, pari all'8,8 per cento; l'imposta sulle società e sulle obbligazioni (desidero sottolineare questa componente delle imposte dirette ordinarie perché è indicativa del modo di imporre nel nostro paese i tributi), dava 40 miliardi 571 milioni, pari al 9,8 per cento; altre voci: 91 miliardi 972 milioni, pari al 22,2 per cento; totale delle imposte dirette ordinarie: 413 miliardi 831 milioni.

Nel 1956-57 l'imposta sui terreni e fabbricati dava un gettito di 13 miliardi 845 milioni, pari al 2,8 per cento (come vedete, questa imposta comincia a decrescere lentamente e decrescerà in percentuale sino al 1968); ricchezza mobile 321 miliardi 44 milioni, pari al 65,5 per cento; complementare 47 miliardi 835 milioni, pari al 9,8 per cento; imposta sulle società e obbligazioni 71 miliardi 454 milioni, pari al 14,6 per cento; altre voci: 35 miliardi 985 milioni, pari al 7,3 per cento; totale delle imposte dirette ordinarie per l'anno 1956-57: 490 miliardi 163 milioni.

Nel 1958-59 — poi vedremo come su queste variazioni abbiano agito alcuni fattori dell'economia, l'occupazione e la disoccupazione, l'emigrazione ecc. — il gettito dell'imposta sui terreni e fabbricati risultò di 16 miliardi 35 milioni, con un'incidenza del 2,6 per cento; per la ricchezza mobile 399 miliardi 669 milioni, pari al 63,7 per cento; per la complementare 66 miliardi 940 milioni, pari al 10,7 per cento; per l'imposta sulle società e obbligazioni 101 miliardi 447 milioni, pari al 16,2 per cento; per altre voci: 43 miliardi 213 milioni, pari al 6,8 per cento; in totale 627 miliardi 304 milioni.

Esaminando questi dati vi rendete conto come il gettito dell'imposta sulle società e obbligazioni abbia delle oscillazioni in un certo periodo, per poi cominciare a decrescere dopo il 1962-63 stabilizzandosi sugli indici del 1954-55.

Nel 1960-61 abbiamo questi dati: imposta sui terreni e fabbricati 18 miliardi 290 mi-

lioni, con incidenza del 2,4 per cento (vediamo quindi come l'incidenza decresca ancora gradualmente); ricchezza mobile 491 miliardi 229 milioni, pari al 63,8 per cento; complementare 77 miliardi 71 milioni, pari al 9,9 per cento; imposta sulle società e obbligazioni, 134 miliardi 233 milioni, 17,3 per cento — in questo anno 1960-61 abbiamo la punta più alta dell'entrata per l'imposta sulle società e le obbligazioni, ma questo miracolo non si ripeterà negli anni successivi —; altre voci: 50 miliardi e 812 milioni, pari al 6,6 per cento. Totale 775 miliardi e 635 milioni.

Nell'anno 1962-63 abbiamo: terreni e fabbricati 24 miliardi 811 milioni, pari al 2,3 per cento; ricchezza mobile 660 miliardi 76 milioni, pari al 61,4 per cento; complementare 109 miliardi 877 milioni, pari al 10,2 per cento; società e obbligazioni 157 miliardi 906 milioni, pari al 14,7 per cento — cominciamo a precipitare —; altre voci: 122 miliardi 238 milioni, pari all'11,4 per cento. Totale 1.074 miliardi e 908 milioni.

Passiamo al 1965. Qui cominciano gli anni famosi degli interventi anticongiunturali, a catena, a ripetizione, dei decreti, dei « decretini », dei « decretoni », dei « decretissimi », dei « superdecreti », secondo le diverse denominazioni. Nel 1965 abbiamo: terreni e fabbricati 24 miliardi e 904 milioni (qui precipita l'incidenza di questa imposta rispetto alle altre imposte dirette ordinarie dal 2,3 per cento del 1963 all'1,6 per cento; e scenderà ancora negli anni successivi); l'imposta di ricchezza mobile si mantiene intorno alle percentuali medie degli anni precedenti con 985 miliardi e 407 milioni, pari al 65,3 per cento; anche la complementare si mantiene intorno agli indici medi degli anni precedenti con 176 miliardi e 423 milioni, pari all'11,7 per cento; l'imposta sulle società e obbligazioni con 166 miliardi e 520 milioni ha un'altra caduta verticale e arriva all'11 per cento.

Onorevoli colleghi, vorrei mettere in evidenza il fatto che per quest'ultima imposta in 4-5 anni dal 16 per cento del 1959 e dal 17,3 per cento del 1961 scendiamo nel 1962-63 al 14 per cento e nel 1965 all'11 per cento. Le altre voci si mantengono con 156 miliardi e 239 milioni intorno alla media del 10,4 per cento. Il totale delle entrate è di 1.509 miliardi e 493 milioni.

Nel 1966 abbiamo: terreni e fabbricati 33 miliardi e 955 milioni, pari all'1,18 per cento; ricchezza mobile: 1.101 miliardi 784 milioni, pari al 58,1 per cento (la ricchezza mobile, quindi, cala e vedremo poi perché); com-

plementare 214 miliardi 327 milioni, pari all'11,3 per cento; società e obbligazioni: 180 miliardi 302 milioni (abbiamo una ulteriore caduta: dall'11 per cento del 1965 al 9,5 per cento del 1966); altre voci: 365 miliardi 733 milioni, pari al 19,3 per cento; totale 1.896 miliardi 101 milioni.

Vediamo i dati del 1967 (mi restano ancora questi due ultimi anni; non ho dati più aggiornati e vi chiedo scusa, onorevoli colleghi, se abuso della vostra pazienza): terreni e fabbricati: 30 miliardi 706 milioni, pari all'1,5 per cento (quindi, una ulteriore caduta); ricchezza mobile: 1.150 miliardi 249 milioni, pari al 54,7 per cento (ancora una caduta anche della ricchezza mobile in percentuale); complementare: 236 miliardi 401 milioni, pari all'11,2 per cento (si mantiene in percentuale); società e obbligazioni: 218 miliardi 505 milioni, pari al 10,4 per cento; altre voci: 468 miliardi 650 milioni, pari al 22,2 per cento; totale 2.104 miliardi 487 milioni.

Vediamo da ultimo i dati del 1968: terreni e fabbricati: 31 miliardi 48 milioni, pari all'1,3 per cento della imposizione diretta ordinaria; ricchezza mobile: 1.273 miliardi 664 milioni, pari al 54,1 per cento; complementare: 269 miliardi 626 milioni, pari all'11,5 per cento; società e obbligazioni: 231 miliardi 689 milioni (un'altra caduta rispetto all'anno precedente, ci si attesta sul livello del 1966), pari al 9,8 per cento; altre voci: 547 miliardi 126 milioni, pari al 23,3 per cento (crescono ancora); totale 2.353 miliardi 153 milioni.

Perché ho particolarmente sottolineato due voci: terreni e fabbricati e società e obbligazioni? Perché, come dirò di qui a poco, l'imposta di ricchezza mobile e la complementare, che pure sono imposte dirette (infatti colpiscono il reddito delle persone fisiche e dovrebbero colpire i redditi elevati progressivamente, in contrapposizione a quanto fanno le imposte indirette), agiscono anch'esse nello stesso senso della imposizione indiretta, cioè colpiscono i redditi più bassi. E vedremo di qui a poco le percentuali. Ho insistito sulle voci terreni e fabbricati e società e obbligazioni per i seguenti motivi. Perché l'una — l'imposta sui terreni e fabbricati — rappresenta *grosso modo* l'imposta sulla rendita, che, come abbiamo visto, dal 1955 al 1968 ha avuto un calo netto dal 2,9 per cento all'1,3 per cento. È evidente che, quando si tratta di terreni e fabbricati, non dovrebbe essere necessario l'intervento di un cervello elettronico per l'accertamento: i terreni sono lì da alcuni milioni di anni e i fabbricati sono pure og-

getti che si possono facilmente valutare; ed invece si va con i piedi di piombo, si ricorre ai cervelli elettronici, mentre per il reddito dei lavoratori dipendenti, che dovrebbe essere di più difficile accertamento, la cosa diventa molto più semplice, e il Governo riesce a fare i calcoli fino allo spicciolo.

Ho richiamato l'attenzione anche sulla voce « società e obbligazioni », che rappresenta la imposta sui profitti. Ho già fatto notare in altra occasione come, partendo da un 9,8 per cento del 1954-55, mentre si era arrivati al 17,3 per cento negli anni 1960-61, con ulteriori ricadute negli anni successivi, siamo ora tornati ad una incidenza del 9,8 per cento. In tutti i provvedimenti « congiunturali » non si è mai ritenuto necessario ritoccare il reddito delle aziende, che io chiamo « imposta sui profitti », mentre l'imposta di ricchezza mobile agisce al suo interno.

Riassumo brevemente la situazione: l'entrata tributaria generale può essere indicata con una cifra pari a 100. Di questa entrata, il 71 per cento (dopo il decreto, il 74 per cento) è dato dall'imposizione indiretta, che colpisce soprattutto i ceti meno abbienti, i lavoratori. Resta un 30 per cento circa di imposizione diretta. Di questo 30 per cento, la più gran parte, il 70 per cento (cioè quasi tre quarti della imposizione diretta) riguarda la ricchezza mobile. Ho voluto ricordare questo perché l'imposizione, anche quando diventa diretta, in questo regime fiscale, con questi governi e — vedremo — anche con la futura riforma tributaria, colpisce ancora i ceti meno abbienti.

Ho ricordato altra volta (perciò ora non mi dilungherò molto su questo) che per quanto riguarda la ricchezza mobile e l'imposta complementare abbiamo avuto, nell'anno 1965, questa situazione: un totale di 1.085 miliardi di lire, di cui è stato calcolato (e vi faccio grazia di tutto il calcolo che ho riportato altra volta) che non meno di 700-800 miliardi sono stati pagati per imposte cadute sui salari e stipendi dei lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda il resto del gettito da ricchezza mobile e complementare (di 1.085 miliardi, ripeto, di cui 700-800 pagati dai lavoratori dipendenti) risulta che circa 130-150 miliardi sono stati pagati dai ceti medi produttivi (per essere più chiari, ricordiamo le piccole imprese, le minori imprese, gli artigiani) e solo il resto risulta pagato da redditi più elevati.

Volevo cioè osservare solo questo, onorevoli colleghi: noi abbiamo, sull'entrata tributaria generale, un 70 per cento che colpisce

attraverso l'imposizione indiretta i ceti meno abbienti; abbiamo, all'interno delle imposte dirette ordinarie, un 70 per cento che è composto dalla ricchezza mobile e dalla complementare, e, del gettito generale globale che proviene dalla ricchezza mobile e dalla complementare, ancora un 70 per cento cade sulle spalle dei lavoratori, viene pagato dai lavoratori dipendenti.

Ho già detto, e ricordo, che con l'attuale sistema fiscale (anche qui vi risparmio l'analisi dettagliata, che ho già fatto intervenendo nella discussione generale sul primo decreto) abbiamo che in genere gravano sul salario dei lavoratori dipendenti tasse, imposte, tributi che variano da un minimo del 21,5 per cento fino al 23, 24, 25 per cento. Cioè un lavoratore lavora tre mesi l'anno, un quarto dell'anno, per pagare le imposte.

Che non ci sia possibilità di evasione è dimostrato da una statistica ricavata dagli Atti della Camera e riguardante il 1966. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, su un reddito stimato (sulla base naturalmente della massa salariale) di 11.400 miliardi, abbiamo, accertati dal fisco per redditi di persone fisiche, 8.800 miliardi; per quanto riguarda i redditi di artigiani, professionisti ed esercenti, su una stima di 4.300 miliardi, abbiamo un accertamento di 1.100 miliardi; per i terreni (ed è strano che non si riesca ad accertare i redditi provenienti da terreni e fabbricati, mentre si riesce ad accertare con precisione i redditi dei lavoratori dipendenti) su una stima di 1.140 miliardi, abbiamo un accertamento di 170 miliardi; per i fabbricati, su una stima di 2.700 miliardi, abbiamo un accertamento di 445 miliardi.

Da quello che è stato detto fino ad oggi, non mi pare che la riforma fiscale voglia variare molto questa situazione, almeno se si pensa che la vera grande novità di questa riforma (ne parleremo quando ne discuteremo) sta nell'introduzione dell'IVA, che dovrebbe sostituire una serie di imposte indirette, e prevalentemente l'IGE, e che non solo non porterà ad un alleggerimento di questa imposizione fiscale ma addirittura pare che comporterà un inasprimento, con una maggiore entrata del 30-35 per cento.

Per tutti questi motivi riteniamo che a questi inasprimenti bisogna porre un termine (se non si vuole sopprimere l'articolo): quello del 31 dicembre 1971 e, nel caso in cui sia respinto questo emendamento, proponiamo, in via subordinata, il termine del 31 dicembre 1972.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 1:

**ART. 1-bis.**

È istituita un'imposta speciale sugli acquisti dei seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti:

*a)* autovetture nuove di cui all'articolo 26, lettera *a)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

*b)* imbarcazioni a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuori bordo.

Per i prodotti di cui alla lettera *a)* del precedente comma l'imposta è dovuta quando questi superano la potenza di 16 cavalli fiscali e si applica con le seguenti aliquote:

da 17 a 20 CV. fiscali: 13 per cento;  
da 21 ed oltre CV. fiscali: 30 per cento.

Per i prodotti di cui alla lettera *b)* del precedente comma l'imposta è dovuta sul prezzo di listino quando questo supera il valore di lire 300.000 e si applica con le seguenti aliquote:

da lire 300.001 a lire 600.000: 10 per cento;  
da lire 600.001 a lire 1.000.000: 13 per cento;  
da lire 1.000.001 ed oltre: 30 per cento.

Agli effetti del primo comma, per nuove si intendono le autovetture che vengono iscritte per la prima volta nel Pubblico registro automobilistico.

Ai sensi sempre del primo comma, si intendono privati consumatori tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera *a)*, iscrivano per la prima volta l'autovettura nel Pubblico registro automobilistico e, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera *b)*, li acquistino per uso proprio presso industriali o commercianti.

Per i prodotti di cui alla lettera *a)* del primo comma, l'imposta è dovuta a cura del venditore, con diritto a rivalsa sull'acquirente (secondo le norme del decreto luogotenenziale legislativo 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni) ed è corrisposta in occasione della registrazione degli atti che, ai termini dell'articolo 6, n. 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture,

Per i prodotti di cui alla lettera *b)* del primo comma l'imposta è dovuta a cura del venditore, con diritto a rivalsa sull'acquirente stesso ed è corrisposta in base ad apposito documento scritto da rilasciarsi a cura del venditore nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

1. 0. 1. **Boiardi, Passoni, Carrara Sutour, Lattanzi, Pigni, Lami, Mazzola, Granzotto, Libertini.**

**ART. 1-ter.**

La tassa di circolazione di cui alla legge del 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per le autovetture di proprietà di privati consumatori e di potenza superiore agli 11 cavalli fiscali, è aumentata nelle seguenti misure:

da 12 a 16 cavalli fiscali: 50 per cento;  
da 17 a 20 cavalli fiscali: 60 per cento;  
da 21 ed oltre cavalli fiscali: 70 per cento.

L'aumento di cui sopra non si applica alle autovetture adibite a servizio pubblico.

La tassa di circolazione di cui alla legge del 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni per le imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuoribordo, è aumentata del 70 per cento.

1. 0. 2. **Boiardi, Carrara Sutour, Lami, Granzotto, Passoni, Lattanzi, Pigni, Mazzola, Libertini.**

L'onorevole Boiardi ha facoltà di svolgerli.

**BOIARDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel caso che la Camera accogliesse la proposta del nostro gruppo, relativa alla sostituzione del prelievo sulla benzina con l'imposta speciale del 10 per cento — già illustrata nel corso della seduta del 19 novembre — sugli acquisti di autovetture nuove adibite al trasporto di persone di potenza fiscale superiore ai 12 cavalli, e di imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e di tipo fuoribordo di potenza fiscale superiore ai 32 cavalli, noi porremmo — come è nella nostra concezione — per istituire valori non soltanto proporzionali, ma oltre un certo limite progressivi, scaglionati sui quali operare scatti percentuali diversi.

Sugli acquisti di autovetture di potenza fiscale compresa da 17 a 20 cavalli, l'imposta speciale dovrebbe salire dal 10 al 13 per cento, e da 21 cavalli vapore ed oltre dovrebbe scattare al 30 per cento. Così, per l'acquisto di im-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

barcazioni, qualora il prezzo di listino sia superiore a 300 mila lire, l'imposta dovrebbe fissarsi sul 10 per cento; qualora il prezzo sia superiore a 600 mila lire, l'imposta dovrebbe salire dal 10 al 13 per cento; qualora il prezzo sia superiore al milione, dovrebbe infine scattare al 30 per cento.

Nel caso che la Camera, su insistenza del Governo, non accogliesse il nostro emendamento sostitutivo, che prima abbiamo ricordato, resterebbe valido ugualmente il nostro articolo aggiuntivo, volto a stabilire in modo scalare un'imposta speciale sull'acquisto di autovetture di potenza fiscale superiore ai 16 cavalli, e sull'acquisto di imbarcazioni aventi un prezzo di listino superiore alle 300 mila lire, e scaglioni successivi, al fine di compensare, ove se ne creasse la condizione, una significativa diminuzione del prelievo sulla benzina.

Anche la proposta di aumentare la tassa di circolazione, di cui alla legge 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nella misura: del 50 per cento per autovetture da 12 a 16 cavalli vapore fiscali, del 60 per cento per autovetture da 17 a 20 cavalli vapore fiscali, del 70 per cento per autovetture da 21 ed oltre cavalli vapore fiscale, del 70 per cento per le imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e del tipo fuoribordo, risponde a questa medesima logica. Si tratta di imposte che assicurerebbero un gettito considerevole e tale almeno da permettere una significativa diminuzione dell'imposta sulla benzina adottata dal Governo attraverso il decreto al nostro esame, che, come si è detto e ripetuto, colpisce tutti i cittadini in modo eguale, senza tener conto del reddito.

Qualora la Camera non intendesse rimuovere l'assurda determinazione del Governo, per la irragionevole tenacia già sperimentata nei mesi scorsi a proposito del « decretone » n. 1, nel non ritoccare l'aumento già operante del prezzo della benzina, noi saremmo evidentemente costretti a ritirare i due articoli aggiuntivi appena illustrati dal momento che, almeno nelle nostre intenzioni, essi sono aggiuntivi rispetto all'articolo 1 soltanto in relazione ad una diminuzione del prezzo della benzina che noi riteniamo possibile ed auspicabile, e dal momento che non potremmo non essere contrari ad una maggiorazione non prevista di entrate cui non faccia in effetti riscontro un preciso, serio e programmato ordine di spese.

I nostri due emendamenti, qualora venissero accolti, consentirebbero un riequilibrio del prelievo operato con il « decretone », attra-

verso l'introduzione di criteri selettivi e progressivi certamente più moderni e sopportabili e almeno più vicini al nostro modo di intendere l'intervento tributario.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 1:

ART. 1-*quater*.

Fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma tributaria verrà applicata sull'attuale imposta comunale per l'incremento di valore delle aree fabbricabili un'addizionale straordinaria erariale pari al 15 per cento dell'imposta netta da pagare.

Sono soggetti a tale addizionale erariale:

- a) chi vende un'area fabbricabile;
- b) chi utilizza per edificare, nel caso in cui l'area superi il valore di 10 milioni;
- c) chi cede il diritto di usufrutto o di superficie;
- d) tutte le aree fabbricabili possedute da società di capitali da oltre 10 anni.

1. 0. 3. **Passoni, Amodè, Boiardi, Canestri, Carrara Sutour, Lami, Mazzola, Minasi, Granzotto, Cacciatore, Libertini.**

AMODEI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMODEI. L'articolo aggiuntivo che mi accingo ad illustrare propone una addizionale erariale straordinaria in aggiunta, nella misura del 15 per cento, all'imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246; addizionale straordinaria che viene imposta secondo criteri di discriminazione più restrittivi che non quelli relativi all'imposta normale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. Esso si colloca come elemento (lo dico subito chiaramente) non principale, ma comunque importante nel quadro delle controproposte che il mio gruppo intende opporre, in materia di reperimento di fondi mediante meccanismi fiscali, a tutte le proposte del Governo contenute nel primo « pacchetto » di articoli che stiamo esaminando. Intendo, quindi, confermare il carattere di rilevanza più qualitativa che quantitativa che questo articolo aggiuntivo riveste nel quadro delle nostre proposte alternative, in quanto esso può acquistare il suo vero significato soltanto nel quadro globale delle proposte alternative sia quelle relative alla esazione fiscale, sia e soprattutto quelle relative al altri punti

toccati dal *corpus* generale dei nostri emendamenti, in particolare i punti che contemplano articoli aggiuntivi a blocchi, per esempio, sul problema della casa come su altri problemi identificabili e isolabili.

Per essere più esatto, devo introdurre la mia illustrazione con le seguenti considerazioni. In primo luogo, il gettito non certo enorme che l'accoglimento di questo emendamento da parte dell'Assemblea potrebbe garantire all'erario ne conferma la non predominanza nel quadro dell'esigenza pura e semplice di aumentare le disponibilità finanziarie dell'erario stesso. Però, per contro (e siamo alla seconda considerazione), questo articolo aggiuntivo intende contrapporre in linea di principio l'esigenza di garantire l'utilizzo di tutti gli strumenti di esazione fiscale già in vigore senza demandare tutto quanto, come si sta facendo adesso, al taumaturgico avvento della riforma tributaria; rinvio, questo, che serve come comodo alibi al Governo per far pesare tutto il gettito fiscale di cui dice di avere bisogno in situazioni di emergenza su imposte indirette, cioè su imposte applicate in modo indiscriminato. Con questo articolo aggiuntivo, noi intendiamo per contro ribadire che, senza attendere detta taumaturgica riforma tributaria, si può e si deve garantire tale gettito attraverso una imposizione discriminata. Terza considerazione: questo articolo intende riaffermare il principio per il quale, nell'ambito di tale discriminazione, una certa priorità tra le voci su cui imporre tassazioni straordinarie va ricercata proprio nell'ambito della rendita parassitaria sui suoli edificabili.

Con questo, com'è ovvio, non intendiamo assolutamente riconoscere all'imposta sugli aumenti di valore delle aree fabbricabili, così com'è configurata dalla legge n. 246, il carattere di strumento esauriente, definitivo e soddisfacente per tassare la rendita parassitaria. Anzi, ovviamente siamo di opinione contraria. I difetti che noi riconosciamo a questa legge e a questa imposta, così com'è articolata, sono molti e diversi. Sono esclusivamente la situazione di emergenza e l'obbligo dell'urgenza che ci hanno spinto ad applicare questo strumento, affidando ai suoi meccanismi l'esazione di una addizionale erariale straordinaria.

Per ripetere, in altri termini, il discorso, con questo articolo aggiuntivo non intendiamo affatto dire al Governo: rendete operante, in base alla nostra proposta, il principio di far incamerare alla collettività le plusvalenze fondiari e basterà questo a garantirvi un gettito fiscale capace di sostituire quello

che voi intendete reperire per altra via. Non ci illudiamo né che la legge n. 246, sia pure con un'aliquota maggiorata del 15 per cento, rappresenti un toccasana, cioè garantisca un incameramento sufficiente e fiscalmente perequativo della rendita parassitaria a favore della collettività, né che comunque il gettito in più garantito dalla nostra proposta possa da solo produrre il numero di miliardi di cui l'erario dice di avere bisogno.

Ci mancherebbe altro! Sappiamo benissimo la estrema delicatezza con cui la nostra classe dirigente politica ha sempre trattato la rendita fondiaria, la estrema prudenza con cui si è sempre comportata in materia di recupero di plusvalenze parassitarie dei suoli urbani. Il fatto che la prudenza sia una delle virtù cristiane più importanti, pone in rilievo una singolare coincidenza, che cioè proprio le immobiliari vaticane e gli istituti religiosi siano tra gli operatori economici che maggiormente hanno beneficiato della possibilità di incamerare, parassitariamente, le plusvalenze prodottesi sui suoli di loro proprietà.

Per avere una chiara visione, una spia, una pietra di paragone della delicatezza che i nostri legislatori e la nostra classe dirigente hanno sempre dimostrato in questo campo, basterebbe una cronistoria generale dei vari meccanismi di esazione *a posteriori* delle plusvalenze parassitarie accumulate sui terreni edificabili. Basta rifarsi alla prima e fondamentale legge che cerca di attuare questi meccanismi. Si può risalire addirittura alla legge generale sugli espropri per pubblica utilità, cioè alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, precisamente laddove afferma che la pubblica utilità deve essere dichiarata con legge particolare anziché solo da un ministro o da un prefetto « in tutti i casi in cui i proprietari confinanti o contigui all'area su cui insiste l'opera da dichiarare di pubblica utilità, debbano essere caricati di un contributo in ragione del maggior valore che la loro proprietà viene ad avere a seguito della esecuzione dell'opera pubblica ».

Che delicatezza, onorevoli colleghi! La dichiarazione di pubblica utilità avviene per legge, cioè nella forma più solenne, quando l'opera riveste carattere eccezionale (e fin qui sta bene); ma questa solennità viene riconosciuta necessaria non solo quando si tratta di riconoscere la particolare importanza di una opera, bensì anche quando si tratta di decidere di far pagare ai privati una parte dello aumento di valore di cui la loro proprietà gode per l'esecuzione di un'opera pubblica,

indipendentemente dal carattere di questa ultima.

Come tutti sappiamo la legge del 1865 prevede invece una procedura più automatica per l'esazione di una parte degli aumenti di valore determinati dall'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, quando questi vantaggi riguardano solo la parte non espropriata in caso di esproprio parziale di un fondo, nel senso che questa esazione avviene semplicemente come detrazione dall'indennità di esproprio. Ma anche qui per i legislatori dell'epoca la prudenza non è mai troppa. Basterebbe riferirsi ad alcuni degli articoli in base ai quali, in ogni caso, anche quando il valore di cui cresce la parte non espropriata è molto superiore al valore della parte espropriata, l'espropriato ha sempre e comunque diritto ad un minimo di indennizzo. In questo modo, quindi, si tende a ratificare il fatto che è un sacro diritto incamerare parassitariamente la rendita fondiaria.

Non intendo comunque assolutamente dilungarmi su questa cronistoria, estremamente interessante, di tutti i meccanismi, i criteri, le leggi, le proposte e le discussioni in sede culturale, politica e legislativa, che sono stati fatti sul recupero da parte della collettività delle plusvalenze incamerate parassitariamente dai proprietari delle aree fabbricabili.

Ho citato la legge del 1865 solo perché mi sembrava estremamente sintomatico che la prima legge dopo la costituzione del regno d'Italia, dopo l'unità d'Italia, immediatamente ratificasse il sacro diritto degli speculatori a fare gli speculatori sulle aree fabbricabili. Quindi, questo mi è servito semplicemente per ratificare il fatto che non intendiamo illuderci sulla possibilità, attraverso la legislazione esistente, di incamerare effettivamente, in misura equa e giusta, le plusvalenze accumulate sulle aree fabbricabili, a favore della collettività. Per questo, non intendiamo assolutamente riconoscere, nella misura in cui noi intendiamo applicarla, un valore di toccasana alla legge n. 246 e all'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili che alla predetta legge n. 246 fa capo.

Quello che il presente articolo aggiuntivo intende proporre, in linea di principio, è semplicemente l'opportunità di adoperare tutti gli strumenti di esazione fiscale già in vigore, senza demandare — come dicevo prima — un'applicazione fiscale che sia discriminata all'avvento della riforma tributaria. Ed è all'interno di questi strumenti che riteniamo necessario privilegiare quelli che gravano sulla rendita fondiaria. In sostanza,

il nostro articolo aggiuntivo non vuole configurarsi, solo per il fatto che ha attinenza con il valore dei suoli, come l'esaltazione di uno strumento (legge n. 246) capace per suo conto a dare una spinta decisiva alla risoluzione dei problemi urbanistici, fondiari ed edilizi del nostro paese. Questa illusione — ripeto — noi non l'abbiamo assolutamente.

A questo punto e in questa sede ci tocca solo l'obbligo di far rilevare un particolare; che cioè l'articolo 21 del presente decreto-legge — che era l'articolo 32-bis del vecchio decreto-legge — aggiunto al Senato a seguito di un emendamento presentato allora proprio dal gruppo del PSIUP, potrebbe disincentivare il ricorso al contenzioso tributario da parte dei privati, permettendo tra l'altro proprio un gettito più alto e immediato dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. L'articolo in questione infatti eleva gli interessi dovuti per le partite sospese per contenzioso tributario, dopo il terzo anno, al 9 per cento per le imposte erariali e al 10 per cento per le imposte locali.

Questo articolo che, come dicevo, è stato aggiunto al Senato con il contributo del nostro gruppo, direi che può costituire un valido supporto all'articolo aggiuntivo illustrato e costituire una ragione per invitare l'Assemblea a prendere atto di esso e ad accoglierlo.

#### Deferimenti a Commissioni.

**PRESIDENTE.** Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla II Commissione permanente (Interni) in sede legislativa, con il parere della IV, della V, della VI e della VII Commissione:

« Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (2852).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Tenuto conto che la seguente proposta di legge:

**PAVONE** ed altri: « Norme sull'esercizio del volo e del trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza » (1432),

assegnata alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente, tratta materia contenuta nel disegno di legge n. 2852 testè deferito alla II Commissione permanente (Interni) in sede legislativa, ritengo che anche la proposta Pavone ed altri n. 1432 debba essere trasferita alla II Commissione in sede legislativa, con il parere della V, della VI e della VII Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Caprara, ella mi aveva chiesto di parlare su un richiamo che avevo avuto motivo di rivolgerle...

**CAPRARA.** Alla fine della seduta lo farò.

**PRESIDENTE.** ...ed io, a norma di regolamento, le avevo detto che la parola le sarebbe stata data alla fine della seduta. Ella sa che quando la seduta è unica formalmente, ma vi è sospensione, come ora vi sarà, già altre volte il momento della sospensione è stato considerato analogamente alla fine seduta. Desidero darle la parola adesso, onorevole Caprara, perché avendo ella usato — ed è questo il motivo per cui l'ho richiamato, del resto — espressioni offensive non solo rivolte alla Presidenza, ma alla mia persona, desidero che quello che ella abbia a dire lo possa dire quando sono io su questo seggio, visto che riguarda la mia persona. Ella sa che questa sera, per l'alternarsi dei turni dei vicepresidenti, non sarò su questo seggio, e chi vi sarà non ha assistito a quanto si è svolto poc'anzi. È per ciò che le do la parola a questo punto.

**CAPRARA.** Ciò vuol dire, signor Presidente, che adesso la seduta viene sospesa?

**PRESIDENTE.** Verrà sospesa dopo il suo intervento, onorevole Caprara, per essere ripresa alle ore 16.

**CAPRARA.** Farò soltanto brevi considerazioni, signor Presidente, in riferimento a quanto è avvenuto stamane, sottolineando il contenuto e il carattere politico che ciò riveste, ed eliminando ogni riferimento che possa coinvolgere la Presidenza e, a maggior ragione, la sua persona.

Io mi sono dovuto soltanto dolere, stamane, che ella, signor Presidente, abbia applicato una norma regolamentare interpretandola in modo restrittivo, cosa che non mi ha consentito di chiarire subito quale era il mio parere e la mia posizione, il che adesso faccio, accettando di buon grado l'invito che ella mi ha rivolto.

La questione è di carattere strettamente politico e si riferisce ai diritti delle minoranze e dei singoli deputati. In questo caso l'articolo 69, al quale abbiamo fatto riferimento, è una delle pochissime norme del nostro regolamento che sono assolutamente esplicite, a differenza di altre che sono invece di difficile e opinabile interpretazione.

Ella che conosce certamente questa materia molto meglio di me, sa che in questo caso non vi è che l'applicazione automatica di una norma, quella appunto contenuta nell'articolo 69, che non soltanto tutela il diritto della minoranza ma, in un certo senso, anche il diritto della maggioranza di respingere, richiedendo una maggioranza qualificata, eventuali colpi di mano da parte delle minoranze.

La questione, ripeto, era ed è di natura strettamente politica. Noi abbiamo chiesto stamane di discutere una proposta di legge, dei deputati Barca ed altri, che è in stato di relazione sin dal giugno del 1969 e che, ponendosi contro le violenze della polizia ai danni degli studenti e degli operai, assume in questo momento carattere di estrema attualità e di pregnante rilevanza politica e sociale.

Abbiamo avanzato la nostra richiesta appunto in base all'articolo 69 il quale stabilisce che, ogni volta che si chieda di discutere una materia non iscritta all'ordine del giorno, sarà necessaria una deliberazione della Camera, in modo tale che la maggioranza possa tutelarsi chiedendo che, come è suo diritto, a favore della richiesta si pronunzino i tre quarti dell'Assemblea.

Quando ella, signor Presidente, ha dato la parola ad altri deputati, poteva certo farlo: ma per discutere appunto il merito della nostra richiesta, aprendo cioè una discussione che in altri casi è stata estesa ai rappresentanti di tutti i gruppi politici. In ogni caso in cui è stata richiesta l'applicazione dell'articolo 69, tutti i gruppi politici hanno potuto esprimersi: questo è avvenuto sempre in quest'aula, tranne che questa mattina.

**PRESIDENTE.** Seusi se la interrompo, ma nessun rappresentante di altro gruppo

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

parlamentare ha chiesto di parlare sulla sua proposta formulata in riferimento all'articolo 69.

CAPRARA. Non intendevo sostenere, signor Presidente, che questo dipendesse da lei. Stavo prendendo atto del fatto che anche altri gruppi, i quali negli anni passati si sono espressi su questa materia rigorosamente inerente ai diritti delle minoranze, questa mattina invece sono stati spettatori passivi di una questione che evidentemente riguarda i diritti delle minoranze. È quindi venuto meno il meccanismo della dialettica parlamentare, tante volte invocato e tante volte assunto come esigenza di carattere generale.

Nel momento in cui ella ha dato la parola all'onorevole Andreotti, signor Presidente, si discuteva sull'applicazione del merito dell'articolo 69...

PRESIDENTE. È esatto.

CAPRARA. Potevano dunque parlare, evidentemente, se lo avessero chiesto — di questo prendo atto, signor Presidente — rappresentanti di tutti i gruppi e in particolare di quelli di minoranza. Questo per quanto riguarda il fatto che l'onorevole Natoli parli in questa sede, cioè sul merito dell'articolo 69 del regolamento.

Il richiamo al regolamento, onorevole Presidente, è stato fatto anche altre volte; ma sempre, di fronte ad una richiesta di applicazione dell'articolo 69, è stato espressamente respinto.

Mi riferisco in particolare all'episodio del 5 febbraio 1952 ed alla richiesta esplicita fatta dal deputato Pietro Nenni a proposito della composizione del Governo. Vi fu allora una dichiarazione dell'onorevole De Gasperi il quale, di fronte a questa richiesta, dichiarò che, per quanto riguardava la sostanza, il Governo, pur non ritenendo necessaria una discussione di merito, tuttavia non vi si sottraeva, perché — ebbe a dire — evidentemente, se l'opposizione ritiene di dovere impostare su questo una discussione, il Governo, che ha una sua dignità, è pronto ad accettarla. Dopo di che nella stessa seduta venne applicato lo articolo 69 nel senso da noi richiesto, cioè con una votazione e quindi con una deliberazione a maggioranza qualificata.

Se non bastasse questo precedente, che a me sembra sufficientemente valido, ricordo che successivamente, il 17 ottobre 1967, si riprodusse una situazione analoga a quella che si

è prodotta questa mattina, e il Presidente si comportò in modo molto chiaro.

In quella seduta il Presidente così si espresse: « Onorevoli colleghi, dopo aver ascoltato questo breve dibattito ritengo di dover respingere il richiamo al regolamento dell'onorevole Tognoni in quanto non fondato ». E anche in questo caso l'articolo 69 venne testualmente e tassativamente applicato.

Comunque, signor Presidente, non è qui una questione di natura regolamentare, o non è una questione prevalentemente regolamentare: siamo giunti ad una situazione in cui a questo dibattito viene imposta una svolta in senso peggiorativo. E di fronte ad una maggioranza assolutamente impotente e incapace di regolare anche questo dibattito, noi troviamo oggettivamente delle possibilità per la maggioranza di sfuggire a questa situazione e a questi fatti.

Il nostro è un rilievo di natura politica e come tale, per quanto mi riguarda, sfronato di ogni riferimento di carattere personale; ribadisco invece la sostanza politica della nostra protesta, anzi, in questo senso, noi sentiamo di dover di nuovo rinnovare questa protesta.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, prendo atto che tutte le considerazioni che lei ha fatto si pongono, come ha precisato, sul piano politico. Evidentemente, su tutti i suoi apprezzamenti di ordine politico la Presidenza non ha nulla da dire.

Per quanto riguarda la condotta della Presidenza di questa seduta e la decisione adottata, desidero soltanto farle presente che i precedenti che lei ha citato confortano la linea che è stata oggi seguita, nella sostanza. Nel primo precedente, infatti, fu dichiaratamente detto che il Governo e la maggioranza non volevano sollevare questioni — e questo rientra nella loro facoltà — e nel secondo fu fatta una questione formale ma senza insistervi. Lei, onorevole Caprara, era presente nel 1967 e ricorderà che si trattava di cosa che era stata concordata, e lei sa che la Presidenza segue gli accordi che risultano a sua conoscenza.

Quando l'onorevole Andreotti, al quale avevo dato la parola sull'articolo 69, sulla proposta da lei fatta — come l'avrei data a chiunque l'avesse chiesta — ha sollevato una questione di richiamo al regolamento, non poteva la Presidenza, a mio giudizio, se non dargli seguito come doveva essere dato. E sul momento tale è stato altresì il vostro avviso, poiché l'onorevole Natoli ha preso la parola

subito precisando che parlava contro il richiamo.

NATOLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Alla mia affermazione: « possono parlare uno pro e uno contro », l'onorevole Natoli ha detto « contro » ed io gli ho dato la parola.

Stando così le cose, onorevole Caprara, mi pare che l'incidente sia chiarito e non vi sia bisogno di aggiungere altro; né credo che l'onorevole Natoli abbia da aggiungere qualcosa, poiché egli ha parlato contro la proposta Andreotti, per cui non vi è incidente, onorevole Natoli, sul quale ora ella possa intervenire.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure, se vuole chiarire, onorevole Natoli. Non mi pare, però, che vi sia un problema, la mia era soltanto una precisazione che davo per chiarire non tanto la mia personale condotta quanto la condotta della Presidenza, cioè di chiunque regga la Presidenza e intenda, come io intendo, restare fedele e aderente al regolamento, in ogni circostanza, e oggettivamente, quali che siano le opinioni dei singoli.

L'onorevole Natoli ha facoltà di parlare.

NATOLI. Se mi consente, signor Presidente, io ho chiesto di parlare dopo l'onorevole Andreotti non perché intendevo parlare — certo, parlavo contro la sua proposta — nell'ambito di una discussione su un richiamo al regolamento, e questo per due ragioni. In primo luogo perché l'onorevole Andreotti non aveva fatto alcun richiamo al regolamento, ma aveva esposto un suo punto di vista politico, rispettabile, che però non aveva niente a che fare con il modo con cui si debbono ordinare i lavori di questa Assemblea. In secondo luogo, fu semmai la Presidenza — mi consenta di dirlo — ad indirizzare l'onorevole Andreotti sulla via del richiamo al regolamento, come risulta dal resoconto stenografico che tutti possono controllare.

Ho detto chiaramente nel mio intervento che parlavo per dire che sulla questione sollevata dall'onorevole Caprara non vi era possibilità di espressione preliminare, in favore o contro, da parte dell'Assemblea, e cioè che il richiamo al regolamento non si poneva assolutamente, ma che invece l'articolo 69 do-

veva essere applicato, secondo i precedenti, e quindi la Camera doveva essere chiamata a votare sulla richiesta fatta dall'onorevole Caprara.

Infine, signor Presidente, se me lo consente, dato che ella mi ha richiamato all'ordine, vorrei dire che se ho rivolto alla Presidenza degli apprezzamenti, che sono naturalmente politici nel loro contenuto e nel loro significato, l'ho fatto perché stamattina le cose sono andate in modo tale che di fatto il risultato a cui si è giunti è stato, secondo me, questo: essendo stata posta in votazione, su un richiamo al regolamento che — secondo il mio giudizio — non era pertinente, la richiesta di un deputato di applicare un articolo del regolamento, si è commessa, a mio avviso, una chiara violazione del regolamento stesso, nel senso che una norma regolamentare è stata posta di fronte alla Assemblea perché questa, con una maggioranza, la approvasse o la respingesse. Infatti, vi è stata oggi qui una votazione attraverso la quale una maggioranza dell'Assemblea ha annullato una norma del regolamento.

Sono convinto (l'ho già detto poco fa all'onorevole Andreotti nel corso di una conversazione privata) che, nello spirito attuale che domina il regolamento della Camera e forse ancora di più nel progetto di riforma del regolamento, l'articolo 69 è ormai un residuo del passato, una anomalia che va cancellata, in quanto riconosce ad un singolo deputato un potere che effettivamente non è più coerente con tutto lo spirito del regolamento stesso. Ma, signor Presidente, fino a quando quell'articolo esiste, esso deve essere applicato, faccia o non faccia comodo a questa o a quella parte della Camera. È più che evidente, infatti, che la nostra richiesta disturbava l'attuale maggioranza. Infatti, l'onorevole Andreotti questo ha detto e non ha fatto un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Su questo punto, onorevole Natoli, mi permetta di dirle che quando ho interpretato le parole dell'onorevole Andreotti come un richiamo al regolamento, lo onorevole Andreotti ha dichiarato che così dovevano essere interpretate.

NATOLI. L'onorevole Andreotti ha dichiarato che questa era l'interpretazione della Presidenza a cui egli...

PRESIDENTE. No! Ha dichiarato che questo era il suo preciso intendimento.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

NATOLI. Comunque, non intendo insistere su questo punto. Dato che sono stato richiamato all'ordine, ho voluto soltanto spiegare quali sono i motivi per cui ho reagito con una certa vivacità nei confronti dell'operato della Presidenza.

PRESIDENTE. Come ho già detto all'onorevole Caprara, per tutto ciò che rientra in una valutazione di carattere politico — e l'onorevole Caprara solo a questa si è riferito — non ho nulla da aggiungere, come Presidente di turno di questa Assemblea.

Ma ella, onorevole Natoli, ha fatto di nuovo riferimento al comportamento della Presidenza. Ebbene, onorevole Natoli, non esiste alcun precedente nel quale sia stato applicato l'articolo 69 così come era stato chiesto e nel quale non sia stato dato seguito a richieste come quella formulata dall'onorevole Andreotti.

CAPRARA. Ma quelle richieste sono state anche respinte.

PRESIDENTE. Certamente. Questo è un fatto di maggioranza.

CAPRARA. È un fatto della Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, le ho già detto che il precedente del 1967 era di altra natura, primo perché era stato concordato e secondo perché si trattava di un'altra situazione, ben diversa.

CAPRARA. Questa è la sua opinione.

PRESIDENTE. Così risulta dagli *Atti parlamentari*.

CAPRARA. Leggo dagli *Atti* che fu il Presidente a respingere quella richiesta.

PRESIDENTE. Mi permetta di dirle, onorevole Caprara, anche se non è con lei che in questo momento è in atto questa polemica...

CAPRARA. La questione, da questo punto di vista, è molto semplice. Le minoranze in quest'aula quali possibilità di tutela hanno? Hanno una possibilità di tutela da parte del regolamento e da parte della Presidenza.

PRESIDENTE. Certamente, nei termini del regolamento.

CAPRARA. Questa mattina, oggettivamente, questa tutela è venuta a mancare, non c'è stata di fatto.

PRESIDENTE. Non è esatto.

CAPRARA. Questa è la realtà. È stato imposto, quindi, un voto di maggioranza assolutamente illegittimo, a nostro avviso.

PRESIDENTE. Non è esatto. Debbo respingere questa interpretazione, perché, essendo stato fatto un richiamo al regolamento, il Presidente, a norma dell'articolo 79, non poteva che dare la parola ad un oratore a favore e ad uno contro, e non ad altri, e successivamente passare al voto; perché questo è quanto l'articolo 79 prescrive. E che di fronte ad una proposta qual era la sua, circa l'applicazione dell'articolo 69 possa essere, fondatamente o infondatamente, sollevato un richiamo al regolamento, onorevole Caprara, per me è fuori di qualsiasi dubbio; e le dico che, proprio interpretando la funzione presidenziale come una funzione di tutela delle minoranze, veramente non mi sentirei in nessun caso e in nessun momento di avallare l'ipotesi opposta, che cioè possa il Presidente precludere una questione che venga posta, perché anche questa, onorevole Caprara, potrebbe divenire un diritto della minoranza!

La Presidenza, in questo caso, non ha preso posizione sull'applicazione dell'articolo 69 anche se, onorevole Caprara, ella certamente non ignora per passati dibattiti che il Presidente di questa aula, in sede di interpretazione regolamentare, un parere poteva anche averlo; non l'ha espresso. Di fronte ad un richiamo al regolamento si è rimesso all'Assemblea: e questo sarebbe stato comunque il risultato di qualsiasi difforme decisione, per la facoltà di appello all'Assemblea che il regolamento prevede. Ma il Presidente che in questo momento presiede la seduta e che l'ha presieduta quando sono avvenuti gli incidenti, in quel momento ha agito come adesso agisce proprio a garanzia dei diritti di ciascuno. Guai se una volta, perché giova ad una minoranza...

CAPRARA. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. ...si adottasse un precedente che altra volta potrebbe avere un significato opposto!

CAPRARA. In quel momento non ci siamo sentiti protetti e tutelati.

**PRESIDENTE.** Onorevole Caprara, ognuno di noi può sbagliare, e chi presiede al pari di ogni altro uomo. Ma la Presidenza come tale, e chi presiede questa seduta in particolare, respinge con sdegno l'attribuzione di un intento che non ha avuto certamente in questa seduta e — posso aggiungere — mai. La Presidenza conferma anche che intende sempre applicare il regolamento a tutela dei diritti di ogni deputato e di ogni gruppo, in questa Camera, in modo imparziale ed obiettivo, come è suo costume.

Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 16.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI**

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

**PRESIDENTE.** È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

**AVOLIO** ed altri: « Riconoscimento della qualifica di "militarizzati" ai ferrovieri della Campania, Sicilia e Sardegna, in servizio dal 10 giugno 1940 al 4 giugno 1944 » (2853).

Sarà stampata e distribuita. Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, la proposta di legge sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

**Annunzio  
di risposte scritte ad interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 1 del decreto-legge:

**ART. 1-quinquies.**

Sulla imposta complementare relativamente ai redditi imponibili superiori ai 4 mi-

lioni è applicata una addizionale straordinaria pari al 10 per cento dell'imposta erariale pura.

1. 0. 4. **Passoni, Boiardi, Lami, Carrara Sutour, Lattanzi, Canestri, Mazzola, Libertini.**

**ART. 1-sexies.**

È istituita un'addizionale erariale da applicarsi sull'imposta di ricchezza mobile categoria C1 professionisti nella misura del 10 per cento sull'imposta pura per i redditi imponibili dei professionisti da 5 a 10 milioni e nella misura del 20 per cento per i redditi imponibili superiori a 10 milioni.

Le stesse addizionali con gli stessi scaglioni verranno applicate sui redditi imponibili di ricchezza mobile di coloro che esercitano attività professionistica nel campo dello spettacolo e dello sport.

1. 0. 5. **Passoni, Carrara Sutour, Boiardi, Lattanzi, Mazzola, Granzotto, Cacciatore, Libertini.**

**ART. 1-septies.**

Le aliquote previste dall'articolo 146 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette in ragione del 7,50 per mille e del 15 per cento, sono elevate rispettivamente a 12 per mille e 24 per cento.

Dall'aumento sono escluse le cooperative rette dai principi di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

1. 0. 6. **Passoni, Carrara Sutour, Boiardi, Lattanzi, Mazzola, Granzotto, Cacciatore, Canestri, Libertini.**

**ART. 1-bis.**

L'aumento delle imposte di fabbricazione di cui all'articolo 1 non si applica per il carburante acquistato dalle aziende pubbliche di trasporto collettivo.

1. 0. 14. **Boiardi, Carrara Sutour, Lattanzi, Passoni, Minasi, Gatto, Zucchini, Alini, Pigni, Granzotto, Amodei, Canestri, Cecati, Cacciatore, Lami.**

**BOIARDI.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOIARDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, i nostri emendamenti, quello rela-

tivo all'applicazione di una addizionale straordinaria del 10 per cento, in attesa della riforma tributaria, sui redditi imponibili superiori ai 4 milioni ai fini della imposta complementare e quello relativo all'applicazione di un'addizionale egualmente straordinaria del 10 per cento sui redditi imponibili di categoria C-1 dei professionisti da 5 a 10 milioni e del 20 per cento sui redditi imponibili da 10 milioni in avanti ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non avrebbero bisogno di alcun commento, se non avvertissimo l'esigenza di ribadire la duplice posizione da noi costantemente messa a fuoco, per la quale le imposte debbono venire fissate in proporzione al reddito di ciascuno e debbono investire appunto il reddito in modo diretto al fine di non essere estese a tutti colpendo i consumi più popolari e necessari.

L'imposizione indiretta, contro ogni logica e contro gli impegni solennemente assunti dal Governo nelle più diverse occasioni e nel corso dello stesso dibattito generale sulla riforma tributaria, continua a venire manovrata, anno per anno, decreto per decreto, con l'insistenza allarmante che è propria delle cattive abitudini. Il carattere indiscriminato di tale imposizione per il rifiuto di misure intonate a criteri selettivi, di colpire cioè essenzialmente i consumi privilegiati e di lusso in modo scalare, è contrario ai criteri più elementari di giustizia tributaria.

Ci è parso logico, dunque, contrapporre alle misure fiscali adottate dal Governo sulla benzina, le patenti, le carte da bollo eccetera per il risanamento delle pubbliche finanze ed il rilancio dell'economia — al di là di ogni considerazione di merito sulla politica finanziaria ed economica del Governo, che non intendiamo surrettiziamente introdurre nella illustrazione di questi emendamenti — la proposta di un prelievo diretto e straordinario sul reddito.

È una proposta, del resto, che noi avevamo già avanzato nel corso del dibattito e della discussione degli emendamenti sulla legge per l'elevazione dei minimi esenti, da poco approvata, allorché, di fronte alla nostra richiesta di rendere più larga e più equa la fascia delle esenzioni, ci venne posto il problema della ricerca della necessaria copertura finanziaria al fine di non generare una sorta di dissesto del bilancio dello Stato, comprimendone pesantemente le entrate.

Allora, come oggi, la nostra proposta fu intonata a criteri di equità, fissando cioè il principio che le tasse vadano pagate in proporzione al reddito e, da un certo livello in

avanti, in modo non solo proporzionale ma progressivo. È una proposta, per altro, come lo è del resto tutta la prospettiva che informa la nostra concezione finanziaria, che ha sempre incontrato la più perfetta sordità del Governo, per il quale l'imposizione indiretta, praticata fino a sproporzionare l'intero meccanismo fiscale, è parsa sempre preferibile, per facilità di riscossione, semplicità di contenzioso e quantità di gettito, alla imposizione diretta calcolata viceversa sul reddito.

La nostra insistenza sull'emendamento ha, dunque, un valore irremovibile di principio. Se dovessimo rinunciarvi, rinunceremmo ad uno dei punti più caratterizzanti della nostra concezione in materia tributaria, ciò suonerebbe, quasi, giustificazione di una prassi, come quella ancora una volta adottata dal Governo, che consideriamo errata e snatante.

Si tratta per il momento, anche per il carattere congiunturale del provvedimento, di applicare sui redditi imponibili sopra menzionati una aliquota straordinaria, provvisoria, in attesa della riforma tributaria. Ma per la elevazione del prelievo, in modo progressivo, sulle diverse fasce di reddito, su scaglioni che verremo precisando, proporremo, in sede di riforma tributaria, l'applicazione ordinaria, definitiva di nuove aliquote di imposta, per consentire il superamento dei nodi critici della pubblica finanza e l'avvio di una politica possibile delle riforme, senza dover ricorrere alla consueta compressione della domanda che caratterizza stabilmente gli interventi anticongiunturali del Governo, incapace di uscire dalla meccanica del rapporto inflazione-deflazione, di cui è rimasto prigioniero, quando non l'adotti consapevolmente per mettere in moto dispositivi di repressione. In questa fase ci è parso giusto, per ragioni di correttezza e di coerenza, anticipare il senso complessivo delle posizioni che faremo emergere con forza a brevissima scadenza, quando la Camera passerà alla discussione degli emendamenti sulla riforma tributaria. Allora, se è possibile con maggiore determinazione e fermezza di quanto già non siamo stati capaci di sprigionare nel corso della vicenda dei due « decreti » anticongiunturali, la nostra lotta si articolerà nelle direzioni già note, volte a fondare su nuove basi la politica economica e finanziaria dello Stato.

È in questo quadro, del resto, che si colloca anche la nostra posizione sulle imposte sulle società, per le quali, sulla base dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, proponiamo una dettagliata mag-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

giorazione di aliquote, facendo salve le cooperative che non hanno scopo di lucro. Si tratta, però, di una materia che dovrà a sua volta venire assolutamente riorganizzata in sede di riforma tributaria.

Considerazioni del tutto diverse meritano le indicazioni contenute nell'emendamento 1. 0. 14.

Sono a tutti note le proporzioni del *deficit* drammatico e, allo stato dei fatti, irreparabile della finanza locale. Nel corso del dibattito generale è stato sottolineato il grado di inefficienza della Cassa depositi e prestiti, ridotta all'impossibilità di far fronte alla richiesta di finanziamenti da parte dei comuni e province se non nella misura di un terzo, ciò che provoca il ricorso crescente agli enti di credito ordinari e la contrazione di mutui che, per l'alto costo del denaro, estendono gravemente l'indebitamento, già pervenuto al traguardo di oltre mille miliardi ogni anno.

È stato, del pari, sottolineato che il « decreto » n. 2 non prevede alcun sollievo, alcun provvedimento che contribuisca ad allentare la spirale dell'indebitamento o a risanare per quote il disavanzo sinora accumulato.

Al contrario, il nuovo prelievo fiscale sulla benzina è destinato ad accrescere il *deficit* di gestione, già pesantissimo, delle aziende pubbliche di trasporto, delle aziende municipalizzate, che grava per intero sui bilanci comunali. Basta una indagine frettolosa dei bilanci delle aziende pubbliche di trasporto, a Roma come a Milano, dovunque i poteri locali abbiano giustamente avvertito l'esigenza sociale indispensabile di avviare una politica nel settore dei trasporti, per comprendere quanto sia difficile operare una sia pure graduale restrizione della forbice tra costi e ricavi.

Il compito sociale di tali aziende esclude necessariamente l'eventualità di una gestione a pareggio. La forbice tra costi e ricavi è viceversa destinata ad allargarsi. Ciò deve, però, avvenire attraverso l'estensione e l'ammodernamento del servizio, una pianificazione di interventi e di scelte il cui indirizzo sia quello di sostituire, a vantaggio soprattutto dei lavoratori e per decongestionare il traffico, il trasporto privato, l'uso costoso e pericoloso di automobili e di altri mezzi di locomozione privata, con una rete capillare di servizi pubblici, con la moltiplicazione delle tratte, con il loro prolungamento verso zone non ancora servite.

Una politica di risanamento finanziario delle gestioni a scapito dell'estensione e dell'ammodernamento del servizio sarebbe in-

dubbiamente sbagliata: comporterebbe ugualmente alti costi, non porterebbe mai al pareggio e, nel contempo, non potrebbe offrire risultati se non scadenti sul piano sociale.

La situazione di bilancio delle aziende è però giunta a una stretta paralizzante. I comuni non sono più in grado di sostenere, nei loro devastati bilanci, i disavanzi annui delle aziende di trasporto, senza giungere a situazioni di autentico collasso. L'aumento del prezzo della benzina, esteso ai trasporti collettivi, contribuisce a moltiplicare i disavanzi di gestione senza alcuna contropartita sul piano del servizio, anzi comprimendone i piani di estensione e consentendo, che il consumo della benzina, come si è riscontrato, sia anelastico, rigido a qualunque livello ne venga condotto il prezzo, proprio per le carenze dei trasporti pubblici.

Di qui la nostra proposta di esentare le aziende pubbliche di trasporto dal pagamento della quota di sovrapprezzo della benzina stabilito dal decreto governativo. Ci sembra, infatti, che le minori entrate che si potranno realizzare non siano tali da incidere sul significato del provvedimento, mentre potrebbero invece contribuire a non accentuare ulteriormente disavanzi che, in definitiva, gravando sulla pubblica finanza, non creano se non un circolo vizioso. Non si costruisce nessuna politica economica degna di questo nome trasferendo quote di denaro da una situazione di *deficit* a un'altra, tentando di sanare il *deficit* delle mutue estendendo quello, per certi versi ancora più grave, della finanza locale.

Il prelievo fiscale previsto dal « decreto », accogliendo la nostra proposta, sarebbe sufficiente, stando ai dati relativi al gettito erariale complessivo, alla realizzazione degli scopi prestabiliti dal Governo, dal momento che resterebbe sostanzialmente inalterato. La legittimità della nostra proposta ci pare fuori dubbio, ed è fuori dubbio che essa manifesti un carattere collaborativo. Non vediamo, francamente, come il Governo possa respingerla se non dando prova di grave miopia.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 1 del decreto-legge:

**ART. 1-bis.**

Il ministro delle finanze, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, assegnerà un contingente di benzina e supercarburante, a prezzo ridotto e comunque non superiore a quello prece-

dente all'entrata in vigore del presente decreto, ai titolari di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, residenti nei comuni delle province di: Como, Varese, Sondrio e Novara, e stabilirà contemporaneamente le modalità della concessione e l'ammontare del contingente, in relazione al quantitativo di carburante necessario al tipo di automezzo per coprire un percorso annuo di 15.000 chilometri.

**1. 0. 7. Pigni, Alini, Passoni, Lattanzi, Carrara Sutour, Boiardi, Granzotto, Canestri, Amodi, Libertini.**

**ART. 1-bis.**

Il ministro delle finanze assegnerà, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, un contingente agevolato di benzina e supercarburante per la necessità dei titolari di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, residenti nei comuni della provincia di Trieste e della fascia di frontiera della rimanente parte della regione Friuli-Venezia Giulia con la Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.

Entro il detto termine il ministro delle finanze stabilirà le modalità delle concessioni.

**1. 0. 8. Granzotto, Ceravolo Domenico, Pigni, Luzzatto, Carrara Sutour, Lattanzi, Minasi, Alini, Avolio, Libertini.**

PIGNI. Chiedo di illustrarli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo 1. 0. 7 riguarda la situazione particolare che il decreto ha creato nella zona di frontiera, e più precisamente nelle province di Como, Varese, Sondrio e Novara; l'altro articolo aggiuntivo 1. 0. 8 si riferisce, invece, alle zone del Friuli-Venezia Giulia confinanti con la Jugoslavia, e in particolare a Trieste.

Per quanto riguarda il primo di questi articoli, sono lieto che sia presente il sottosegretario Borghi, poiché, essendo egli a conoscenza della situazione, comprenderà certamente che detto articolo aggiuntivo non è demagogico, ma corrisponde ad una realtà obiettiva. L'aumento della tassa sulla benzina ha creato, nelle zone citate, una situazione abnorme, per cui lo Stato favorisce una evasione legale di decine di miliardi. Quindi, il nostro articolo aggiuntivo non tende (come da

qualcuno è stato affermato) a sabotare l'erario dello Stato, ma direi anzi che ha lo scopo opposto: quello di cercare di trattenere nel nostro paese il denaro che finisce nelle casse della Confederazione elvetica; altrettanto dicasi per il flusso di valuta che si verificherà, sia pure in misura minore, verso la Repubblica jugoslava.

Le cifre e i dati non escono dalla nostra fantasia o dalla nostra valutazione. Per quanto riguarda la fuga di capitali verso la Svizzera, un recente discorso del consigliere regionale democristiano ragioniere Bernasconi ha indicato la entità di questa emorragia di valuta nella cospicua cifra di 500 miliardi annui per i soli carburanti e generi di monopolio. Per la sola cittadina di Chiasso, che confina con Como, gli accertamenti indicano che, ripeto solo in questa cittadina, vengono evasi 3.723 milioni di lire al mese, cioè un totale di 36 miliardi di lire circa in un anno; e si tratta, ripeto, solo di 75 distributori di benzina siti a Chiasso.

Tra l'altro, che la nostra sia una proposta valida è confermato dal fatto che è stata annunciata in questi giorni la presentazione di una proposta di legge (non so con quale intendimento, perché i suoi promotori avrebbero potuto tranquillamente presentare un emendamento al « decretone »), che reca il n. 2824, da parte degli onorevoli Marchetti, Bensi, Azimonti, Zamberletti, Tarabini, Calvetti, Giordano e Averardi, tutti parlamentari dei partiti del centro-sinistra: socialisti del PSI, socialdemocratici e democristiani. Non voglio usare parole mie, ma leggere quanto è contenuto nella relazione che accompagna la proposta di legge, la quale dice: « La stampa quotidiana e periodica, enti turistici e organizzazioni commerciali hanno presentato alle pubbliche autorità locali e nazionali e alla pubblica opinione il problema, esasperato dagli aumenti fiscali previsti dal decretone, dell'acquisto di benzina presso distributori elvetici nelle zone di confine della Lombardia e del Piemonte. Il problema è irrilevante per le grandi compagnie petrolifere operanti su scala nazionale; è gravoso, ma limitato e risolvibile con altri interventi diretti delle stesse società distributrici, per i gestori di chioschi di rivendita » (gli accertamenti parlano di una diminuzione delle vendite, da parte dei gestori dei chioschi, del 40 per cento, cioè quasi la metà della loro vendita anteriore all'emanazione del decreto, sia nella provincia di Como sia in quella di Varese. È un danno evidentemente notevole che non può essere soppor-

tato all'infinito), « ma è gravissimo per i dannosi riflessi fiscali ed economici che comporta allo Stato e all'economia generale. La presente proposta mira ad eliminare i danni derivanti all'erario per il mancato introito di notevoli imposte di fabbricazione e i danni indiretti derivanti alla produzione e al commercio nazionale per acquisti all'estero di prodotti vari ».

Noi condividiamo pienamente queste osservazioni, e anzi ne approfitterei per ricordare qui come già l'anno scorso il Governo abbia provveduto ad aumentare l'imposta sulle sigarette: provvedimento che nelle zone di cui parlo non ha certamente comportato un maggior gettito per il nostro erario. È stato un aumento disennato, così come quello sulla benzina, che ha determinato unicamente affari d'oro per i fabbricanti e i commercianti svizzeri all'ingrosso di sigarette. I dati recentemente pubblicati indicano che la produzione di sigarette svizzere è passata da 20.509.000 pezzi nel 1968 a 24.117.000 nel 1969 con un aumento del 17,9 per cento. E su un valore totale di 324 milioni di franchi di questa produzione, 269 milioni, cioè l'83 per cento, sono esportati nella sola Italia. Seguono la Svezia (5,2 per cento), la Jugoslavia e la Germania occidentale (1,8 per cento ciascuna). L'aumento delle sigarette esportate è dell'ordine del 31 per cento, mancando ovviamente i dati riguardanti le sigarette contrabbandate in Italia.

Da conti fatti dall'associazione dei tabaccai, pare che questo contrabbando si aggiri sui 6 milioni e 700 mila chilogrammi, o, se si preferisce, su 6 miliardi e 700 milioni di pezzi che sono venduti di contrabbando a 40-45 franchi al chilogrammo. Ai nostri prezzi di vendita si tratta di 167 miliardi.

Occorre avvertire che i dati del 1970 sono in aumento di almeno il 50 per cento, anche in seguito agli effetti dell'aumento di tariffa del luglio del 1969.

Questa indicazione per il tabacco, anche se rimane un problema limitato per le modifiche che avverranno tra qualche anno nell'ambito del MEC, sta a dimostrare il fenomeno di lievitazione rispetto anche alla benzina, perché la situazione attuale dei prezzi di vendita di carburante normale e *super* è la seguente: Italia lire 152 e lire 162; Svizzera lire 87-90 e lire 92-95. La differenza in meno del carburante svizzero è quindi di lire 62-64 e di lire 67-70.

Continua così la relazione: « La facilità degli scambi e dei viaggi, reciproca e ormai naturale nelle località di confine, mette i proprietari degli autoveicoli e dei motoveicoli delle province confinanti in condizione di

acquistare normalmente, con un risparmio notevole, la benzina in Svizzera. I controlli generali all'uscita non sono possibili se non si vuole porre un nuovo intralcio al normale traffico turistico, industriale, commerciale e di lavoratori frontalieri che è imponentissimo e già rallentato e in ore di punta addirittura estenuante e pericoloso. Gli stessi organismi di frontiera svizzeri potrebbero non solo protestare per i disagi e i danni immediati, ma usare un trattamento di reciprocità che ostacolerebbe il nostro traffico e il nostro commercio ».

Nella cittadina di Chiasso la situazione è diventata veramente caotica. A Chiasso vi è un afflusso giornaliero di 30 mila macchine, con episodi che sono veramente incresciosi nei rapporti fra i due paesi. Vi è stata una giornata in cui i vigili di Chiasso, per il frastuono, la confusione, hanno distribuito in una sola giornata 10 mila multe e si vengono a creare grossi problemi di viabilità per la stessa amministrazione comunale di Como.

Prosegue ancora la relazione: « Il controllo individuale è contestabile e non facile. Si è rilevato in occasione di tentativi disciplinari più restrittivi il grave danno derivato a turisti stranieri e ai lavoratori frontalieri, ai trasporti in special modo, per le code interminabili create ai valichi. In tale occasione si è rilevato che, a prescindere da ogni altra considerazione, simili disposizioni sono in pieno contrasto con la sentenza della Corte di cassazione, prima sezione civile, dell'11 dicembre 1961, n. 7063 ».

« Il problema è più semplicemente e logicamente risolvibile » — badate, sono sempre parole di parlamentari della maggioranza di centro-sinistra — « con una agevolazione che renda non conveniente, che scoraggi il viaggio all'estero per l'acquisto della benzina e inevitabilmente di altre merci consentite da norme e da usi reciproci. Le conseguenze fiscali della presente proposta presentano questi aspetti: per i beneficiari la riduzione del 30 per cento dell'imposta di fabbricazione significa un risparmio minimo che però rende non più conveniente il viaggio per l'acquisto oltre confine di carburante; per lo Stato la minima riduzione fiscale porterà all'incasso certo delle 70 lire (ai livelli attuali già ridotto del 30 per cento) al litro di imposta di fabbricazione, invece della totale perdita di tale imposta, e per centinaia di milioni di litri ».

Il nostro primo articolo aggiuntivo si ispira a questa linea; io non so — e lo verifichiamo al momento della votazione — quale sia lo spirito che ha indotto questi parlamentari

delle zone interessate a presentare la proposta di legge. Non so se abbiano la volontà effettiva di risolvere il problema, o se lo abbiano fatto unicamente per preconstituirsì un alibi preventivo di fronte alla nostra insistenza, a che sia inserita questa modifica nel « decreto ». Noi riteniamo che questa modifica vada proprio inserita nel « decreto », come un correttivo, ripeto, che tenda a scoraggiare questa fuga di capitale italiano verso altri paesi ed in modo particolare verso la Svizzera e la Jugoslavia.

Il secondo articolo aggiuntivo, Granzotto 1. 0. 8, ha lo stesso scopo, e cioè quello di esentare dall'imposta almeno una parte della benzina consumata nella provincia di Trieste e nella rimanente fascia della Venezia Giulia confinante con la Repubblica federale socialista jugoslava. Al ministro è affidato il compito di stabilire le modalità di concessione. In Jugoslavia la benzina normale costa 80 lire il litro, mentre la benzina super costa 90 lire il litro.

È evidente che si ripete anche qui il fenomeno che si verifica nella fascia di frontiera con la Confederazione elvetica; e si ripete anche ciò che avviene in quella zona per i tabacchi. Si calcola che ben sette miliardi vengano spesi in Jugoslavia per acquistare la benzina ai prezzi di quel paese.

Tutti gli operatori economici, la popolazione di Trieste e quella dei comuni vicini hanno posto questo problema alla camera di commercio, ed hanno dimostrato con un parametro di facilissima comprensione che pure essendo aumentato considerevolmente il numero delle automobili, il quantitativo della benzina acquistato in Italia diminuisce in maniera inversamente proporzionale.

Per questo noi crediamo che il provvedimento di esenzione dall'imposta erariale aggiuntiva per il territorio di Trieste debba essere adottato; nel nostro primo emendamento, quello che riguarda le zone confinanti con la Svizzera, è indicato un meccanismo, quello di un contingente fisso, per ogni automobilista, di 15 mila chilometri, che rende possibile la applicazione, e controbatte positivamente la eventuale osservazione di chi dicesse che questo meccanismo potrebbe estendere via via la zona franca dalla zona di confine verso le province limitrofe, che vi sarebbe cioè un confine permanente di rapporto. Noi pensiamo di no; con questo meccanismo del contingente fisso, lasciando al ministro la facoltà di fissare le modalità, il problema non si pone.

Crediamo che l'esenzione suddetta per il territorio di Trieste, o la concessione di speciali buoni per l'acquisto di un certo quanti-

tativo di benzina a prezzo inferiore, sarebbe di grande utilità per la finanza pubblica del nostro paese, e soprattutto verrebbe a rendere equo il trattamento riservato a Trieste rispetto ad altre zone.

Attualmente esiste già un trattamento di zona franca per il comune di Gorizia, come esiste per la Valle d'Aosta. Non si capisce perché ci si ricordi di Trieste solo per sventolare le bandiere in occasione delle feste patriottiche, mentre questa città, quando si tratta di fare qualcosa per la sua sopravvivenza, viene completamente dimenticata. Non si fa niente per il cantiere San Marco, non si fa niente per l'arsenale, non si fa niente per l'attività produttiva della città. Noi sappiamo che la città di Trieste vive in una grande depressione economica, e quindi si farebbe opera meritoria se si valutasse il nostro emendamento non in base ad un « no » pregiudiziale — che, ripeto, non ha alcuna giustificazione — ma in base ad un ponderato giudizio.

Per concludere, vorrei citare, perché rimangano agli atti, alcuni dati forniti dalla stessa camera di commercio di Trieste, dati che coincidono poi con quelli della regione Friuli-Venezia Giulia. Dalle 29.388 macchine del 1962 siamo arrivati quest'anno a circa 75.000 macchine; il consumo della benzina è passato da 27 milioni 932 mila 243 litri a 29 milioni 560 mila 883 litri. Praticamente, è fermo; mentre la motorizzazione è triplicata. Con il consumo medio locale per macchina di 950 litri, si calcola che nel 1969 il consumo totale sia stato di 70 milioni di litri, di cui 40 comperati all'estero. Se si fa il calcolo per il consumo nazionale medio, che è di litri 1.300 annui, emerge la cifra per il 1969 di quasi 95 milioni, il che significa 66 milioni acquistati all'estero.

Basterebbe questo per non dare un affrettato e pregiudiziale « no » alle nostre proposte. Ecco perché non toglie nulla al fisco il nostro articolo aggiuntivo, in base al quale dreniamo verso il nostro paese denaro che va all'estero. Spetta al Governo formulare il meccanismo e le modalità, secondo il nostro emendamento: ciò dimostra l'indicazione positiva che abbiamo voluto dare alla materia. Da un lato, abbiamo avuto la soddisfazione di vedere che questo nostro emendamento ha provocato la presentazione di una proposta di legge ma, dall'altro lato (sia detto a conclusione del nostro intervento), se la proposta di legge è unicamente un diversivo per non affrontare il problema nella sede propria — che è il dibattito su questo decreto-legge — non mancheremo di denunciarlo con forza ai cittadini delle

zone interessate. Se il nostro principio, al contrario, viene acquisito come un assenso alla giustezza delle nostre proposte, pensiamo che i colleghi possano trovare la giusta strada appoggiando i nostri articoli aggiuntivi, cioè facendo convergere le loro valutazioni e documentazioni sulle nostre indicazioni nel momento in cui la Camera dovrà esprimersi con il proprio voto nei confronti dei nostri due articoli aggiuntivi all'articolo 1.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 1 del decreto-legge:

**ART. 1-bis.**

La dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata di cui all'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 393, può essere concessa per un periodo non superiore a 30 giorni, con un tasso di interesse dell'8 per cento annuo.

**1. 0. 13.**

**Bronzuto, Natoli.**

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di illustrarlo.

**BRONZUTO.** Ritengo necessario, signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare il nostro emendamento 1. 0. 13, fare una rapidissima storia della stessa legge n. 393 del 20 marzo 1968, delle sue origini, della sua giustificazione e del motivo per cui, a nostro avviso, le disposizioni ivi contenute vanno modificate nel senso da noi indicato.

L'articolo 1 della legge n. 393 stabilisce che la dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravante sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per l'immissione al consumo sul mercato interno, può essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni e per un saggio d'interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni. Ho già detto, in polemica con il Governo in altra sede, in occasione dell'illustrazione di altri emendamenti, il nostro pensiero in proposito.

Perché i colleghi della maggioranza possano rendersi conto del modo in cui talvolta vengono approvate norme di legge che poi risultano prive di senso, adducendo a discolta una svista del relatore o — se la legge è approvata in Commissione — una svista dei componenti la Commissione stessa, se non addirittura una svista generale, voglio qui far notare in particolare una incongruenza dell'articolo 2 di questa legge, dove è detto: « Il

ministro per le finanze, di concerto con i ministri per il bilancio e per il tesoro, determina annualmente la possibilità di accordare la dilazione di cui all'articolo precedente fissando il saggio d'interesse che deve essere corrisposto dalle ditte ammesse al beneficio ». Ora, mentre all'articolo 1 la legge già fissa nel 5 per cento il saggio d'interesse, all'articolo 2, invece, dà facoltà al ministro di fissare il saggio d'interesse !

Ho voluto sottolineare questa incongruenza perché essa, a mio avviso, discende da una svista madornale. Infatti, questo secondo articolo corrisponde, lettera per lettera, all'articolo 2 del disegno di legge proposto dal Governo. Ed ecco dov'è la svista: nell'articolo 1 si parlava originariamente di un « saggio d'interesse non inferiore al 4 per cento annuo »; poi è saltata la determinazione del saggio d'interesse in misura « non inferiore al 4 per cento annuo » e nella formulazione del successivo articolo 2 non se ne è tenuto conto. Se fosse rimasta la primitiva formulazione, è chiaro che il ministro poteva fissare il saggio d'interesse in una misura che poteva essere diversa, comunque dal 4 per cento in su. Ma, così come stanno le cose, non capisco come il ministro possa oggi fissare un saggio d'interesse diverso da quello sancito all'articolo 1.

Ho voluto far notare questa incongruenza per invitarvi, onorevoli colleghi, a riflettere oggi sul contenuto di questa legge e sull'articolo aggiuntivo da noi proposto, per vedere se non sia opportuno sostituire questa disposizione con un'altra che non danneggi ulteriormente, come ha danneggiato nel corso di quest'anno, l'erario dello Stato.

Ma ora dobbiamo spiegarci come è sorta questa legge; come ad un certo momento, il 25 luglio 1966, il ministro Preti, di concerto con il ministro Colombo e con il ministro Pieraccini, abbia presentato alla Presidenza della Camera il disegno di legge n. 3375, concernente il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'IGE sui prodotti petroliferi. Io me lo sono spiegato in un modo semplicissimo. Il Governo ha presentato questo disegno di legge solo ai fini di sanare una irregolarità amministrativa che stava commettendo, che aveva commesso negli anni precedenti. Questo lo si evince ove solo si faccia un poco di attenzione, leggendo attraverso le righe quello che il Governo stesso dice nella relazione che accompagna il disegno di legge. Il Governo, infatti, dopo aver detto che il problema degli oneri fiscali gravanti sui prodotti petroliferi ha formato oggetto di attenta considerazione da parte dell'amministrazio-

ne finanziaria — data la particolare importanza che tali prodotti assumono nell'economia nazionale — e dopo avere osservato che il problema è stato più volte esaminato, traccia la lunga storia delle agevolazioni fiscali sui prodotti petroliferi.

Questa storia ha inizio con l'AGIP, che « saltuariamente » beneficiò di tale agevolazione. Va rilevato, a tale proposito, che non solo ci troviamo di fronte ad un'azienda statale ma che per di più il beneficio fu saltuario, non sistematico; mentre successivamente l'agevolazione è stata estesa a tutte le aziende, e dunque anche a quelle private, e per di più in via del tutto normale.

Siamo dunque di fronte a quella che può essere considerata almeno come una scorrettezza amministrativa, dovendosi ritenere che il Governo non potesse rendere permanenti queste agevolazioni né estendere alle aziende private una norma inizialmente riferita alla sola AGIP.

Pur con questi limiti, l'agevolazione venne concessa a partire dal 1927 nei confronti dell'AGIP e quindi prorogata sino al 1954 con circolare in data 13 aprile 1949, n. 138, emanata dalla direzione generale delle dogane, sempre limitatamente all'azienda di Stato.

Dopo il 1954 le tracce di queste agevolazioni si perdono e per alcuni anni non ne troviamo alcun cenno negli atti.

La concessione della citata agevolazione viene così giustificata nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 3375: « Non mancano nel nostro ordinamento disposizioni che consentono la dilazione del pagamento delle imposte in determinate situazioni. Giova in proposito ricordare l'articolo 10 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, per le imposte indirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nonché la espressa normativa che ne è fatta in particolari disposizioni relative a diversi tipi di imposte (imposta di registro, imposta generale sull'entrata) ». Così, testualmente, la citata relazione ministeriale, a proposito della quale va peraltro rilevato che, innanzitutto, la dilazione del pagamento era consentita in « determinate situazioni », e in secondo luogo che ivi non si parla di ciò di cui appunto ci stiamo ora occupando, e cioè dell'imposta di fabbricazione.

« Per quanto in special modo riguarda l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali » — prosegue la relazione — « si può richiamare l'articolo 12 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, che attribuisce all'amministrazione finanziaria il potere di sospendere

l'applicazione del tributo (invece di esigerne, come è stabilito di regola, il pagamento all'atto dell'estrazione del prodotto), per un certo periodo di tempo e con particolari garanzie in relazione ad alcune destinazioni del prodotto stesso ».

La norma fa specifico riferimento all'ipotesi della destinazione del prodotto all'esportazione; nel caso dei prodotti petroliferi ci troviamo invece di fronte ad una agevolazione generalizzata, che riguarda prodotti in larga misura destinati ai consumatori italiani. Proprio in riferimento all'ipotesi della destinazione all'esportazione, la relazione ministeriale più volte citata precisava che « in tal caso il pagamento resta sospeso per il tempo che intercorre tra l'estrazione del prodotto e la sua esportazione all'estero, che determina la estinzione del debito di imposta, o i particolari impieghi ammessi ad agevolazioni fiscali » (Io non so quali siano questi impieghi particolari che ammettono alle agevolazioni fiscali la vendita della benzina, per cui l'imposta di fabbricazione e la relativa sovrimposta e l'IGE non vadano pagati come da tutti gli altri contribuenti italiani). « La legge vuole che si tratti di impieghi che nel sistema legislativo fiscale sono considerati dal legislatore con particolare favore, che può estrinsecarsi, di volta in volta, nella esenzione o riduzione o sospensione dell'imposta o in altra agevolazione ».

Vorrei proprio sapere, a questo proposito, che cosa deve fare il povero contadino colpito dalle intemperie per vedersi differito di sei mesi il pagamento delle imposte! Ma lasciamo stare e torniamo al nostro argomento.

Continua la relazione: « Il beneficio della dilazione è stato concesso anche in situazioni di difficoltà economiche congiunturali per consentire la destinazione ad investimenti industriali del realizzo del prodotto per il quale è stato differito il pagamento dell'imposta ».

In ogni caso, quando vi è stata una dilazione nel pagamento, essa è avvenuta sempre per particolari destinazioni del prodotto, come qui si dice, in situazioni di difficoltà economiche congiunturali; ma sempre in un periodo ristretto. E qui cade l'asino! Di qui, da questo momento sorge la necessità di una legge che sani quanto il Governo ha fatto dal 1963 in poi.

Ho già detto che dal 1954 perdiamo le tracce di dilazioni di pagamento dell'imposta e le ritroviamo, finalmente, dopo 9 anni. Nell'aprile del 1963, con un provvedimento del ministro delle finanze dell'epoca — immagi-

niamo se fosse stato un ministro delle finanze di oggi a fare il provvedimento nel 1963: mi piace questo modo di presentare le cose! — su conforme parere del Comitato dei ministri per le partecipazioni statali — « del tempo », aggiungo io — si decise di accordare, ancora una volta all'AGIP, il differimento di un trimestre per il versamento dell'imposta di fabbricazione e dell'IGE, con il pagamento di interessi nella misura del 4 per cento annuo.

Vedete il cauto provvedimento del ministro delle finanze del tempo! Si decide di accordare all'AGIP (ancora all'azienda di Stato) il differimento di un trimestre nel versamento dell'imposta di fabbricazione e dell'IGE, con il pagamento di interessi nella misura del 4 per cento annuo. E ciò proprio in vista dell'opportunità di agevolare l'attività della azienda di Stato nella difficile situazione congiunturale.

Sennonché, qualche mese dopo, nel giugno 1963 — non sappiamo come, anche qui le vie del Signore sono infinite — arrivano, naturalmente, al ministro delle finanze, sempre « del tempo », le petizioni, i piagnistei delle aziende private e viene estesa, da parte dello stesso Comitato ministeriale, la stessa agevolazione a tutte le imprese petrolifere, con prestazione di fideiussione e con pagamento dell'interesse del 4 per cento annuo.

Vi è la fideiussione perché, evidentemente, vi è il dubbio, il sospetto da parte del ministro delle finanze « del tempo » e del Comitato dei ministri che la cosa possa non essere del tutto regolare, per cui, ad un certo momento, il Governo (il ministro delle finanze e il Comitato dei ministri) potrebbe vedersi costretto a richiedere quanto ha agevolato; da qui la garanzia tramite fideiussione. Cioè, il ministro delle finanze « del tempo » e il Comitato dei ministri hanno coscienza del fatto che il provvedimento non si potrebbe adottare tranquillamente perché sfornito di tutti i crismi non dico della legalità, ma della necessaria correttezza amministrativa. Viene dunque imposto il pagamento di un interesse annuo del 4 per cento.

Salto altre considerazioni che hanno attinenza con il tema che sto trattando, per arrivare a questa affermazione della relazione: « La prassi del differito pagamento delle imposte sui prodotti petroliferi si è così affermata con riferimento a disposizioni della legislazione tributaria che, pur non avendo accolto in termini generali tale istituto » (bel modo di porre i problemi!) « ha tuttavia previsto la possibilità di una sua applicazione ai fini del pagamento dei vari tributi. Tenuto,

peraltro, conto che l'imposizione tributaria sui cennati prodotti costituisce parte rilevante delle entrate erariali » (vorrei sottolinearlo e ricordarlo) « è sembrato opportuno stabilire con apposita legge » (finalmente!) « precisi limiti e condizioni per l'ulteriore concessione del beneficio attualmente accordato alle aziende petrolifere ».

La relazione continua trattando degli articoli 1 e 2, le cui incongruenze ho già ricordato, e quindi afferma: « Con l'articolo 6 viene stabilito nella misura del 4 per cento l'interesse annuo per le concessioni di dilazione di pagamento anteriori alla data di entrata in vigore dell'emananda legge ». E chiaro, onorevoli colleghi, come avvengono le cose nel nostro paese. Il Governo fa e disfa, rispetta o non rispetta le leggi, si arroga il diritto di concedere agevolazioni in dispregio delle norme di legge esistenti o sognando future norme legislative; il Parlamento, anzi la maggioranza, spesso non legge attentamente neanche la relazione governativa che accompagna i provvedimenti di legge. E così abbiamo che, mentre in un punto viene stabilito un saggio di interesse in una certa misura, non suscettibile di modifica e di variazione, tre righe dopo si legge invece che il ministro delle finanze fissa il saggio di interesse che deve essere corrisposto dalle ditte.

Quindi, il ministro delle finanze, in base all'articolo 2, potrebbe permettersi di fissare un saggio di interesse in una misura inferiore a quella del 5 per cento fissata dall'articolo 1, determinando così confusione e conflitto tra l'articolo 1 e l'articolo 2.

Ma, a parte queste considerazioni, in che cosa consiste, secondo noi, la gravità maggiore del provvedimento? Non mi stancherò mai di denunciare che queste società petrolifere fanno già come truccare i propri bilanci ad evadere, quindi, i tributi che debbono all'erario. Esperte già nei loro paesi di origine in questa manovra, hanno trovato in Italia terreno fertile, sotto questo profilo. Esse sanno bene come farsi mandare il grezzo dai paesi da cui provengono, nei quali esistono società affiliate.

Il trucco è questo, ed è reso possibile dal fatto che la fattura queste società se la fanno tra di loro: la mia società (cerco di spiegarlo nel modo più chiaro) in Olanda o negli Stati Uniti manda il petrolio a me che sto in Italia, e mi invia la fattura che poi dovrei pagare a me stesso, cioè alla società di cui anch'io faccio parte negli Stati Uniti, o in Olanda o in qualche altra parte, segnando un leggero aumento sul costo del grezzo: ed è

sufficiente l'aumento di 1 lira, perché non si tratta di alcuni chilogrammi o di quintali, ma di milioni di tonnellate di petrolio che vanno e vengono, che sono manipolati e messi in commercio sotto forma di benzina. Basta questo aumento lievissimo perché il bilancio della società che ha sede in Italia (non il bilancio della società che si trova negli Stati Uniti o in qualche altra parte, anche se poi in sostanza è lo stesso bilancio) risulti diverso da quello che realmente è, per cui appare o in *deficit* o in pareggio o comunque con introiti così bassi da evadere quasi totalmente i tributi. D'altra parte questa denuncia è venuta da una serie di colleghi di varie parti, della opposizione e anche della maggioranza, che conoscono il trucco.

Ebbene, a queste società che conoscono già tanto bene il loro mestiere, che con questi trucchi di bilancio evadono il fisco per milioni di milioni, per miliardi nel corso degli anni, lo Stato, la collettività italiana, il Governo, dico io, vuole dare ancora qualche cosetta. E questa qualche altra cosetta che si concede attraverso l'articolo 1 della legge n. 393 del 28 marzo 1968 sapete a quanto ammonta, onorevoli colleghi? Facendo un calcolo prudente, attenendomi proprio al minimo per evitare di passare per uno che vuole gonfiare le cose (trattandosi di società petrolifere e in particolare di società petrolifere straniere, anche americane, non voglio gonfiarle per un particolare risentimento contro queste società, in specie contro quelle americane), dal momento che abbiamo calcolato che su un litro di benzina insiste un'imposta di 135 lire e su un quintale di benzina — questo sta scritto nel vostro decreto-legge — insistono imposte di fabbricazione e sovrimposte di confine pari a lire 15.889, somma che la società petrolifera incassa per conto dello Stato (mentre prima incassava lire 13.295), tenendo conto di quello che è il consumo della benzina in Italia, le società petrolifere incassano in media oltre 2 mila miliardi all'anno.

È così o non è così, onorevoli colleghi, signori del Governo?

Se la somma fosse inferiore, se invece di 2 mila miliardi si trattasse solo di 1.950 miliardi, seuserete l'errore. Ma io affermo che sono più di 2 mila miliardi. E poiché l'articolo 1 della legge n. 393 stabilisce che la dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravante sui petroli eccetera, eccetera, può essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni, queste società potrebbero essere autorizzate a trattene nelle loro casse per 180 giorni le somme

corrispondenti alle imposte di fabbricazione e alle relative sovrimposte di consumo. E se si trattasse di 2.000 miliardi, esse potrebbero tranquillamente trattenere nel corso dell'anno 1.000 miliardi, cioè l'equivalente di sei mesi. Nel corso dell'anno, cioè, tratterebbero costantemente nelle loro casse mille miliardi di imposte pagate dal cittadino italiano per l'erario. E non è da dire che dopo sei mesi li paghino: infatti, dopo tale termine esse versano sì mille miliardi ma cominciano ad incassarne altri mille.

In questo modo le società petrolifere potrebbero trattenere costantemente nelle proprie casse quella somma. Ma non è fortunatamente così, perché il Governo, come abbiamo già ricordato, ha concesso una dilazione di soli 90 giorni, il che è conforme poi alla sua proposta originaria. Infatti nel disegno di legge era detto: «...per un periodo non superiore a 3 mesi». Quindi, 90 giorni, e non so bene perché la Camera poi li abbia portati a 180. Dunque il Governo concede questa dilazione di pagamento per 90 giorni, il che vuol dire, onorevoli colleghi, che le società petrolifere trattengono costantemente nelle loro casse, se i miei conti sono esatti, 500 miliardi di lire, cioè l'equivalente di un quarto dell'incasso annuo. Se infatti in un anno si incassano 2.000 miliardi — e sono certamente di più — in tre mesi se ne incassano 500; queste somme restano costantemente nelle casse delle società petrolifere. Perché dico « costantemente »? Perché a gennaio esse verseranno quello che hanno ottenuto nel trimestre precedente e così faranno ogni tre mesi. Queste somme sono rappresentate dai tributi che il cittadino italiano paga allo Stato perché siano investiti in qualche cosa che riguarda il paese, la comunità nazionale. Esse, invece, vengono trattenute dalle società petrolifere che ne fanno l'uso che credono, che le investono come credono. Pur essendo un profano in materia di investimenti, di utili e via dicendo, riesco benissimo ad immaginare che cosa possono realizzare queste società petrolifere investendo 500 miliardi di lire nei termini, nei modi e secondo l'uso che a loro fanno più comodo.

Se a tutto questo aggiungete il fatto che la stessa agevolazione riguarda l'IGE, comprenderete perfettamente quale vantaggio economico conseguano queste società. Si tratta di centinaia e centinaia di miliardi.

Che cosa deriva da questo? Ne deriva che queste società, oltre a trattenere 500 miliardi — forse potrà sembrare noioso nel ripetere sempre la stessa cosa, ma per la verità questa

cifra mi colpisce veramente per la sua enormità — del contribuente italiano nelle proprie casse, facendone l'uso che credono, ricavandone enormi utili, investendole nel modo più opportuno e più utile al loro interesse, naturalmente, e non certo a quello dei lavoratori e dei cittadini italiani, vengono per legge ad essere esonerate dal pagamento del tasso di interesse per i primi 30 giorni. Infatti, l'articolo 1 della legge n. 393, dice che esse pagano un saggio di interesse del 5 per cento annuo con esclusione dei primi 30 giorni. Dunque, non solo consentiamo a queste società petrolifere di trattenerne 500 miliardi del contribuente italiano oltre l'IGE per un anno intero, secondo la loro utilità, ma addirittura, per i primi trenta giorni, le esoneriamo per legge dal pagare un tasso di interesse, perché l'articolo 1 della legge dice: « Con esclusione dei primi 30 giorni ». Quindi, il ministro, anche se volesse, animato da buona volontà, da furore patriottico, vista la congiuntura difficile, il disastro della economia italiana, l'aggressione alla lira, la patria in pericolo, o perché preso da questo panico per la gravità della situazione italiana o da questo furore patriottico per salvare l'economia del nostro paese, far pagare gli interessi per i primi 30 giorni, la legge glielo vieterebbe. Vero è che fino al 1968, epoca in cui fu approvata questa legge, il ministro, pur non essendo abilitato, concedeva egualmente le dilazioni di pagamento, ma si tratta di cosa oramai passata e quindi guardiamo al presente e al futuro.

Che cosa significa non pagare gli interessi per i primi 30 giorni? Poiché le società pagano ogni tre mesi, ciò vuol dire che ogni tre mesi esse godono di un mese di evasione dal pagamento degli interessi e poiché tre mesi cadono quattro volte in un anno, ciò vuol dire che in un anno queste società petrolifere trattengono 500 miliardi di lire al contribuente italiano e per quattro mesi; cioè per un terzo dell'anno esse non pagano neanche il tasso di interesse del 5 per cento. Esattamente questo vuol dire il meccanismo della legge, cioè tutto l'opposto di quanto capita al lavoratore. Il lavoratore lavora quattro mesi all'anno solo per pagare le tasse dirette e indirette, mentre le società petrolifere per quattro mesi all'anno non pagano non dico le tasse, ma neanche gli interessi sul nostro denaro che trattengono e di cui fanno l'uso che vogliono. Il che significa che esse pagano un terzo in meno degli interessi che dovrebbero pagare sul denaro che trattengono nelle loro casse. Un terzo in meno significa, *grosso modo*, che se queste aziende pagassero 10 mi-

liardi di interessi, ne risparmierebbero esattamente la metà di quelli che pagano, cioè ne dovrebbero pagare altri 5, ossia 15.

Che cosa dice invece il nostro emendamento? Intanto di accordare una dilazione non superiore a 30 giorni e poiché il denaro, nelle mani di chiunque circola (certo, se sta nelle mie mani o in quelle dell'operaio, circola nel senso che lo spendiamo per il mantenimento della famiglia, ma se queste somme enormi sono nelle mani di speculatori — speculatori non in senso del tutto negativo, ma nel senso di coloro che fanno la speculazione economica; vero è che qui ci troviamo di fronte a speculatori nell'uno e nell'altro senso, nell'una e nell'altra accezione — fruttano altro denaro) e, circolando, si incrementa, è giusto, così come capita a tutti i cittadini del mondo che si servono del denaro altrui (a meno che venga concesso in grazioso prestito, ma non è questo il nostro caso perché la collettività nazionale non può permettersi il lusso di prestiti graziosi a società petrolifere) che anche queste società paghino un interesse nella misura dell'8 per cento.

Che cosa comporterebbe questo? Un aumento sensibile delle entrate dello Stato sul prodotto petrolifero grezzo. Invece di aumentare il prezzo della benzina quando entra nel nostro paese, invece di aumentare il costo del gas di petrolio liquefatto usato dal lavoratore che si fa modificare il motore dell'auto per comprare un combustibile più economico e poi si vede raddoppiare la spesa, non dico che dobbiamo colpire (non si tratta di colpire, né di inferire), ma dobbiamo ridurre le agevolazioni alle società petrolifere attraverso un aumento del tasso di interesse dal 5 all'8 per cento, eliminando la concessione che le esonera dal pagamento degli interessi per i primi 30 giorni. In questo modo si avrebbe, in primo luogo, un aumento del 50 per cento degli interessi che le aziende petrolifere pagano attualmente (nel caso mantenissimo l'attuale tasso del 5 per cento per i quattro mesi per i quali questo tasso non viene pagato), e in secondo luogo un aumento del 3 per cento sui dodici mesi dell'anno.

È inutile fare il « pianto greco » sulle evasioni, perché vi sono quelle illegali e quelle legalizzate. Tratteremo in occasione dello svolgimento di altri emendamenti il problema delle evasioni, ma con le società petrolifere ci troviamo indubbiamente di fronte ai due casi che si intrecciano e proliferano: evasione illegale attraverso il trucco dei bilanci e del prezzo del grezzo, ed evasione legalizzata attraverso la legge n. 393 del 1968. Per questo

confidiamo che la Camera, avendo più chiara l'idea della situazione, voglia approvare il nostro emendamento e riportare, almeno in parte, nella legalità le aziende petrolifere.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 2.*

- 2. 1. Granzotto, Pigni, Passoni, Lami, Boiardi, Carrara Sutour, Lattanzi, Mazzola, Canestri, Amodei, Alini, Libertini.**

*Sopprimere l'articolo 3.*

- 3. 1. Granzotto, Pigni, Passoni, Sanna, Lattanzi, Mazzola, Amodei, Boiardi, Carrara Sutour, Libertini.**

*Sopprimere l'articolo 5.*

- 5. 1. Passoni, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Pigni, Lattanzi, Amodei, Lami, Sanna, Canestri, Mazzola, Libertini.**

*Sopprimere l'articolo 6.*

- 6. 1. Granzotto, Lattanzi, Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Pigni, Lami, Canestri, Amodei, Mazzola, Sanna, Libertini.**

L'onorevole Granzotto ha facoltà di svolgerli.

**GRANZOTTO.** Illustro ora solo la nostra tesi principale di cui ai nostri emendamenti interamente soppressivi; in una seconda fase, illustrerò le tesi che ci hanno condotto a proporre gli emendamenti subordinati.

Si è parlato di una « filosofia » del decreto. Attraverso un certo numero di interventi, ma in modo particolare attraverso un intervento che si è svolto in occasione del dibattito sul primo « decretone », di estrema validità politica, ma nello stesso tempo gustosissimo, da parte del nostro compagno senatore Di Prisco, si può dire che nella filosofia del « decretone » si è introdotta anche una filosofia della grappa. Infatti questi articoli dal 2 al 6 si riferiscono a questo particolare genere di consumo, che viene colpito in un quadro di tassazione generale sugli alcoli sia di produzione nazionale sia d'importazione.

La nostra opposizione alla imposizione tributaria di cui a questa serie di articoli deriva da motivazioni di carattere generale e da motivazioni di carattere specifico per questa materia. Il motivo di ordine generale è di due specie: l'una si riferisce alla nostra opposizione decisa al « decretone » in gene-

rale, la seconda si riferisce alla nostra opposizione all'uso che si fa dello strumento fiscale che, agendo attraverso un aumento della imposizione indiretta, viene a colpire i consumi popolari e contribuisce — dopo e assieme all'inflazione — al saccheggio degli aumenti salariali che i lavoratori avevano conquistato con le battaglie dell'« autunno caldo ».

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

**GRANZOTTO.** Converrà quindi, per dar conto di questi motivi d'ordine generale, rifarsi un po' all'analisi, al concetto, alla struttura delle imposte di fabbricazione partendo anzitutto da un'osservazione che è ovvia per chi conosca la materia fiscale: cioè che, a differenza di quello che dice la denominazione « imposta di fabbricazione », per cui sembrerebbe quasi che il processo di imposizione tributaria sia a monte del processo economico, cioè colpisca il momento della produzione, questo avviene solo formalmente, perché in realtà le imposte di fabbricazione non sono altro che imposte sui consumi. Il contribuente percosso (come si dice in gergo finanziario) è il fabbricante, il produttore, il contribuente inciso è invece il consumatore. E così, a ragione, nelle tabelle e nel quadro di analisi che si compie attorno all'andamento e sviluppo e caratteristiche del sistema fiscale, le imposte di fabbricazione sono incluse in quella categoria generale che va sotto il nome di imposte sui consumi.

Ebbene, io devo ricordare (ancorché sia già stato fatto anche da me) alcuni dati sulle imposte di fabbricazione, quindi sulla struttura del sistema fiscale del nostro paese, per renderci conto fino in fondo di quale significato repressivo abbia il sistema fiscale nei confronti dei lavoratori in generale. Voglio ricordare questi dati che stabiliscono un quadro dell'andamento dell'imposizione tributaria nel nostro paese considerando il *trend* secolare, cioè dal momento dell'unificazione ad oggi, per i tre gruppi fondamentali di imposte: imposte sul reddito e sul patrimonio (vale a dire il gruppo delle imposte dirette), imposte sugli affari, imposte sui consumi.

Quanto al dato di partenza, credo sia corretto che l'analisi venga fatta con riferimento non ad un singolo anno e quindi stabilendo i rapporti tra i tre gruppi di imposta per quell'anno tributario, ma relativamente ad un periodo, in modo da eliminare entro un arco di tempo, le oscillazioni che da un anno all'altro

si possono avere per perturbazioni varie. Ebbene, nel periodo 1862-1896, noi possiamo constatare che le imposte dirette sul reddito e sul patrimonio costituivano il 36 per cento delle entrate tributarie dello Stato; le imposte sugli affari il 13 per cento e le imposte sui consumi il 51 per cento.

Che cosa possiamo rilevare su questi dati? Innanzitutto è evidente che vi era una notevole percentuale di gettito fiscale dato dalla imposizione diretta. Tuttavia è da ricordare che quello è stato il periodo della introduzione nel nostro ordinamento tributario dell'imposta di ricchezza mobile, che fino al 1864 (suo anno di istituzione) non esisteva, e quindi dell'accrescersi ovviamente del gettito dei tributi diretti. Le imposte sui consumi rappresentano il 51 per cento delle entrate tributarie dello Stato. È chiaro — e chi non ricorda la tassa sul macinato? — che queste imposte erano particolarmente odiose, gravavano pesantemente sui consumi elementari dei lavoratori. Ebbene, via via nel tempo queste percentuali si modificano e così nel periodo 1909-1913 le imposte dirette scendono al 28 per cento, quelle sugli affari leggermente aumentano al 15 per cento e quelle sui consumi al 57 per cento. È da notare che questo è il periodo del riformismo giolittiano, è il periodo di alcune conquiste dei lavoratori, anche conquiste salariali, di un miglioramento parziale del loro tenore di vita. Questo si ripercuote sul gettito tributario nel senso che le imposte sui consumi (che sono aumentati) aumentano; percentualmente è evidente che si riduce nello stesso tempo l'entrata derivante dalle imposte dirette.

Nel periodo 1929-1934 le entrate derivanti dalle imposte dirette rappresentano il 29 per cento delle entrate tributarie, quelle sugli affari il 21 per cento, quelle sui consumi il 50 per cento. In tutto questo periodo quindi si oscilla, per le imposte sui consumi, attorno al 50 per cento.

Un salto di quantità, oltre che di qualità, si compie nel periodo 1939-1948. È da ricordare che questo è il periodo dell'introduzione dell'imposta generale sull'entrata, che sostituisce la vecchia imposta sugli scambi del 1930, imposta generale sull'entrata che allarga l'oggetto dell'imposizione per cui il rapporto interno del gettito tributario si modifica notevolmente e le imposte dirette scendono al 23 per cento, quelle sugli affari aumentano al 39 per cento e le imposte sui consumi scendono al 38 per cento. È il periodo questo che dà ormai l'indicazione di quello che è il successivo svolgersi del sistema tributario, per

cui negli anni successivi abbiamo che la percentuale delle imposte dirette oscilla tra il 27 e il 30 per cento, le imposte sugli affari intorno al 37-38 per cento e quelle sui consumi intorno al 35-36 per cento.

C'è un salto di qualità, dicevo, perché le imposte sui consumi non colpiscono più generi di prima necessità. L'imposta generale sull'entrata, ad esempio, esenta dall'imposizione il pane, ed altri generi di prima necessità, come determinati prodotti dell'agricoltura, tipo il frumento, ecc. Non vengono più colpiti questi generi fondamentali, indispensabili per la vita dei lavoratori. L'imposizione si trasferisce su altri oggetti, adeguandosi a quello che è lo sviluppo della società. La tecnica porta a sviluppare nuovi tipi di consumi, e così, ad esempio, lungo il tempo si sviluppa la motorizzazione. Ecco allora che l'imposta si trasferisce su questo tipo di consumo in modo particolare, e da ciò deriva la imposta sulla benzina e sugli oli minerali.

Un altro tipo di imposta è quella sugli affari; la società capitalistica è la tipica società che produce per lo scambio. A mano a mano che si sviluppa il processo capitalistico, gli scambi aumentano, ed ecco che nel quadro dell'imposizione tributaria assume maggiore importanza l'imposta generale sull'entrata, che viene a colpire tutti questi passaggi di merce da un soggetto all'altro. Ecco così che le vecchie imposte ed i vecchi balzelli che taglieggiavano i cittadini perdono importanza, pur sussistendo ancora nel nostro ordinamento tributario. Mi riferisco all'imposta di registro, all'imposta di bollo, imposta questa veramente magnifica per il sistema tributario. Nel quadro del sistema tributario tali imposte perdono di importanza, da un punto di vista percentuale, perché assumono importanza le altre imposte. Per quanto riguarda l'imposta sugli affari il 60 per cento del gettito è dato dall'IGE, imposta abnorme e paradossale; per quanto riguarda le imposte sui consumi, il 50 per cento del gettito è dato dalle imposte di fabbricazione. Ed all'interno di queste imposte di fabbricazione, il maggior gettito è dato dall'imposta sugli oli minerali. Per avere il quadro esatto, per vedere quale sia questo tipo di imposizione tributaria, vogliamo ricordare a noi stessi quali sono queste imposte di fabbricazione. Possiamo constatare come esse colpiscano consumi che non possono non essere definiti consumi popolari; ricordo l'imposta di fabbricazione sulla birra, sullo zucchero, sugli oli di semi, sugli oli e grassi animali, sulla margarina. Ed oltre all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali,

già ricordata, ricordo ancora quella sul gas e sull'energia elettrica, sul gas metano, sui surrogati di caffè, sulle lampadine e gli altri oggetti necessari per l'illuminazione elettrica, sulle fibre tessili e così via. Sono tutte imposte che hanno per oggetto consumi popolari, consumi necessari.

È una mistificazione quando nella nota illustrativa che accompagna il « decretone » si parla di una manovra selettiva, per cui si sarebbero esentati dalla tassazione consumi squisitamente popolari; qui si gioca sulle parole. È bellissimo il termine « squisitamente ». Ricordiamo il pane e i giornali, consumi popolari che non sono colpiti dall'imposta generale sull'entrata; è una delle esenzioni caratteristiche. Ma queste distinzioni riportate nei manuali di scienza delle finanze tra i consumi di prima necessità, i consumi voluttuari, i consumi di civiltà, e così via, sono ormai scomparse dalla nostra tipica « società dei consumi ». Si ragioni come si vuole attorno a questi consumi, si dica che si tratta di consumi necessari o di consumi indotti, ma si tratta comunque di consumi ormai entrati nel modo di vita di ciascun cittadino e di ciascun lavoratore. Una volta scomparsa la vecchia distinzione tra i consumi, quando la si usa per giustificare una manovra tributaria, giocando attorno alle parole e affermando di fare una manovra selettiva, in realtà si opera con le parole una grossa mistificazione nei confronti dei lavoratori.

Di conseguenza, le imposte di fabbricazione (che, come già ricordavo, vanno a confluire nel prezzo dei beni sia dal punto di vista contabilità aziendale sia dal punto di vista contabilità nazionale) sono imposte — basti leggerne l'elenco — che colpiscono i consumi popolari dei cittadini e dei lavoratori. Per il fatto di entrare a far parte dei prezzi, le imposte di fabbricazione costituiscono un elemento inflazionistico. Non voglio qui ricordare i rilievi e le annotazioni che già sono stati fatti abbondantemente in base alle ultime considerazioni sulla situazione economica, come il fatto che l'aumento di imposte come quella della benzina abbia già concorso a determinare lo aumento del costo della vita, lo scatto dei punti della contingenza e una certa inflazione. Un provvedimento fiscale come questo si pone, evidentemente, in contraddizione con i conclamati propositi del Governo di operare questo drenaggio dei consumi privati verso i consumi pubblici, al fine di manovrare contro la spinta inflazionistica. Tra l'altro, queste imposte di fabbricazione si pongono in contraddizione con l'aumento deciso nei confronti del

sistema tributario; in contraddizione — io credo — formale, cioè assumendo come proposito dichiarato con le parole che la riforma tributaria dovrebbe essere quel tale strumento con cui invertire l'attuale rapporto imposizione diretta-imposizione indiretta, rovesciarlo in modo da realizzare un criterio di giustizia fiscale ed avere uno strumento da usare nelle manovre congiunturali al fine di agire attraverso le imposte dirette e non più attraverso quelle indirette. Questi sono i propositi dichiarati per la riforma tributaria. Ma queste sono le parole, e certamente con queste parole i provvedimenti del « decretone » si pongono in contrasto. Io temo che la realtà sia un'altra, e cioè che non vi sia questa contraddizione. Con questa manovra fiscale introdotta dal « decretone » si prepara, in realtà, quella che sarà la riforma tributaria. Questa ultima sarà nulla, se si limiterà a sostituire ad un certo numero di imposte altre imposte, o a modificare il congegno tecnico dell'imposta, come nel caso della IGE, ora IVA; se non si adotteranno altri strumenti come, ad esempio, l'abolizione del segreto bancario, non si avrà la possibilità di rovesciare, come pure si dichiara di volere, il rapporto tra imposizione diretta e indiretta. Gli aumenti delle imposte indirette che il « decretone » prevede già prefigurano quella che sarà, in realtà, la riforma tributaria; essi precostituiscono il livello reale di misura attorno al quale si muoverà la riforma tributaria nello stabilire aliquote o imposte fisse di qualunque natura esse siano.

In questo non c'è contraddizione: qui si vuole già annullare, vanificare, nella esperienza, questa riforma tributaria. Oltre ai motivi di carattere generale che ho detto, ve ne sono alcuni di carattere specifico che determinano la nostra opposizione a questo aumento delle imposte di fabbricazione.

Questo aumento si pone, innanzitutto, in contraddizione con una decisione che risale a parecchi anni fa: quella di abolire l'imposta comunale sul vino. Fu una lunga battaglia condotta in nome della difesa di un consumo popolare, una battaglia allora, dopo molte resistenze, che fu vinta e l'imposta comunale sui consumi cadde.

A meno che non si voglia considerare che altri prodotti di natura alcolica (ecco la filosofia della grappa) siano da considerarsi voluttuari, magari nocivi e che si devono quindi pesantemente colpire, mi pare evidente la contraddizione tra un provvedimento che oggi si prenda nei confronti di questi che sono consumi popolari e il provvedimento che allora

si prese per abolire l'imposta comunale sul vino.

Il « decreto » è riprovevole anche da un altro punto di vista. Esso elimina delle differenziazioni che finora esistevano all'interno dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, riguardanti, ad esempio, il prodotto della grappa. Con la modificazione dell'imposta di fabbricazione fatta con il decreto-legge, imposta elevata da 60 mila lire per ettanidro a 90 mila lire, si pongono sullo stesso piano prodotti, sul cui carattere si può anche discutere, e prodotti senza dubbio alcuno, più popolari come appunto la grappa, di cui non credo nessuno vorrà contestare la popolarità.

Il risultato è che questa imposta indiretta viene ad avere un doppio effetto regressivo. Già le imposte indirette hanno tutte carattere di regressività, cioè pesano proporzionalmente di più sui redditi minori. L'abolizione delle discriminazioni a favore dei consumi più nettamente popolari, fa sì in questo caso, che aumenti viepiù il peso fiscale sulla grappa.

L'altra osservazione è che questa nuova imposizione ha già prodotto dei guasti. Le piccole industrie di fabbricazione che adoperavano la vinaccia hanno immediatamente risentito della situazione provocata dal « decreto » e hanno ridotto la loro attività. Ciò si è verificato in modo particolare nelle zone di montagna dove le piccole industrie, attraverso loro raccoglitori, portavano alla lavorazione le vinacce che raccoglievano presso i contadini: dopo l'entrata in vigore del decreto governativo, questo non avviene più. Non si tratta quindi solo di un danno per le piccole industrie, che diminuiscono la loro attività, ma anche per le altre unità produttive locali. E pensiamo appunto alle zone di montagna, ai piccoli coltivatori diretti, a formare il reddito dei quali concorreva, sia pure in misura ridotta, anche la vendita della vinaccia, che ora scompare dall'attivo del loro bilancio. Ecco quindi un guasto immediato anche nei confronti della produzione che questo provvedimento ha comportato.

Si è detto nella relazione presentata al Senato, ed è stato ripetuto in quest'aula dal sottosegretario Macchiavelli, che questo aumento deriverebbe da un'indicazione data dalla CEE; cioè la CEE avrebbe osservato che l'imposta di fabbricazione sugli spiriti nel nostro paese è la più bassa rispetto a quella applicata negli altri paesi della comunità europea, donde la necessità di aumentarla. Ebbene, accanto a questa, sia nella relazione e sia nelle varie interruzioni che sono state fatte, non ho trovato

altra argomentazione specifica. È evidente che, quando si tratta di realizzare comunque una entrata tributaria, si colpisce a casaccio. Perciò, in mancanza di altre giustificazioni collaterali, a questo proposito, questa motivazione non è una cosa seria. Ancora una volta la CEE, anche attraverso questa indicazione recepita dai nostri governanti, diventa arbitra del nostro meccanismo tributario, del nostro sistema economico. Ma la stessa CEE si affretta al correttivo, gli interessi devono essere bilanciati. Già, perché se l'imposta di fabbricazione in Italia è bassa, è più facile la concorrenza dei nostri prodotti sui mercati esteri, sui mercati della CEE. Perciò, aumentare questa imposta di fabbricazione significa contenere la nostra concorrenza. E nello stesso tempo gli altri paesi della CEE possono far meglio concorrenza ai nostri prodotti. E allora ecco che vien fuori la norma dell'articolo 3, ultimo comma, che rappresenta l'accoglimento di un'altra indicazione della CEE. Il predetto articolo 3, infatti, stabilisce all'ultimo comma che « per le acquaviti importate la sovrimposta di confine e il diritto erariale di lire 60 mila ad ettanidro sono calcolati sulla gradazione effettiva ».

Ne deriverà che il produttore straniero il quale importa nel nostro paese acquaviti con una gradazione inferiore ai 70 gradi avrà tutto da guadagnare da questo provvedimento, in quanto pagherà l'imposta non sulla base dei 70 gradi ma in relazione alla gradazione effettiva.

Ecco dunque un'altra norma profondamente contraddittoria che il nostro Governo ha incluso in questo decreto-legge su indicazione della CEE.

Un altro rilievo, seppure di natura tecnica, che avvalorava la nostra opposizione al decreto, deriva dal fatto che l'articolo 5 crea delle rendite fiscali: e ogni qual volta vi sono norme che creano la possibilità di rendite fiscali nell'ordinamento tributario, la nostra opposizione non può essere che decisa e netta.

L'articolo 5 prevede la concessione di un abbuono massimo dell'1,50 per cento sui cali effettivi di lavorazione degli spiriti. Ora questi cali non vengono generalmente valutati caso per caso ma sulla base di proutuari che prevedono determinati coefficienti. Senonché il ricorso ad alcune tecniche particolari e all'utilizzazione di speciali recipienti consente ad alcuni produttori di mantenere i cali al di sotto della quota massima, per cui di fatto questi produttori pagheranno un'imposta minore e beneficeranno di una rendita fiscale a loro favore.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

Tutto il congegno dell'imposizione tributaria prevista da questo titolo del decreto-legge non è dunque assolutamente accettabile. Di qui, con una serie di motivazioni di carattere generale e specifico, la nostra opposizione a questa parte del decreto-legge. Di qui, altresì, la nostra proposta di soppressione, in via principale, degli articoli 2 e seguenti.

Subordinatamente ci riserviamo di illustrare una serie di emendamenti che, se la nostra proposta principale non venisse accolta, contribuirebbero almeno a rendere meno imperfetto il congegno del decreto-legge.

**PRESIDENTE.** Prima di proseguire lo svolgimento degli emendamenti, desidero fare una breve comunicazione all'Assemblea.

Nel corso dell'ultima conferenza dei capigruppo è stato deciso di tenere una nuova riunione alle 19 di oggi. È mio proposito (manifestato tempestivamente a chi di dovere, senza suggerimenti altrui) avvalermi del terzo comma dell'articolo 13-bis del Regolamento, con cui è data facoltà al Presidente di sentire « gli iscritti non rappresentati da un gruppo politico ». Formulo la proposta (sulla quale è necessario il consenso della Camera) che alla riunione dei capigruppo prevista per stasera sia invitato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 13-bis, un rappresentante dei deputati del *Manifesto*.

Ai termini dell'articolo 79 del Regolamento, su questa proposta possono parlare un oratore contro e uno a favore.

**NATOLI.** Chiedo di parlare a favore.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NATOLI.** Signor Presidente, desidero soltanto dichiarare che i colleghi del *Manifesto* ed io concordiamo con la sua proposta. Se essa verrà approvata, un rappresentante dei deputati del *Manifesto* parteciperà alla riunione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta che ho avanzato.

(È approvata).

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI**

#### Deferimenti a Commissioni.

**PRESIDENTE.** La VI Commissione (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati

**MAULINI ed altri:** « Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio » (1663), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La IX Commissione permanente (Lavori pubblici) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati **COCCO MARIA ed altri:** « Modifiche alla legge 17 dicembre 1957, n. 1238, concernente la legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuati per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti per eventi bellici » (1216), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La XIV Commissione permanente (Sanità) ha deliberato di chiedere che i seguenti provvedimenti:

**FERIOLI ed altri:** « Istituzione di scuole professionali per infermieri » (274);

**SPINELLI:** « Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e modifiche delle scuole professionali per infermiere » (596);

**DARIDA:** « Istituzione di scuole per infermieri professionali » (898);

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta » (*testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge d'iniziativa dei Senatori Menchinelli ed altri; Chiariello ed altri; Burtulo; Albanese ed altri; Nencioni ed altri; Del Pace ed altri; Perrino e De Leoni, approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1991),

ad essa assegnati in sede referente, le siano deferiti in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 27.

**Bronzuto, Caprara.**

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. L'emendamento da me presentato insieme con il collega Bronzuto propone la soppressione dell'articolo 2 del decreto-legge, che tratta tutta la materia relativa all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli, innovando in relazione al precedente regime e stabilendo anche un nuovo modo di applicare gli aumenti nel caso di abbuoni per passività dipendenti da motivi di carattere tecnico, più esattamente dall'eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 4.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Questa norma era stabilita, nel regime precedente a quello che viene proposto, nella misura di lire 2.000, commisurata ad una imposta di lire 36.000 per ettanidro.

Desidero rilevare innanzitutto che questo articolo sostituisce l'articolo 5 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, che non è stato convertito per le vicende delle quali abbiamo ripetutamente parlato in quest'aula. Si tratta in generale di un aggiornamento quantitativamente cospicuo dell'attuale regime fiscale degli alcoli. In particolare si propone un aumento da lire 60.000 a lire 90.000 dell'imposta di fabbricazione e un aumento a lire 4.000 dell'abbuono di cui alla legge 3 dicembre 1953, n. 879.

L'argomentazione riportata nella relazione al disegno di legge n. 1325, presentato al Senato, fa riferimento ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 1969, con la quale l'Italia è stata invitata a tassare le acquaviti importate e, di conseguenza, a modificare il regime attuale, passando da una imposizione forfettaria ad una imposizione effettiva; cioè, anziché calcolare il livello a 70 gradi in modo generico, con la presente norma (articolo 2, ex articolo 5 del decreto-legge) si propone, invece, di passare all'esame della gradazione effettiva.

È stato già rilevato che si tratta di una sentenza che danneggia seriamente la produzione italiana e che, se applicata nel modo

in cui viene richiesto, cioè come viene imposto dall'articolo 2 del decreto-legge, serve a favorire oggettivamente l'importazione nel nostro paese di alcoli stranieri, e quindi, da una parte, danneggia seriamente l'attività produttiva delle piccole e medie industrie del settore e, dall'altra, danneggia in modo consistente l'attività marginale, ma non secondaria, di molte piccole aziende contadine, soprattutto settentrionali.

Siamo di fronte, cioè, ad un caso in cui l'applicazione di una norma comunitaria europea viene fatta con uno zelo eccessivo, degno comunque di migliore causa, e viene soprattutto effettuata attraverso un meccanismo legislativo che, in definitiva, grava su queste modeste attività, in modo tale da favorire l'introduzione di prodotti stranieri, senza neppure realizzare quel minimo di parificazione dei punti di partenza della concorrenza che costituisce una condizione indispensabile in considerazione degli squilibri dei sistemi produttivi esistenti tra le nostre industrie e quelle di altri paesi. Voglio dire, cioè, che ancora una volta ci troviamo di fronte ad una estensione che, oltre ad essere opinabile, generalizza una norma, senza cautelarsi e soprattutto senza chiedere contropartite per la sua applicazione.

Crede che debba essere anche chiarito che, quando si parla di imposta di fabbricazione, com'è appunto nel caso in questione (imposta di fabbricazione sullo spirito e sovrimposta di confine sul prodotto, e successivamente, nel secondo comma, imposta di fabbricazione per gli alcoli metilici eccetera), e quando questa imposizione viene estesa anche agli alcoli classificati di seconda categoria, si parla impropriamente di imposta di fabbricazione, dal momento che con un meccanismo assolutamente automatico, sul quale non credo valga la pena di spendere altre parole, non viene fatta gravare l'imposta sulla fabbricazione, ma viene immediatamente ribaltato l'ammontare di questa imposizione direttamente sul consumo.

Anche qui, onorevole sottosegretario, come nel caso della benzina, non possiamo certamente parlare di un meccanismo — quello fiscale — manovrato in modo nuovo e moderno. L'imposizione sull'alcole e sui suoi derivati è da sempre una leva tradizionale dei meccanismi fiscali più arretrati. Preparando le motivazioni del nostro emendamento, ho avuto occasione di scorrere, del resto sommariamente — per quanto la materia in altra occasione meriterebbe anche maggiore interesse — un volume che si riferisce alla

legislazione italiana sugli spiriti nelle sue fonti e nei suoi criteri, il quale già nel momento in cui venne pubblicato — e venne pubblicato a commento del testo unico delle leggi e dei regolamenti vigenti, e cioè il 29 agosto 1889: l'anno in cui venne promulgato il primo testo unico sulla materia — notava testualmente in apertura della prefazione che « una delle parti della legislazione italiana più tormentata e più voluminosa è quella che concerne i tributi sugli spiriti ». Ora, se già nel 1889 si sottolineava la caratteristica prevaricatrice del meccanismo fiscale sugli spiriti, se già nel 1889 si protestava contro la ripetizione di un simile metodo e quindi contro l'imposizione di simili misure, credo che sarebbe veramente difficile alla luce di queste considerazioni parlare del provvedimento attuale come di un provvedimento innovatore. Si tratta, invece, di una misura che ripete schemi tradizionali e vetusti e che ancora una volta grava su una materia sulla quale il fisco già ha pesato per secoli (nel caso non si potrebbe dire altrettanto della benzina).

Del resto se già nel 1889 si protestava con argomentazioni scientifiche facendo riferimento a considerazioni sia di carattere generale sia particolare, ed anche a considerazioni produttive, se già nel 1889 si protestava per il fatto che la legge gravava esclusivamente su questo tipo di attività con un prelievo già allora oneroso, se già nel 1889 si lamentava che con questi interventi risultavano agevolate alcune attività limitate e colpite più in generale tutte quante le altre, se già nel 1889 si sottolineava il meccanismo farraginoso per l'accertamento e per la liquidazione di questa imposta, se già allora si poneva in rilievo la mancanza di efficienza, di celerità, di certezza nell'applicazione del tributo, credo sia facile concludere che ricorrere a questo tipo di norme oggi, nel 1970, e ricorrervi con lo stesso spirito e quindi anche con la stessa intenzione e con lo stesso meccanismo significa praticamente ripercorrere una vecchia strada, e ripercorrerla senza raggiungere i risultati che si dice di voler perseguire.

Del resto ho cercato anche di aggiornare le mie informazioni sulla legislazione, e ho trovato uno studio approvato nella riunione ristretta degli ispettori compartimentali tenuta a Torino nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 1963, studio approvato e pubblicato dalla direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze (divisione decima) e pubblicato dall'Istituto poligrafico dello Stato nel 1964 in un esemplare fuori commercio, di cui ab-

biamo notizia perché fa parte dei volumi della biblioteca della Camera dei deputati. Ebbene, avendo voluto aggiornare le nostre cognizioni in materia, abbiamo constatato che le nostre riserve sono ampiamente confermate e che la legislazione sul regime fiscale degli alcoli, acquaviti e liquori si è ulteriormente arricchita in modo notevole. Risulta infatti da questo documento — si tratta di una fonte ufficiale — che le disposizioni in materia — materia relativa ai fatti di cui ci occupiamo — sono contenute in leggi, decreti e regolamenti che, a partire dal 1924 fino al 1960, hanno raggiunto la cifra significativa di 36 provvedimenti. E come in materia di imposte sulla benzina vi è stata una successione disorganica ma ripetuta di provvedimenti che gravano sulla stessa materia, così in materia di alcoli, acquaviti e liquori vi è stata una ripetizione continua di interventi che servono a gravare, sotto forma di imposta di fabbricazione sugli spiriti, sui prodotti alcolici e quindi su tutto il meccanismo di produzione, di distribuzione e di commercio di questi prodotti.

Citavo quel volume del 1889 per smentire nel modo più documentato possibile e più oggettivo possibile e quindi meno polemico e meno passionale possibile l'affermazione di una presunta novità del modo di intervento. Ma la conferma è addirittura dei giorni nostri. Si parte dal decreto ministeriale dell'8 luglio del 1924 — testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti — si passa attraverso il decreto-legge del 2 febbraio 1933, si giunge al 1936 con il provvedimento recante « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego » — « nuovo assetto » che viene poi di volta in volta rinnovato — si arriva alle modifiche del 1938, alle modifiche successive del 26 aprile 1945 (decreto n. 223), si rinnova questo decreto nel 1947 con il decreto n. 1100, si giunge successivamente alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti del 7 dicembre 1951. E tutto questo non con un limite legislativo che viene di volta in volta aggiornato, cioè con una serie di oggetti e di metodi di imposizione che vengono ogni volta aggiornati per i motivi dello slittamento e dello scorrimento del costo e quindi delle vicende monetarie, ma ogni volta si ricomincia daccapo, ogni volta si introducono nuovi tipi di gradazione, come per esempio, con il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito, anche con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1957, n. 11; si arriva perfino a con-

cedere eccezioni da una parte e a ripristinarle dall'altra, come è il caso del decreto 16 marzo 1957, n. 69, con un andirivieni di provvedimenti, e comunque con una fluidità di interventi, di soppressioni, di eccezioni, di agevolazioni, di inasprimenti che veramente rendono questa materia tra le più intricate della legislazione fiscale italiana. Immagino che la divisione X della direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze abbia pubblicato questa norma non soltanto per i destinatari, per coloro cioè che devono provvedere al pagamento delle tasse, ma, ovviamente, anche per spiegare e riepilogare, mandando un testo unico generale, ad uso degli stessi funzionari l'estrema complessità e vastità delle norme.

Onorevole sottosegretario, le vorrei poi suggerire, quando ella avrà più tempo di quanto non ne abbia adesso, in particolare questa sera (lei mi diceva che ha anche altre incombenze per quanto riguarda la sua funzione di rappresentante negli enti locali) di andare a leggersi il modo con il quale vengono pagate queste tasse, cioè il meccanismo che viene messo in essere per controllare le quantità e per controllare poi le rese. È una conferma del giudizio negativo che si deve dare della legislazione italiana in questa materia, che dovrebbe essere la più facilmente accessibile e che invece è la più complessa, la più vasta, la più, direi, soggetta ad interpretazioni del tutto variabili. Dubito che un sistema fiscale di questo genere possa veramente essere funzionale ai fini che vuole raggiungere.

Ho qui dinanzi l'allegato n. 2. Devo riconoscere che il dibattito su questo decreto offre a molti di noi anche l'occasione per approfondire alcuni aspetti dei quali superficialmente si parla, senza magari avere nozioni dirette. Quante volte, un po' tutti, abbiamo sostenuto il carattere estremamente farraginoso della legislazione e dell'apparato fiscali italiani. E questa verità riceve una continua conferma nei fatti.

Onorevole sottosegretario, sa quanti sono i documenti prescritti per le operazioni inerenti agli spiriti, le acquaviti e i liquori? Non è un elemento di pura curiosità, perché io immagino che, dietro alle cifre, ci siano dei funzionari, delle spese generali, degli impianti burocratici, tutto un apparato elefantico, che, per poter percepire una tassa deve verificare, controllare, imporre, ritirare e giudicare la bellezza di trenta documenti per poter arrivare alla conclusione se la tassa viene pagata giustamente o no (non dico che poi questa verifica si faccia veramente perché

dubito che, con l'impianto attuale degli apparati burocratici, con il personale che c'è si possa arrivare ad una formulazione del pagamento che sia razionale e convincente). Quando il nostro compagno Milani giustamente lamenta le difficoltà della legislazione, vorrei che si andasse a leggere la serie di operazioni da compiere, al riguardo, naturalmente per mezzo dei relativi « modelli », come, in termine burocratico, si chiamano i moduli. Modulo n. 1: avviso di detenzione o costruzione di apparecchio. Si deve, infatti, cominciare dal denunciare l'apparecchio. Evidentemente, quindi, c'è uno schedario di tutti coloro che detengono l'apparecchio. Quando sarà finita questa discussione, vorrò andare a vedere il sotterraneo del Ministero delle finanze nel quale sono raccolti questi modelli, accatastati come le pratiche per le pensioni di guerra nel palazzo di via della Stamperia, che credo si dovrà sgombrare se si vorrà garantire l'incolumità non di coloro che aspettano le pensioni, ma, quanto meno, di coloro che dovrebbero provvedere a dare queste pensioni.

Modello n. 2: denuncia di attivazione della fabbrica. Bisogna denunciare anche la fabbrica, altrimenti sarebbe pazzesco avere l'apparecchio senza avere la fabbrica. E questa denuncia non si può fare sullo stesso modello. Non credo che siano molte le persone che comprano questi apparecchi per tenerli come soprammobili: immagino che se ne servano. Non credo che vi siano questi evasori fantascientifici che comprano l'apparecchio, spendono un mucchio di denaro, e non lo utilizzano.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Parla dell'apparecchio per la distillazione?

CAPRARA. Ella corre troppo. Qui si tratta soltanto di apparecchi non bene specificati. La distinzione vi sarà successivamente: apparecchi per la distillazione, apparecchi per l'invecchiamento, apparecchi per la bollitura del vino, ecc. C'è tutta una fantasia, e bisogna interpretare poi ognuno di questi moduli.

Comunque, siamo appena al modello n. 2. Credete ora che si passi al modello n. 3? No, signore, perché c'è un 2-bis. Non basta aver comprato gli apparecchi e averli denunciati.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È una delle presunzioni della legge penale. Si presume che chi detiene un apparecchio per la distillazione possa commettere

reato di distillazione clandestina. Ecco perché si deve denunciare l'apparecchio.

CAPRARA. La ringrazio, perché constato che ella esercita le sue funzioni con molto senso di responsabilità, mentre il collega Spinelli, che siede qui accanto a me, interpreta queste sue affermazioni come un tentativo di dar corda a me. No, un sottosegretario si occupa anche del modo in cui funziona l'apparato al quale dovrebbe sovrintendere. Anche se non è sottosegretario ai vini o agli apparecchi, egli si preoccupa, per altro, di approfondire questi problemi.

Una volta comprato e detenuto l'apparecchio, bisogna suggellarlo. Spero che, disponendo di tempo e tornando agli anni in cui noi stessi potevamo occuparci meglio di letteratura, si possa trovare uno scrittore, o comunque una persona che sappia scrivere con il sarcasmo e l'ironia necessari, su vicende di questo genere. L'onorevole Spinelli mi segue con interesse divertito. Ebbene, gli dirò che, dopo aver comprato, detenuto, e denunciato di avere costruito un fabbrica (altrimenti, nessuno se ne accorgerebbe, che ha costruito una fabbrica di distillazione, con ciminiera, con inquinamento atmosferico e delle acque), arriva al modello 2-bis, suggella gli apparecchi, e poi deve avere un modello per applicare o rimuovere questi suggelli. Ad esempio, se un giorno non ha grande attività industriale e rallenta la produzione, suggella questo apparecchio: altro verbale, con il modello 3.

Visto che si è perduto molto tempo ad arrivare al 3, di poi si corre un po' in fretta: modelli 4 e 5: « Avviso di vendita, cessione, distruzione di stabilimento, apparecchi, eccetera »; ossia « variazione degli impianti ». Due verbali in uno: 4 e 5.

Comunque, per non perdere molto tempo e per mantenere l'equilibrio necessario, arriviamo poi al modello n. 15: « Registro dello spirito prodotto e relativa imposta a misuratore; registro di magazzino per lo spirito di vino destinato alla preparazione del *brandy*; registro di magazzino per il movimento dello spirito denaturato; richiesta di contrassegno; bolletta di legittimazione; registro di lavorazione degli spiriti; movimenti materie prime per la distillazione, a carico e scarico, eccetera ».

Lei si immagina questi piccoli produttori contadini che devono provvedere a tutta questa organizzazione e servirsi di modelli, stampati, controfirme, denunce, segnalazioni !!!... e poi magari, per ognuno di questi adempimenti ci sarà una multa prevista per la re-

lativa infrazione. Mettiamo, se uno non tiene il registro delle dichiarazioni di lavoro, riceve una multa. No, no, forse l'unica multa che non avrà è questa. Basta che sfrutti il lavoro altrui e sicuramente le multe non le avrà. Ho preso per caso proprio la circostanza nella quale la multa non si applicherebbe. Ma, a parte questo caso, esaminando ognuna di queste ipotesi, si vede che le multe ci sono. E sono questioni effettivamente abbastanza complesse: perché solo se lei, onorevole sottosegretario, va a leggere — mettiamo — come si caratterizzano poi queste aziende, si accorge di questa complessità. Io trovo questa lettura estremamente interessante. Io sono stato anche, per qualche anno, nell'apparato dello Stato: non credevo mai che veramente ci fossero ancora nel 1970 circostanze di questo genere. Per esempio, per il solo compartimento di Bologna ci sono categorie e modelli di aziende fino alla lettera c) per la prima categoria, fino alla lettera c) per la seconda e fino alla lettera f) per la terza. Quindi s'immagini come sarà sbrigativo e sollecito questo gettito fiscale! Perché qui non si tratta altro che di applicare alcune migliaia di funzionari e impiegati a raccogliere soltanto queste imposte. Ma direi che questa è purtroppo la parte che si presta ad un dibattito che io non voglio adesso proseguire.

La parte invece più seria è che effettivamente la situazione dell'industria italiana in questa materia è oggi certamente tra le più complesse. E quando parlo di industria parlo di qualcosa che non si riferisce affatto ad un interesse nostro per quanto riguarda il momento produttivo di queste materie, ma si riferisce, come ho detto prima, al fatto che tutta questa imposizione grava, in maniera non concorrenziale rispetto all'introduzione di materie straniere, sul consumatore italiano e — anche qui — grava in maniera del tutto indiscriminata.

Nello stesso documento del Ministero delle finanze risultano queste conclusioni: « Dal prospetto riepilogativo riportato nell'appendice allegato n. 4 si rileva che la redditività delle aziende ispezionate ai fini del presente studio è tutt'altro che costante ». Voglio dire cioè che questo tipo di imposizione probabilmente aggraverà le tensioni sul mercato che in questa materia si sono già abbondantemente verificate. Tra l'altro, questo stesso documento mette in guardia sulla opportunità di gravare ulteriormente. Pensi, onorevole sottosegretario, in fondo è il Ministero delle finanze che sostiene questo, il Ministero che dovrebbe essere il più interessato a un tipo

di tassazione su questo settore. Ma, nonostante questo, per criteri soltanto di obiettività scientifica (o parascientifica) si sostiene che un tipo di imposizione è assolutamente insostenibile.

Io pensavo che questa volta, come per la benzina, quanto meno venisse sventolato un altro obiettivo sociale, per esempio l'obiettivo di contenere l'abuso di alcole, cioè di lottare contro fenomeni di alcolismo. Ma in questa materia, per la verità, niente appare che possa fare pensare ad una cosa di questo genere. Nonostante che nel passato e anche recentemente vi siano stati degli interventi in questa materia destinati a combattere degenerazioni anche nell'uso di queste bevande, qui siamo assolutamente al di fuori di interessi che potremmo definire di natura sociale. Ho letto in uno dei quaderni, pubblicati il 27 febbraio 1965 dall'Istituto italiano di medicina sociale, alcune cifre che si riferiscono al consumo di queste materie. Per dare un'idea degli interessi economici, in una delle relazioni introduttive, esattamente quella del relatore principale che, se non erro, era il professor Umberto Chiappelli, presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale (seduta del 27 febbraio 1965), si sostiene che nel 1959 (qui le statistiche sono arretrate, me ne scuso; se il Governo potrà darci statistiche più recenti, potremmo anche fare uno studio più aggiornato) sono stati spesi in Italia ben 696 miliardi di lire per bevande alcoliche, contro 150 miliardi per medicinali e 250 miliardi per spettacoli. A tali dati vanno poi aggiunti quelli concernenti il 1964 che sono ancora più eloquenti. Nel 1964 in Italia si sono spesi 1.126 miliardi per bevande alcoliche, pari al 12,32 per cento della spesa globale, con un aumento rispetto al 1963 del 7,3 per cento. Tale cifra (dice scandalizzato questo relatore; riferisco le sue opinioni e le sue cifre) supera ad esempio quella per il latte, formaggi e uova: 1.078 miliardi di lire. La produzione e il consumo di bevande alcoliche crescono, come è documentato dai dati ufficiali, in misura superiore ad ogni previsione. Ad esempio nei primi 11 mesi del 1964, sono stati prodotti 4.307.999 ettolitri di birra, contro i 3.625.532 dei primi 11 mesi del 1963. Cioè noi qui siamo di fronte al caso della benzina, a questo tipo di intervento governativo: laddove il Governo vede cifre comunque di consumo di una certa entità, interviene direttamente, interviene indiscriminatamente e interviene con alcuni mezzi che sono tra i più antichi, tra i più inefficienti e, diciamo anche, tra i meno produttivi di quelli che si possono immaginare in un regime moderno.

I motivi per i quali noi quindi chiediamo questa soppressione sono analoghi a quelli sostenuti per la benzina. Motivi quindi di carattere generale e motivi, per finire, che si riferiscono ad un peso e ad un equilibrio non accettabili tra il carico fiscale e il prodotto nazionale lordo tra i paesi della CEE. Qui il Governo sostiene che questo provvedimento (come ho avuto occasione di dire all'inizio e come ho sentito sostenere in modo convincente dal compagno Granzotto), tende a parificare la situazione italiana a quella degli altri paesi della CEE. Quando qui si fa riferimento ad una misura di applicazione e di parificazione di norme CEE all'Italia, si fa questo senza tener conto dello squilibrio che già esiste tra l'Italia ed altri paesi della CEE per quanto riguarda, ad esempio, il rapporto tra entrate fiscali, carico fiscale e prodotto nazionale lordo. Parliamo ad esempio del rapporto tra carico fiscale individuale e prodotto nazionale lordo individuale nel 1965; mentre il rapporto percentuale per abitante era, calcolato in dollari, nella misura di 373 nel Belgio, di 468 in Francia, di 450 nella Repubblica federale tedesca, era di 219 in Italia. Questo rapporto era, in Francia, pari a 1.938, prodotto nazionale lordo calcolato in dollari, a 1.911 in Germania, per scendere a 1.105 in Italia. Essendo completamente diverso il grado di pressione fiscale, di entrate fiscali, e quindi di carico fiscale rispetto al prodotto nazionale lordo, ed essendo completamente diverse le percentuali e quindi gli allineamenti tra l'Italia ed i paesi della CEE è inaccettabile il fatto che si voglia invocare, come fa il Governo nella sua relazione, una misura di parificazione, che ancora una volta è una misura iniqua e comunque del tutto inefficiente.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, chiediamo, come linea principale, la soppressione di questo articolo, e successivamente, come linea subordinata, fermo restando il diniego assoluto nei confronti di questo decreto, un'ulteriore riduzione, della quale parleranno altri compagni del mio gruppo come pure, immagino, anche i compagni del partito socialista di unità proletaria.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 2, sostituire le parole: lire 90.000, con le parole: lire 70.000.*

**2. 2. Pigni, Granzotto, Passoni, Boiardi, Lattanzi, Carrara Sutour, Canestri, Mazzola, Amodei, Libertini.**

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

*Al primo comma dell'articolo 2, sostituire le parole: lire 90.000, con le parole: lire 80.000.*

**2. 3. Passoni, Granzotto, Pigni, Lattanzi, Boiardi, Mazzola, Canestri, Carrara Sutour, Lami, Libertini.**

*All'articolo 4, sostituire le parole: lire 60.000, con le parole: lire 50.000.*

**4. 1. Boiardi, Pigni, Carrara Sutour, Granzotto, Lattanzi, Canestri, Passoni, Mazzola, Amodei, Lami, Libertini.**

GRANZOTTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Questi emendamenti propongono una tesi subordinata, essendo per noi principale quella relativa alla soppressione degli articoli di cui si parla. Con questi emendamenti, che in pratica si illustrano da soli, proponiamo una riduzione del carico fiscale che viene introdotto nel « decretone » con gli articoli considerati. Desidero riallacciarmi a quanto ho detto nel mio intervento precedente, quando ho illustrato la tesi principale da noi sostenuta; abbiamo visto come l'imposizione tributaria nella moderna società capitalistica, in una società di consumi, si sia trasferita, rispetto al passato su una serie di consumi che sono poi il risultato di un processo di civiltà e di un processo tecnico di sviluppo, come ad esempio la motorizzazione. L'imposizione fiscale, in tal modo, dalla tassa sul macinato è passata all'imposta sulla benzina: è diventata una tassazione molto più facile sia per il processo di sviluppo che hanno questi consumi sia per la entità del gettito, che segue automaticamente l'aumento del consumo. Quindi, l'imposizione fiscale in una società capitalistica moderna è diventata più sottile, in un certo senso, rispetto al passato, ma non per questo meno pesante nei confronti dei lavoratori, in quanto essa colpisce comunque consumi necessari o necessitati, consumi entrati in un certo modo di vivere che è proprio di una società tecnicamente sviluppata e di una società che abbia dato luogo ad una serie, comunque, di consumi che ne caratterizzano l'esistenza e i modi di sviluppo. Pertanto, l'imposta di fabbricazione rientra in questo quadro. Noi abbiamo svolto la tesi principale chiedendo che questa parte del « decretone » fosse soppressa; in via subordinata, presentiamo que-

sti emendamenti, con i quali proponiamo, operando all'interno della logica del « decretone », che quanto meno l'imposizione fiscale venga ridotta. Gli emendamenti in questione formano, dunque, via via diverse ipotesi di diminuzione per quanto riguarda l'articolo 2.

Relativamente all'articolo 4, invece, l'ipotesi formulata è una sola. L'articolo considerato si riferisce all'imposizione tributaria per i prodotti importati dall'estero, stabilendo la riscossione del diritto erariale di lire 60 mila ad ettanidro. In proposito avremmo potuto fare un certo discorso, se la maggioranza fosse stata disponibile, circa questo congegno dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli, in quanto può esservi una precisazione da fare circa determinati tipi di liquori che costituiscono il consumo di certe categorie di persone ad alto livello di reddito. Ma il colloquio è mancato e, di conseguenza, siamo costretti ad irrigidirci su determinate posizioni. Con l'emendamento 4. 1 proponiamo semplicemente di ridurre il diritto erariale previsto da lire 60 mila a lire 50 mila.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il primo comma dell'articolo 2.*

**2. 18. Bronzuto, Pintor.**

PINTOR. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTOR. Signor Presidente, l'emendamento 2. 18, che mi accingo a svolgere, è subordinato all'emendamento 2. 17 testé illustrato dal collega Caprara, in quanto, mentre quest'ultimo è soppressivo dell'intero articolo 2, il mio emendamento si limita a sopprimere il primo comma, che così recita: « L'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da lire 60 mila a lire 90 mila per ettanidro alla temperatura di 15°, 56 del termometro centesimale ». Naturalmente, questo è un emendamento che produce una di quelle contraddizioni non antagoniste di cui parlava in una delle precedenti sedute il compagno Natoli, nel senso che io, naturalmente, appoggio l'emendamento principale e sostengo questo soltanto in via subordinata.

D'altronde, la soppressione del primo comma di fatto finirebbe con l'investire l'in-

tero articolo e avrebbe quindi un effetto non molto dissimile dalla soppressione dell'intero articolo.

Nell'illustrare questo emendamento, confesso in partenza che ho una competenza limitata in fatto di alcoli e tuttavia ho cercato di formarmi un'opinione sul senso di questo articolo, che alla lettura è quanto mai ostico, come lo sono in generale gli articoli di legge scritti in un linguaggio incomprensibile non solo alla gente comune ma anche a chi voglia in qualche misura, per ragioni del suo lavoro, cercare di orientarsi. E per prima cosa ho cercato di capire il fondamento di questa equiparazione all'alcole etilico di prima categoria degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico. Questa equiparazione riconosco che ha un senso, almeno chimicamente: gli alcoli sono tutti derivati dagli idrocarburi e chimicamente gli alcoli nominati in questo articolo sono tutti monovalenti quanto a composizione molecolare, sono, cioè, tutti alcoli primari, normali, che hanno in comune il gruppo  $\text{CH}_2\text{OH}$ . Tuttavia, v'è una differenza fra questi alcoli che rende discutibile questa equiparazione, ed è nel loro grado di tossicità. Mi sono informato con cura e solerzia e mi son reso conto che, mentre l'alcole etilico risulta letale se somministrato nella misura di 8 grammi per chilo di peso, l'alcole propilico è molto più tossico perché bastano 3 o 4 grammi per chilo di peso per renderlo letale. Ma è evidente, comunque, che al di là di queste definizioni tecniche in cui l'articolo di legge si perde, qui si tassano in modo pesante, come già ha rilevato il collega Caprara, gli spiriti in generale, cioè uno dei generi di consumo di uso diffuso e popolare.

Ho cercato di capire le ragioni di questa imposizione fiscale. Per i motivi che ha esposto il compagno Caprara, risulta abbastanza chiaro che il gettito che ne deriverà sarà molto relativo, non foss'altro per tutta la complessità del meccanismo fiscale e le scappatoie che restano aperte; e per il fatto che, inoltre, una tassa di questo genere avrà un valore di compressione, specialmente in alcune zone di campagna, nelle zone più povere, dove la grappa o altri alcoli di questo tipo sono di uso diffuso.

Non mi sembra questo, dunque, il motivo della tassazione. Ho cercato di comprendere se ve ne è qualcun altro (ad esempio un'azione di repressione dell'alcolismo o la tendenza, che mi sembra diffusa nella linea del Governo e nella sua politica fiscale, di reprimere i consumi cosiddetti voluttuari) ma confesso che

nessuno di essi risulta convincente, appena lo si analizzi un poco più a fondo.

Perfino l'evoluzione etimologica della parola « alcole » (se mi è permesso ricorrere ad un'argomentazione di questo tipo...) batte in breccia ogni tentativo di giudicare gli alcoli e gli spiriti come qualcosa di nocivo o di voluttuario, come un prodotto da colpire proprio da questo punto di vista.

Dalle informazioni che ho potuto attingere, infatti, risulta che la parola « alcole » è di origine araba e designava all'inizio non lo spirito di vino ma la polvere di solfuro di antimonio, che veniva impiegata per il trucco femminile, per la cosmesi, e in particolare per tingere gli occhi in nero. In questo senso vi è una curiosa relazione fra questo articolo 2 e l'articolo 12, che tassa i cosmetici, anche se evidentemente si tratta di cose diverse... Ho perfino scoperto che esiste in spagnolo la parola *alcoholado*, che indica una razza di bestiame con gli occhi neri, proprio in rapporto a questa lontana origine del termine.

In realtà, con il decorrere del tempo, « alcole » è diventato sinonimo di essenza, secondo una evoluzione semantica che è comune anche alla parola « spirito »: nella sua accezione metafisica e idealistica, in quella materiale e in quella superstiziosa, come sinonimo di « fantasma », ancora oggi usata. In questo senso, per associazione di idee, mi viene in mente che, da questo punto di vista, voler colpire gli « spiriti » con una tassa può essere in rapporto alle preoccupazioni e agli... esorcismi che l'onorevole Colombo ha lanciato proprio ieri quando ha detto che il Governo si trova di fronte a difficoltà che affondano le loro radici nell'irrazionale, in una situazione di confusione e di incertezza; e quando ha parlato di stati d'animo nebulosi, alludendo appunto a qualcosa di « spiritico » che oggi ostacolerebbe la vita tranquilla del Governo...

In sostanza, progredendo, questo concetto di « essenza » ha finito con il diventare sinonimo di « essenza di vino » e si è così arrivati al significato di « alcole » così come oggi lo usiamo e come è indicato nell'articolo 2 del decreto-legge.

Con Paracelso, nella prima metà del '500, la parola « alcole » ha assunto il significato di « essenza di vino ». A tale riguardo è interessante rilevare che la distillazione del vino, contrariamente a quanto taluni pensano, è nata in Italia, è una tradizione italiana, come risulta dal fatto che di essa si parla in un opuscolo scritto in Italia nel '300 e che porta il titolo latino di *Massa clavícula de efficiendo auro*, dalla cui lettura si scopre che, cuocen-

do il vino con circa un terzo di sale, si ottiene quella che con una bellissima espressione viene chiamata « acqua fiammeggiante ». (*Commenti*). Pensate, onorevoli colleghi, se le leggi venissero fatte con questo linguaggio elegante e comprensibile !

Da qui derivano i termini di *aqua ardens* e quindi di *aqua vitae*, di acqua arzente, di *aqua ardiente* e di acquavite.

Ho fatto questa digressione etimologica per dimostrare non soltanto il valore non negativo della parola alcole dal punto di vista medico, ma addirittura positivo. *Aqua vitae* indica il valore che gli antichi saggiamente attribuivano agli alcoli e al loro uso in medicina, al punto che esiste un testo — scusate, ma ho dovuto fare queste ricerche per approfondire l'argomento — dal titolo *De conservanda iuventute*, che spiega proprio il valore di *elisir* di lunga vita degli alcoli e ne consiglia l'uso — questo lo sottolineo perché mi interesserà per le conclusioni — ai principi in modo particolare. Cioè fin da allora si introduce, insieme con il criterio del valore salutare degli alcoli, anche l'uso di classe che ne viene fatto e di consumo privilegiato che oggi, a distanza di 600 anni, l'onorevole Colombo ripropone tassando la grappa.

Faccio queste osservazioni perché vorrei anche introdurre una questione più generale. Vorrei, cioè, non soltanto battere in breccia il concetto di consumo voluttuario attribuito agli alcoli — che tra l'altro, credo, esporrebbe la grande maggioranza dei nostri colleghi a un giudizio alquanto critico, perché credo che tutti facciano uso, sia pure saggio e moderato, degli alcoli — ma vorrei addirittura che questa espressione fosse bandita dal nostro linguaggio legislativo, in quanto profondamente ridicola.

«Volutuario» sta a indicare un piacere intenso, quasi sempre a sfondo erotico, o comunque un godimento così intenso da essere praticamente di natura morbosa. Perché dunque consumi di questo genere debbono essere definiti «volutuari»? Significherebbe avere una concezione del mondo talmente ascetica quale posso anche capire che contraddistingua l'onorevole Colombo, ma che certamente non è generalizzata.

Io bandirei il concetto di consumo voluttuario per sostituirlo con quello, molto più legittimo, di «non necessario». Infatti la parola «volutuario» ha subito questa evoluzione ed è divenuta sinonimo di non necessità proprio nel linguaggio burocratico, mentre prima veniva usata nelle dispute dei filosofi, tra epicurei e non epicurei, per indicare va-

lori molto più seri; anche se, debbo dire, il concetto di necessario e non necessario si presterebbe comunque a lunghissime disquisizioni. Che cosa è la necessità? In rapporto a quali gradi di sviluppo della civiltà? Quale scelta di bisogni indica? È chiaro che ognuno di noi ha della necessità un concetto diverso. Ad esempio, l'onorevole Colombo considera necessaria l'approvazione di questo decreto, mentre a noi essa appare non necessaria. In generale, comunque, ognuno seleziona i consumi secondo un margine di arbitrio che, a mio avviso, non è opportuno togliere ai cittadini.

Del resto, che il consumo delle acquaviti sia assolutamente necessario non è dimostrato solo dalla loro storia, dal valore medico che hanno assunto, ma dalle radici che hanno posto nella realtà sociale del paese, specialmente in Italia, dove i colleghi mi insegnano che esistono tante acquaviti quante sono le regioni: esiste un'acquavite piemontese, una acquavite padovana, una pugliese, una friulana, una sarda, molte delle quali vengono prodotte clandestinamente — non è che ne voglia fare l'elogio — per sfuggire a queste assurde norme di cui parlava l'onorevole Caprara. Comunque, queste acquaviti esistono in rapporto ad usi, a costumi che non voglio dire che risalgano all'invenzione trecentesca della distillazione del vino, ma che hanno invece radici in determinate situazioni ambientali, che hanno attinenza con il clima rigido di determinate regioni, con il fatto che questo è uno dei pochi modi in cui la gente si consola per la vita alquanto infame e insensata cui è sottoposta, oppure per reagire al clima. Insomma, vi è una serie di motivi che dimostrano il rapporto profondo che passa tra la produzione di acquavite e la realtà del paese.

Ho già detto altre volte, ma mi piace sottolinearlo ancora, che non credo all'efficienza di questo Governo, né a quella dell'onorevole Colombo, il quale manca essenzialmente di fantasia. Forse, da un certo punto di vista, egli ha dell'efficienza, ma poi alla lunga (e anche alla breve) questa efficienza si logora ed urta contro la complessità del reale, come dimostra la crisi politica in atto. E perché dico queste cose? Perché il fatto di colpire in questo modo la produzione nazionale (mi sia permesso un richiamo patriottico), in questo settore, rappresenta un modo per liquidare un valore anche economico.

Nessun collega ha mai riflettuto al fatto che il mercato sia invaso da alcoli importati dall'estero, distillati da cereali e non da vino

o da frutta, materia prima, questa, di cui l'Italia abbonda? E perché questo tipo di alcoli deve avere una fama internazionale, mentre vi sono ottime acquaviti, ottimi prodotti, che non solo non vengono valorizzati e incoraggiati, ma vengono addirittura trattati in questo modo insensato?

Ecco l'inefficienza, la mancanza di fantasia, direi perfino l'ottusità, che caratterizzano questo modo di fare, questo tipo di operazioni fiscali? Senza contare, poi, che per i pochi soldi in più che vengono in questo modo rastrellati dalle tasche della gente non si valorizza un prodotto nazionale. Non capisco perché la *slivoviza* debba essere valorizzata e riconosciuta, in generale, quando è un comunissimo alcole o spirito da frutta (discutibile pure di sapore, secondo me) di cui esistono o potrebbero esistere equivalenti in Italia, se avessimo un Governo meno grigio, meno ottuso e meno privo di fantasia. Il Governo, invece, si comporta in modo estremamente grave su questo tema degli alcoli derivati da vino e da frutta, che sono poi gli unici alcoli naturali, le uniche acquaviti reali.

Non dico che, utilizzando abbondantemente queste materie prime, si risolverebbero i problemi dell'agricoltura. È certo, però, che il vino potrebbe essere impiegato più utilmente per queste distillazioni, piuttosto che (se mi è permessa questa allusione ad un fatto che ho letto sul giornale) essere versato sulla testa dell'onorevole Fanfani, come è avvenuto nel corso di una cerimonia a Firenze per la sua nomina a membro del « club del paiolo ». Mi pare che questo sia un uso del vino assolutamente improprio, perfino leggermente disdicevole. Il vino, infatti, potrebbe essere infinitamente più utile se, invece di essere sprecato o sofisticato o buttato via, fosse valorizzato anche ai fini della distillazione. E questo per non parlare della frutta. Ho letto da qualche parte che una delle ragioni per cui si usa raramente la frutta per distillare gli spiriti consiste nel fatto che in generale vi è penuria di frutta. Allora si preferisce usare ai fini della distillazione la carruba o il fico secco. Ma in Italia vi è una tale sovrabbondanza di mele, ad esempio, che questo problema è diventato addirittura un argomento di scandalo nazionale. Perché almeno da questo punto di vista non dovrebbe essere incoraggiato, anziché scoraggiato e tassato, un uso di questo genere?

Un altro aspetto che dimostra da un altro verso l'assurdità, la meccanicità, la mancanza di fantasia di questo modo di procedere fiscalmente è che questa operazione, forse ancora più di altre, mira a colpire un consumo po-

polare, o per lo meno quei consumatori non ricchi che fanno uso di alcole e che si sono affacciati — come hanno rilevato alcuni sociologi — quasi cambiando addirittura collocazione sociale, all'uso del *whisky*. Ho letto recentemente una riflessione semantico-sociologica sui problemi dei *mass media* di Umberto Eco sull'uso, per esempio, del *whisky* come di qualcosa che doveva penetrare tra i ceti medi e sostituire il *the* o la camomilla, quale segno di un differenziarsi dei consumi.

Una tassa di questo genere sulle acquaviti quale effetto avrà? Farà sì che coloro che non hanno soldi si trovino in difficoltà anche rispetto a questo consumo, mentre coloro che hanno soldi se ne infischieranno altamente, pagheranno un poco di più e continueranno a bere grappe oppure marche pregiatissime di liquori o spiriti stranieri, che del resto possiamo trovare dappertutto a prezzi infinitamente superiori a quelli delle nostre grappe. Da questo punto di vista può essere perfino positivo il fatto che in questo modo lo Stato ricaverà più soldi da consumatori e contribuenti che ne hanno, a prezzo, però, di impedire o quantomeno limitare questo stesso consumo da parte di chi si avvicinava ad esso con più disinvoltura o con diversa abitudine, superando quell'uso principesco degli spiriti a cui ho in precedenza accennato.

Quindi, da qualunque punto di vista io abbia cercato di interpretare questo articolo, non sono riuscito a spiegarlo altrimenti che con quella che ho definito mancanza di fantasia, spirito antisociale, meccanicità del sistema fiscale o dell'imposizione fiscale a cui il Governo tradizionalmente ricorre nel paese da tanto tempo e di cui questo decreto è un esempio preclaro.

A meno che — ed è l'ultima questione che mi sono posto, l'ultimo interrogativo — questo non sia un anticipo della riforma sanitaria, nel senso appunto di voler essere un elemento scoraggiante. In altre parole, mi sono chiesto se questa misura non voglia ricopiare o ricalcare, sia pure molto in piccolo, l'esperienza proibizionista degli Stati Uniti. Però, oltre alle ragioni che già sono state dette, e che qualunque persona sensata è in grado di condividere, sul carattere non letale degli alcoli per chi ne faccia un uso saggio, devo dire che anche l'esperienza proibizionista degli Stati Uniti — come è ormai storicamente accertato — non fu affatto rivolta a proteggere la popolazione americana dai mali dell'alcolismo, ma fu un'operazione che in qualunque testo o analisi di quell'esperienza è definita come rivolta a deviare allora il potere d'acqui-

sto degli americani verso altri consumi e verso altri beni che l'industria americana produceva, e come diretta a rimediare ai riflessi negativi che aveva avuto e poteva avere sulla produttività l'alcolismo. Qui, allora, si ritrova una delle ispirazioni del « decretone ».

Può darsi che anche questo articolo corrisponda, da questo punto di vista, a questa « ossessione » della produttività, cioè di questo voler rendere i lavoratori, gli uomini, puri strumenti di produzione, ossessione che guida la filosofia politica e la ideologia dell'onorevole Colombo. Quando negli Stati Uniti ci si impegnò su questa strada — mi pare prima del 1920 — però gli Stati si divisero in « Stati umidi » e « Stati secchi », quelli in cui veniva proibito e quelli in cui non veniva proibito, con contrabbando tra gli uni e gli altri. Invece da noi una misura di questo genere rischia di dividere le persone in « persone secche » e « persone umide » a seconda che abbiano un po' più soldi o un po' meno soldi. Ora, mentre negli Stati Uniti queste misure rivolte a potenziare la produttività individuale, scoraggiando le bevande alcoliche, portarono ad una specie di guerra, al gangsterismo, qui porteranno, anche perché la misura proposta non è di quella portata ma è molto più modesta, ad una crescente sofisticazione di questi prodotti e ad una serie di forme di autodifesa, ad una serie di forme speculative dei produttori che sfuggiranno a questa operazione. Per cui avremo, oltre tutto, come risultato quello di continuare a bere, le poche volte che capita, più petrolio e meno spiriti o alcoli. Dunque, da qualunque punto di vista si esamini, questo articolo non sta in piedi; esso è sciocco e fa parte di questo meccanismo prevaricatore. Io mi sono convinto, dopo questa disamina filologica del problema, che l'unica spiegazione che si può dare è proprio che esso corrisponde a questa specie di « ossessione » che si è impadronita dell'onorevole Colombo, quella, cioè, di voler condurre una guerra contro gli ostacoli non materiali ma « spiritici » che metterebbero in difficoltà in questi tempi il suo Governo.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 2, sostituire la cifra: 90.000, con la cifra: 70.000.*

**2. 19.**

**Bronzuto, Milani.**

**MILANI.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MILANI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è subordinato a quello già illustrato dall'onorevole Caprara (2. 27) che tende alla soppressione dell'articolo 2 e a quello testé illustrato dall'onorevole Pintor (2. 18) che tende alla soppressione del primo comma. Questo emendamento, a nostro giudizio, può essere accolto ove vengano respinti gli emendamenti principali che sono stati da noi presentati. L'emendamento contiene una richiesta di riduzione ad un terzo dell'aumento dell'imposta che viene proposta dal Governo, imposta il cui gettito è stato calcolato, attorno ai 31 miliardi di lire. Qualora questo emendamento venisse accolto, l'entrata prevista verrebbe ad essere ridotta a circa 10 miliardi. Una perdita di entrate, se si vuole, significativa ma che noi non consideriamo da questo punto di vista di molta incidenza rispetto agli obiettivi generali che il Governo si propone con il « decretone », e che consideriamo sopportabilissima giacché riteniamo che in generale le previsioni di entrata su tutta l'area della imposizione fiscale che qui viene invocata attraverso questo primo titolo del decreto-legge proposto dal Governo sono, per lo più, calcolate in difetto rispetto alle reali potenzialità di gettito che possono derivare dall'applicazione delle imposte ivi previste. Quindi, in qualche modo anche questo minore introito appare largamente compensato, in base ai calcoli che sono stati fatti nelle precedenti sedute e non smentiti, ad esempio, dal maggiore aumento dell'imposta di fabbricazione sulla benzina. Questa entrata è stata calcolata intorno a 260 miliardi in via riduttiva e si è visto che di fatto, tenendo conto dell'aumento dei consumi, il gettito di questa imposta dovrebbe aggirarsi intorno ai 310 miliardi. Una riduzione, quindi, di questa imposta sullo spirito di vino in generale non comporterebbe scompensi all'interno della proposta stessa del Governo.

Ma noi riteniamo che a questa riduzione si debba inoltre giungere per i motivi che sono stati indicati nel corso della illustrazione degli emendamenti principali, ai quali aggiungerei ulteriori considerazioni che credo valga la pena siano dal Governo attentamente valutate, giacché attorno a questa questione sono in discussione entità tutt'altro che trascurabili dal punto di vista economico. È in discussione, ad esempio, un'entità economica alquanto interessante. Si dice, infatti, che alla fabbricazione della birra e del malto sono interessate circa 800 mila aziende. Quindi, è

ovvio — si afferma — che questa questione è di notevole rilevanza economica. Dal momento che si vuole incentivare la produzione attraverso questo decreto-legge, intervenire per scoraggiare un determinato consumo, è un fatto che incide sulla produzione. In questo caso l'area dei produttori non è un'area privilegiata, perché 800 mila aziende riguardano per lo più aziende di piccole e medie dimensioni.

Ecco, quindi, una prima dimensione economica che dobbiamo considerare quando, appunto, si tratta di aumentare, in questo caso, questa imposta. Ma la questione è anche importante per i riflessi che anche qui abbiamo sulla esportazione di questi prodotti. Io ho i dati del 1966 (quelli più recenti non li ho trovati o non sono stati indicati), i quali ci dicono che sono stati venduti all'estero 1 milione 944 mila ettolitri di vino, 574 mila ettolitri di vermut, 49.543 ettolitri di acquaviti e liquori, 30 mila ettolitri di birra, 33 mila ettolitri di alcole etilico, ecc. Quindi, si tratta di un settore largamente presente nella esportazione e perciò noi non vediamo per quale ragione, anche a fermarsi alla sola logica del « decretone », questo settore debba essere in qualche modo colpito da provvedimenti che limiterebbero le potenzialità già espresse per il passato e che potrebbero essere ulteriormente espresse se abbiamo presente — come il Governo dice di avere presente — la situazione economica generale del paese e se abbiamo in particolare presente la necessità di incoraggiare l'esportazione. Questa necessità deve essere tenuta presente quando si adottano determinati provvedimenti.

Ecco, quindi, le ulteriori ragioni — che si aggiungono a quelle precedenti — che vengono da noi prese in considerazione e sottolineate quando si tratta di prendere misure di intervento fiscale.

Ma noi riteniamo ancora di dovere sottolineare l'entità economica della questione, avendo a mente anche le dimensioni che interessano il consumo interno, che, almeno per quanto riguarda l'alcole, non è eccessivo: Se si tiene presente il consumo del vino per abitante nel nostro paese, e lo si somma a quello dei liquori, si constata che noi ci troviamo, è vero, al secondo posto: al primo posto nel consumo in litri anidri si trova la Francia, al secondo l'Italia, al terzo la Spagna; vengono poi il Portogallo, il Lussemburgo, la Germania federale, e così via. Se però si esaminano meglio queste statistiche, si constata che nel nostro paese si tratta soprattutto di consumo di vino, mentre il consumo degli

alcolici è relativamente modesto, e quindi non c'è motivo che sia scoraggiato.

Per coloro che si interessano al problema dell'alcolismo, il consumo del vino può apparire eccessivo. Ma quando ci si riferisce al tipo di prodotto — il collega Pintor si domandava se il vino dovesse essere considerato un bene necessario o voluttuario — vorremmo ricordare che, ad esempio, tra il costo di un « grappino » e il costo di un bicchiere di Barolo c'è differenza, perché quest'ultimo costa di più. Il collega Pintor ha qui inteso le lodi di quel prodotto nazionale che è il « grappino », e ha cercato di difenderlo e di diffonderlo. Coloro che seguono le tradizioni e i costumi locali sanno che quello del « grappino » non è mai stato un consumo di lusso. Da noi il « grappino » è un genere di consumo abbastanza popolare. Si sa benissimo che l'operaio che al mattino deve alzarsi presto, prima di recarsi al posto di lavoro, il più delle volte beve un « grappino ».

Per questi motivi non vedo perché si debba insistere su un'imposta che appare un tentativo di deprimere il consumo di certi generi che non sono fuori della portata popolare, e anzi interessano un largo settore della nostra produzione: produzione che, anche se non è stata molto incoraggiata, in questi ultimi tempi si è andata affermando.

Il collega Pintor ricordava il problema delle conseguenze dell'alcolismo, che spesso sono tragiche. In Italia, per esempio, nel 1968 vi sono stati 300 mila incidenti stradali, con 200 mila feriti e 10 mila morti. Si calcola che uno di questi incidenti su mille sia dovuto a guida in stato di ebbrezza. La percentuale potrebbe apparire dunque bassa. Vorrei riferirmi a statistiche che sono forse più puntuali e scientifiche. L'assemblea consultiva del Consiglio di Europa faceva risalire a circa 25 mila i morti nell'area della Comunità per guida in stato di ebbrezza, sui 65 mila morti per incidenti stradali. Il problema, dunque, esiste; ma non mi pare si possa pensare di risolverlo attraverso l'aumento del costo degli alcolici.

Per tutte queste considerazioni, ritengo che questo nostro emendamento possa e debba essere accettato dal Governo, in primo luogo perché la diminuzione di entrata a seguito della riduzione dell'imposta di cui si tratta non appare incidente rispetto alle entrate che il Governo vuole raccogliere attraverso questa serie di imposizioni e di aumenti di imposte operati su un'area abbastanza larga; in secondo luogo, perché una riduzione favorirebbe in qualche modo la tendenza all'affermazione di certi prodotti nazionali non soltanto all'in-

terno, ma anche all'estero. L'emendamento, quindi, non creerebbe problemi ad un settore particolare di produttori e metterebbe in essere uno stimolo per l'esportazione italiana. Confido quindi che, se non verranno accolti gli emendamenti principali, come quello illustrato dal compagno Caprara che chiede la soppressione del primo comma, venga almeno approvato questo, che prevede una riduzione dell'imposta rispetto alla misura che il Governo propone.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 2, sostituire la cifra: 90.000, con la cifra: 80.000.*

2. 20.

**Bronzuto, Milani.**

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svolgerlo.

**BRONZUTO.** Naturalmente non ripeterò alcuni degli argomenti brillantemente esposti dai compagni Caprara e Pintor, nonché quelli che testé esponeva il compagno Milani. Però, signor Presidente e onorevoli colleghi, devo pur dare giustificazione del nostro emendamento e dire perché, in subordine all'emendamento principale che propone la soppressione dell'articolo 2 e quindi dell'inasprimento dell'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e della corrispondente sovrimposta di consumo sul prodotto medesimo importato dall'estero, proponiamo di contenere l'aumento disposto dal decreto, che porta il tributo da lire 60 mila a lire 90 mila per ettanidro alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

Il compagno Milani già vi ha detto perché proponiamo una riduzione di questo inasprimento fiscale. Il mio emendamento all'emendamento propone, in subordine, quindi nel caso in cui la maggioranza non volesse sopprimere l'articolo, non volesse sopprimere il primo comma come ha proposto l'onorevole Pintor e non volesse apportare la riduzione da lire 90 mila a lire 70 mila per ettanidro, propone — dicevo — la riduzione almeno a 80 mila lire.

Spiego il perché. Voi sapete meglio di me (noi lo abbiamo appreso solo in questa occasione, consultando alcune pubblicazioni in proposito) che sugli spiriti, le acquaviti e i liquori vige un particolare regime fiscale il quale assoggetta, o dovrebbe assoggettare, ad imposta gli spiriti destinati ad usi voluttuari. C'è quindi questa deliberazione del Governo

(deliberazione perché contenuta nel decreto-legge e perciò entrata immediatamente in vigore) di aumentare il prezzo dell'alcole destinato ad usi voluttuari, sia sotto forma di bevanda, sia sotto forma di profumi (e quando parleremo di cosmetici vedremo quali sono i profumi che verrebbero tassati: perfino le lozioni per lo *shampooing* sono comprese in quell'articolo. Pensate quale voluttà c'è nel lavarsi i capelli!), mentre il regime fiscale che vige sugli spiriti, le acquaviti e i liquori prevede, o dovrebbe prevedere (anche questo lo vedremo quando affronteremo i vari commi), delle agevolazioni per gli spiriti destinati ad altri usi, con tutte le relative norme di cautela che lo Stato in questo caso mette in atto — la denaturazione, l'adulterazione con sostanze inquinanti — affinché non possano più servire per usi voluttuari come i profumi e le saponette (anche questo è un uso voluttuario: se la saponetta è appena profumata, vuol dire che c'è l'alcole destinato all'uso voluttuario; quindi bisogna decidersi a lavarsi con i vecchi saponi a base di soda e di grasso!). Quindi per questi spiriti si prevedono agevolazioni fiscali, purché siano destinati ad usi non voluttuari (non bevande né profumi). Sono esclusi da questo obbligo di denaturazione e di adulterazione gli spiriti amilici che abbiano meno di 20 gradi di alcole etilico. Però anche per questi c'è il divieto di usarli per usi voluttuari. L'imposta di fabbricazione per gli spiriti di prima categoria comprende tutti quelli da distillazione di qualsiasi materia diversa dal vino, dalle vinacce, dai cascami della vinificazione e dalla distillazione della frutta. Ovviamente gli spiriti di seconda categoria sono tutti quelli che provengono dalla distillazione invece del vino, delle vinacce, dei cascami della vinificazione, della frutta. In ogni caso, questi spiriti devono avere una ricchezza alcolica non inferiore a 95 gradi, misurata però, naturalmente, dall'alcolometro ufficiale, alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale: ecco perché lo troviamo nel primo comma dell'articolo 2. Deve essere, per legge, limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla deglutizione e viene appena appena tollerato un leggero odore che ricordi la materia di origine.

L'acquavite, invece, e il compagno Pintor ha spiegato l'origine dell'acquavite, deve essere di gradazione alcolica compresa tra i 40 e i 70 gradi, anche questi misurati all'alcolometro ufficiale dell'amministrazione finanziaria. Sono concesse riduzioni per spiriti non inferiori a 95 gradi, che siano distillati tra il 16 settembre ed il 30 aprile di ogni anno,

dal vino, dalla vinaccia, dal vinello, dai cascami della vinificazione, eccetera. Tale riduzione — se non è stata modificata dopo il 1963, e poi vedremo come viene attuata in questo caso — è di lire 4.000 ad ettanidro, oltre l'abbuono che è previsto per gli alcoli di seconda categoria. Per quanto riguarda l'acquavite di vino — il comune *brandy* per invecchiamento — la sua gradazione alcolica non deve essere superiore ai 70 gradi. In questo caso si prevede una riduzione di 8 mila lire per ettanidro, oltre gli abbuoni previsti per gli spiriti sempre di seconda categoria. Per l'acquavite di vinaccia c'è un abbuono di 5 mila lire per ettanidro, oltre agli abbuoni generali.

Ecco qual era la situazione prima del decreto-legge 27 agosto, e prima dell'attuale decreto-legge che del primo è la copia notarile, per quanto riguarda i diritti erariali. Per gli spiriti di prima categoria, i diritti erariali corrispondevano a lire 60 mila per ettanidro, mentre l'attuale decreto-legge li porta a 90 mila lire. Per la melassa, prima categoria, 27 mila lire per ettanidro; per il distillato da datteri e da uva passa, di seconda categoria, 27 mila lire per ettanidro. Compare poi il distillato da canna gentile. E mi dispiace che non sia presente l'onorevole Macchiavelli, il quale, in base a tutta una strana teoria, spiegò che questa canna gentile esisteva e non esisteva. Il distillato da canna gentile invece esiste. Quando il Senato quindi sopprime la parola « gentile », non corregge un errore materiale, corregge un errore sostanziale. Se fosse rimasta, infatti, la dizione « canna gentile » ci si sarebbe limitati al distillato da canna gentile. Invece, togliendo la dizione « canna gentile » si è allargata la platea, per così dire, contributiva degli spiriti. Distillato da sorgo: 23 mila lire; distillato da carrube e fichi di seconda categoria: 8 mila lire; distillato da altra frutta: 4 mila lire. Tutti gli altri spiriti di seconda categoria restano esclusi dal pagamento di questi diritti erariali. L'attuale legislazione — vedremo fino a che punto il decreto-legge la rispetta o la inasprisce — favorisce lo smercio del vino prodotto in eccedenza al fabbisogno del mercato nazionale ai fini della sua distillazione.

Onorevoli colleghi, consideriamo in particolare quanto incide l'imposta su ogni litro di alcole ad uso voluttuario, ossia per bevanda. Si è già parlato della grappa, e non voglio ripetere l'argomento per non diventare noioso; comunque, non posso non esprimere il parere che si tratti di un alcole ad uso po-

polare, e non certo voluttuario. Nelle regioni del nord, nei periodi invernali un bicchierino di grappa non può definirsi voluttuario, perché serve a vincere il freddo, spesso ad aiutare la digestione e a correggere il caffè di prima mattina. Nel Mezzogiorno, a questo scopo, è più usato l'anice; anche questo, è forse un consumo voluttuario?

PINTOR. È un peccato correggere il caffè napoletano con l'anice!

BRONZUTO. Il caffè viene corretto con l'anice soprattutto nei periodi di freddo intenso, come, ad esempio, dopo Natale. Un vecchio detto napoletano suona: « Dopo Natale, freddo e fame ». Soprattutto coloro che escono all'aperto alle 5 del mattino e attendono lungamente alle fermate l'arrivo del primo mezzo per andare al lavoro, si aiutano con il caffè corretto con l'anice. Voi dite che si tratta di un consumo voluttuario! Su una qualsiasi bottiglia di liquore, anche quelle che costano intorno alle 1.200 lire per litro, l'imposta di fabbricazione incide per 9 lire a grado, e questo quando l'imposta di fabbricazione era di 60 mila lire ad ettanidro. Adesso, voi la portate a 90 mila lire per cui, fatta la debita proporzione, l'imposta di fabbricazione inciderà per 13,50 lire a grado: diritti erariali, 2,70; IGE, 0,50, per un totale di lire 12,20 a grado. Tenendo conto che si ha una media di 42 gradi (abbiamo detto che deve essere superiore a 40 gradi e inferiore a 70), si arriva a lire 512,40. Aggiungendo le 189 lire che vengono dall'aumento dell'imposta di fabbricazione, l'IGE all'acquisto e l'IGE alla vendita rispettivamente di lire 61,50 e 70,50, il contrassegno di Stato (imposta che esamineremo in un successivo articolo) ed altro si arriva ad oltre mille lire. Si arriva a lire 817,40 senza l'inasprimento dell'imposta di fabbricazione, senza l'inasprimento sul contrassegno di cui parleremo all'articolo 6.

Ecco la gravità di questo balzello sulla natura del quale vi hanno parlato più specificamente i compagni del *Manifesto*; queste le ragioni che giustificano l'emendamento principale soppressivo dell'articolo, poi quelli subordinati soppressivi uno del primo comma (la parte più corposa della norma) e un altro, dell'onorevole Milani, che riduce l'inasprimento da 90 a 70 mila lire, per non parlare di quello che sto illustrando che tende a contenere detto inasprimento entro le 80 mila lire ad ettanidro contro le 90 mila lire che il Governo ha adottato nel decreto-legge.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 2, aggiungere in fine, le parole:* Sono esenti da questa maggiorazione gli spiriti distillati da vino e da frutta.

2. 21. **Bronzuto, Pintor.**

*Sopprimere l'articolo 3.*

3. 13. **Bronzuto, Pintor.**

*Sopprimere il terzo comma dell'articolo 3.*

3. 15. **Bronzuto, Pintor.**

PINTOR. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTOR. Desidero svolgere i tre emendamenti congiuntamente per la loro affinità. In fondo, la proposta di esentare dalla maggiorazione gli spiriti distillati da vino e da frutta avanzata con l'emendamento Bronzuto 2. 21 all'articolo 2, ha un'affinità con l'emendamento Bronzuto 3. 13 di soppressione dell'articolo 3 che si riferisce alle acquaviti di vino di invecchiamento e con l'emendamento Bronzuto 3. 15, che propone di sopprimere il terzo comma dello stesso articolo 3, sempre in riferimento alle acquaviti di vino, anche se importate.

Sarò breve perché ho già detto prima, nell'illustrare l'emendamento Bronzuto 2. 18, che il colpire non soltanto l'alcole e gli spiriti in generale con questa tassazione, ma anche gli spiriti derivati da vino e da frutta ha un duplice aspetto negativo, non soltanto perché questi ultimi sono migliori di qualità ma anche perché consentono l'uso di una materia prima, ai fini della distillazione, che è abbondante nel nostro paese, specie per quanto riguarda la frutta che, come è noto, viene buttata a carrette e a mucchi. E ho già spiegato anche come una valorizzazione di questo tipo di prodotti potrebbe rendere dal punto di vista economico infinitamente di più che non la loro tassazione se avessimo un Governo dotato di fantasia e favorevole ad una politica di valorizzazione dei prodotti nazionali.

Tutto questo vale a maggior ragione per l'articolo 3, poiché si tratta di acquaviti di vino in invecchiamento e quindi potenziate. Debbo dire che purtroppo io dubito che le acquaviti di vino in invecchiamento siano veramente acquaviti di vino; in realtà, i trucchi e le sofisticazioni in questo campo sono abbondantissimi: però una soluzione sarebbe

il non ricorso a meccanismi fiscali che incoraggiano forme di speculazione a tutto scapito della qualità dei prodotti. In particolare, nell'articolo 3 si fa riferimento alla produzione del vermut e del marsala. Per quanto riguarda il marsala, è noto che si tratta di un prodotto soprattutto siciliano ed è significativo che lo si colpisca. Si dirà che non c'entra niente, ma mi viene in mente un episodio per associazione di idee: i siciliani che erano presenti qualche giorno fa nella piazza antistante questo palazzo sono stati cacciati via dalla polizia in una forma che noi abbiamo deplorato; ora, con questo provvedimento, si colpisce un prodotto siciliano con conseguenze inevitabilmente negative per l'occupazione, con la conseguenza di una resa modestissima in cambio di un danno reale.

Vorrei poi richiamare l'attenzione su un aspetto profondamente ridicolo. Il primo comma di questo articolo 3 recita testualmente: « Alle acquaviti di vino in invecchiamento a norma degli articoli 7, 8 e 10 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, ed all'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota di imposta stabilita dall'articolo 2 del presente decreto ». Il che è come dire che in questo modo vengono aboliti i benefici fiscali che finora esistevano. Certo, se si riporta questo fatto all'articolo 2, restano dei benefici fiscali rispetto a una situazione peggiorata; ma in effetti, se prescindessimo da questo aspetto, se non esistesse l'articolo 2 e ci trovassimo di fronte ad un articolo unico, avremmo che i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore sarebbero aboliti. Questo per dire come anche nella forma ci siano poi dei processi abbastanza ridicoli e ingannevoli, per cui elevando continuamente questo tipo di imposizioni fiscali si finisce poi col togliere ogni significato anche a misure precedentemente prese per valorizzare certi prodotti. È una curiosità che mi diverte per la illogicità e la meccanicità che il Governo rivela nel modo di procedere anche in questi particolari e in questi aspetti.

Per queste ragioni, e dopo aver compiuto uno sforzo per persuadere il Governo a mitigare almeno le incongruenze contenute in questo decreto, noi chiediamo in via principale la soppressione dell'articolo 2 e in via subordinata delle maggiorazioni previste per gli spiriti distillati da vino e da frutta. Quanto all'articolo 3, chiediamo che esso pure sia soppresso, in modo che le acquaviti di vino continuino a godere dei benefici fiscali

attualmente in vigore; in via subordinata chiediamo che sia soppresso almeno il terzo comma di questo stesso articolo.

Ci sembra pertanto che vi sia un'intima coerenza fra le varie richieste da noi avanzate e che ciascuna di esse metta in maggiore evidenza il carattere incongruente, meccanico, inopportuno, economicamente e socialmente controproducente delle norme del decreto-legge che si riferiscono agli alcoli e agli spiriti.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo 2.*

2. 22.

**Bronzuto, Milani.**

**MILANI.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MILANI.** L'emendamento soppressivo che mi accingo ad illustrare è strettamente collegato a quello, già svolto dall'onorevole Pintor (Bronzuto 2. 18), che propone la soppressione del primo comma dell'articolo 2. Il secondo comma dell'articolo, infatti, riguarda l'imposta di fabbricazione sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico di importazione ed è evidente che se fosse soppresso, come noi proponiamo, il primo comma — quello, cioè, che riguarda la stessa imposta di fabbricazione, ma riferita all'alcole etilico — questo secondo non avrebbe più ragion d'essere.

D'altro canto, la richiesta di soppressione del secondo comma dell'articolo 2 non potrebbe essere da noi sostenuta nel caso in cui venissero respinti dalla Camera gli emendamenti al primo comma, perché la soppressione del predetto secondo comma dell'articolo 2 favorirebbe il prodotto di importazione rispetto a quello nazionale.

Vi è quindi uno stretto collegamento fra gli emendamenti da noi presentati in questa materia.

Questo emendamento Bronzuto 2. 22 pone una serie di problemi, che qui non possono essere approfonditamente esaminati, riguardanti i nostri rapporti con la Comunità economica europea. Il tema si riproporrà a proposito dell'articolo 4 del decreto, ove si tratta non soltanto di dazio e di sovrimposta di confine ma anche di applicazione di un diritto erariale.

È evidente che affrontare questa materia significa introdursi in un settore che è regolato anche dai rapporti comunitari, quali si

sono venuti configurando a partire dalla costituzione della CEE. Si è giunti così ad una regolamentazione dei dazi doganali e comunque all'abbattimento di tutte quelle imposte che non sono in qualche modo in un rapporto di correlazione con quanto viene fatto a livello comunitario.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, e comunque la richiesta da parte della Comunità europea di dar luogo a una modificazione del nostro sistema fiscale, è da osservare che ci si muove appunto in questa direzione: si tratta, cioè, di armonizzare il sistema fiscale dei singoli paesi in modo che non si abbiano duplicazioni o situazioni di favore. Vi è quindi, a mio avviso, in questo tipo di proposta una contraddizione.

D'altronde, proprio per essere coerenti a quanto proposto dagli accordi internazionali, noi sosteniamo e sosterranno questo emendamento soppressivo del secondo comma nella misura in cui vengano accolti altri emendamenti o venga comunque accolto l'emendamento 2. 18, illustrato dal collega Pintor, con il quale si chiede la soppressione del primo comma. Non vogliamo, cioè, mantenere situazioni o sostenere posizioni contraddittorie rispetto a questa indicazione di ordine generale che sono venute delineando circa i nostri impegni assunti nell'ambito della Comunità europea, né d'altra parte vogliamo, sostenendo questo emendamento, qualora venissero a cadere gli emendamenti già illustrati, creare una situazione sfavorevole per i prodotti nazionali nei confronti della concorrenza internazionale; questo in particolare dal momento che noi, con una certa coerenza, abbiamo sottolineato la necessità di difendere un nostro prodotto nazionale, anzi la necessità di un rilancio di questo prodotto, anche se esso ha già una sua area di esportazione e ha già trovato un suo modo di affermarsi. Riteniamo però utile una ulteriore spinta in questa direzione e quindi siamo perfettamente coerenti quando affermiamo di non voler creare situazioni di favore.

Ritireremo pertanto questo emendamento qualora venissero a decadere gli emendamenti precedenti, in quanto esso si giustifica in ordine ad un collegamento organico con gli altri.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 10.*

10. 1. **Cacciatore, Carrara Sutour, Boiardi, Lattanzi, Passoni, Minasi, Mazzola, Amodei, Alini, Canestri, Granzotto, Libertini.**

*Dopo il primo comma dell'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Resta ferma l'imposta prevista dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

- 10. 3. Cacciatore, Granzotto, Lattanzi, Minasi, Passoni, Carrara Sutour, Zucchini, Mazzola, Boiardi, Libertini.**

*Dopo il primo comma dell'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Resta ferma l'imposta prevista dall'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

- 10. 4. Cacciatore, Granzotto, Carrara Sutour, Passoni, Lattanzi, Minasi, Mazzola, Amodèi, Alini, Boiardi, Libertini.**

*Dopo il primo comma dell'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Resta ferma l'imposta prevista dall'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

- 10. 5. Cacciatore, Granzotto, Carrara Sutour, Lattanzi, Boiardi, Passoni, Minasi, Mazzola, Amodèi, Alini, Libertini.**

*Dopo il primo comma dell'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta prevista dall'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

- 10. 6. Cacciatore, Granzotto, Carrara Sutour, Lattanzi, Boiardi, Passoni, Minasi, Mazzola, Amodèi, Alini, Libertini.**

*Dopo il primo comma dell'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Resta ferma l'imposta prevista dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

- 10. 7. Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Boiardi, Passoni, Carrara Sutour, Mazzola, Amodèi, Alini, Granzotto, Libertini.**

*Dopo il primo comma dell'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Resta ferma l'imposta prevista dall'articolo 19 della tariffa, parte prima, allegato A

al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

- 10. 8. Cacciatore, Granzotto, Mazzola, Minasi, Boiardi, Passoni, Carrara Sutour, Alini, Amodèi, Lattanzi, Libertini.**

*Dopo il primo comma dell'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Resta ferma l'imposta prevista dall'articolo 20 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

- 10. 9. Cacciatore, Carrara Sutour, Granzotto, Lattanzi, Boiardi, Passoni, Alini, Canestri, Minasi, Mazzola, Libertini.**

*Dopo il primo comma dell'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta prevista dall'articolo 36 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

- 10. 10. Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Carrara Sutour, Boiardi, Mazzola, Alini, Passoni, Amodèi, Libertini.**

*Dopo il primo comma dell'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta prevista dall'articolo 37 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

- 10. 11. Cacciatore, Lattanzi, Carrara Sutour, Granzotto, Passoni, Boiardi, Alini, Canestri, Minasi, Mazzola, Libertini.**

*Dopo il primo comma dell'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta prevista dall'articolo 38 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

- 10. 12. Cacciatore, Minasi, Granzotto, Carrara Sutour, Passoni, Alini, Boiardi, Lattanzi, Mazzola, Libertini.**

*Dopo il primo comma dell'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Resta invariata l'imposta prevista dall'articolo 39 della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

- 10. 13. Cacciatore, Boiardi, Minasi, Lattanzi, Carrara Sutour, Granzotto, Passoni, Alini, Canestri, Mazzola, Libertini.**

*Dopo il secondo comma dell'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Restano invariate le imposte nella misura di lire 100, 200 e 300, dell'articolo 48 della tariffa, parte seconda, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

**10. 15. Cacciatore, Lattanzi, Passoni, Carrara Sutour, Granzotto, Minasi, Amodei, Mazzola, Alini, Zucchini, Libertini.**

*Sostituire il terzo comma dell'articolo 10, con il seguente:*

Resta invariata l'imposta fissa di bollo prevista dall'articolo 66 della tariffa, parte seconda, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni.

**10. 23. Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Carrara Sutour, Passoni, Mazzola, Boiardi, Amodei, Alini, Pigni, Zucchini, Granzotto, Libertini.**

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgerli.

CACCIATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la soppressione di questo articolo valgono gli stessi motivi esposti questa mattina allorché ho chiesto la soppressione dell'articolo 8. Sono due articoli concernenti l'aumento delle imposte fisse e delle imposte di bollo: sono prelievi di poche centinaia di lire, ma l'indirizzo è lo stesso.

Il prelievo è fatto sulla miseria. Basta considerare che l'aumento riguarda anche le pagelle dei bambini delle scuole elementari e gli atti dello stato civile quali il certificato di stato di famiglia, l'atto di nascita e così via. A noi sembra, per questo, veramente un articolo che colpisce la miseria e pertanto ne chiediamo la soppressione.

Siamo convinti che se i colleghi della maggioranza leggeranno questo articolo e soprattutto la legge del 1953 alla quale appunto fa riferimento l'articolo 10 e le relative tabelle A e B, certamente dovranno dare il loro consenso alla soppressione.

L'emendamento 10. 3 si riferisce all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegato A. Questo articolo 1 riflette gli atti di ogni specie, originali e copie, rogati dai notai o ricevuti dai segretari od altri funzionari della pubblica amministrazione. Prima l'imposta era di lire 200; oggi è stata elevata a lire 500. Il Governo ha creduto di salvarsi l'anima lasciando immutato il costo della carta bollata, per gli atti giudiziari, in lire 400. È ben poca

cosa, perché di fronte all'alto costo della giustizia il piccolo aumento di lire cento non incide troppo. Sono, invece, gli altri atti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 10 che ci danno veramente preoccupazione.

L'emendamento 10. 4 si riferisce all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegato A. Questo articolo 2 riguarda i contratti di locazione e sublocazione di beni mobili ed immobili ed altri contratti, quali quelli di abbonamento al servizio telefonico, di somministrazione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica. L'imposta per l'originale e le copie era prima fissata in lire cento; oggi è stata elevata a lire 500. Si tratta di una imposta che colpisce indiscriminatamente il ricco ed il povero che stipula un contratto di locazione per una casa misera ed il ricco che stipula un contratto di locazione per un'abitazione di lusso.

L'emendamento 10. 5 riguarda l'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegato A. Questo articolo 3 concerne le copie e gli estratti, rilasciati o autenticati o dichiarati conformi da qualsiasi pubblico ufficiale o da altre autorità, di atti, titoli, scritti, documenti e registri in genere. L'imposta era prevista in lire 200; oggi viene elevata a lire 500. Anche per questi atti l'imposta colpisce in massima parte la povera gente, dato che viene a gravare indiscriminatamente su tutte le categorie sociali. Lo stesso articolo 3 riguarda anche il rilascio delle copie dello stato di servizio militare. Quanti poveri ex combattenti chiedono copia del congedo per avere una pensione di guerra! Ebbene, anche questa povera gente è colpita dal « decretone ». Credo che se i colleghi della maggioranza avessero fatto la ricerca che ho fatto io, cioè avessero esaminato con attenzione la legge del 1953 e l'allegato A e B, certamente si sarebbero ribellati a questo articolo 10 che comprende un po' di tutto, cerca di reperire denaro nelle tasche di tutti indiscriminatamente.

L'emendamento 10. 6 riguarda l'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegato A, che riflette repertori tenuti da notai e altri pubblici ufficiali per obbligo di legge. La legge del 1953 prevedeva il pagamento di lire 100 per ogni foglio, oggi siamo a lire 500.

L'emendamento 10. 7 si richiama all'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegato A, che riguarda duplicati e copie di cambiali ed altri effetti di commercio; e qui arriviamo nel campo della miseria; cioè chi non può pagare una cambiale anche di poche migliaia di lire si vede assoggettato al pagamento di un'imposta superiore alle lire 100 che erano previste nella legge del 1953.

Vi è poi l'emendamento 10. 8 che ha riferimento all'articolo 19 della tariffa, parte prima, allegato A, che comprende ricevute ordinarie ai sensi dell'articolo 7 della legge: note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritte. Ora, chi non chiede una copia di una fattura, di una distinta? Ebbene, anche qui abbiamo l'aumento d'imposta. E l'articolo della tariffa precisa che si intende per ricevuta ordinaria ogni dichiarazione scritta anche sotto forma di annotazione ed anche se impressa con stampiglia e non firmata. Tutti abbiamo cognizione di questi contratti a stampa, specialmente per le vendite rateali: anche in questo caso l'imposta viene aumentata.

Vi è poi l'emendamento 10. 9, che fa riferimento all'articolo 20 della tariffa parte prima, allegato A; il quale articolo 20 riflette le ricevute non ordinarie ai sensi dell'articolo 7 della legge per qualsiasi importo. La imposta era di lire 100: oggi saltiamo a lire 500.

L'emendamento 10. 10 si richiama all'articolo 36 della tariffa, parte prima, allegato A, il quale contempla copie ed estratti dei libri dello stato civile. Vale qui quanto ho già detto illustrando l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 10: anche chiedendo un certificato di nascita, uno stato di famiglia, l'imposta da lire 100 passa a lire 500.

L'emendamento 10. 11 riguarda l'articolo 37 della tariffa, parte prima, allegato A, che contempla i registri delle conservatorie dei registri immobiliari: per ogni foglio la legge del 1953 prevedeva un pagamento di lire 100, mentre oggi saliamo a lire 500. Eppure si tratta di atti che vengono richiesti sia dal povero sia dal ricco.

L'emendamento 10. 12 si richiama all'articolo 38 della tariffa, parte prima, allegato A, che riguarda istanze, petizioni, ricorsi e relative norme in via amministrativa ed extragiudiziale: per ogni foglio la legge del 1953 prevedeva un pagamento di lire 100, oggi passiamo a lire 500. Quindi nemmeno una petizione o un ricorso in via amministrativa ed extragiudiziale il povero si può consentire il lusso di fare, perché in un solo colpo deve sborsare 400 lire in più. Lo stesso articolo 38 della tariffa comprende il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Prima ogni foglio costava lire 400, oggi costa 500 lire. Nell'articolo leggiamo: «Istanze, petizioni e ricorsi ai ministeri, ai comitati e alle commissioni costituite presso i ministeri, alla Corte dei conti in sede non giurisdizionale nonché ad ogni altra commissione centrale

o uffici governativi centrali, da lire 200 a lire 500». Sono un poco maligno e penso che questo articolo sia stato compilato perché i ministri non ricevano più molte istanze e molti ricorsi, istanze e ricorsi che certamente partono quasi sempre dai poveri e non dai ricchi.

L'emendamento 10. 13 riguarda l'articolo 39 della tariffa, parte prima, allegato A, che prevede: «Processi verbali, originali delle deliberazioni delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici soggetti al visto e all'approvazione dell'autorità superiore, da lire 100 a lire 500». Praticamente non è stato tralasciato niente; si è andati alla ricerca di qualsiasi atto, di qualsiasi certificato pur di aumentare l'imposta, pur di prelevare questi soldi indiscriminatamente da tutti. In pratica se io voglio chiedere una copia di un processo verbale di una deliberazione della regione o della provincia o del comune debbo spendere la considerevole cifra di 500 lire mentre prima ne spendevo soltanto 100.

Vi è poi l'emendamento 10. 15 che si riferisce all'articolo 48 della tariffa, parte seconda, allegato A. In base al secondo comma dell'articolo 10 gli atti previsti dall'articolo 48 comportano un aumento da lire 100 a lire 200, da 200 a 300 e da 300 a 400. Quali sono questi atti previsti dall'articolo 48? Registri, atti, scritti e carte delle amministrazioni governative e di quelle che per legge sono parificate nei rapporti tributari alle amministrazioni suddette.

L'emendamento 10. 23 riguarda il terzo comma dell'articolo 10, terzo comma il quale dispone: «L'imposta fissa di bollo prevista all'articolo 66 della tariffa, parte seconda, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, dovuta sugli atti e documenti che a norma della legge di registro sono soggetti a registrazione in caso di uso e per i quali la legge stessa prevede, in luogo delle formalità della registrazione, l'applicazione dell'imposta di bollo sul solo primo foglio, è stabilita in lire 400». Ed allora ci corre l'obbligo di vedere che cosa dice questo articolo 66. Esso dice: «Atti e documenti che a norma della legge di registro sono soggetti a registrazione in caso di uso e per i quali la legge stessa prevede, in luogo delle formalità della registrazione, l'applicazione dell'imposta di bollo». Si aumenta quindi a lire 400 il bollo che prima era di lire 100.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971.

**2. 4. Lattanzi, Passoni, Granzotto, Pigni, Boiardi, Mazzola, Canestri, Carrara Sutour, Alini, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo, hanno vigore fino al 30 giugno 1972.

**2. 5. Boiardi, Pigni, Granzotto, Passoni, Lattanzi, Carrara Sutour, Canestri, Mazzola, Lami, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo, hanno vigore fino al 31 dicembre 1972.

**2. 6. Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Pigni, Granzotto, Amodei, Lami, Mazzola, Lattanzi, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1973.

**2. 7. Canestri, Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Pigni, Granzotto, Amodei, Lami, Lattanzi, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1973.

**2. 8. Lami, Canestri, Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Pigni, Granzotto, Mazzola, Lattanzi, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1974.

**2. 9. Passoni, Boiardi, Canestri, Carrara Sutour, Pigni, Mazzola, Granzotto, Lami, Lattanzi, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1974.

**2. 10. Sanna, Lami, Mazzola, Lattanzi, Boiardi, Carrara Sutour, Pigni, Passoni, Cecati, Libertini, Granzotto.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971.

**3. 2. Pigni, Granzotto, Passoni, Alini, Mazzola, Lattanzi, Sanna, Canestri, Carrara Sutour, Boiardi, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1972.

**3. 3. Passoni, Granzotto, Pigni, Sanna, Lattanzi, Mazzola, Carrara Sutour, Boiardi, Amodei, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo, hanno vigore fino al 31 dicembre 1972.

**3. 4. Mazzola, Granzotto, Pigni, Sanna, Carrara Sutour, Lattanzi, Alini, Amodei, Boiardi, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1973.

**3. 5. Sanna, Pigni, Granzotto, Mazzola, Carrara Sutour, Lattanzi, Boiardi, Canestri, Alini, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1973.

**3. 6. Alini, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Pigni, Canestri, Mazzola, Sanna, Lattanzi, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo, hanno vigore fino al 30 giugno 1974.

**3. 7. Canestri, Granzotto, Mazzola, Lami, Amodei, Alini, Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Lattanzi, Libertini.**

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo, hanno vigore fino al 31 dicembre 1974.

- 3. 8. Amodei, Granzotto, Alini, Canestri, Carrara Sutour, Boiardi, Lami, Lattanzi, Passoni, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971.

- 4. 2. Boiardi, Pigni, Granzotto, Lattanzi, Canestri, Passoni, Mazzola, Amodei, Carrara Sutour, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1972.

- 4. 3. Pigni, Granzotto, Boiardi, Lattanzi, Canestri, Passoni, Mazzola, Carrara Sutour, Amodei, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1972.

- 4. 4. Carrara Sutour, Boiardi, Pigni, Granzotto, Lattanzi, Canestri, Passoni, Mazzola, Amodei, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1973.

- 4. 5. Canestri, Carrara Sutour, Boiardi, Granzotto, Passoni, Lattanzi, Mazzola, Lami, Sanna, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1973.

- 4. 6. Lattanzi, Carrara Sutour, Granzotto, Boiardi, Passoni, Mazzola, Amodei, Lami, Sanna, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1974.

- 4. 7. Cecati, Lattanzi, Carrara Sutour, Granzotto, Boiardi, Passoni, Mazzola, Amodei, Sanna, Libertini.**

*Aggiungere, in fine dell'articolo 5, il seguente comma:*

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971.

- 5. 2. Granzotto, Passoni, Carrara Sutour, Amodei, Pigni, Lattanzi, Sanna, Canestri, Mazzola, Boiardi, Libertini.**

*Aggiungere, in fine dell'articolo 5, il seguente comma:*

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1972.

- 5. 3. Passoni, Carrara Sutour, Pigni, Boiardi, Amodei, Lattanzi, Sanna, Mazzola, Libertini, Granzotto.**

*Aggiungere, in fine dell'articolo 5, il seguente comma:*

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1972.

- 5. 4. Carrara Sutour, Granzotto, Passoni, Amodei, Pigni, Lattanzi, Sanna, Canestri, Mazzola, Boiardi, Libertini.**

*Aggiungere, in fine dell'articolo 5, il seguente comma:*

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1973.

- 5. 5. Pigni, Granzotto, Passoni, Carrara Sutour, Boiardi, Lattanzi, Amodei, Lami, Sanna, Canestri, Mazzola, Libertini.**

*Aggiungere, in fine dell'articolo 5, il seguente comma:*

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1973.

- 5. 6. Boiardi, Granzotto, Passoni, Carrara Sutour, Pigni, Lattanzi, Amodei, Lami, Sanna, Canestri, Mazzola, Libertini.**

*Aggiungere, in fine dell'articolo 5, il seguente comma:*

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1974.

- 5. 7. Amodei, Granzotto, Passoni, Carrara Sutour, Boiardi, Pigni, Lattanzi, Lami, Sanna, Canestri, Mazzola, Libertini.**

*Aggiungere, in fine dell'articolo 5, il seguente comma:*

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1974.

- 5. 8. Mazzola, Canestri, Sanna, Lami, Amodei, Lattanzi, Pigni, Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Granzotto, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971.

6. 2. **Lattanzi, Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Pigni, Lami, Canestri, Amodei, Mazzola, Sanna, Libertini, Granzotto.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1972.

6. 3. **Lattanzi, Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Pigni, Lami, Canestri, Amodei, Mazzola, Sanna, Libertini, Granzotto.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1972.

6. 4. **Boiardi, Carrara Sutour, Lattanzi, Passoni, Pigni, Lami, Canestri, Amodei, Sanna, Mazzola, Libertini, Granzotto.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1973.

6. 5. **Carrara Sutour, Granzotto, Lattanzi, Boiardi, Passoni, Pigni, Lami, Canestri, Amodei, Mazzola, Sanna, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1973.

6. 6. **Mazzola, Sanna, Carrara Sutour, Granzotto, Lattanzi, Boiardi, Passoni, Pigni, Lami, Canestri, Amodei, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 30 giugno 1974.

6. 7. **Amodei, Mazzola, Lami, Carrara Sutour, Granzotto, Lattanzi, Boiardi, Passoni, Pigni, Canestri, Libertini.**

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1974.

6. 8. **Sanna, Granzotto, Carrara Sutour, Lattanzi, Boiardi, Passoni, Pigni, Lami, Canestri, Amodei, Mazzola, Libertini.**

GRANZOTTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. C'è il pericolo che ci si confonda con uno svolgimento in un'unica soluzione.

GRANZOTTO. Si tratta di emendamenti tutti uguali, nel senso che hanno un unico oggetto, l'imposta sugli alcoli. Noi proponiamo delle subordinate di scadenze per l'applicazione dell'aumento. Queste scadenze si possono raggruppare in due gruppi: un gruppo avente per date il 31 dicembre 1971, l'altro gruppo ha uno scorrimento di date: 30 giugno 1972, 31 dicembre 1972 e così via fino all'ultima previsione, che è quella del 31 dicembre 1974. L'intendimento è chiaro. Comunque, conviene dire innanzi tutto che la data prima che indichiamo - 31 dicembre 1971 - non è una data fantasiosa, ma ha una sua precisa motivazione, essa si pone, cioè, in relazione con la riforma tributaria, che, secondo il progetto esistente e i lavori fin qui compiuti, cioè l'iter legislativo che ha seguito il disegno di legge, dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1972. Entro 6 mesi dalla approvazione della legge dovranno essere emanati i decreti delegati da parte del Governo, i decreti applicativi del nuovo sistema tributario che entrerà in vigore con il 1° gennaio 1972. Quindi, con l'indicazione della data del 31 dicembre 1971, vogliamo significare che questi provvedimenti di aumento alla data di entrata in vigore della riforma tributaria devono cessare. Noi proponiamo, pertanto, questo termine ed in relazione al discorso che abbiamo fatto sulla entrata in vigore della riforma tributaria e del suo significato verificheremo quale sarà la volontà reale della maggioranza per quanto riguarda questa riforma tributaria.

Il secondo gruppo di date scaglionava le scadenze, ma sempre in modo tale da stabilire un termine entro il quale cessino questi provvedimenti di aumento della imposta.

A parte la nostra posizione principale contestativa di questi aumenti, vediamo di ragionare all'interno di questa logica del « decretone » in relazione ai problemi che in modo particolare pone la riforma tributaria. Si è detto testualmente, nella relazione governativa al disegno di legge di conversione del primo « decretone » che i provvedimenti venivano presi: a) per attenuare la pressione della domanda coprendo il vuoto che si è venuto a determinare rispetto alla produzione

interna; b) per rispondere alla ricerca di un progressivo riequilibrio della pubblica finanza, predisponendo nel contempo le basi necessarie per l'attuazione di quelle riforme di struttura non più indilazionabili; c) infine, per incentivare la produzione e gli investimenti attraverso manovre combinate di tipo creditizio e fiscale.

Per quanto riguarda il contenimento della domanda, si tratta della motivazione classica di un provvedimento che si definisce di « congiuntura », cioè relativo ad un periodo di passaggio da una fase economica a un'altra. Nel corso della discussione generale abbiamo detto che lo studio dell'economia capitalistica si è ormai ridotto allo studio delle congiunture: è tutto un susseguirsi di provvedimenti congiunturali, e non c'è più una politica di medio e lungo termine, ma solo una politica di breve termine, almeno in apparenza, perché in realtà poi la politica traduce in atto un disegno a lungo respiro, che è quello del rafforzamento delle strutture capitalistiche.

Diamo per scontati la descrizione della situazione e l'intento di contenere la domanda, che si afferma essere in eccesso. Ebbene, nel momento in cui il provvedimento, se è efficiente, riesce a riequilibrare domanda e offerta, cessa la sua necessità, e gli aumenti fiscali devono anch'essi cessare. Capisco che si possa discutere molto su questo argomento. In questo provvedimento si intrecciano finalità o comunque effetti inflattivi e deflattivi nello stesso tempo: quelli inflattivi si sono già verificati, e il pericolo deflattivo è anch'esso già in atto, ed è destinato certamente a manifestarsi prossimamente con maggiore virulenza. Si può discutere di tutto questo, e si può anche convenire sul fatto che, attraverso uno slittamento dei salari, attraverso nuove conquiste salariari, la pressione fiscale nel tempo possa essere riassorbita, e si possa quindi affermare che gli aumenti fiscali possono perdurare.

Accantoniamo allora questo argomento e passiamo al secondo motivo esposto nella nota illustrativa di cui ho parlato. Si vogliono reperire i mezzi per riequilibrare la finanza pubblica, e in definitiva per fare le riforme. Questo è il secondo motivo che noi contestiamo e che abbiamo contestato in tutta l'azione che abbiamo condotto contro il « decretone ». Rifiutiamo decisamente questa impostazione secondo cui le riforme, se e quando saranno fatte, debbano essere pagate dai lavoratori. Il fatto di voler aumentare la pressione fiscale dalla benzina alle carte da bollo, e volerla

rendere permanente, assume proprio questo significato: che si vuole dire ai lavoratori che, se vogliono le riforme, le devono pagare con gli aumenti fiscali. Quindi, anche questa impostazione va respinta.

Veniamo al terzo punto, la riforma tributaria. Si vuole fare davvero questa riforma tributaria, o si vuole trastullarsi con le parole? Non è che il bilancio dello Stato, nel 1972, quando dovrebbe entrare in vigore la riforma tributaria, sarà una cosa caduta dal cielo. Il bilancio di quell'anno sarà fatto in base ai fatti storici degli anni precedenti, non si introdurrà un sistema fiscale in cui si stabiliscono determinate aliquote, moltiplicate per i redditi imponibili che, se saranno calcolate in un certo modo, potranno dare anche un gettito di 3.000 miliardi. No, non si procede in questo modo alla formazione del bilancio. C'è il fatto storico dei bilanci precedenti, si stabiliscono dei contingenti in relazione al gettito delle singole imposte, in base a queste si fa anche un calcolo di come devono essere graduate le aliquote o di quale misura devono essere le imposte fisse. Ora, se voi aumentate il prezzo della benzina, della carta da bollo, se aumentate il bollo sulle patenti e così via, e rendete permanenti questi aumenti, si avrà, quando si farà la riforma tributaria (ripeto, se si farà), un determinato gettito che è già fin da questo momento preconstituito: imposte di fabbricazione, imposte di consumo e così via daranno un determinato gettito. Ebbene, già questo costituirà una certa parte dell'entrata fiscale dello Stato, per cui il vostro ragionamento sarà: « Poiché queste sono le entrate che derivano dalle imposte indirette, vediamo adesso come articolare le aliquote delle imposte dirette per ottenere le altre entrate ». Questo significa che già fin da questo momento è preconstituita la vanificazione della riforma tributaria: perché, operando in questo modo e già rendendo permanenti questi aumenti fiscali, si avrà al momento dell'entrata in vigore della riforma tributaria un determinato gettito e fatalmente, necessariamente, sulla base di questa logica, il rapporto tra imposte dirette e imposte indirette sarà destinato (salvo qualche oscillazione o modificazione) a rimanere quale è oggi, nelle note proporzioni.

Ecco quindi la necessità, perché tutto il discorso sulla riforma tributaria, tutti gli aggiustamenti necessari, tutto quanto si renda opportuno fare per questo nuovo equilibrio tra imposizione diretta e indiretta che vogliamo creare sia possibile, la necessità — dicevo — di liberarci di questi aumenti e la necessità di

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

fissare per essi una data di scadenza, che non può non essere quella del 31 dicembre 1971.

Su questa scadenza verificheremo quindi la volontà della maggioranza di voler fare una riforma tributaria non a parole ma per davvero.

Le altre scadenze che noi proponiamo valgono quali ipotesi subordinate. Ove la maggioranza dovesse, oltre che confermare questi aumenti, respingere anche questa indicazione della data del 31 dicembre 1971, noi abbiamo indicato altre date per stabilire comunque una scadenza nella imposizione tributaria che con questo « decretone » si è voluta attuare dal Governo contro i lavoratori e contro gli interessi dei cittadini. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Segue l'emendamento 2. 23 degli onorevoli Bronzuto e Natoli.

**CAPRARA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAPRARA.** Signor Presidente, poiché era nostro desiderio far svolgere questo emendamento dall'onorevole Natoli, il quale, come ella sa, è impegnato in questo momento nella conferenza dei capigruppo (nella quale noi siamo regolarmente rappresentati), vorrei pregarla di rinviare ad un altro momento la illustrazione di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine dell'articolo 2, il seguente comma:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1972.

**2. 24. Bronzuto, Caprara.**

**CAPRARA.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAPRARA.** Signor Presidente, mi ricollego a quanto ho già avuto occasione di sostenere all'inizio della discussione sull'articolo 2; vorrei cioè ribadire i concetti relativi alla inopportunità e alla inefficacia, anzi al carattere controproducente di una imposizione fiscale di questo tipo. Abbiamo cercato anche di documentare, nei limiti delle nostre possibilità di conoscenza, che una imposizione di questo genere (credo che concetti analoghi siano stati espressi anche dal collega Gran-

zotto) si presenta con caratteri di tale genericità e soprattutto di tale inefficienza da rendere del tutto aleatoria la possibilità di aggiungere altri cespiti a quelli che già si vogliono colpire con il provvedimento in discussione. Per quanto concerne in particolare l'emendamento Bronzuto 2. 24 — il quale aggiunge alla fine dell'articolo 2 un comma che fissa la durata delle misure disposte dall'articolo fino al 31 dicembre 1972 — riteniamo che esso possa essere giustificato alla luce di tre ordini di considerazioni: quello della inopportunità, della quale ho parlato, quello della durata collegata con l'impegno di approvazione della riforma tributaria e quello relativo alla questione di carattere politico-costituzionale che si riferisce all'articolo 77 della Costituzione.

Se mi consente, signor Presidente, vorrei iniziare da quest'ultima considerazione perché, se è vero che noi abbiamo avuto ripetute possibilità, esattamente due occasioni, di affrontare il tema della necessità e dell'urgenza — che a noi sembrano ampiamente violate dal presente decreto e comunque non tali da rendere persuasivo il ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo — credo che la necessità di dovere immediatamente conseguire un certo gettito fiscale per far luogo agli interventi qualificati dal decreto in discussione come provvedimenti necessari al rilancio del sistema produttivo nazionale, per poter essere considerata tale dovrebbe essere limitata nel tempo e non, evidentemente, prolungarsi all'infinito. Cioè, da questo punto di vista la fissazione di un termine finale credo si possa innanzitutto giustificare e sostenere con motivi di carattere costituzionale; se, cioè, intendiamo raggiungere un determinato risultato che consideriamo, o che il Governo considera come urgente e necessario, è chiaro che questo obiettivo può essere considerato urgente e necessario per l'immediato, ma evidentemente non se ne può sostenere il prolungamento nel tempo, sino a trasformarlo in un modo permanente di prelievo e quindi in un modo permanente di intervento nell'economia.

Necessità e urgenza, le due caratteristiche previste dall'articolo 77 della Costituzione, si possono giustificare sostenendo che questo tipo di prelievo deve necessariamente avere un limite e deve essere necessariamente collegato con l'entrata in funzione di altri meccanismi che sostituiscano alla eccezionalità dell'intervento la normalità di un modo di acquisizione di proventi fiscali non più straordinario, ma del tutto ordinario. L'arti-

colo 77, in qualche modo, potrebbe essere garantito, appunto, dall'apposizione di questo termine, e cioè il termine del 31 dicembre 1972, che noi proponiamo a somiglianza degli altri termini che proponiamo per le altre materie, e che deve servire a limitare il valore della norma della quale stiamo discutendo.

Nel caso specifico, inoltre, il collegamento al 1972 si deve anche giustificare con il contemporaneo impegno, da parte della maggioranza, ad applicare una riforma di carattere fiscale, ripetutamente ventilata, e che per la verità negli ultimi tempi è passata dalla fase puramente indicativa, o di puro riferimento di impegno di Governo, ad un articolato concreto, sul quale un determinato discorso può essere fatto. Proponiamo che queste norme, e questa in particolare (e sono poi le norme che in generale si riferiscono a questo titolo primo in discussione, o almeno alla parte iniziale di questo primo titolo, direi fino all'articolo 10 o 11) debbano essere ritenute talmente eccezionali e straordinarie, per cui il loro valore dovrebbe cessare in occasione dell'applicazione della riforma fiscale. La data del 31 dicembre 1972, d'altra parte, non è certo una data scoperta o inventata da noi, ma è la data che la maggioranza ha suggerito per i propri impegni di Governo; è del tutto pacifico, quindi, che per il 1972 si debba avere una norma diversa da quella attuale. L'imposizione di questo vincolo, del resto, serve anche a stimolare, in qualche modo, l'impegno della maggioranza e del Governo, di questo o di altri Governi, visto che la necessità di uno stimolo, anche da parte dell'Assemblea, su questo terreno deve servire non soltanto al fatto formale dell'applicazione della riforma, o almeno dell'elaborazione della riforma entro una certa data, ma deve servire anche a rielaborare — nel caso della riforma Preti radicalmente — i fondamenti e gli orientamenti della cosiddetta riforma o del progetto di cosiddetta riforma. Quando noi proponiamo in questa sede la data del 31 dicembre 1972 per la validità di queste norme, intendiamo sostenere anche che entro quella data l'elaborazione delle posizioni politiche e delle posizioni scientifiche relativamente alla riforma del diritto fiscale debba essere tale da potersi manifestare in questo arco di tempo in modo da convincere gli elaboratori della proposta a rivedere profondamente la loro impostazione, e quindi ad accedere ad una diversa linea politica.

Questa mattina il compagno Natoli si riferiva ad alcuni studi, o meglio alle direttive

di massima che sono state elaborate dalla Commissione per lo studio della riforma tributaria — nominata, come sappiamo, nell'agosto del 1962 —, la quale ha reso noti alcuni punti della sua impostazione, dando anche al Governo la possibilità di collocare questi elementi della sua elaborazione nel proprio programma, approvato sin dal novembre 1963. Il punto di partenza dei lavori della Commissione fu, appunto, quello di stabilire (anche qui, non a caso e, a nostro avviso, in modo razionale) una periodizzazione di questi interventi, con un intervento scalare nel tempo che partisse da una serie di questioni da affrontare per giungere ad un completo riassetto della materia tributaria. Il riferimento, quindi, al 31 dicembre 1972 non è soltanto una astratta indicazione ostruzionistica di una norma che non ha alcun collegamento con la realtà; in qualche modo, il riferimento al 1972 equivale in pratica alla designazione di un arco di tempo entro il quale collocare i successivi interventi previsti dalla Commissione per lo studio della riforma tributaria, con il fine (per la Commissione importante, e per noi assai meno) di rendere il nuovo sistema tributario italiano più aderente agli schemi vigenti negli altri paesi della Comunità economica europea. Di questo obiettivo, come ripeto, non ci sentiamo certamente entusiasti, ma nella impostazione del progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969, nel testo pubblicato dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, questo sembra essere il punto di approdo finale della rielaborazione o riforma della materia.

Questa periodizzazione, del resto, è necessaria. Noi proponiamo che essa avvenga entro il 1972, cioè entro una data in cui possano cessare di avere vigore tutte le imposizioni di carattere straordinario e possano normalizzarsi i meccanismi di prelievo fiscale, adeguandoli agli stessi obiettivi della Commissione per lo studio della riforma tributaria. Non ripeterò questa sera la parte critica delle elaborazioni già citate questa mattina dal compagno Natoli; vorrei soltanto sostenere la necessità di un intervento entro questo arco di tempo, perché il nuovo sistema tributario dovrà avere alcune scadenze. Esso dovrà essere in primo luogo manovrabile, in modo tale da potersi riferire alla flessibilità dell'intervento economico programmato; dovrà cioè essere adattato, quando occorra, alle fondamentali esigenze e finalità di politica economica. Il sistema tributario deve perciò — leggo il testo del programma di sviluppo — tendere

ad una articolazione basata su pochi tributi di carattere fondamentale e su tassi relativamente moderati, ma da applicarsi su una massa imponibile la più larga possibile. Questo traguardo è, cioè, nettamente in contrasto con gli articoli del decreto che stiamo discutendo, il quale prevede invece un allargamento tale, un intersecarsi e un aggrovigliarsi del modo di intervento sui consumi, da creare una contraddizione evidente, immediata e insanabile con questo punto della proposta di riforma del sistema tributario. Se si tratta, cioè, di articolare questo sistema su pochi tributi di carattere fondamentale, il decreto che viene proposto procede nella direzione diametralmente opposta.

Abbiamo discusso con l'impegno necessario, e quindi con il tempo adeguato, l'articolo 1; siamo appena all'articolo 2, ma se diamo un'occhiata, come ciascuno di noi ha fatto, a tutto il resto del titolo primo, ci si rende conto che niente è più lontano dal traguardo di una unività dell'intervento fiscale, della ferragine, della ripetizione, della capillarizzazione dell'imposizione fiscale che con questo decreto viene realizzata.

Il collega e compagno Cacciatore ha parlato di tutti i prelievi sulla carta da bollo; credo che non abbia difficoltà a concordare con noi che, se volessimo davvero realizzare questa parte della riforma tributaria, dovremmo giungere all'abolizione pressoché totale di tutte queste fonti minime più o meno adeguate per rimpinguare l'entrata fiscale dello Stato. Se noi scriviamo — come è stato fatto nel programma di sviluppo economico — che la tendenza deve essere nel senso di una articolazione basata su pochi tributi, si deve dire che questo decreto è invece basato su una articolazione la più... disarticolata, se mi si consente la contraddizione in termini che deriva appunto da questa osservazione.

Proprio il tipo di riforma tributaria che viene proposto va in una direzione del tutto diversa, perché nel testo al quale faccio riferimento si sostiene che nel più breve tempo possibile (in un arco di tempo perfino inferiore a quello che noi proponiamo) si rende necessaria la eliminazione di tutti quei tributi che creano distorsioni nell'impiego economico delle risorse e di tutti quei tributi che determinano inutili aggravii dei costi.

Si sostiene, in poche parole, la loro sostituzione con tributi efficienti non solo dal punto di vista fiscale ma anche da quello di politica economica; si sostiene, in particolare, la necessità di raggiungere questo obiettivo attraverso la revisione e la razionalizzazione

delle esenzioni. Se vi è un concetto completamente inadeguato e mal collocato rispetto a questo decreto, esso è senza dubbio quello relativo alla razionalizzazione in materia fiscale. Nel precedente intervento ho avuto occasione di sostenere quanto sia poco razionale questo prelievo a proposito delle acquaviti e quanto sia poco sostenibile l'efficienza di un prelievo che parte, ad esempio, dalla necessità di consultazione di qualche cosa come 30 o 36 modelli diversi. Porre un termine significa per noi sollecitare la fine di un sistema fiscale di tipo vetusto e inefficiente e l'introduzione di una normativa diversa.

Per pura comodità di discussione sto illustrando il testo già citato non tanto per difenderne lo spirito quanto soprattutto per sostenere che la sua linea, di per sé ancora inserita in un certo ragionamento politico e sociale, viene profondamente contraddetta dal decreto.

Ma se questo è il primo luogo, il primo termine, il primo traguardo che la riforma dovrebbe raggiungere, il secondo di questi traguardi, la seconda di queste scadenze consiste nel fatto che il sistema tributario dovrebbe risultare chiaro, in modo che il contribuente possa rendersi facilmente conto dell'onere che gli viene addossato. Il contribuente — dice questo testo — ha il diritto di esigere che le imposte siano trasparenti e che non si creino processi di illusione finanziaria lasciando bassi i tassi dell'imposta formale e poi aggravandoli, spesso in misura sensibile, con una serie di addizionali. Mi pare evidente che, se conserviamo il sistema che viene indicato dal decreto, mantenendo un certo livello di imposizione più o meno accettabile o più o meno basso (per rimanere nella terminologia del testo), e poi questo livello lo modifichiamo, lo facciamo continuamente oscillare con addizionali straordinarie, come è nel caso in questione, è chiaro che tutto possiamo dire di fare, ma certamente non possiamo sostenere di rendere trasparente e facilmente accessibile il calcolo economico derivante dall'imposta, così come il testo della proposta di riforma prevede che si debba fare.

Il terzo punto è quello del quale abbiamo già parlato in tema di eccezione di incostituzionalità, quando abbiamo sostenuto che, fra l'altro, questo provvedimento è completamente divergente dalla norma tassativa e precisa che la Costituzione pone al legislatore ordinario in materia fiscale, quando sostiene la necessità che il sistema tributario sia ispirato a caratteri di progressività. Tale progressività è completamente e totalmente assente da questo de-

creto. Ci sono ancora nostri emendamenti, che avremo occasione di illustrare (mi pare che uno lo abbiamo già illustrato, a proposito di un tema particolare, che è quello delle vin-cite), dove abbiamo cercato quanto meno di adeguarci a questo criterio. Ma non c'è norma di questo decreto che non contraddica con i criteri di progressività, tendendo invece ad una unificazione totale, ad un livellamento totale di tutti i prelievi. Se questo è il terzo ap-prodo della proposta di riforma fiscale, l'in-dicazione di un termine al disposto dell'arti-colo 2 significa unicamente sbarrare la strada al perpetuarsi di una norma che, fra le altre cose, è anche del tutto incostituzionale.

In quarto luogo, la struttura della finanza degli enti territoriali minori dovrebbe essere coordinata con quella della finanza statale, per evitare conflitti tra le politiche finanziarie ed economiche perseguite. Tutta la materia che noi stiamo qui trattando, del resto, è una ma-teria che per molti anni si è intrecciata con le disposizioni legislative relative ai dazi di consumo.

Io ho citato poco fa una fonte di legisla-zione fiscale comparata di indubbio interesse, quella appunto dell'avvocato Cantamessa nel-l'edizione del 1889...

AZZARO, *Relatore per la maggioranza*. È un nome prettamente clericale, onorevole Ca-prara: come mai ella utilizza quel testo?

CAPRARA. Siamo molto liberali, in que-sta materia, onorevole relatore. D'altra parte, quello studioso non solo si chiama Cantames-sa, ma nelle sue conclusioni si dimostra, se non clericale, comunque abbastanza gover-nativo.

Il testo è interessante perché documenta quanto dianzi sostenevo circa il fatto che già all'indomani dell'unità nazionale si è dato vita ad un intreccio tra legislazione fiscale centrale e prelievo tributario locale a pro-posito dell'acquavite e in generale dei pro-dotti alcolici o comunque legati all'agricol-tura.

Le prime norme in questa materia risal-gono ad oltre un secolo fa, e cioè al 1864 (*Commenti*); ma in questo campo i vari go-vernati e i vari ministri delle finanze o del bilancio, anche in quest'ultimo periodo, non hanno mostrato grande fantasia.

Fin dal 1864, con la legge 3 luglio di quell'anno, n. 1827, la tassa governativa su-gli alcoli si intreccia con il dazio comunale di consumo e si manifesta quell'intreccio, in qualche caso quella confusione, tra imposta

centralizzata e imposta locale cui dianzi ac-cennavo.

Tutta la tradizione fiscale italiana, cioè, va contro una delle indicazioni della riforma, ossia la necessità di evitare conflitti tra la politica economica centrale e la politica fi-scale degli enti locali. Questo decreto-legge, per la verità non innova...

AZZARO, *Relatore per la maggioranza*. Ella forse dimentica, onorevole Caprara, che con l'avvento al governo della sinistra sto-rica, quando il trapasso delle imposte dello Stato nei bilanci comunali era già finito, si delineò proprio una tendenza contraria...

CAPRARA. Non ritengo che quel feno-meno potesse ritenersi concluso, onorevole re-latore: era finito come fatto politico, ma dal punto di vista della legislazione e soprattutto dell'amministrazione questo legame non è stato troncato e reciso d'un colpo netto con il voto che sanzionò la fine della destra sto-rica. Credo che il suo argomento debba es-sere preso in considerazione; ma non mi pare si possa automaticamente equiparare un fat-to politico, come la caduta della destra, con un'immediata conseguenza di natura legi-slativa.

Ancora per un certo periodo di tempo l'intreccio di cui parlavo ebbe a continuare. Non va infatti dimenticato che, se la legge alla quale mi sono richiamato porta la data del 1864, le sue norme di applicazione sono state emanate molto tempo dopo (come del resto è perfettamente normale, anche oggi, nella legislazione italiana). Così, ad esempio, le norme per computare le misure minime della vendita in grosso di bevande alcoliche furono emanate soltanto nel 1867, con un de-creto del 16 maggio di quell'anno, n. 98.

L'assunzione da parte dello Stato di questi prelievi, anche se viene negata sul piano dei principi, non viene tuttavia esclusa nei fatti, e la differenziazione fra i cespiti dell'ammi-nistrazione centrale e quelli degli enti locali non si realizza immediatamente.

Il mio argomento — sul quale forse potremo tornare in un altro momento meno impegna-tivo di questo, con una discussione interes-sante — è che questo intreccio, ferma restando la differenziazione politica, si è sempre acca-vallato ed è continuato fino ad oggi. Quindi giustamente, almeno da questo punto di vista, il programma economico parla della neces-sità di mantenere non soltanto la trasparenza in generale, ma di evitare conflitti in queste politiche finanziarie.

Ma ella è sicuro, onorevole Azzaro, che con questa norma tali conflitti verranno evitati? Siamo veramente convinti — non lo chiedo in modo polemico, ma in modo anche qui costruttivo — che l'intreccio delle imposte di consumo (fino a qualche anno fa sul vino o qualche altro prodotto) non soltanto non verrà a cadere sullo stesso prodotto, e quindi sullo stesso consumo, ma non verrà anche ad intrecciarsi con un altro prelievo, come quello delle imposte di fabbricazione o delle sovrimeposte di fabbricazione, che poi non è altro che un modo per far aumentare una tassa che grava su un prodotto di largo consumo come quello del vino o dei suoi derivati?

Quando proponiamo, quindi, questa scadenza del 31 dicembre 1972, in qualche modo andiamo incontro anche a questa indicazione. Soprattutto la riforma tributaria richiede necessariamente un adeguato scaglionamento nel tempo ed una sua attuazione per tappe successive debitamente coordinate tra di loro, sia per consentire all'amministrazione di adeguare un poco alla volta la propria attrezzatura ai nuovi compiti, sia per facilitare ai contribuenti la comprensione e l'accettazione delle modificazioni introdotte, sia, infine, per agevolare l'inserimento nell'equilibrio di mercato. Fra l'altro, ecco una conferma indiretta della validità della imposizione di un termine almeno per la parte più iniqua di queste proposte. Per quanto riguarda il prossimo quinquennio, infatti, debbono essere previsti obiettivi che riguardino la riorganizzazione degli uffici, obiettivi che riguardino la riorganizzazione delle imposte dirette, della finanza locale e quindi l'allargamento della base imponibile.

Della riforma tributaria si parla dal tempo in cui era ministro delle finanze — come ella ricorderà, onorevole relatore — Ezio Vanoni; ma concretamente non si è mai fatto qualcosa di più di qualche tentativo di passo in avanti, mentre vi sono stati molti passi indietro, molti ripensamenti che hanno confuso le cose. Non si è mai varata, cioè, una riforma — dato che siamo ancora qui a sollecitarla — ma non si è mai varato neanche un qualcosa che preparasse una organizzazione tale da poter rendere attuabile questa riforma.

La data fissata serve, ripeto, a stabilire la validità di questo impegno e serve anche a sostenere che l'alto numero — altro fenomeno negativo della imposizione fiscale italiana — delle circolari interpretative, le difficoltà del contenzioso tributario, il livello eccessivo delle aliquote differenziate e varie (scorrevoli, come ho detto) dei diversi tributi, da una parte co-

stituiscono un incentivo abbastanza evidente e ovvio alla evasione tributaria, dall'altro significano evidentemente una scarsa propensione a programmare lo sviluppo dell'economia secondo dati certi e che si possano facilmente controllare.

Pensiamo che tutto questo debba essere affrontato nel breve periodo. Noi riteniamo che questo tipo di decreto vada in una direzione assolutamente opposta, che riconferma in ogni suo termine tutto quello che nel passato è stato fatto e tutto quello che ci si assicura si vorrebbe non ripetere. Siamo oggi al punto che gli studi su questo argomento e la stessa drammaticità e complessità di questa materia farebbero pensare alla necessità di giungere ad una conclusione e di giungervi anche in un tempo che abbiamo fissato in questo modo: riorganizzazione del sistema delle imposte dirette, riorganizzazione della finanza locale per tagliar corto a questo intreccio, allargamento della base imponibile attraverso l'esatto accertamento della materia tassabile ed il reperimento di quella parte della materia tassabile che oggi sfugge, e costituisce una parte consistente, accertamento e reperimento legalmente possibili, rispetto ad una fuga che invece è del tutto illegale.

Siamo qui di fronte ad una urgenza — questa, sì, davvero necessaria — e alla necessità pura e semplice di un ammodernamento che vada nella direzione, ad esempio, di un assetto (rimango nell'ambito di una formulazione per molti aspetti non accettabile) del contenzioso, che appare tuttora lento e macchinoso, assetto da riorganizzare riducendo la molteplicità e i diversi organi e gradi, modificando la composizione e lo *status* delle commissioni, assicurando snellezza e rapidità allo svolgimento dei ricorsi.

Questi, signor Presidente, sono alcuni degli argomenti dei quali desideravo parlare. Ma noi presentiamo la richiesta di fissazione del termine anche in relazione ad un altro argomento, che è l'ultimo in ordine di tempo che vorrei trattare: al fatto, cioè, che la nostra produzione è notevolmente esposta a questa invasione di prodotto straniero che ho lamentato poco fa in sede di discussione dell'applicazione della cosiddetta sentenza della corte della CEE.

Qui vi è il caso famoso della questione del *cognac* francese. Sappiamo tutti che la fabbricazione di questa bevanda ha origini assai lontane. Mentre l'Italia cominciava praticamente la fabbricazione dei liquori attorno al 1500, del *cognac* francese si ha notizia nei primi memoriali e nei primi protocolli della

corte di Francia successivamente a questa data, cioè verso il 1700. La produzione del *cognac* viene organizzata in Francia...

AZZARO, *Relatore per la maggioranza*. Ai tempi di Luigi XIV.

CAPRARA. ... poco prima di Luigi XIV, soprattutto come distillato in particolare dei vini della Charente, cioè della regione francese cui fa capo il comune di Cognac. Da allora — parlo di questo perché in contraddizione con il tipo di intervento che in questo momento facciamo noi, o meglio, che propone l'esecutivo — la Francia ha sempre cercato di valorizzare questo prodotto, proteggendo sempre le pregiate provenienze di Cognac e Armagnac, anche con la distinzione in annate pregiate.

Per arrivare molto velocemente ai nostri tempi, ai tempi della Comunità economica europea (dico questo perché noto i visi preoccupati dei nostri colleghi, i quali forse pensano che io debba raccontare tutto ciò che è accaduto dal 1700 in poi: del resto non sarei in grado di farlo se non per sommi capi) la differenza sta in questo: che non soltanto gli altri paesi non si sono posti il problema di dare attuazione a sentenze contrarie agli interessi dell'attività produttiva nazionale, ma addirittura la Francia è andata in un'altra direzione; questo paese, cioè, attraverso accordi internazionali stipulati sull'argomento, è riuscito a far riconoscere le denominazioni di queste località come nomi d'origine di prodotti distillati e quindi a far reprimere eventuali false indicazioni di provenienza. In altre parole, si è andati in una direzione del tutto diversa da quella nella quale si va in questo momento. E non parlo del vino, per il quale pure il problema esiste (penso per esempio al Chianti) ma mi riferisco ai liquori e ai derivati del vino in ordine ai quali notiamo un'evidente differenziazione. Infatti intorno al 1948, se non sbaglio — non ho ora la possibilità di controllare questa data — proprio in nome di questa politica protettiva e restrittiva furono promulgate addirittura con i trattati di pace delle norme che impedivano alla Germania e all'Austria di usare la denominazione di *cognac*, imponendo la sostituzione di tale denominazione con quella di *Weinbrand*, cioè con una denominazione che chiaramente non poteva essere confusa con quella francese.

In Italia la questione fu posta sul tappeto in modo diverso rispetto a quanto era stato fatto per la Germania e per l'Austria. Tutta-

via nel maggio del 1948, in seguito ad un accordo particolare, l'Italia fu costretta a rinunciare ad usare la designazione di *cognac* per indicare quella particolare qualità di distillato di vino. Infatti sappiamo che dal 1948 non si è più usato il termine di *cognac* per indicare questo tipo di distillato di vino, ripiegando sul termine che viene usato in Inghilterra e in America, quello di *brandy*, appunto per dire qualcosa di molto generico; infatti questo termine comprende acquavite, acquavite di vino, arzenite, distillato di vino e *brandy* in modo particolare: cioè tutto tranne che la denominazione del *cognac* francese. Questa denominazione *brandy* è largamente usata in Italia e ha sostituito la parola *cognac*. È chiaro, quindi, che ha riproposto in termini completamente diversi anche un rapporto di concorrenza tra le nostre produzioni e le produzioni europee.

Per tutti questi motivi l'imposizione di un termine vale anche in questo caso a riordinare tutta la materia, ad evitare di gravare in modo tradizionale sulla stessa base imponibile, ad andare verso una denominazione e quindi verso un'imposizione che distingua e anche qui, se possibile, selezioni ai fini proprio del tipo di consumo le basi su cui far pesare questo prelievo.

Non c'è dubbio che si può fare del resto facilmente un esame della platea che contribuisce perché consuma le acquaviti, diversa da quella platea, ad esempio, che contribuisce perché consuma amari, diversa da quell'altra platea che contribuisce perché consuma in modo particolare aperitivi, come del resto si può fare una differenziazione abbastanza importante per tutta la fabbricazione di una serie di liquori e quindi di una serie di prodotti di distillazione particolare che vengono successivamente aromatizzati e utilizzati con un impiego esclusivo di frutta, di erbe, di droghe, entrando quindi questo argomento a far parte di quello del quale ha già parlato il collega Pintor quando chiedeva con l'emendamento Bronzuto 2. 21 l'esenzione da questa maggiorazione degli spiriti distillati particolarmente da vino e da frutta.

Concludo dicendo che l'imposizione di questo termine va nel senso di una sollecitazione di una riorganizzazione di tutto il settore produttivo; va nel senso di attribuire un carattere selettivo all'imposta, che serva quindi in qualche modo anche a sviluppare l'industria o le piccole fonti industriali nazionali rispetto all'invasione di prodotti di altri paesi.

MILANI. Chiedo di parlare.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare non per avanzare una richiesta formale di concludere la seduta, ma per domandare una breve sospensione della stessa. Sappiamo che in questo momento sono riuniti i capigruppo, ma ci è impossibile sapere quale sarà la determinazione alla quale si arriverà al termine di quella riunione. Considerato anche che l'ora normale di conclusione delle sedute era prevista per le 21, riteniamo che a questo punto, in attesa di una determinazione da parte dei capigruppo, possa almeno accordarsi una sospensione. Successivamente, in rapporto a quelle che saranno le decisioni dei capigruppo, si potrà decidere quale sarà la sorte di questa seduta, che si protrae ormai ininterrottamente dalle ore 16. C'è, signor Presidente, anche un problema di resistenza materiale per alcuni di noi. Per questo chiedo 15 o 20 minuti di sospensione.

PRESIDENTE. Se la sua, onorevole Milani, è una proposta formale di sospensione, dovrò dare la parola ad un oratore a favore e ad uno contro tale proposta.

MILANI. Non chiedo, signor Presidente, una votazione formale. Faccio soltanto un appello al Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Milani, le debbo allora dire che, essendo in corso la riunione dei capigruppo, penso sia opportuno proseguire nei nostri lavori in attesa che si concluda tale riunione, nella ragionevole previsione che ciò possa avvenire sollecitamente, in modo che l'Assemblea possa eventualmente essere messa di fronte ad un programma concordato. Non ravviso, pertanto, l'opportunità di sospendere la seduta. Ella insiste, onorevole Milani?

MILANI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il primo comma dell'articolo 3.*

3. 14.

**Bronzuto, Pintor.**

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svolgerlo.

BRONZUTO. Credo di poter iniziare subito, dal momento che le armate di riserva accorse in difesa della patria aggredita si sono ormai ritirate...

PRESIDENTE. Se il numero dei presenti si fa più nutrito, ella dovrebbe compiacersene!

BRONZUTO. Sì, ma in verità ora sono restate solo le armate effettive... e così l'ambiente è tornato sereno.

L'emendamento che noi presentiamo, di soppressione del primo comma dell'articolo 3 ci sembra discenda da un minimo di buon senso, dote della quale di tanto in tanto si dovrebbero armare anche la maggioranza ed il Governo. Questo decreto-legge contiene una congerie di balzelli odiosi (di questo si tratta molto spesso), non la congegnata manovra fiscale di cui parla e si vanta il ministro Ferrarini Aggradi. Il decreto-legge, ripeto, contiene molto spesso piccoli balzelli che hanno soltanto la caratteristica dell'odiosità per i settori che colpiscono e dell'inutilità. Nel corso dell'esame del decreto-legge, troveremo qua e là, in tutti gli articoli del primo titolo, proprio una serie di queste pressioni fiscali inutili, per cui si spenderà molto di più di quanto effettivamente si ricaverà. Vi è stata, da parte del Governo, una tenace ricerca per scoprire tutti gli angolini, tutti i risvolti, tutte le pieghe cui applicare i balzelli più antichi e odiosi. Il Governo non ha voluto lasciare nulla d'intentato, ha cercato in tutti i modi di colpire e di prendere.

Intanto, è vero che il Governo si propone di ricavare dall'inasprimento dell'imposta di fabbricazione e sovrimposta corrispondente di confine sull'alcole 31 miliardi di lire. Ora, non sono in grado di calcolare quanto verrà all'erario dalla applicazione della norma del primo comma dell'articolo 3, che riguarda, onorevole Azzaro (ella è siciliano, e quindi la provo a dare una risposta precisa su questo primo comma dell'articolo 3), il vermut e il marsala.

Cosa dice il primo comma dell'articolo 3? « Alle acquaviti di vino in invecchiamento a norma degli articoli 7, 8 e 10 del decreto-legge » (guarda caso, decreto-legge!) « 18 aprile 1950, n. 142, ed all'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota di imposta stabilita dall'articolo 2 del presente decreto ». La dizione è bella, ma io avrei preferito che si dicesse molto più chiaramente ai produttori di vermut e di marsala, ai contadini siciliani, che i benefici fiscali vengono ridotti da questo balzello applicato in base all'articolo 2, che si ripercuote sulle acquaviti di vino in invecchiamento e sull'alcole

destinato alla produzione del vermut e del marsala.

Illustrando il nostro emendamento principale all'articolo 2, il collega Caprara ha affermato che l'unica differenza tra la benzina e l'alcole, quanto a scelta del Governo (perché il Governo cura particolarmente la benzina e l'alcole), consiste nel fatto che l'alcole è conosciuto da alcuni secoli prima della benzina. Altrimenti, le due cose sarebbero andate avanti parallelamente. Infatti, i governi del nostro paese hanno avuto una cura particolare per l'alcole, e i nuovi governi, da quando è stata trovata la benzina, vi hanno accoppiato anche questo prodotto (il decreto-legge del 1950 mi ricorda un altro decreto: quello, altrettanto famoso, che comportò uno dei primi forti aumenti della benzina). Si è giunti così alla data attuale, e in questi anni il Governo ha sfilato tra due ruscelli, rivoli o fiumi, uno di alcole e l'altro di benzina, dispensando aumenti e maggiorazioni, imposte e sovrimposte.

Dal 27 agosto 1970, giorno per giorno, lira su lira, il Governo sta ricavando dalla benzina, dall'alcole e da altri generi previsti negli articoli successivi del decreto la somma di 31 miliardi. Vorrei che qualche sottosegretario o qualche ministro diligente ci venisse a dire quanto ricava esattamente il Governo dall'applicazione del primo comma dell'articolo 3.

Il collega Caprara ha ricordato i modelli che si devono riempire quando si produce vino, le decine e decine di funzionari centrali e periferici che dovranno compiere tutte le misurazioni. E che cosa resta all'erario alla fine di questo lavoro? Certamente il contadino siciliano, il piccolo produttore siciliano, sarà danneggiato, ma non ne ricaveranno granché di utile l'erario e la collettività.

Si è parlato di prelievi selettivi: ecco la selettività del prelievo!... No, si colpisce tutto. Ci si ricorda degli alcoli, e allora si colpisce tutto, da cima a fondo, senza nessuna distinzione, si colpiscono gli alcoli in tutte le loro varietà; e se c'è qualcosa che potrebbe sfuggire la si va a ritrovare e a precisare, come nel caso di questo primo comma dell'articolo 3.

Noi riteniamo che la bontà di questo nostro emendamento discenda dal suo collegamento con l'emendamento 2. 21, svolto dall'onorevole Pintor, che proponeva di esentare dall'inasprimento dell'imposta di fabbricazione sullo spirito e la corrispondente sovrimposta almeno gli alcoli, gli spiriti distillati da vino e da frutta. Noi vogliamo augurarci che, anche a seguito non dico delle pressioni, ma

delle indicazioni che sono a noi pervenute da contadini e coltivatori e piccoli produttori siciliani, ed anche a seguito delle proteste di cui abbiamo avuto notizia in questi ultimi giorni contro questo nuovo odioso balzello, la maggioranza voglia riflettere e modificare questo che secondo noi non è che uno dei tanti errori che il Governo ha commesso nell'emancipare questo decreto-legge.

E non si venga a dire che anche questo discende dal rispetto della sentenza della corte della CEE, perché non credo che da quella sentenza discenda assolutamente l'obbligo di questo balzello sull'acquavite di vino in invecchiamento di cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e sull'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala; perché c'è modo e modo di applicare questa sentenza che in effetti danneggia (come è stato ricordato e dimostrato) la produzione italiana, favorendo invece quella straniera, e in particolare danneggia (questo è uno degli esempi, una dimostrazione lampante) la piccola e media industria, soprattutto (come mi sono sforzato di ricordare se non proprio di dimostrare) le piccole aziende contadine del Mezzogiorno del nostro paese.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il secondo comma dell'articolo 14, con il seguente:*

È vietata la rivalsa sugli utenti.

**14. 1. Zucchini, Gatto, Carrara Sutour, Boiardi, Lattanzi, Passoni, Amodei, Canestri, Pigni, Alini, Avolio, Mazzola, Libertini.**

*Al quinto comma dell'articolo 14, sostituire le parole: da due, con le parole: pari a.*

**14. 2. Lattanzi, Zucchini, Gatto, Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Amodei, Canestri, Pigni, Avolio, Mazzola, Libertini.**

*Al sesto comma dell'articolo 14, sostituire le parole: dieci per cento, con le parole: venti per cento.*

**14. 3. Carrara Sutour, Gatto, Zucchini, Lattanzi, Boiardi, Passoni, Amodei, Canestri, Pigni, Avolio, Mazzola, Libertini.**

*Sopprimere il settimo comma dell'articolo 14.*

**14. 4. Boiardi, Zucchini, Lattanzi, Carrara Sutour, Passoni, Amodei, Canestri, Pigni, Avolio, Mazzola, Gatto, Libertini.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

ZUCCHINI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCHINI. Esaminando l'articolo al quale il gruppo del PSIUP ha presentato questi quattro emendamenti, troviamo una notevole differenza tra il testo in esame e il testo originario del « decreto n. 1 ». Nel testo in esame è ammesso il diritto di rivalsa sugli utenti, salvo che per gli autoveicoli autorizzati al trasporto merci. Io ritengo che questo elemento evidenzi in misura ancora maggiore di quanto non sia stato dimostrato fin qui il carattere chiaramente punitivo di questo decreto-legge, mettendo in atto un congegno di prelievo che va a tutto danno delle grandi masse lavoratrici, in questo caso dell'utente e non delle società concessionarie.

Vi era bisogno di inserire questo emendamento, come è avvenuto nella discussione al Senato? Io cercherò di dimostrare brevemente come questo bisogno non ci fosse: l'estensore — gliene do atto — del primo testo del decreto-legge riversava sulle società concessionarie questo tributo e a giusta ragione, perché le società concessionarie, siano esse dell'IRI, cioè a capitale pubblico, siano esse private, hanno dei larghi margini di profitto. La dimostrazione di ciò ce la dà una tabella della relazione consuntiva del bilancio dell'IRI del 1969. Nel settore delle autostrade (tabella n. 21) troviamo che la situazione a fine 1969 nelle autostrade era la seguente: in esercizio circa 3.500 chilometri, 366 dei quali dello Stato, e cioè a libero pedaggio, 1.879 in concessione a società IRI, 1.255 in concessione a società private; in costruzione (sempre alla fine del 1969) avevamo 284 chilometri da parte dello Stato, 415 da parte delle società concessionarie facenti capo all'IRI, 890 in realizzazione da parte delle società concessionarie private (già si profila l'invadenza, la presenza massiccia del capitale privato in queste opere di infrastruttura); in programma vi erano (sempre alla fine del 1969) 99 chilometri a totale carico dello Stato (le cosiddette autostrade a pedaggio libero), 620 chilometri (e si riaffaccia una maggiore presenza delle concessionarie IRI) a carico delle concessionarie facenti capi all'IRI e 364 a carico delle concessionarie private. In buona sostanza abbiamo un mutamento del rapporto nella presenza di capitale pubblico e capitale privato a vantaggio del capitale privato del 4,9 per cento (ciò accade nel giro di 6-7 anni). Questo dato sta a dimostrare che il capitale privato, che trova lauti profitti in questi investimenti, si sta

buttando in questo settore e sta costruendo migliaia di chilometri di autostrade.

Oggi accade questo e quindi si determina un grande profitto per le concessionarie autostradali; e questa, io ne sono convinto, era anche la convinzione dell'estensore del primo decreto-legge, allorquando riversava il prelievo sui profitti delle società concessionarie e non sull'utente, in modo indiscriminato, così come in modo indiscriminato si esercita il prelievo su altre categorie di lavoratori. Scegliendo le società, e quindi il profitto come centro di prelievo, il primo estensore del decreto-legge aveva presente questa realtà. Si rivolgeva al profitto e non allo stipendio o al salario di coloro che devono fare uso dell'autostrada. È esagerato dire questo? Vediamo un po' come stanno le cose nel settore dei trasporti. Abbiamo 6.100 chilometri di autostrade tra strade aperte al traffico, autostrade in costruzione e autostrade programmate; a questi si devono aggiungere altri seicento chilometri per i quali vi è stata una decisione del CIPE nei primi mesi del 1970. Arriviamo così ad un livello che è il più alto in Europa: alla fine del 1969 eravamo secondi dopo la Germania, come chilometri in assoluto di autostrade, ma alla fine del 1970, possiamo esserne certi, avremo già superato la stessa Germania. Raggiungeremo quindi il primato di avere il più alto numero di chilometri di autostrade in Europa. Contemporaneamente a questo fatto, assai grave dal nostro punto di vista, accade invece che nelle infrastrutture portuali, che fanno anch'esse parte di un sistema dei trasporti, e dovrebbero quindi avere un posto di primo piano in una politica dei trasporti di uno Stato serio, siamo al 50 per cento degli investimenti previsti dal piano quinquennale approvato nel 1967. E nel campo dell'edilizia per i lavoratori siamo al disotto del quinto di quello che era l'obiettivo dei 2.500 miliardi di previsione che il piano stabiliva. Ritornando alle autostrade, sotto il capitolo dei trasporti, nel piano quinquennale, si parlava di una politica delle autostrade che non doveva essere concorrenziale con gli altri tipi di trasporto.

Vediamo se questo obiettivo è stato raggiunto, oppure se è stato disatteso, anche in questo caso nell'interesse dei privati a danno della collettività. Andiamo ad esaminare alcuni dati; la relazione IRI dice che nel 1969 sono stati aperti al traffico 812,6 chilometri di autostrade. Se calcoliamo che la spesa media per la costruzione di un chilometro di autostrada si aggira sui 500 milioni, vediamo

che l'investimento del 1969, è stato, per il settore autostradale, di 400 miliardi. Abbiamo una corrispondente cifra di investimento negli altri settori dei trasporti? Certamente no; basta guardare a ciò che succede nel settore dei trasporti ferroviari. Il piano decennale del 1962 faceva una previsione annuale di 200 miliardi; c'è un notevole ritardo nella realizzazione dei piani, tanto che la situazione, salvo alcuni casi limitati, non è molto mutata da quella che era otto o dieci anni or sono, e cioè allorquando si impostò il piano decennale delle ferrovie dello Stato.

È avvenuto anche quel fenomeno di cui il piano quinquennale si preoccupava, e cioè che l'autostrada ha sottratto utenti alle ferrovie dello Stato. Basterebbe pensare a ciò che è avvenuto nel traffico delle derrate agricole della Sicilia o delle merci dal meridione verso il nord e viceversa con l'autostrada a danno delle ferrovie. Se andiamo ad analizzare alcuni dati che ci vengono forniti dalla stessa azienda IRI, troviamo che il traffico di queste merci e di queste materie prime attraverso l'automezzo e, quindi, l'autostrada sta aumentando in misura notevole, non certo in rapporto a quello che è l'aumento, che pure esiste, del traffico nelle ferrovie dello Stato. Come rilevavo prima, si sono così avuti enormi investimenti nel settore delle autostrade, in modo particolare ad opera del capitale privato; di contro ad una mancanza di investimenti nelle altre infrastrutture atte a dare al paese giusti mezzi di trasporto.

Non vi è intervento adeguato nei porti; alla fine del quinquennio siamo alla metà delle previsioni circa gli investimenti, non andiamo oltre i 130 miliardi. Anche su questo tipo di investimenti potremmo discutere. Salvo il disegno di legge del 1967, che distribuiva i famosi 75 miliardi, tutti gli altri investimenti sono avvenuti sotto la spinta localistica e settoriale delle varie forze locali, che hanno premuto per il porto X, il porto Y o Z, certamente non nella linea del programma, non nella linea di una politica programmata in questo settore. Che dire, poi, di ciò che succede nel settore dei trasporti aerei, dove lo stesso ministro dei trasporti a più riprese, in occasione di una conferenza a Fiumicino, di fronte a dirigenti dell'Alitalia e dell'aviazione civile, ha avuto modo di sottolineare che la situazione è caotica? Lo stesso ministro, nella Commissione trasporti della Camera, ha avuto modo di asserire che nel settore delle infrastrutture aeroportuali siamo a poco più che all'anno zero. Basti pensare che in questi ultimi anni solo 70 miliardi sono

stati investiti da parte dello Stato nelle infrastrutture aeroportuali: 35 miliardi sono stati investiti con il disegno di legge approvato nel 1967 per lo sviluppo e l'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino e 35 miliardi si stanno investendo ora con un disegno di legge che, fermo per anni, finalmente è stato approvato alcuni giorni or sono dalla Commissione trasporti e attende di essere inviato al Senato per la definitiva approvazione. Se andassimo a indagare fino in fondo anche sull'approvazione di questi finanziamenti, noteremo l'emergere di un elemento deleterio, ossia l'elemento campanilistico, l'elemento della spinta di certe forze localistiche che tirano in una direzione anziché in un'altra, trascurando completamente quello che dovrebbe essere un piano organico di sviluppo dei trasporti aeroportuali del nostro paese, in armonia e, direi, in sintonia con gli altri settori e le altre infrastrutture per il trasporto delle merci e dei cittadini, molto spesso in concorrenza o in contrapposizione con i piani di altri settori preposti al settore dei trasporti.

Desidero dimostrare le differenze esistenti tra investimenti, in particolare tra quelli per le autostrade a fini speculativi e a fini di profitto e quelli realizzati in altri settori, ove detti profitti e guadagni non si possono ottenere.

Che cosa si è fatto per lo sviluppo del sistema stradale del nostro paese, per renderlo idoneo e adeguato all'aumento della circolazione?

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici del 1971, al capitolo 5603 è prevista una spesa di 48 miliardi elevabili a 58. Questi 48 miliardi, infatti, vengono stanziati ai sensi della legge n. 181; quindi, partecipando i comuni e le province alla realizzazione delle opere previste da questa legge, la spesa si eleva a 58 miliardi. Nella relazione introduttiva allo stato di previsione dello stesso dicastero, è indicato uno stanziamento di 25 miliardi sul fondo globale del Ministero del tesoro, cifra anch'essa elevabile a 35 miliardi. Si raggiunge dunque la spesa di 93 miliardi che lo Stato si assume nei confronti dei comuni e delle province per sostenere lo sviluppo della viabilità comunale e provinciale. È prevista, inoltre, la spesa di un miliardo 500 milioni per la piccola viabilità, oltre a 9 miliardi iscritti in bilancio per il pagamento di quote arretrate di impegni che il Governo assunse a suo tempo. Si arriva quindi ad un totale di 103 miliardi.

Se dallo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possiamo ad esaminare il

bilancio dell'ANAS, constatiamo che nei vari capitoli sono previsti investimenti per 119 miliardi che, secondo il bilancio, dovrebbero servire al mantenimento, alle modifiche, alle rettifiche e alla protezione delle strade, alla costruzione di ponti e di passaggi a livello. Si tratta quindi di 119 miliardi che non vengono spesi per nuove strutture stradali ma per il mantenimento e lo sviluppo della rete stradale statale. Altri 11 miliardi sono previsti per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania che — non ne sono certo — presumo sarà un'autostrada a pedaggio libero come lo era l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Altri 7 miliardi sono destinati ad opere stradali in Sicilia e 12 miliardi per le strade di grande comunicazione. Un totale, quindi, di 149 miliardi, che, aggiunti ai 103 miliardi previsti per il Ministero dei lavori pubblici, danno un importo totale di 252 miliardi di lire.

Ho detto che in un capitolo del bilancio dell'ANAS sono previsti 119 miliardi per molte opere concernenti le strade; non si tratta, quindi, della realizzazione di nuove strade. Quando volessimo prendere per buono che questi 119 miliardi saranno spesi tutti per nuove strade, si avrebbe una spesa dello Stato, per le nuove strade comunali e provinciali e per le nuove strade statali, di 252 miliardi di lire. Qualcosa di meno di quanto viene stanziato annualmente dalle società concessionarie per la costruzione di autostrade.

Cosa sta a significare questo? Che chi costruisce le autostrade ha interesse a farlo perché le autostrade danno larghi margini di profitto. Non si doveva e non si può quindi accettare quanto viene proposto nel nuovo testo del decreto-legge, cioè il diritto di rivalsa sull'utente da parte delle società concessionarie. Accettando questo (sono andato a leggere la risposta che dava il ministro Ferrari Aggradi al compagno senatore Raia che su questo argomento ha avuto modo di prendere la parola al Senato), non si ottiene quello che il ministro Ferrari Aggradi sosteneva; non si ottiene un incoraggiamento alla costruzione di nuove strade, ma si costruisce un monumento al profitto delle società concessionarie delle autostrade, le quali faranno una politica nell'interesse del profitto privato e a danno del sistema dei trasporti del nostro paese.

Ho riferito qual è l'impegno dello Stato per la costruzione di strade e di autostrade a libero pedaggio; è giusto che ora richiami gli impegni dello Stato nelle ferrovie. Come dicevo, 812 chilometri di autostrade realizzate nel 1969 significano 400 miliardi di investimento. Abbiamo avuto una pari cifra inve-

stita nelle ferrovie dello Stato? Vi è un impegno dello Stato a portare avanti una politica più avanzata in questa direzione, tesa a far sì che si ponga riparo alla situazione esistente, che registra la metà circa della rete ferroviaria — vale a dire tutta la rete ferroviaria del Mezzogiorno — in condizioni disastrose per una società capitalistica e industrialmente avanzata qual è la nostra? Infatti — e questi dati li ho scritti nella mente — dei 4.400 chilometri di ferrovia a sud della linea Roma-Pescara-Bari, solo 680 chilometri, pari quindi alla settima parte, sono a doppio binario ed elettrificati; gli altri 3.400 chilometri circa sono a binario unico e serviti da mezzi a vapore o, nel migliore dei casi, da locomotori *diesel*, con curve di 300 metri per chilometro, dove non è consentita una velocità superiore ai 60-70 chilometri orari.

Ecco le ragioni per le quali molto spesso le derrate agricole, i prodotti dell'agricoltura della nostra Sicilia non possono arrivare nei tempi dovuti e richiesti alle frontiere del nostro paese e quindi proseguire per i mercati esteri, ma marciscono nei depositi di Messina o di Reggio Calabria: i mezzi ferroviari non riescono a trasportare quei prodotti in tempo utile perché possano essere immessi nei mercati del nord o dell'estero.

Ora, mentre constatiamo fatti del genere, dall'altra parte dobbiamo assistere ad investimenti di 300-400 miliardi l'anno nelle autostrade. Il perché di tutto questo è rappresentato dal profitto che le società concessionarie, IRI compreso, traggono dalla costruzione delle autostrade. Per questo motivo — lo ripeto con forza — non aveva ragion d'essere l'emendamento introdotto nell'articolo 29 del vecchio decreto-legge — oggi articolo 14, che consente la rivalsa a danno dell'utente. Perciò chiediamo che sia accolto il nostro emendamento e che sia vietata la rivalsa sugli utenti.

Precisate queste cose, passo ad illustrare gli altri tre emendamenti. Allorquando noi proponiamo di sostituire le parole « da due » con le parole « pari a » intendiamo mettere su un piano di maggiore chiarezza le responsabilità di coloro i quali dovessero eludere o violare la legge.

Il quinto comma dell'articolo 14 prevede che in caso di infedele denuncia sia dovuta una pena pecuniaria « da due a sei volte l'ammontare del diritto evaso ». Noi proponiamo che tale pena sia senz'altro fissata nel sestuplo, perché le società concessionarie hanno uffici legali che conoscono e sanno interpretare le leggi e non possono pertanto va-

lere nei loro confronti talune attenuanti applicabili nei confronti dei privati cittadini, i quali talvolta non ottemperano a determinati loro doveri perché non hanno una sufficiente conoscenza delle leggi. Non è certamente questo il caso delle società concessionarie, nei confronti delle quali chiediamo pertanto una maggiore severità.

Per gli stessi motivi proponiamo, con l'emendamento Carrara Sutour 14. 3, che la soprattassa per l'omesso o ritardato pagamento del diritto speciale sui pedaggi sia elevata dal 10 al 20 per cento.

Con l'emendamento Boiardi 14. 4, chiediamo inoltre la soppressione del settimo comma, con il quale si consente la riduzione delle soprattasse al decimo del loro ammontare nel caso in cui « la denuncia ed il pagamento abbiano luogo nei 30 giorni dai rispettivi termini ». Se infatti il ritardo dovuto a ragioni di forza maggiore può essere giustificabile per taluni contribuenti, si deve viceversa ritenere che le società concessionarie, disponendo di uffici specializzati, siano pienamente in grado di rispettare i termini di legge. L'abbuono della soprattassa non avrebbe pertanto alcuna giustificazione nei loro confronti.

Se il Governo non accettasse questi nostri emendamenti, contribuirebbe a rafforzare ulteriormente in noi il convincimento del carattere punitivo di questo decreto-legge, sul quale già si sono soffermati i colleghi del mio gruppo che sono intervenuti in questo dibattito.

Del resto, anche un autorevole esponente della maggioranza, l'onorevole Riccardo Lombardi, ha riconosciuto che questo provvedimento è estremamente confuso ed è arrivato a sostenere perfino che, se il Governo avesse avuto un minimo di dignità, avrebbe dovuto ritirare un decreto-legge che è costituito da un agglomerato di provvedimenti che avrebbero potuto essere attuati anche in altro modo, più serio e responsabile.

Ebbene, noi abbiamo detto che questo decreto ha il senso di voler punire quelle masse lavoratrici che nell'autunno 1969 hanno condotto nel paese le vittoriose lotte che tutti noi ricordiamo e che da allora ad oggi sono rimaste vigili all'interno della fabbrica e, fuori della fabbrica, a livello della società, per il rafforzamento del loro potere.

Se mi è consentito, vorrei dire che il carattere punitivo, laddove non venissero accettati questi modesti emendamenti, emergerebbe al punto da rendere più chiara e più netta in noi la convinzione di questa discriminante. Che si tratti di discriminante l'ono-

revole Riccardo Lombardi ce lo ha dimostrato ampiamente quando ci ha detto che il decreto nasce da una analisi della realtà inesatta, non precisa; quando, in altri termini, ci ha detto che il decreto è stato fatto dal Governo per richiesta di Agnelli, su disposizione di Carli. Volgarizzando il linguaggio dell'onorevole Riccardo Lombardi: la FIAT dispone, Carli prepara e fornisce le soluzioni tecniche, il Governo le esegue.

Anche a proposito delle autostrade, che sono oggetto degli emendamenti che ho testé illustrato, riappare la faccia della FIAT, perché dietro le concessionarie vi è l'IFI-FIAT, non solo in quanto la FIAT è interessata a sviluppare la rete autostradale per sviluppare la produzione automobilistica, ma in quanto ha anche interessi particolari nelle concessionarie ed è dietro i gruppi privati che costituiscono le concessionarie per sviluppare ulteriormente la rete autostradale nel paese.

Il carattere discriminante lo ritroviamo là dove si è voluto introdurre nel primo decreto l'emendamento che dà il diritto di rivalsa a favore appunto della FIAT contro l'utente.

A costoro vorrei rivolgere le mie parole: vi illudete se pensate con questi provvedimenti di poter scoraggiare le lotte dei lavoratori; si illude lo stesso Governo, che io ho definito esecutore degli ordini che partono dalla FIAT e dei piani che vengono elaborati dal dottor Carli; si illudono coloro i quali intendono con questo decreto riconquistare quei margini di potere che i lavoratori hanno sottratto al capitale, nell'autunno scorso, con le lotte operaie all'interno delle fabbriche.

Se i lavoratori, con l'approvazione — se ci sarà — di questo decreto riceveranno un colpo per quanto attiene alle posizioni da essi conquistate, sapranno ritrovare, come già hanno ritrovato, la forza per riprendersi quella parte di potere che attraverso il decreto sarà loro tolta. Questo i lavoratori hanno già fatto e hanno dimostrato di saperlo fare: lo hanno dimostrato in una misura tanto elevata e tanto chiara per cui il padronato e la Confindustria, i vari Agnelli, hanno dovuto ricorrere al Governo per riprendere parte della torta che in altri momenti riuscivano, con i mezzi all'interno della fabbrica, a riprendersi da soli.

Questa volta il potere dei lavoratori nella fabbrica è cresciuto in modo tale per cui il datore di lavoro non riesce più a riprendersi tutto ciò che gli è stato strappato dalle lotte operaie. Ecco quindi che il padronato ha bisogno della complicità del Governo. La sta ottenendo, per quanto il Governo sta facen-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

do con questo decreto-legge. Può darsi che ottenga un risultato, ma tale risultato nel tempo sarà vanificato nuovamente dalle lotte delle classi lavoratrici, che oggi più di ieri hanno acquisito una coscienza di classe, una coscienza unitaria, una capacità di lotta che in altri tempi forse non avevano. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSIUP*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma dell'articolo 20, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 960.000, fino a lire 3.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga 0,50%.

20. 1. **Granzotto, Cacciatore, Carrara Sutour, Lattanzi, Boiardi, Passoni, Avolio, Alini, Mazzola, Pigni, Amodei, Libertini.**

*Al secondo comma dell'articolo 20, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 960.000 fino a lire 3.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga 1%.

20. 2. **Cacciatore, Granzotto, Carrara Sutour, Lattanzi, Passoni, Avolio, Alini, Mazzola, Pigni, Amodei, Libertini.**

*Al secondo comma dell'articolo 20, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 3.000.000 fino a lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga 4%.

20. 3. **Carrara Sutour, Granzotto, Cacciatore, Lattanzi, Boiardi, Passoni, Avolio, Alini, Mazzola, Pigni, Amodei, Libertini.**

*Al secondo comma dell'articolo 20, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera b-bis):* sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga 6,5%.

20. 4. **Boiardi, Granzotto, Carrara Sutour, Passoni, Avolio, Alini, Mazzola, Pigni, Amodei, Cacciatore, Libertini.**

*Al terzo comma dell'articolo 20, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali comprese tra le lire 960.000

e le lire 3.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga 0,50%.

20. 5. **Lattanzi, Cacciatore, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Libertini, Mazzola, Alini, Amodei, Avolio, Pigni.**

*Al terzo comma dell'articolo 20, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali comprese tra le lire 3.000.000 e le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga 4%.

20. 6. **Mazzola, Boiardi, Granzotto, Libertini, Carrara Sutour, Passoni, Avolio, Alini, Pigni, Amodei, Cacciatore.**

*Al terzo comma dell'articolo 20, lettera d) sostituire: 4%, con: 6,50%.*

20. 7. **Alini, Mazzola, Boiardi, Granzotto, Passoni, Carrara Sutour, Libertini, Amodei, Canestri, Minasi, Cacciatore.**

*Sostituire il quarto comma dell'articolo 20, con il seguente:*

le aliquote di cui sopra si applicano anche agli scaglioni di reddito derivanti da pensioni.

20. 8. **Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi, Lattanzi, Cacciatore, Pigni, Alini, Minasi, Libertini, Passoni.**

CARRARA SUTOUR. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA SUTOUR. Questi emendamenti possono dividersi in tre gruppi: un primo gruppo riguarda il secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge; un secondo gruppo riguarda il terzo comma dello stesso articolo; vi è poi l'emendamento Granzotto 20. 8. che concerne il quarto comma, sempre nel medesimo articolo.

Il primo gruppo è composto da un emendamento principale e da un emendamento subordinato alla lettera a) del secondo comma. Si tratta qui dei casi previsti dall'articolo 127 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, che appunto riguarda la ritenuta d'acconto sulla complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.

Con il decreto-legge in discussione sono state approvate delle varianti alle aliquote. Con il primo emendamento noi chiediamo, in via principale, che la lettera *a*) sia modificata in questo modo: che cioè sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le 960 mila lire e fino a lire 3 milioni (e non 5 milioni, come prevede il testo del decreto), rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga, venga applicata l'aliquota dello 0,50 per cento, anziché quella dell'1,50 per cento. Chiediamo, cioè, che venga ridotta l'aliquota e anche l'importo massimo di reddito su cui si afferma tale aliquota a titolo di acconti dell'imposta, in quanto evidentemente tra un reddito di 961 mila lire e un reddito di 4 milioni 990 mila lire esiste un enorme divario.

Ci sembra, questo, un concetto che non si possa ritenere peccati di ugualitarismo, ma che sia invece un po' più perequativo di quello disposto dal testo in discussione.

Con il secondo emendamento proponiamo che sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le 960 mila lire, fermo restando che si arrivi fino a 3 milioni al massimo, questa ritenuta d'acconto sia pari all'uno per cento, anziché allo 0,50 per cento.

Si tratta, evidentemente, di un emendamento subordinato.

Abbiamo presentato poi un altro emendamento al secondo comma, lettera *b*). Questa lettera *b*) riguarda la ritenuta d'acconto sulla complementare e fissa l'aliquota del 4 per cento sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 5 milioni rapportate a ciascun periodo di paga. Noi, per entrare nella logica dell'emendamento precedente, chiediamo la sostituzione di questa lettera *b*) per coprire quella parte di redditi che vanno dai 3 milioni, che noi prima avevamo indicato come tetto massimo, ai 5 milioni che ora evidentemente risultano scoperti; e chiediamo che l'aliquota del 4 per cento venga applicata dai 3 milioni ai 5 milioni. Il decreto-legge stabilisce che dai 3 milioni ai 5 milioni in pratica si applica l'aliquota dell'1,50 per cento; noi invece consideriamo il reddito compreso fra i 3 e i 5 milioni come reddito alto: non è il reddito del povero prestatore di lavoro, per cui riteniamo che dai 3 ai 5 milioni si possa applicare a titolo di acconto dell'imposta complementare, l'aliquota del 4 per cento. Così prenderete i quattrini, non — come fa sempre il Governo di questa nostra Repubblica — da chi meno ha, ma da chi più ha: dove cioè scatta un certo reddito, che evidentemente è

il reddito di persona veramente benestante, si applichi un'aliquota più alta. Se siete alla ricerca di quattrini, cercateli dove ci sono, e allora per i redditi da 3 a 5 milioni applicate l'aliquota del 4 per cento invece di quella dell'1,50 per cento, perché chi ha 3 milioni e 100 mila lire di reddito imponibile ai fini della complementare in Italia è una persona che sta molto bene. E allora applicate tranquillamente l'aliquota del 4 per cento, non dell'1,50 per cento così come si applica a coloro che percepiscono 960 mila lire e 50 centesimi di reddito.

Vi è poi naturalmente il problema di coloro i quali abbiano, così come prevede la lettera *b*) dell'articolo 20, redditi che eccedono i 5 milioni. E allora noi proponiamo con un emendamento di aggiungere in tale articolo una lettera *b*-bis), del seguente tenore: sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 5 milioni rapportate a ciascun periodo di paga si applica una aliquota più alta (perché qui si tratta di gente che sta veramente benissimo): quindi non il 4 per cento (come volete applicare voi per chi percepisce un reddito di oltre 5 milioni) ma il 6,5 per cento. Del resto, se i competenti uffici fiscali accertano che una persona percepisce un reddito ai fini della complementare che supera i 5 milioni, ciò significa, data l'efficienza del nostro sistema fiscale, che come minimo questa persona percepisce un reddito di 20 milioni all'anno: allora su questa parte che eccede i 5 milioni la trattenuta può ragionevolmente essere del 6,5 per cento: non avrà questa persona, in conseguenza di ciò, dei problemi terribili da affrontare per mantenere il proprio tenore di vita, non se ne accorgerà nemmeno. È giusto che coloro che percepiscono questi redditi paghino di più: questi sono i redditi sui quali occorre far pagare! Prima, naturalmente, bisogna accertarli; comunque, se vi è un reddito accertato che supera i 5 milioni, possiamo stare tranquilli di non mandare in rovina quella persona se applichiamo una ritenuta d'acconto del 6,5 per cento.

Voi vedete quanto siano moderate le richieste contenute nei nostri emendamenti, signori del Governo! Quando noi chiediamo che oltre i cinque milioni la ritenuta sia del 6,5 per cento non facciamo altro che riequilibrare con equità la situazione senza sconvolgere il sistema economico che vi è tanto caro.

Al terzo comma dell'articolo 20 sono previste le ritenute d'acconto sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali il cui reddito

è compreso tra le 960.000 lire e i cinque milioni. Naturalmente, così come il Governo segue la stessa logica che ha seguito nel secondo comma, noi proponiamo di emendare seguendo la stessa logica che prima ho descritto. Noi chiediamo che per i redditi dalle 960 mila lire ai 3 milioni sia applicata una ritenuta dello 0,50 per cento anziché dell'1,50 per cento e inseriamo nel contesto del discorso questo elemento massimo dei 3 milioni e che per i redditi compresi tra i 3 e i 5 milioni — non, come sostiene il Governo, oltre 5 milioni — sia applicato il 4 per cento. Affermiamo poi che per questi assegni, per questi altri compensi ai dipendenti statali, quando il totale degli assegni fissi superi i 5 milioni (appunto è la lettera *d*) del terzo comma), anziché il 4 per cento, venga applicato, seguendo la stessa logica del secondo comma, il 6,5 per cento.

Abbiamo poi l'emendamento al quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge. Questo comma si preoccupa delle pensioni e dice: « L'elevazione della ritenuta di acconto della misura dell'1,50 per cento a quella del 4 per cento si applica anche alle pensioni per la parte di reddito imponibile superiore a lire 5 milioni annui ». Noi su questo punto non siamo molto d'accordo. Tra l'altro, sul problema delle pensioni abbiamo fatto, facciamo e faremo delle lotte molto grosse, in Parlamento e nel paese. Abbiamo anche proposto una serie di emendamenti che riguardano i minimi di pensione e ci balza subito evidente il grosso divario — anche qui sentiamo tutta la moderazione delle nostre proposte — tra questi minimi di 30, di 40, di 50 mila lire — che cerchiamo di elevare, di rendere elemento di sopravvivenza per questi poverini che, arrivati ad una certa età, si vedono ricompensare dalla società con queste somme e questo reddito imponibile di 5 milioni di lire annue che preoccupa ai fini della ritenuta d'acconto. Pensiamo a casi clamorosi, non ancora smentiti, cui recentemente la stampa ha dato tanto risalto, come quello riguardante la pensione all'ingegner Valerio ed altri casi analoghi. Evidentemente non ci intenerisce il fatto che si tratta di pensioni, quando si parla di certe somme. Per restare nella logica degli emendamenti e per restare in fondo anche nella logica stessa del provvedimento che ci viene sottoposto, ritoccandolo così come pensiamo che sia ritoccabile pur restando nella logica governativa, noi diciamo che le aliquote, che abbiamo descritto nei tre commi precedenti, si applicano anche agli scaglioni di reddito derivante da pensione ai fini della trattenuta.

Anche nel campo delle pensioni, pertanto anche se in certi casi parlare di pensione è solo un fenomeno di puro linguaggio, un fenomeno puramente formale, la sostanza è un'altra, se si tratta di grossi profitti si applicano gli stessi principi che abbiamo applicato prima per gli stipendi e per gli assegni dei dipendenti statali. Anche a questo tipo di — chiamiamola così — retribuzione, vanno, quindi, applicati gli stessi concetti, perché per noi quando la pensione è un fatto dignitoso, quando la pensione è veramente pensione, è niente altro che una parte di retribuzione differita nel tempo.

Quindi, io ritengo sufficientemente chiara la logica che ci ha guidato nella stesura di questa serie di emendamenti a questo articolo: i quattrini si cercano dove c'è il profitto, si cercano dove c'è il guadagno, si cercano presso chi li ha e quindi li può dare senza subire per questo alcuna diminuzione di quello che è il suo *status* sociale. Si può seguire l'esempio senza andare al di là degli schemi del sistema economico in cui viviamo, di quanto avviene in Stati più civili, sotto questo profilo, del nostro, anche se borghesemente governati.

E allora io credo che di fronte a questo discorso, abbastanza chiaro, accettabile, l'onorevole Emilio Colombo non potrà dire che difende la patria e le sacre istituzioni dal crollo definitivo, dal caos. Questi emendamenti vanno ragionati dal Governo, non devono essere disattesi distrattamente, non comportano grossi compromessi con le forze sociali che fanno da sostegno effettivo alla maggioranza. Quindi noi crediamo di doverli proteggere con forza, invitando al confronto la maggioranza.

Si tratta di una serie di proposte che trovano un aggancio logico anche con la posizione che il mio gruppo e il mio partito hanno preso sulle proposte di detassazione dei salari, con la battaglia parlamentare che abbiamo portato avanti in quella sede, proponendo, appunto, dei tetti sotto i quali l'imposizione diretta (e ho già detto che non mi scandalizzo di una sistematica che vede il profondo intreccio tra imposizione diretta e imposizione indiretta, purché quest'ultima sia qualificata, purché, cioè, vada a colpire là dove c'è da colpire, là dove c'è il profitto) deve essere applicata con un giusto criterio.

Mi pare, quindi, come dicevo, che questa sistematica, questa logica s'inquadri nel discorso che abbiamo fatto e che in questo discorso vada contenuta e valutata. È un discorso che cerca di discriminare, tenere cioè presente se il reddito personale è semplicemente il frutto del lavoro. In questo caso una

quota di denaro deve essere salvaguardata dagli attacchi sia dell'imposizione diretta sia della imposizione indiretta, perché non si possono toccare i limiti di una sopravvivenza dignitosa. Invece, oltre certi limiti si può e si deve battere con aliquote più alte, applicando, in fondo, semplicemente il concetto costituzionale della progressività delle imposte in tutta la sua articolazione.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971.

**3. 16. Bronzuto, Milani.**

**MILANI.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MILANI.** Signor Presidente, la proposta contenuta in questo emendamento non è nuova: l'abbiamo infatti avanzata anche nei confronti degli articoli 1 e 2 del decreto al nostro esame, e la ripeteremo per gli altri articoli del titolo primo del decreto. I compagni Natoli, Caprara e Bronzuto hanno già esposto le ragioni che ci inducono a sostenere sistematicamente l'indicazione di questa data, per cui il mio compito è facilitato. I compagni Natoli e Caprara hanno condotto un esame minuto e approfondito dell'attuale situazione fiscale e tributaria, nonché del rapporto esistente tra la proposta di riforma tributaria e il « decretone »; e hanno poi spiegato perché chiediamo una limitazione nel tempo degli effetti che dal decreto stesso saranno determinati. Desidero quindi soltanto riproporre con forza la necessità di questa limitazione. Se non vado errato, l'obiettivo della riforma tributaria non è lo scardinamento dell'attuale sistema tributario e fiscale, bensì il tentativo di attuare un suo riordinamento, ancorandolo ad alcune esigenze specifiche e ad alcuni problemi delle strutture generali dello Stato, nonché alla necessità della salvaguardia di alcune autonomie locali o del loro rilancio: innanzitutto, mi pare, la riduzione dell'area su cui oggi vengono imposti i tributi nel nostro paese; in secondo luogo, lo spostamento dell'asse dell'imposizione da quella indiretta a quella diretta; infine, una certa armonizzazione, almeno entro certi limiti, del sistema tributario e fiscale italiano con quello europeo, e ciò in adempimento dei compiti che ci siamo assunti aderendo alla CEE (questa esi-

genza è particolarmente sentita, anzi c'è una sollecitazione specifica in questa direzione: di qui la scadenza che è stata fissata per la sostituzione dell'IGE con l'IVA); infine, la ricerca di un certo equilibrio tra imposizione locale e imposizione statale in una chiara delimitazione dei compiti degli uni e dell'altro ente (e questo, in particolare, quando si ritenga necessario — come noi riteniamo — preoccuparsi di una effettiva salvaguardia dell'autonomia locale, alla quale, ogni qual volta è venuta in discussione, abbiamo visto permanentemente ancorata una petizione di principio: quella secondo la quale non può esservi autonomia locale se non c'è possibilità di intervento nel settore della finanza).

Questo dell'equilibrio tra intervento statale e intervento locale è un principio anche recentemente sottolineato, per esempio, dal presidente della regione lombarda Piero Bassetti, quando alla costituente dei comuni lombardi, tenutasi sabato 21 e domenica 22, ha affermato che « il prelievo fiscale deve restare agli enti locali perché la centralizzazione del prelievo, come per esempio insegna l'esperienza compiuta dagli Stati Uniti, riduce il gettito tributario invece che accrescerlo, con danno sia del bilancio dello Stato sia dei bilanci municipali ». Mi pare che lo stesso presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani abbia sottolineato la lunga e tenace battaglia che è stata condotta da tutte le istanze autonome locali proprio sulla base dell'affermazione del principio della necessità che venga salvaguardata la possibilità di una imposizione autonoma da parte degli enti locali.

D'altro canto, quando si parla di riforma tributaria, si tratta di dare adempimento al principio contenuto nell'articolo 53 della Costituzione, che richiede appunto la progressività nell'imposizione fiscale. Questa operazione, che si ancora appunto alla proposta di riforma tributaria, dovrebbe trovare i suoi punti di riferimento in un'imposta personale sul reddito, in un'imposta sul patrimonio e, per quanto riguarda più in generale l'imposizione sul consumo e la produzione, nell'imposta sul valore aggiunto. In altri termini, attraverso la proposta di riforma tributaria si tratta, nell'ambito del prelievo complessivo attuale (che è della dimensione che conosciamo per il 1969-1970), di spostare l'asse dell'intervento, anche se non certo in misura rivoluzionaria (perché in una dinamica che porti al 30 per cento l'incidenza delle imposte dirette, contro il 25 o 26 per cento attuale, e restando il 70 per cento sempre a carico dell'imposizione indiretta, non vi è nulla di rivoluzionario). Comunque,

a proposito di proposte rivoluzionarie, qualsiasi sistema tributario che sia in rapporto con il sistema economico-sociale vigente non comporta mai una « rivoluzione », ma un semplice tentativo di razionalizzare e di rendere meno evidenti le disparità tra le classi sociali che esistono in questa società. Anche nel nostro caso il tentativo è appunto, nell'ambito del prelievo complessivo, di procedere a questo spostamento interno. Dovrebbero quindi modificarsi questi due rapporti: l'attuale 75-80 per cento di imposizione indiretta dovrebbe essere portato ad un valore che si avvicini al 70 per cento; e, in questo ambito, si presume che le forme di imposizione indiretta gravanti sui consumi più popolari, propri dei lavoratori dipendenti, vengano in qualche modo ridotte, mentre parallelamente l'imposizione diretta vedrebbe un qualche alleggerimento dei salari operai compensato da una maggiore incidenza sui redditi di capitale.

Si è sottolineato nel corso di questo dibattito, e anche in quello precedente che riguardava lo sgravio fiscale sui redditi da lavoro, che tutta la materia sarebbe stata riveduta in modo più organico in sede di riforma tributaria. Anche in questa circostanza si è detto che non si può fare diversamente, che si deve ancora agire in direzione dei consumi perché non c'è uno strumento efficace ed efficiente come quello dell'imposizione indiretta (agendo sull'imposizione diretta non si ha la possibilità di ottenere immediatamente la somma che ci si prefigge di ottenere) e che il tutto deve essere ricondotto alla riforma fiscale. Però non si sa ancora come quello strumento possa essere rapidamente approvato e come possa corrispondere alle esigenze di una riforma puntuale e attuale del sistema tributario italiano.

Questo è tanto vero, che in una recente presa di posizione le tre confederazioni sindacali hanno affermato che il progetto di legge tributaria, attualmente in discussione al Parlamento, non è adeguato ai criteri di progressività fissati dalla Costituzione, cioè agli obiettivi di una politica economica e sociale democratica alla necessità di acquisire allo Stato le risorse necessarie per la sua azione. Si è rilevato ancora che, quanto all'indirizzo della riforma, essa deve modificare in primo luogo il rapporto tra imposizione diretta ed indiretta. Si è sottolineato che la riforma dovrebbe assumere il valore di legge-cornice, stabilire quale debba essere la ripartizione dei tributi tra regione ed enti locali. Però tutte queste proposte — afferma il comunicato sindacale — non si ritrovano nel disegno di legge in discussione al Parlamento, così come

non si ritrova un intervento che sposti il carico fiscale sulle grosse società per azioni, così come non si ritrova nell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto una progressione graduata tra i beni di prima necessità e quelli che vengono considerati superflui. Abbiamo cioè una critica delle tre organizzazioni sindacali che sottolinea l'insufficienza della proposta di riforma tributaria. Del resto, senza nominare questo comunicato (non so per quale ragione), lo stesso sindaco di Milano Aniasi, in una dichiarazione che appare un po' anonima almeno circa l'obiettivo che si voleva colpire, ripete queste argomentazioni ed in particolare sottolinea che, se questa riforma tributaria andasse in porto, ciò, per un comune come quello di Milano, significherebbe la paralisi o la morte. All'assemblea dei comuni lombardi sono state avanzate riserve sia dal presidente della regione, sia dal presidente dell'ANCI e sia anche, credo, da parte del collega Castelli, che era relatore a quel convegno. Quest'ultimo ha chiaramente sottolineato — e vedremo poi con quale coerenza sosterrà queste posizioni nella aula di questo Parlamento — che l'autentico incubo dei comuni è costituito dal disegno di legge sulla riforma tributaria che il Parlamento si appresta a discutere. Tale progetto, a giudizio dei comuni, toglierebbe ogni autosufficienza finanziaria; la nuova legge, se fosse approvata, sopprimerebbe tredici degli attuali diciannove tributi locali, lasciandone in vita sei ed istituendone tre nuovi. Intervenendo nuovamente, il sindaco di Milano Aniasi ha ripetuto le critiche già avanzate, e le ha caricate di nuovo significato. Complessivamente, in questo convegno è stata avanzata una critica spietata nei riguardi del progetto di riforma tributaria. Tale progetto — come è stato ripetutamente affermato — dovrebbe rispondere alle esigenze di spostamento dell'asse tributario, all'esigenza di rendere più efficiente lo stesso sistema tributario, sia per interventi a lungo termine — considerati complessivamente rispetto ai bisogni del paese — sia anche per interventi a breve termine rispetto a quelle che sono le esigenze della produzione. Ma tale progetto risulta vecchio già prima del suo nascere e viene ampiamente criticato; non sappiamo quali siano le forze politiche, e quindi, se si vuole, le forze sociali, disposte a portare avanti una battaglia in Parlamento affinché quella legge venga varata.

Se questa è la situazione, si comprende la nostra proposta di bloccare entro il termine del 31 dicembre 1971 il prelievo stabilito da

questo articolo del decreto-legge e gli altri prelievi stabiliti dallo stesso decreto-legge; si comprende come la nostra sia una proposta più che saggia. Non è tanto un problema di termine per una singola imposta: il grosso problema è un altro. Nella misura in cui avanza l'elaborazione della riforma tributaria, che dovrà essere attuata entro il 31 dicembre 1971 — dato che dobbiamo rispettare anche scadenze internazionali — si tratterà di armonizzare questi interventi, e di vedere cosa c'è di non valido nell'intervento anticongiunturale ora proposto, destinato ad essere assorbito dallo spostamento che nell'ambito della riforma tributaria si determinerà a favore dell'imposizione diretta. C'è un'esigenza di razionalizzazione: si deve evitare di compromettere attraverso proposte che non abbiano limite di tempo questa cosiddetta riforma tributaria. Di qui la validità della nostra proposta; e per questo noi indichiamo il termine del 31 gennaio 1971 come non valicabile rispetto alle stesse finalità del decreto-legge proposto dal Governo.

Se il problema era quello di facilitare la ripresa dell'attività produttiva in vista delle difficoltà congiunturali o transitorie, non si vede perché si debba andare, con questa proposta, oltre certi limiti di tempo. Mi pare che, come ha sottolineato l'*Avanti!*, il fatto che nella proposta non siano contemplati limiti di tempo, non solo compromette la riforma tributaria, ma sottintende una volontà ben precisa: far pagare le cosiddette riforme ai lavoratori. Non si ha, dunque, almeno una fiscalizzazione di certi servizi, come quello sanitario, ma si ha già in partenza un prelievo a carico dei lavoratori, che è poi lo strumento che questo decreto-legge mette chiaramente in opera per cercare di « scaricare » sulle loro spalle quegli interventi che vengono definiti riformatori, ma che si sostanziano il più delle volte in una pura e semplice razionalizzazione di un sistema che ormai appare caduco, superato e bisognoso di essere adeguato alle esigenze moderne. Per queste ragioni ci auguriamo che il nostro emendamento venga accolto ed insisteremo perché sia messo in votazione.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1972.

3. 17.

**Bronzuto, Caprara.**

**CAPRARA.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAPRARA.** Il nostro emendamento tende ad apporre il termine del 31 dicembre 1972 alle disposizioni contenute nell'articolo 3 (mentre quello testé svolto dal collega Milani propone il termine del 31 dicembre 1971). Le argomentazioni in proposito ripetono ciò che abbiamo sostenuto in proposito dell'articolo 2, con una eccezione. Ella mi permetterà, signor Presidente, di trattare per primo l'ultimo comma di questo articolo. Per quanto riguarda le acquaviti importate, si stabilisce in detto articolo che la sovrimposta di confine e il diritto erariale di lire 60 mila ad ettanidro sono calcolati — ecco l'innovazione — sulla gradazione effettiva e non più sulla gradazione forfettaria. Questo, in applicazione, come abbiamo visto, di alcune norme del regolamento della CEE, che fanno obbligo di stabilire la tassazione equiparandola a moduli di carattere internazionale ed europeo.

L'applicazione e la unificazione delle modalità e della quantità dell'imposta vengono realizzate con un aggravio notevole per il consumo di queste bevande nel nostro paese, ed inoltre, senza contropartita di tipo analogo a quello di cui abbiamo parlato in sede di discussione sull'articolo 2.

Per quanto riguarda, invece, il primo comma dell'articolo 3 occorre considerare che esso stabilisce norme di applicazione di benefici fiscali, spostandone però l'aliquota fino a raggiungere quella stabilita dall'articolo 2 del decreto al nostro esame. Ricordiamo, cioè, che nell'articolo 2 l'imposta di fabbricazione dello spirito veniva aumentata da 60 mila a 90 mila lire per ettanidro alla temperatura di 15°, 56 del termometro centesimale. Questa norma dell'articolo 3 riguarda invece le acquaviti di vino, di cui abbiamo ripetutamente parlato ed alle quali hanno accennato anche recentemente i colleghi della nostra parte politica discutendosi sull'alcole.

Qui si realizza una distinzione particolarmente importante per il nostro paese. Mentre l'alcole è la materia prima basilare per la fabbricazione dei liquori secchi e dolcificati e mentre le fabbriche di liquori possono ottenerlo in proprio o acquistarlo dalle distillerie che lo producono per l'uso di queste fabbriche, per quanto riguarda invece l'articolo 3, si tratta di acquaviti poste in invecchiamento, a norma del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, con metodi particolari di produ-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

zione, cioè con invecchiamento in recipienti di legno.

Questa produzione, in fondo, interessa direttamente l'economia nazionale poiché si tratta di un tipo di distillazione particolarmente diffusa nel nostro paese, specialmente nell'Italia meridionale. Dopo l'acquavite di vino, infatti, per importanza e soprattutto per diffusione del consumo, viene l'acquavite di vinaccia, che è ottenuta attraverso la distillazione a vapore di residui della vinificazione formati da grapsi o da bucce. Le acquaviti di frutta, del resto, sono ottenute dalla distillazione del mosto fermentato di varie qualità di frutta, tra cui le ciliegie e le prugne e, per quanto riguarda il nostro paese, le albicocche, le pesche, le mele, le pere, i fichi. Si tratta di acquaviti prodotte, però, in quantità non rilevante.

La principale acquavite, invece, è il *whisky*, ottenuto dalla distillazione di mosti fermentati di cereali quali la segale, l'avena, l'orzo, attraverso un processo di saccarificazione. Il *whisky* viene importato dalla Scozia. In Italia, analogamente a quanto viene fatto nella Scozia e in tutto il mondo, il *whisky* originale ad alta gradazione, cioè a 60-70 gradi, viene opportunamente tagliato in alcole neutro e portato alla normale gradazione di consumo mediante aggiunta di acqua distillata.

Si tratta di un procedimento completamente diverso da quello di cui si parla, invece, nel primo capoverso dell'articolo 3, cioè di un provvedimento che riguarda l'invecchiamento naturale, non industrializzato, in recipienti di legno, per i quali noi chiediamo che l'imposizione stabilita dal decreto venga fatta cessare all'inizio del 1973, in altre parole che abbia vigore fino al 31 dicembre 1972.

Gli argomenti con i quali sosteniamo questo emendamento sono assolutamente analoghi a quelli che abbiamo svolti nella precedente discussione, cioè con riferimeto ad una norma fiscale che sia in grado di equiparare e di generalizzare prelievi differenziati anziché mantenere in vita questo tipo di norme particolareggiate. Siamo cioè del parere che anche in questa materia l'eccezionalità del provvedimento e la sua urgenza richiedono che la misura venga contenuta nel tempo fino alla adozione di quella riforma fiscale della quale abbiamo abbondantemente parlato prima e della quale, del resto, hanno parlato anche numerosi altri colleghi in questa seduta come nelle sedute precedenti. L'aver qui esteso la imposizione fiscale e soprattutto l'aver esteso

qui l'aliquota dell'imposta, estendendo la norma dell'articolo 2 alla produzione di vermut e di marsala, comporta da parte nostra ritenere responsabilmente che un simile intervento sia destinato ad avere notevoli ripercussioni nella materia, ripercussioni che a nostro parere debbono essere limitate nel tempo. E ciò anche perché il tipo di prelievo che qui viene effettuato si applica su una materia imponibile che negli ultimi anni è andata notevolmente crescendo e quindi tocca una platea di contribuzioni e assicura un gettito già attualmente considerevole.

Dall'analisi delle entrate tributarie derivanti dalle imposte sugli spiriti, ad esempio, e per quanto riguarda quindi il movimento di cassa, cioè le competenze e i residui, abbiamo queste cifre in milioni di lire: 36.266 nel 1965, 35.464 nel 1966, 38.700 nel 1967, 47.209 nel 1968, 52.285 nel 1969. Pare a noi, quindi, che il gettito sia già tale o, per lo meno, che la produzione sia già tale, che il relativo movimento fiscale assicuri un gettito notevole, tale da poterci far pensare e di conseguenza da autorizzarci a proporre un limite prestabilito che, sia per l'articolo 2 sia per l'articolo 3, noi abbiamo indicato nel modo che ho sopra esposto.

Per quanto riguarda le altre questioni, cioè i collegamenti che abbiamo cercato di chiarire fra questo articolo e i requisiti di necessità e di urgenza propri del decreto-legge, mi riferisco a quanto già dichiarato in sede di svolgimento degli emendamenti all'articolo 2, ritenendo che le argomentazioni da me addotte in quella sede e quelle illustrate dal compagno Milani giustificano a sufficienza la nostra richiesta di fissare al 31 dicembre 1972 il limite temporale di tutti i prelievi fiscali e quindi anche del nuovo regime tributario degli alcolici.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine dell'articolo 2, il seguente comma:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971.

2. 23.

**Bronzuto, Natoli.**

NATOLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

NATOLI. Mi sia consentito innanzitutto, signor Presidente, di ringraziarla per avermi consentito di illustrare ora questo emendamento: ella sa, del resto, che sino a pochi minuti fa sono stato impegnato nella conferenza dei capigruppo.

L'emendamento che mi accingo a svolgere è simile a quello che ho avuto occasione di illustrare più ampiamente stamane, e pertanto mi limiterò a richiamare le argomentazioni svolte in quella sede.

Si tratta di un emendamento subordinato che abbiamo presentato per il caso in cui quello principale, che riguarda la soppressione dell'intero articolo, non venisse approvato dalla Camera.

La nostra richiesta che sia fissato al più tardi nel 31 dicembre 1971 il termine di validità delle norme di cui all'articolo 2 si ricollega all'esigenza, più volte richiamata, di correggere l'evidente contraddizione in cui incorre il decreto-legge, che da una parte si pone come provvedimento anticongiunturale e dall'altra prevede prelievi fiscali destinati ad essere permanenti. Né si tratta di somme di poco conto, perché il complesso dei prelievi fiscali di cui al titolo I del decreto si aggira attorno a un importo annuale di circa 660 miliardi. In questo modo, oltre tutto, come rilevavo stamane, questo prelievo indiretto aggiuntivo finisce con lo spostare ancora di più il rapporto fra entrate tributarie dirette e indirette a tutto svantaggio delle prime, ciò che conferma il carattere iniquo e di classe di un sistema tributario come il nostro, in cui il 70 per cento delle entrate si riferisce alle imposte indirette e solo il 30 per cento alle imposte dirette.

Questo rapporto già sperequato verrebbe ulteriormente aggravato dall'aggiunta di una cifra così cospicua, appunto 660 miliardi, alla voce riguardante l'imposizione indiretta.

Per questa ragione abbiamo proposto di limitare al 31 dicembre 1971 la validità di questa norma, nel caso che la Camera non intendesse sopprimerla.

Il secondo argomento è fondato sulla considerazione che l'entrata in vigore del decreto dovrebbe coincidere con la fase finale dell'iter del progetto di riforma tributaria. Non ritorno su tale vicenda, su cui si sono minuziosamente soffermati molti colleghi e che io ho riassunto sinteticamente stamane. Mi preme maggiormente notare il significato che assume questa che io ho chiamato «confluenza».

Come è noto, il progetto di riforma tributaria è stato circondato da ampi dissensi da

parte di alcuni degli esperti che in un primo tempo parteciparono all'elaborazione di esso; e, più recentemente, dopo che la Commissione finanze e tesoro ha finito con l'approvare a maggioranza un suo testo, critiche sono venute anche da organizzazioni di lavoratori e da organizzazioni degli enti locali. Ricordo la critica molto ampia ed argomentata, alquanto dura, dell'Associazione nazionale degli artigiani, le critiche che sono venute da singole amministrazioni comunali e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, come pure quelle recentissime espresse dalle tre grandi organizzazioni sindacali del nostro paese: CGIL, CISL e UIL.

Le critiche sindacali sono contenute in questo documento che ho sotto gli occhi, ancora poco conosciuto ma che tuttavia non intendo leggere per esteso. Desidero soltanto osservare che il giudizio che viene dato dalle tre organizzazioni sindacali è nettamente negativo sul conto del progetto di riforma tributaria che la Camera dovrebbe prossimamente discutere nell'ultima fase del suo iter.

Vi si afferma che questo progetto non è adeguato alle esigenze fondamentali del ristabilimento della progressività dell'imposizione, dell'adeguatezza e funzionalità rispetto al fabbisogno dei mezzi pubblici richiesti dalla realizzazione della politica economica sociale, e della graduale eliminazione dell'area della cosiddetta «parifiscalità», cioè di tutta la vasta area di contributi previdenziali.

Non mi dilungo su altre osservazioni contenute in questo documento sindacale: mi premeva soltanto sottolineare che l'area del dissenso, a mano a mano che il testo del «progetto Preti» viene conosciuto, va sempre più ampliandosi, diventando sempre più significativa a questo riguardo.

Per questi motivi, per il fatto che l'approvazione del titolo I del decreto, e quindi dell'articolo 2 che di questo titolo fa parte, significherebbe già, alla vigilia dell'approvazione del progetto di riforma, portare notevoli squilibri, nel senso di un'accentuazione ulteriore del peso delle imposte indirette nel quadro delle entrate tributarie, compromettendo anche un'azione la quale tendesse, sia nel Parlamento sia nel paese, sulla base di questi pronunciamenti significativi che ho ricordato, a modificare nella sostanza il progetto di riforma tributaria che viene proposto dal Governo; per questi motivi, dicevo, abbiamo presentato sia l'emendamento che ho illustrato stamane, il quale prevede che le norme di prelievo dell'articolo 1 abbiano vigore soltanto fino al 31 dicembre 1971, sia questo emendamento, che

propone lo stesso limite di tempo per quanto concerne l'articolo 2.

È nostro intendimento, quindi, in primo luogo evitare ed annullare un prelievo fiscale che consideriamo assolutamente ingiustificato, soprattutto per il fatto che viene presentato come permanente, mentre la sua giustificazione sarebbe solo occasionale e congiunturale; in secondo luogo, a nostro parere, se questa norma contenuta nell'articolo 2 e le altre più importanti di prelievo fiscale previste dal titolo primo del decreto saranno respinte dalla Camera, questo certamente lascerà un margine abbastanza largo per una lotta che tenda a modificare radicalmente i principi che attualmente ispirano il progetto di riforma tributaria presentato dal Governo.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

I trasferimenti a titolo oneroso e i conferimenti in società delle aree destinate alla costruzione di case di civile abitazione e delle case stesse sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 7,50 per cento.

Quanto sopra esposto non vale nel caso:

a) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite da privati, date in locazione alle condizioni previste dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1965, n. 904, o occupate direttamente dal proprietario;

b) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni, da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o da cooperative a proprietà indivisa di almeno 100 soci e di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;

c) di abitazioni facenti parte dei fabbricati o costituenti fabbricati, insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e delle pertinenze non superi un quinto del costo della sola costruzione;

d) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260;

per le quali continua a valere quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26.

Quanto stabilito dal primo comma vale in particolare per i trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti in società di costruzioni au-

torizzate ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non ultimate entro un biennio dall'inizio dei lavori.

**9. 1. Amodei, Lami, Pigni, Passoni, Boiardi, Lattanzi, Avolio, Sanna, Granzotto, Canestri, Carrara Sutour.**

L'onorevole Amodei ha facoltà di svolgerlo.

**AMODEI.** L'emendamento 9. 1 nasce dalla duplice esigenza di rispondere all'articolo 64 e contemporaneamente all'articolo 9 del decreto-legge.

Per quanto riguarda il riferimento all'articolo 64, desidero ricordare che la Commissione lavori pubblici — come i colleghi sanno — ha espresso all'unanimità parere contrario a questo articolo, parere che si è concretizzato nella proposta di un emendamento sostitutivo, la cui sostanza è stata riprodotta in questo emendamento 9. 1. Esso, quindi, è stato stralciato dal parere della Commissione lavori pubblici, che nasceva come esigenza di rispondere globalmente all'articolo 64: in tale parere abbiamo riscontrato un difetto — non di sostanza, in quanto abbiamo condiviso la sostanza del parere, facendola nostra — ma di forma, in quanto il riferimento all'articolo 4 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, non si attagliava con il rimanente contesto dell'emendamento sostitutivo proposto.

Pertanto, nel caso dell'articolo 9 noi assumiamo il riferimento all'articolo 4 del decreto-legge citato, che riguarda per l'appunto le imposte indirette sugli affari, tra le quali è compresa l'imposta di registro. A noi interessa confutare, oltre che l'articolo 64 del « decretone » (ma su questo punto il discorso si soffermerà quando arriveremo all'articolo 64 e all'emendamento sostitutivo da noi proposto), l'articolo 9. Perché? L'articolo 9 così recita: « I trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti in società delle aree destinate alla costruzione controllata delle case di civile abitazione, qualificabili di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, nonché i trasferimenti a titolo oneroso e i conferimenti in società delle case stesse sono soggetti ad imposta di registro nella misura del 7,50 per cento ». A nostro avviso, si tratta di una norma estremamente vacua e demagogica, nel senso che dietro la dizione « case di lusso » si nasconde un'impotenza effettiva, un'impotenza che è deliberatamente accettata ed opportunisticamente

subita. È un'impotenza che caratterizza d'altra parte tutto quanto il decreto ministeriale 2 agosto 1969 nel suo complesso, e deriva dal fatto che le case di lusso, secondo i parametri attuali, proposti appunto dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, coprono, in base a calcoli approssimativi, ma non sempre per difetto, non più del 2 per cento dell'edilizia abitativa; anzi, da altri calcoli risulta che esse coprono una percentuale ancora più bassa dell'edilizia abitativa nel suo complesso, escludendone una percentuale enormemente più alta che, pur rientrandovi nella sostanza, non rientra formalmente nei parametri della edilizia di lusso, e quindi continua a godere delle agevolazioni e dei benefici di cui gode l'edilizia abitativa non di lusso.

Perché noi confutiamo l'articolo 9 del « decretone »? Vi è da dire innanzi tutto che non si capisce quali criteri vadano adottati per individuare sostanzialmente, concretamente la destinazione di un'area a costruzione di civili abitazioni di lusso. In questo senso io credo che il decreto ministeriale 2 agosto 1969 sia non solo insufficiente, non solo sottoponibile ad un giudizio politicamente negativo, ma proprio incapace di definire concretamente, in modo giuridicamente esatto, i criteri distintivi di un'area destinata ad edilizia di lusso. Infatti, se esaminiamo le norme in vigore, cioè il famoso, anzi famigerato decreto ministeriale 2 agosto 1969, per cercare di individuare le aree di questo tipo, ci accorgiamo che formalmente possiamo fare riferimento solo ai punti 1), 2), 3) e 7) dello stesso. Questi punti definiscono come abitazioni di lusso: punto primo, le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici adottati od approvati a ville, a parco privato ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come di lusso. Io, che personalmente ho una certa pratica di piani regolatori e di programmi di fabbricazione, sia per averne redatti come libero professionista, sia per avere consultato piani redatti da altri professionisti, sfido chiunque a trovare un piano regolatore generale (che non sia il piano regolatore di Roma del 1931) o un programma di fabbricazione che fornisca esplicitamente queste indicazioni, soprattutto sfido chiunque ad evidenziare la reale e concreta portata giuridica di queste dizioni: terreno destinato a ville, terreno destinato a parco privato, terreno destinato a costruzioni qualificate come di lusso. A questo occorrerebbe poi aggiungere il fatto che poco meno del 90 per cento dei comuni italiani sono al giorno d'oggi praticamente sforniti

di strumenti urbanistici sia approvati sia adottati.

Il secondo punto del decreto ministeriale succitato a cui si può cercare di fare riferimento per individuare questi terreni destinati ad edilizia di lusso, terreni che in caso di compravendita o di conferimento in società sono gravati di un'imposta di registro del 7,50 per cento, definisce abitazioni di lusso - cito testualmente - « le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici adottati o applicati prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3 mila metri quadrati, escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali ».

Vediamo di analizzare un po' la concreta significazione giuridica che ha questa dizione del decreto ministeriale e la concreta possibilità che ha questa dizione di individuare un terreno che sicuramente sia destinato ad un'edilizia di lusso. Sempre riferendomi a quel po' di esperienza che ho, credo che, se anche possono esserci degli strumenti urbanistici, piani regolatori generali o programmi di fabbricazione, che prescrivono lotti unitari non inferiori a 3000 metri quadrati, è probabile che, anziché rendere obbligatoria la tipologia della casa unifamiliare, questi strumenti urbanistici si limitino a prescrivere l'indice di densità fondiaria. Ora, a questo punto, l'assoluta garanzia che su un lotto di 3000 metri quadrati venga costruita una casa unifamiliare può essere data da un indice di cubatura di 0,2 metri cubi al metro quadrato, prevedendo che una casa unifamiliare possa raggiungere una cubatura di volume « vuoto per pieno » di circa 600 metri cubi. Ora, se questo è vero, basta a queste condizioni - che senz'altro non sono condizioni, oltre tutto, normalmente reperibili nell'ambito di un piano regolatore o di un programma di fabbricazione - comperare un lotto di 6000 metri quadrati su cui si costruisce una casa bifamiliare di 1200 metri cubi, con il che si rispetta l'indice di cubatura ma si evade l'indicazione in base alla quale il terreno viene giudicato destinato ad edilizia di lusso e come tale non può godere dell'esonero fiscale stabilito dall'articolo 9 di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969. Cioè l'area non sarebbe più definibile come destinata a costruzione di lusso.

Il terzo punto del decreto ministeriale 2 agosto 1969 che ci può dare un appiglio formale per individuare un terreno destinato ad abitazione di lusso indica appunto come

abitazioni di lusso - e anche qui cito testualmente - « quelle facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 metri cubi e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 metri cubi (vuoto per pieno) per ogni 100 metri quadrati di superficie asservita ai fabbricati ». Cioè, osserviamo noi, per tutte le aree che hanno meno di 0,25 metri cubi al metro quadrato di densità fondiaria, purché vi si costruiscano fabbricati tutti superiori a 2000 metri cubi. Per evitare che l'area venga definita destinata a costruzione di lusso basterà costruire un fabbricato di 1999 metri cubi o due fabbricati di 1000 metri cubi ciascuno, anziché costruire comunque dei fabbricati di volume unitario di 2000 metri cubi o leggermente o di molto superiori ai 2000 metri cubi. Con il che anche in questo caso si riuscirà tranquillamente a imbrogliare il testo e lo spirito della legge.

D'altra parte ormai ci siamo accorti - e questo in base ad un'esperienza che, essendo il decreto ministeriale solo del 1969, non è nemmeno molto lunga - che il decreto ministeriale 2 agosto 1969 è uno dei testi di legge più facilmente « evadibili ».

Infine, come dicevo all'inizio, l'ultimo punto del famigerato decreto a cui si può fare riferimento per individuare formalmente un terreno destinato ad abitazione di lusso è il punto 7), il quale individua come abitazione di lusso le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate alla edilizia residenziale quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione. A parte l'assurdità del parametro, l'assurdità del valore assoluto che viene stabilito, sul quale non ci soffermeremo ora, quel che risulta assolutamente improbabile è la sua applicabilità per definire un'area come destinata a costruzioni di lusso, dato che - e questo credo che sia a conoscenza di tutti quanti gli onorevoli colleghi - il prezzo delle aree in generale tende ad essere direttamente proporzionale al numero di vani che vi si possono edificare; il margine di variazione, dato espressamente dall'incidenza di fattori di posizione, come la rendita differenziale di posizione, può essere ampiamente coperto dall'impegno di eseguirvi costruzioni estremamente costose o anche solo un poco più costose della media, cioè espressamente di lusso, che proprio per questa loro caratteristica non rispettano più il principio del terreno che viene a valere più di una volta e mezzo il costo della sola costruzione e sottraggono

l'area in questione alla possibilità di essere definita come destinata ad abitazioni di lusso e, di conseguenza, di essere gravata di questa imposta.

Quindi, secondo noi è esclusa la possibilità di sicuri elementi di riferimento per fare scattare la prima parte dell'articolo 9, cioè quella che vuole imporre questa imposta di registro del 7,50 per cento ai trasferimenti a titolo oneroso ed ai conferimenti in società delle aree destinate alla costruzione delle case di civile abitazione qualificabili di lusso.

Per quanto riguarda, invece, la seconda parte, cioè l'imposizione dell'imposta di registro sugli atti di compravendita degli edifici, cioè delle case di lusso, si tratta di discutere e contestare non più la semplice applicabilità o no delle norme in vigore, come si è cercato di fare per quanto riguarda la definizione delle sole aree, bensì proprio il merito delle norme stesse, che, grazie al campo estremamente circoscritto che definiscono - come dicevo, non più del 2 per cento dell'edilizia nel suo complesso - e grazie al fatto soprattutto che la loro articolazione all'interno del decreto ministeriale 2 agosto 1969 permette ai privati e agli impresari edili di eluderle con estrema facilità, vengono a coprire una quota bassissima di edilizia abitativa, molto più bassa di quella che obiettivamente è da considerare di lusso.

Pertanto questa imposta di registro del 7,50 per cento - e quindi l'articolo 9 nel suo complesso - è una pura mossa demagogica che il Governo propone con l'aria di voler essere severo verso i ricchi, ben sapendo invece che i ricchi hanno le spalle assai protette anche legislativamente. Infatti (e abbiamo centinaia di esempi) se l'abitazione è giudicata di lusso, se è unifamiliare, dotata di piscina di almeno 80 metri quadrati di superficie, come detta uno dei punti del decreto ministeriale, o dotata di campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 metri quadrati, non ci sarà nessun impresario così cretino da non essere capace di costruire la piscina solo di 79 metri quadrati e il campo da tennis di 645 metri quadrati.

**BRONZUTO.** Ma non serviranno per le gare!

**AMODEI.** Non serviranno per le gare olimpioniche, però credo che non gliene importi molto.

Se l'abitazione è giudicata di lusso, sempre in base al decreto ministeriale, se ha cioè oltre quattro delle caratteristiche elencate nella famigerata tabella allegata al decreto mi-

nisteriale, basterà far risultare (e tutti quanti gli impresari hanno fatto così) che essa ne ha solo quattro, per sottrarla alla categoria delle case di lusso.

E per questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che proponiamo questo emendamento sostitutivo dell'articolo 9 del decreto-legge, sostitutivo nel senso che non vuole assolutamente fare riferimento al decreto ministeriale 2 agosto 1969, che, secondo noi, va completamente cassato. E, sul fatto che questo articolo vada completamente cassato, ho il conforto di sapere che la Commissione lavori pubblici della Camera è unanimemente d'accordo. Sono d'accordo le forze della democrazia cristiana, le forze del partito socialista, le forze del partito comunista, le nostre forze: mancano i liberali e i missini, i quali non si sono espressi, e il PSU e i repubblicani, che si sono mantenuti reticenti.

Questo nostro emendamento sostitutivo intende revocare ogni riduzione dell'imposta di registro di cui all'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, per tutti gli atti di compravendita di fabbricati e di alloggi. La revoca non entra in vigore solo nel caso in cui si tratti di aree destinate ad edifici di abitazione sicuramente di edilizia economica e popolare.

Su questi criteri prescelti per definire l'edilizia economica e popolare, che sono chiaramente enunciati nel nostro emendamento, non mi soffermo adesso, ma mi soffermerò più a lungo allorché questi stessi criteri verranno ripresentati nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 64. Qui ci preme dire, per concludere, soprattutto che, proponendo un emendamento sostitutivo all'articolo 9, intendiamo far fronte a una grave prospettiva che la contemporanea presenza dell'articolo 9 e dell'articolo 64 all'interno del decreto presentato dal Governo all'approvazione delle Camere ha aperto. Nell'articolo 64 si parla di un decreto ministeriale di cui è incaricato il Ministero dei lavori pubblici, per definire l'edilizia economica e popolare, a cui sola devono essere garantite certe agevolazioni tributarie. Nell'articolo 9, invece, si fa ancora riferimento all'infausto decreto 2 agosto 1969, che definisce le abitazioni di lusso. La contemporanea presenza di queste due classificazioni — case di edilizia economica e popolare da una parte, case di lusso dall'altra — secondo noi corre il rischio di ratificare legislativamente la tesi avanzata dalla ben nota, e anch'essa infausta, sentenza del Consiglio di Stato pronunciata a proposito del piano per l'edilizia economica e popolare di Ferrara, redatto ai sensi della

legge n. 167, per cui « tra l'edilizia economica e popolare e l'edilizia di lusso esiste una fascia intermedia di edilizia, detta convenzionalmente di civile abitazione », tesi sulla quale non ci attardiamo molto, ma che intendiamo solo ribadire aver contribuito in misura molto rilevante al fallimento della legge n. 167, e aver fornito un buon aiuto alle tesi degli speculatori fondiari e immobiliari.

Il principio obiettivo dell'emendamento sostitutivo da noi proposto è pertanto quello di eliminare una norma che prende ancora in considerazione il decreto ministeriale 2 agosto 1969, oltre a quello di aiutare concretamente la tesi secondo cui tutta l'edilizia che non sia economica e popolare — in base a certi parametri che non rientrano nelle caratteristiche tecniche della costruzione, ma piuttosto in elementi di contesto, come la dislocazione e il costo relativo dell'area, il meccanismo di finanziamento, la sovvenzione pubblica, ecc. — e edilizia di lusso, o comunque edilizia che non deve godere di alcuna agevolazione né di alcuna esenzione fiscale o tributaria, in quanto non edilizia economica e popolare.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 4.*

4. 9. **Bronzuto, Milani.**

MILANI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI. Chiediamo la soppressione dell'articolo 4, che a noi sembra non conforme al tipo di rapporto che siamo andati assumendo nell'ambito della Comunità economica europea circa lo scambio di prodotti, e quindi a tutta la legislazione comunitaria che in quest'ultimo periodo si è andata consolidando, e in particolare agli accordi sui dazi doganali, nonché alla richiesta di armonizzazione delle legislazioni fiscali. La richiesta che i prodotti importati dall'estero, oltre a pagare il dazio e la sovrimposta di confine, vengano gravati di un diritto erariale di lire 60 mila ad ettanidro in qualche modo contrasta con queste norme. Quindi ne chiediamo la soppressione, perché, qualora questa fosse la tendenza, essa potrebbe in qualche modo dar luogo a contestazioni da parte degli altri paesi della Comunità e, comunque, a ritorsioni che si ripercuoterebbero inevitabilmente anche sui prodotti nazionali. Per queste ragioni chiediamo la soppressione dell'articolo 4.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Aggiungere, in fine dell'articolo 4, il seguente comma:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971.

**4. 10. Bronzuto, Caprara.**

*Aggiungere, in fine dell'articolo 4, il seguente comma:*

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1972.

**4. 11. Bronzuto, Milani.**

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svolgerli.

**BRONZUTO.** Questi due emendamenti prevedono, l'uno, il termine del vigore delle norme di cui all'articolo 4 al 31 dicembre 1971 e, l'altro, in subordine (e tutti e due in subordine all'emendamento principale soppressivo dell'articolo 4), il termine del vigore delle disposizioni di cui allo stesso articolo 4 al 31 dicembre 1972.

Il compagno Milani, anche se brevemente, ha dato ragione non solo della fondatezza, ma anche dell'importanza della nostra proposta soppressiva dell'articolo 4, con cui a questi alcoli (etilico, metilico e isopropilico), all'acquavite, ai prodotti contenenti alcole provenienti dall'estero, oltre alla somma di imposte e sovrimeposte e balzelli quali il dazio, la sovrimeposta di confine eccetera, viene aggiunto questo diritto erariale di 60 mila lire ad ettanidro. Noi riteniamo che forse un momento di riflessione della maggioranza possa consigliare al Governo di ritirare, fra i tanti balzelli iniqui che ha imposto su una serie di prodotti e in particolare sulle diverse qualità di alcole, almeno questi dell'articolo 4; e, in ogni caso, se il Governo volesse mantenere — per una questione che in questo caso io riterrei solo di falso prestigio — questo balzello, o se la maggioranza (che ci auguriamo di poter riuscire a convincere) non convincesse il Governo a ritirarlo, proponiamo con un primo emendamento subordinato che esso non resti in vigore oltre il 31 dicembre 1971. Data anche l'ora tarda, non vorrei ripetere tutte le argomentazioni che abbiamo già portato a sostegno di nostri analoghi emendamenti agli articoli 1, 2 e 3. Voi sapete che, in occasione della discussione di questi primi tre articoli, che prevedono aumenti di imposta, il primo sulla benzina, e il secondo e il terzo sugli alcoli, abbiamo pro-

posto come ultima barriera di difesa di questi balzelli il termine del 31 dicembre 1972. Ne abbiamo dato ampiamente ragione dal punto di vista giuridico-costituzionale, dimostrando come l'articolo 77 della Costituzione, quando dice che in casi di necessità e di urgenza il Governo adotta provvedimenti provvisori, si riferisce ad un limite temporale del provvedimento. Noi non riconosciamo la necessità e l'urgenza del provvedimento, né la bontà dell'inasprimento di queste imposizioni fiscali: pertanto, la cosa più ovvia per noi sarebbe che le disposizioni non andassero in vigore affatto, e questo è il senso della battaglia che stiamo conducendo. Avremmo potuto indicare il termine del 31 dicembre 1970, ma questo sarebbe stato come non fare entrare in vigore il provvedimento. Ci auguriamo, pertanto, che sia approvato il termine del 31 dicembre 1971 o, come subordinato, il 31 dicembre 1972.

L'indicazione nostra del 31 dicembre 1971 ha una sua giustificazione logica, essendo questo il termine che il Governo e la maggioranza, anche se non ufficialmente, hanno fissato per l'entrata in vigore della riforma tributaria, che è già in avanzato stato di discussione e che, se ci fosse un minimo di volontà politica, potrebbe nelle prossime settimane essere discussa ed approvata. Se la riforma tributaria dovesse entrare in vigore col 1° gennaio 1972, la cosa più ovvia sarebbe che tutte queste disposizioni fiscali adottate con i decreti-legge del 27 agosto prima e del 26 ottobre poi perdessero ogni efficacia col 31 dicembre 1971, così che tutta la materia possa coordinarsi con le nuove disposizioni della riforma tributaria. Ma, poiché non abbiamo eccessiva fiducia negli impegni della maggioranza e del Governo che la riforma tributaria entri in vigore il 1° gennaio 1972, abbiamo pensato ad un qualsiasi incidente tecnico, o accidente tecnico, che possa colpire l'iter della riforma, con il risultato di uno scorrimento di questa data del 1° gennaio 1972. Voi sapete che in Italia, secondo una vecchia concezione filosofica, tutto scorre e nulla sta. Scorrono i programmi quinquennali, scorrono i programmi di edilizia scolastica, scorre la riforma universitaria, scorre la riforma tributaria. Si è parlato di lasciarla scorrere per un altro anno, e magari, nel caso non arrivi in porto (perché si parla sempre di approdi, di spiagge, di porti) anche fino al 1973. Le disposizioni inique del « decretone », contro le quali noi ci stiamo battendo anche in questo momento, nonostante l'ora tarda — dato che in quest'aula spesso si fanno le ore piccole — noi riteniamo non debbano avere più vigore dopo il 31 dicembre

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

1972. Se poi la riforma tributaria dovesse essere rimandata ulteriormente, non si dovrebbe più parlare di scorrimento, ma di abbandono totale.

Sono questi i motivi — che abbiamo ripetuto molte volte, anche in occasione delle analoghe proposte da noi avanzate in relazione agli altri articoli di cui abbiamo discusso — a sostegno dei nostri emendamenti: non riteniamo di doverli ulteriormente ampliare, anche per non tediare i colleghi. Ci auguriamo che questi nostri emendamenti siano apprezzati dalla maggioranza e quindi approvati.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Per la formazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno predisposto dalla Presidenza prevede che la Camera tenga seduta unica domani, martedì 24 novembre, alle ore 9, per il seguito del dibattito sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 745 e provvedimenti connessi.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Signor Presidente, propongo che domani si tengano due sedute: una anti-meridiana, con inizio alle 10, per continuare la discussione del progetto di legge sul divorzio; e una pomeridiana, con inizio alle 16, per continuare la discussione del decreto-legge n. 745 e provvedimenti connessi.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Esprimo il parere contrario del gruppo della democrazia cristiana, rammaricato che l'onorevole Natoli, dopo aver partecipato ai lavori del capigruppo per cercare di organizzare la discussione sul decreto-legge per la ripresa economica, non abbia cambiato la sua tattica rispetto alle sedute precedenti.

BRONZUTO. Invece l'ha cambiata lei, onorevole Andreotti, a quanto vedo!

PRESIDENTE. Onorevole Natoli, insiste per la votazione della sua proposta?

NATOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Natoli.

(È respinta).

S'intende pertanto approvato l'ordine del giorno proposto dalla Presidenza.

#### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di martedì 24 novembre 1970, alle 9:

1. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica (2790);

Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 (2791);

*delle proposte di legge:*

TAMBRONI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche all'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (1454);

BASTIANELLI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alla legge 31 ottobre 1966, n. 947 (1859);

LATTANZI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 31 ottobre 1966, n. 947 (*Urgenza*) (1928);

RAFFAELLI ed altri: Aumento del Fondo di dotazione della sezione di credito per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, con modificazione del medesimo e della legge 25 novembre 1962, n. 1679 (*Urgenza*) (1962);

*e dei disegni di legge:*

Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823);

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (2275);

Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2652);

— *Relatori*: Azzaro, per la maggioranza; Vespignani; Santagati; Libertini, di minoranza.

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

FORTUNA ed altri: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (*Modificata dal Senato*) (1-B);

— *Relatori*: Lenoci, per la maggioranza; Castelli e Martini Maria Eletta, di minoranza.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (2216);

*e della proposta di legge costituzionale:*

BALLARDINI ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (277);

— *Relatori*: Ballardini, per la maggioranza; Scotoni e Malagugini; Luzzatto; Almirante, di minoranza.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— *Relatori*: Silvestri e Bima, per la maggioranza; Raffaelli, Vespignani e Lenti, di minoranza.

5. — *Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1993);

*e della proposta di legge costituzionale:*

LIMA e SGARLATA: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1258);

— *Relatore*: Bressani.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori DE MARZI ed altri; CIPOLLA ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (*Testo unificato modificato dal Senato*) (2176);

PIRASTU ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117);

ANDREONI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378);

BIGNARDI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404);

— *Relatori*: Ceruti e Padula, per la maggioranza; Sponziello, di minoranza.

8. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

**La seduta termina alle 24.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Dott. MANLIO ROSSI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**CALDORO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza delle gravi difficoltà funzionali dell'Istituto nazionale case impiegati statali (INCIS).

Si chiede in particolare di sapere se non ritengano che una delle cause di tali carenze possa riferirsi alla vacanza al vertice dell'istituto di un segretario generale in attività di servizio.

L'interrogante chiede infine di sapere se i Ministri non ritengano opportuno promuovere le necessarie iniziative presso il Comitato centrale dell'istituto affinché a norma del nuovo regolamento organico venga eliminata l'attuale situazione e definita la nomina del segretario generale avvalendosi anche della possibilità di bandire il concorso per titoli. (4-14636)

**CATELLA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per cui a due anni dall'alluvione abbattutasi sul biellese nel novembre del 1968, il Governo non ha mantenuto i propri impegni: sia per quanto riguarda l'erogazione del parziale indennizzo di lire 500 mila a tutti i titolari delle imprese artigiane e di commercio al minuto danneggiate; sia per quanto riguarda l'inizio delle indispensabili opere di consolidamento delle sponde dei torrenti e di regolamentazione delle acque piovane. (4-14637)

**CECCHERINI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno definire al più presto la questione degli indennizzi a cittadini austriaci per terreni a suo tempo espropriati nei comuni di Tarvisio, Malborghetto e Pontebba a seguito del tracciamento del nuovo confine stabilito col trattato di Saint-Germain tra i due Stati.

Si ricorda in proposito che detta questione interessa poche centinaia di ettari di terreno agrario-forestale di proprietà di contadini della comunità austriaca di Arnoldstein e rimasto sotto la sovranità italiana, così come è avvenuto per un altro migliaio di ettari di proprietà del consorzio carinziano della valle del Gail.

Trattative bilaterali si sono svolte a Vienna nel gennaio 1970 e nella primavera successiva e sembra che sia possibile ormai risolvere di comune accordo il problema.

L'interrogante ritiene utile aggiungere che detta situazione fu illustrata dai responsabili del Governo regionale carinziano alla delegazione del Parlamento italiano ospite giorni fa del parlamento austriaco. La tempestiva e benevola definizione di questo piccolo problema contribuirà senza dubbio ad aumentare i sentimenti di leale amicizia che a Vienna ad ogni livello e tra il popolo carinziano in particolare i parlamentari italiani hanno potuto apprezzare, verso la Repubblica italiana. (4-14638)

**FERRI GIANCARLO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — in relazione a sconcertanti fatti antisindacali e antistudenteschi, in cui al di là della norma repressiva ampiamente praticata anche nelle scuole bolognesi, si vanno particolarmente esibendo alcuni presidi di scuole medie bolognesi —:

1) perché tale dottor Testaj, preside del liceo scientifico « Fermi » in Bologna, il giorno 17 novembre 1970 ha fatto affiggere nell'albo della sede centrale di via Mazzini la copia di un volgare libello antisindacale, prodotto dalla direzione della centrale antioperaia che agisce nella fabbrica Ducati Elettronica, e in cui si assumono posizioni violentemente antidemocratiche in merito a una dura lotta sindacale che i lavoratori di quella impresa hanno in corso da mesi con la solidarietà attiva di tutta Bologna democratica; perché, inoltre, quel preside ha voluto aggravare la sua squallida sortita facendo affiggere addirittura fotocopie di sconce scritte parafasciste quali « basta con la dittatura dei sindacati »;

2) perché nella medesima giornata il preside della scuola media Ponticella in Bologna ha fatto distribuire copie dello stesso vergognoso materiale tra gli insegnanti;

3) se il Ministro intende disporre immediatamente una inchiesta sulla incredibile vicenda e quali misure disciplinari ed amministrative intende prendere contro tali anacronistiche azioni;

4) quante volte, anche in questo inizio di anno scolastico, tale dottor Genco, preside dell'istituto tecnico industriale statale a Bologna, noto in città per la virulenza delle sue posizioni antistudentesche, ha sollecitato l'in-

tervento della polizia fuori e dentro la sede dell'ITIS, e se questo signore paghi personalmente le ingenti spese pubbliche derivanti dalla sua singolare abitudine di chiedere continui, ripetuti, massicci interventi delle forze di polizia e dei carabinieri, che naturalmente sono eseguiti dalle competenti autorità con volontà e zelo degni di miglior causa. (4-14639)

BOFFARDI INES. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere quali siano i motivi che ritardano la ristrutturazione giuridica ed economica del personale dei vigili del fuoco per la quale vi è stato un impegno del Governo.

Mentre per tutti i settori del pubblico impiego si è provveduto a tale ristrutturazione, per la categoria dei vigili del fuoco non si è ancora assicurato un trattamento equo e conforme, sotto l'aspetto giuridico ed economico, a quello che ad essa compete come categoria tecnica esecutiva.

L'interrogante chiede si voglia provvedere tempestivamente onde evitare così lo sciopero generale annunciato da questa categoria tanto benemerita, sciopero che recherebbe notevole disagio. (4-14640)

BOFFARDI INES. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali iniziative si intenda promuovere onde rimuovere la situazione veramente precaria che giustamente preoccupa i lavoratori della Nuova San Giorgio di Genova-Sestri. Infatti il deterioramento degli organici, la mancanza d'investimenti, la mancanza di spazio, i notevoli scorpori di produzione, quali l'ottica, gli ausiliari di bordo e la parte elettronica hanno impoverito la capacità produttiva della fabbrica e l'hanno indotta a dimensioni non più sostenibili.

Alla Nuova San Giorgio doveva essere assegnato il ruolo di fabbrica di punta del settore per la costruzione delle macchine tessili e viceversa è stata privata di tutte le macchine per la filatura della lana.

L'alluvione recentemente abbattutasi su Genova ha aggravato e reso più evidente la reale situazione della fabbrica.

L'interrogante chiede che cosa si intenda fare per assicurare il mantenimento degli organici e una diversificazione produttiva. (4-14641)

BUSETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda intervenire presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Padova perché venga incluso nel piano provinciale il progetto per un nuovo cantiere di lavoro per operai disoccupati da istituirsi nel comune di Stanghella; tale progetto è stato redatto in data 21 maggio 1970 e, debitamente munito del visto del genio civile di Este e approvato con decreto del magistrato alle acque in data 14 settembre 1970, n. 16401, è stato depositato presso l'Ufficio provinciale del lavoro;

per sapere se non ritiene in alternativa di richiedere direttamente all'Ufficio provinciale del lavoro il predetto progetto per provvedere al relativo finanziamento. (4-14642)

BUSETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è venuto a conoscenza dell'ordine del giorno in merito all'impellente necessità dell'edilizia economica e popolare, votato unanimemente dal consiglio comunale di Pontelongo (Padova) nella seduta del 9 novembre 1970, con particolare riguardo alla grave carenza di alloggi e all'esistenza di un gran numero di abitazioni malsane e in condizioni di precaria abitabilità; per sapere se intende disporre a che sia devoluto un contributo straordinario per la eliminazione di alcune abitazioni malsane nel comune in oggetto in attesa del tanto auspicato riordinamento e rifinanziamento dell'intero settore dell'edilizia economica e popolare. (4-14643)

BUSETTO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere quali sono gli orientamenti e le decisioni che intendono adottare nei confronti della pressante richiesta avanzata dal consiglio direttivo dell'Unione delle province e fatta propria da molte giunte provinciali tra le quali quella di Padova, in relazione alla necessità di prorogare le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, attinente al prelievo dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata di un ulteriore quota dell'uno per cento da ripartirsi tra le province, sino alla emanazione dei provvedimenti rivolti a dare piena attuazione all'ordinamento regionale. (4-14644)

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se - venuti a co-

noscenza che la Società italiana per l'industria degli zuccheri ha unilateralmente deciso di chiudere lo stabilimento di Badia Polesine contro il diritto al lavoro degli occupati e senza nessun contatto con gli organi rappresentativi delle collettività interessate; che una tale decisione arreca un nuovo grave pregiudizio alla situazione economica e occupazionale già molto degradata di Badia Polesine e dei comuni vicini come quelli di Masi di Castelbaldo e di altri; che contro tale decisione si sono subito levate le voci preoccupate delle locali amministrazioni comunali — non ritengano di intervenire con tutta l'urgenza del caso per impedire la chiusura dello zuccherificio usando con la dovuta fermezza di tutti i mezzi che la legge consente. (4-14645)

**BUSETTO.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritenga doveroso intervenire con tutta l'urgenza necessaria per la normalizzazione dei rifornimenti dello zucchero sul mercato, che, per responsabilità dei produttori zuccherieri, si è venuto rarefacendo proprio nella fase in cui l'industria dolciaria con particolare riferimento a quella artigianale, deve affrontare il maggior sforzo produttivo per soddisfare l'aumento della domanda nel mercato di fine d'anno;

per sapere se, essendovi rilevanti quantitativi di zucchero depositati presso i magazzini delle industrie saccarifere, non ritenga di individuare una manovra rivolta a costringere l'autorità politica a procedere ad un aumento del prezzo dello zucchero proprio nel momento in cui se ne chiede legittimamente la diminuzione;

per sapere, infine, come intende sventare questa manovra e tranquillizzare così i produttori dolciari e i consumatori. (4-14646)

**VERGA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che presso il Centro emigrazione di Milano vi è una disponibilità di duecento posti-letto, di cui solo due in media al giorno vengono occupati da emigrati in transito diretti all'estero.

Di fronte alla massiccia ed incontrollata ripresa del flusso migratorio verso Milano, caratterizzata, soprattutto dalla presenza di giovani, questo fatto costituisce un grave episodio di insensibilità che deve essere rimosso anche in considerazione del fatto che non esi-

ste alcun servizio di primo accoglimento, predisposto dagli enti locali.

Sarebbe sufficiente alloggiare al Centro per solo una sera — quella di arrivo — gli emigrati, perché ben 72 mila persone possano beneficiare in un anno del provvedimento.

Pertanto, l'interrogante chiede che vengano impartite urgenti disposizioni per alleviare i profondi disagi degli immigrati costretti, durante il primo giorno di arrivo, a vagare per la città in cerca di una pensione o di una camera in affitto.

Contemporaneamente, chiede se non si ritenga opportuno organizzare un ufficio di servizio sociale presso detto Centro, con finalità di informazione e di assistenza degli immigrati. (4-14647)

**CARRARA SUTOUR, CANESTRI E AMODEI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza delle gravi decisioni adottate dalla direzione del Magazzino UPIM di L'Aquila in occasione di uno sciopero delle commesse che reclamavano:

a) aumento del personale di 8-10 unità (dato che l'attuale organico è completamente insufficiente e, comunque, del tutto inadeguato ad affrontare il sempre crescente ritmo di lavoro);

b) qualificazione anticipata per tutte le apprendiste con il pagamento della differenza retributiva arretrata per il lavoro svolto da qualificate;

c) passaggio di categoria per le categorie C3/C4;

d) il rispetto dei diritti sindacali all'interno del posto di lavoro.

Nel corso dello sciopero, violando apertamente l'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), la direzione provvedeva a sostituire le commesse in lotta con impiegati, fattorini ed una studentessa chiamata per l'occasione.

Ciò stante, e considerato anche che nei confronti della direzione è già stata avanzata denuncia all'autorità giudiziaria per violazione del suddetto Statuto dei lavoratori, gli interroganti chiedono di conoscere quali immediati provvedimenti si intendano adottare sia per il rispetto del diritto di sciopero e per la garanzia del posto di lavoro alle lavoratrici in lotta, sia per stroncare questoennesimo tipico esempio di prepotenza padronale.

(4-14648)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

**GIRARDIN.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritiene di intervenire per far accelerare la esecuzione dei lavori di allargamento della strada statale n. 47 Valsugana nel tratto Pieve di Curtarolo-Cittadella, dove le difficoltà di traffico dovute anche ai lavori in corso rendono difficilissima la circolazione, causando frequenti e gravissimi incidenti con perdita di vite umane.

L'interrogante chiede quando i lavori di sistemazione della strada statale 47 saranno terminati e quali siano le ragioni della lentezza con la quale si procede con i lavori di raddoppio del ponte sul Brenta, sempre sul citato tratto della strada statale n. 47 che da anni sono in corso senza essere ancora completati. (4-14649)

**OLLIVETTI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — venuto a conoscenza dello stato di profondo disagio creato dalla mancanza in Aosta, capoluogo della regione autonoma Valle d'Aosta, di una sede o comunque di uffici dell'ANAS con la conseguenza che le numerose pratiche in corso tra i cittadini e l'ANAS richiedono onerose trasferte degli interessati a Torino oltre che un maggior tempo per essere espletate;

considerato che con la creazione in Aosta di una sede regionale dell'ANAS o comunque di un ufficio distaccato della sede compartimentale di Torino non solo sarebbe più agevole definire le numerose pratiche presenti e future, ma il capoluogo verrebbe ad avere un ufficio così importante dell'unico ente nazionale che non è rappresentato nella regione;

ritenuto che data la buona possibilità di insediamento e di reperibilità dei locali, nulla dovrebbe ostare ad un simile auspicato decentramento dell'ANAS nel quadro stesso della sua importante ristrutturazione che non può non tenere conto delle esigenze della popolazione nella distribuzione logistica dei competenti uffici territoriali —:

a) quali iniziative concrete si propone il Governo al fine di risolvere il problema concretamente ai bisogni della popolazione valdostana;

b) se non sia il caso di intervenire presso la direzione compartimentale dell'ANAS per definire positivamente la questione, nel senso di prevedere a breve scadenza o la creazione del compartimento ANAS Valle d'Aosta o, quanto meno, l'istituzione di un ufficio staccato del compartimento di Torino. (4-14650)

**ALINI E MAZZOLA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire presso la direzione generale dell'ENPI per sollecitare, secondo le richieste sostenute dai dipendenti dell'Ente con lo sciopero unitario del 21 novembre 1970, il pieno rispetto da parte di quella direzione dello Statuto dei diritti dei lavoratori con particolare riguardo all'articolo 5, secondo comma e all'articolo 13, nonché della legge n. 336 del 1970 sui « benefici agli ex combattenti e categorie equiparate ». (4-14651)

**ALINI E MAZZOLA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga — in relazione a minacciati licenziamenti e avvenuti trasferimenti punitivi di dirigenti sindacali dipendenti dall'ENAOLI con la qualifica di « educatori » con contratto a termine — intervenire con la massima urgenza presso la direzione generale ENAOLI per chiedere la revoca dei suddetti trasferimenti al fine di un integrale rispetto dello Statuto dei diritti dei lavoratori, articolo 22, primo comma e articolo 18, quarto comma, in considerazione del fatto che i suddetti licenziamenti e trasferimenti non sono assolutamente motivati da esigenze di servizio, come dimostra il fatto che i trasferiti sono già stati rimpiazzati con altro personale. (4-14652)

**RADI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risponde a verità che il progetto definitivo relativo alla realizzazione della nuova direttissima Firenze-Roma non prevede più la installazione di uno scalo merci e delle necessarie strutture ed infrastrutture a Città della Pieve, provincia di Perugia.

L'interrogante fa presente che quello di Città della Pieve sarebbe l'unico punto d'interconnessione della provincia di Perugia con la nuova direttissima. (4-14653)

**LAVAGNOLI.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza che nei giorni scorsi gli studenti delle scuole medie superiori di Verona, hanno scioperato e manifestato per ottenere:

1) la riduzione del costo dei trasporti pubblici;

2) la diminuzione del costo delle mense e l'istituzione delle stesse in quegli istituti dove non esistono;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

3) la riduzione delle tasse scolastiche, in modo particolare per gli studenti degli istituti tecnici e professionali;

4) la possibilità effettiva di esercitare i diritti democratici all'interno degli istituti scolastici.

L'interrogante precisa, che nel corso delle manifestazioni del giorno 19 novembre 1970, polizia e carabinieri sono intervenuti pesantemente comandati dal vice questore dottor Pagliavello, occupando la sede dell'istituto agrario M. Bentegodi, e successivamente procedevano in modo ingiustificato al fermo di tre studenti, inoltre, poco dopo, iniziavano violentissime cariche (alcune assumevano aspetti di vera e propria caccia all'uomo), le quali determinavano contusi e feriti.

Altresì l'interrogante fa presente che in seguito altri sei studenti furono fermati, di cui uno arrestato e tutt'ora detenuto.

Ciò premesso, l'interrogante, chiede infine, ai Ministri interessati quali provvedimenti intendano adottare, sia nei confronti di quelle forze dell'ordine che violando i principi della Costituzione repubblicana hanno aggredito gli studenti, sia per risolvere i problemi sollevati dagli studenti. (4-14654)

MAGGIONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e aviazione civile, del bilancio e programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere quali iniziative intendano promuovere per consentire il completamento delle opere idrovie in corso sul canale Milano-Cremona-Po e per favorire, inoltre, la sistemazione dell'alveo di magra del fiume Po, problemi segnalati dalle assemblee della comunità Padana, svoltesi rispettivamente a Reggio Emilia il 13 aprile ed a Piacenza il 14 settembre 1970, le cui conclusioni vennero portate a conoscenza dei dicasteri interessati a mezzo di appositi ordini del giorno. (4-14655)

RAFFAELLI, MICELI, VESPIGNANI, OLMINI, FERRI GIANCARLO, GESSI NIVES E OGNIBENE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere se sono a conoscenza: che è in atto da parte degli industriali saccariferi l'aumento del prezzo dello zucchero;

che taluni zuccherifici hanno già applicato con le consegne di oggi 23 novembre 1970 un aumento di 10 lire al chilogrammo.

Per sapere se non ritengano indispensabile un loro urgente intervento per sospendere ogni

aumento del prezzo dello zucchero che è ingiustificato e illegittimo, essendo il prezzo di tale prodotto sottoposto al CIP, e che avrebbe ripercussioni a catena sul prezzo di molti prodotti e perciò sul costo della vita. (4-14656)

IGNI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quale fondamento abbia la notizia che dalla prossima primavera, nel quadro della riorganizzazione generale delle linee ferroviarie europee, il treno speciale « Settebello » per Roma partirebbe da Chiasso, fermandosi alla stazione internazionale di Como. (4-14657)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali siano i motivi che ritardano ancora il pagamento degli arretrati della pensione ciechi civili al signor Luciano Campolmi abitante a Genova via Imperiale 31-17 figlio della defunta Iacobacci Maria.

L'assegno degli arretrati era pervenuto all'interessato quando si trovava in carcere ed era quindi nell'impossibilità di riscuoterlo; lo stesso aveva delegato il padre alla riscossione ma gli erano state fatte difficoltà.

Ora Campolmi Luciano, rientrato in famiglia, ha sollecitato ripetutamente tale pagamento senza nulla ottenere.

Poiché con il padre, trovansi in condizioni economiche veramente precarie, l'interrogante chiede se voglia dare chiarimenti in merito all'ingiustificato ritardo. Infatti 5 anni di attesa sono davvero molti per chi si trova in necessità. (4-14658)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere gli intendimenti del Ministero per ovviare alla situazione venutasi a creare in seguito all'applicazione dell'ordinanza ministeriale per gli incarichi e le supplenze per cui gli insegnanti fuori ruolo degli istituti professionali non possono essere trasferiti in altro tipo di scuola (articolo 3) pur avendone i requisiti (abilitazione specifica). Questo fatto determina una ingiustizia distributiva dei posti disponibili rendendo praticamente inutile non solo la disposizione, ma impossibile un trasferimento nell'ambito degli istituti stessi, poiché in base alla legge, non si può richiedere un posto occupato da un non abilitato. La restrizione si è maggiormente aggravata avendo concesso il passaggio da un tipo di scuola

all'altro in sede di sistemazione e completamento di orario (articolo 1 dell'ordinanza ministeriale).

La legge più recente che determina le classi di inquadramento degli insegnanti di ruolo è del 1941: cioè venti anni prima dalla creazione degli istituti professionali, i quali tuttora mancano di un organico e di un ordinamento giuridico, ne consegue che per i pochissimi professori di ruolo di detti istituti, non esistono classi di inquadramento. Quando, cessate le scuole tecniche, molti insegnanti di queste hanno occupato posti nella nuova scuola, altri invece furono inquadrati in altri tipi di scuole — anche istituti tecnici — per i quali ne possedevano l'idoneità. Il problema interessa soprattutto i professori fuori ruolo abilitati i quali posseggono, nella grandissima maggioranza, un'abilitazione specifica per gli istituti tecnici, e, poiché si tratta del primo anno di applicazione della legge n. 282 del 13 giugno 1969, si potrebbe per ovviare alla carenza di norme, concedendo, come fatto a suo tempo ai professori di ruolo nelle scuole tecniche che ne avevano l'idoneità, il passaggio negli istituti tecnici ove fossero disponibili i posti. L'interrogante chiede una pronta risoluzione del caso, poiché presso i provveditorati pendono ricorsi per i quali le commissioni nutrono fondate perplessità. (4-14659)

DEL DUCA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde a verità che durante la fase esecutiva dei lavori di costruzione della rete idrica in contrada Paduli di Orsogna (Chieti), l'amministrazione comunale ha variato il tracciato della condotta principale per favorire il sindaco che nella zona ha costruito una villa.

Infatti sembra che, mentre il preventivo di spesa era stato approvato dagli organi tutori per un importo di lire 2.000.000 circa, il tracciato della rete idrica che doveva seguire la strada che congiunge la frazione al centro con allaccio sulla condotta di Orsogna all'altezza di villa Paolucci, in fase di esecuzione, prendendo a pretesto il passaggio sotto

la ferrovia Sangritana, senza alcun progetto di variante o delibera di consiglio, l'allaccio veniva effettuato circa 200 metri a monte, sulla adduttrice principale dell'acquedotto, in modo da far passare la condotta principale della rete idrica di Paduli davanti all'abitazione del sindaco.

Per giustificare detta variante la condotta veniva fatta deviare anche per l'abitazione del signor Ciancio Luca già fornita di acqua potabile per un allaccio risalente a diversi anni addietro.

Se la condotta avesse seguito il tracciato preventivato l'abitazione del sindaco sarebbe venuta a trovarsi a circa 200 metri di distanza e l'allaccio sarebbe dovuto avvenire a carico del sindaco stesso.

Se è vero che con detta variante abusiva il comune ha dovuto sopportare una maggiore spesa di lire 600.000. (4-14660)

GIOVANNINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, visto gli infruttuosi tentativi di pervenire alla pacifica composizione della vertenza, da molto tempo in atto, fra gli assegnatari del Villaggio case GESCAL a Reggiana di San Giusto in comune di Prato (ex cantiere n. 18616, bando n. 18312/1965), e la GESCAL (unitamente all'Istituto autonomo case popolari di Firenze) — vertenza che è già stata oggetto di interrogazioni, e cioè: n. 4-07860 in data 25 settembre 1969 (a cui venne data risposta scritta il 20 dicembre 1969, n. G.126.1723, con espressa riserva, a seguito di accertamenti in corso a mezzo di sopralluogo, di adozione di « provvedimenti necessari per la normalizzazione della situazione ») e n. 4-11571 in data 14 aprile 1970 (rimasta, questa, priva, sinora, di risposta) — e con riferimento, anche, al circostanziato nuovo esposto in data 20 ottobre 1970, n. 5/173, inviato dal comitato inquilini del predetto Villaggio GESCAL, non ritenga di avocarsi, ormai, il problema relativo, onde evitare l'acutizzazione d'una situazione vertenziale già grave, suscettibile, eventualmente, di sfondo anche giudiziario. (4-14661)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per stroncare gli inqualificabili rigurgiti del fascismo nella città di Salerno, ove, presenti i rappresentanti della forza pubblica, si commettono atti di teppismo e di vandalismo: ultimi la devastazione della sede degli aderenti al *Manifesto* (avvenuta il 19 novembre 1970) ed atti di violenza verificatisi durante una pacifica dimostrazione di studenti democratici. Sul primo vi è stata regolare denuncia al Procuratore della Repubblica, nella quale si denunciano non solo i fatti, ma anzitutto la presenza passiva della forza pubblica, che ha assistito allo scardimento del portone, della porta d'ingresso della sede suddetta, nonché agli atti di vandalismo contro le suppellettili ed oggetti di proprietà privata.

« Sul secondo, significative sono le seguenti parole contenute in un manifesto delle ACLI: " Lo svolgimento di una libera e democratica assemblea studentesca, aperta a tutte le forze politiche e sociali della nostra città è stata violentemente interrotta dall'intervento provocatorio ed aggressivo dei neo-fascisti. Non vi è dubbio che questo tentativo manifesta un disegno politico da parte della classe dominante di servirsi delle forze più reazionarie per cercare di impedire con tutti i mezzi il processo di crescita politica del movimento di classe che mette in crisi la struttura capitalistica della società ".

(3-03876)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se è a conoscenza della vertenza in atto e della conseguente decisione di sciopero promossa unitariamente dalle organizzazioni sindacali locali nella stazione ferroviaria di Torre Centrale in seguito ad un sopralluogo effettuato da un funzionario della Direzione compartimentale di Napoli in ordine alla sistemazione di uffici, ambienti, e locali igienici in corso in quella stazione ad opera di impresa appaltatrice privata.

« L'interrogante chiede di sapere se in occasione di tale sopralluogo tecnico i rappresentanti dell'azienda hanno tenuto conto delle osservazioni della commissione interna che ha

denunciato e documentato le carenze riscontrate nella esecuzione dei lavori; chiede in definitiva di sapere se in un'azienda di Stato che eserciti un delicato pubblico servizio, gli interessi di una ditta privata di appalto di opere debbano prevalere sulle esigenze del personale, costretto ad agitazioni sindacali per rivendicare un adeguato e più funzionale ambiente di lavoro.

(3-03877)

« CALDORO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali misure intende prendere onde accertare quale è stato il comportamento della questura di Bologna in ordine ai seguenti fatti:

1) perché il questore di Bologna, nella tarda serata del 14 novembre 1970, si è rifiutato di procedere, nei locali della questura stessa, al sequestro di rollini di fotografie carpite da terzi in una abitazione privata: considerato che la diffusione, già allora prevedibile, di tali fotografie a mezzo stampa chiaramente configurava un impiego diffamatorio e scandalistico delle stesse;

2) perché è stata rilasciata ad un quotidiano bolognese, che ne ha fatto uso per l'avvio di una scandalistica campagna di stampa, la fotografia di un minore, benché sulle dolorose vicende di questi a fini di tutela il giudice avesse già interessato la questura: poiché, stante lo svolgimento dei fatti, è assumibile che tale immagine non può essere stata riprodotta che dagli archivi delle copie di fotografie per certificazione di identità presso la questura di Bologna, configurandosi nel caso abuso dei poteri di ufficio;

3) perché la questura di Bologna non ha ritenuto in quella circostanza di sollecitare l'intervento del procuratore della Repubblica sui fatti, tanto più che ciò era stato esplicitamente richiesto.

« In particolare, gli interroganti chiedono al Ministro competente se non ritiene indispensabile disporre una immediata e rigorosa inchiesta sui fatti: considerato anche che la successiva campagna scandalistica montata sull'argomento, e altrettanto rapidamente e clamorosamente sgonfiata, è stata pretestuosamente indirizzata contro persone, ambienti e istituzioni democratiche della città, e si è avvalsa di questa oggettiva disposizione degli organi della questura di Bologna in ordine ai fatti riferiti.

(3-03878) « FERRI GIANCARLO, ALDROVANDI, VENTUROLI ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1970

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, sui bombardamenti compiuti dalla aviazione USA nel territorio del Vietnam del Nord, sulla necessità di esprimere al governo degli Stati Uniti la protesta e lo sdegno del popolo italiano nei riguardi di tali bombardamenti che continuano ed inaspriscono la guerra d'aggressione contro la nazione vietnamita e sugli atti che il Governo italiano intende compiere per dissociarsi dalla politica aggressiva americana.

(3-03879) « PAJETTA GIAN CARLO, LONGO LUIGI, BERLINGUER, GALLUZZI, IOTTI LEONILDE, CARDIA, TROMBADORI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere quale atteggiamento il Governo italiano intende assumere nelle diverse sedi internazionali a proposito dell'imminente processo ai danni della militante della *new left* americana Angela Davis, accusata dal potere costituito statunitense di reati che comportano la pena di morte, con il chiaro scopo di aggiungere un anello esemplare alla lunga catena degli atti repressivi contro le forze politiche autenticamente d'opposizione.

(3-03880) « CANESTRI, AMODEI, BOIARDI, CARRARA SUTOUR, LATTANZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere l'atteggiamento italiano in seno alle trattative con la Svizzera per l'associazione di quest'ultima al Mercato comune europeo, in rapporto alla libera circolazione della manodopera ed alla parità di trattamento dei lavoratori.

« Questi due punti sono di estremo interesse per la tutela dei nostri connazionali che lavorano in Svizzera, i quali stanno vivendo un momento di forti tensioni sociali e sono seriamente preoccupati che un'eventuale ed incondizionata adesione del nostro Governo alle tesi svizzere ritardi ulteriormente l'acquisizione ed il riconoscimento di quei diritti umani fondamentali che sono loro negati dalle disposizioni elvetiche vigenti e perfino dagli accordi bilaterali italo-svizzeri.

(3-03881) « VERGA »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle partecipazioni statali e il Mini-

stro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per sapere se corrisponde al vero che nel 1969 l'Alfa Romeo ha subito una perdita valutabile al 12 per cento della produzione e se le agitazioni in corso possono compromettere la produzione del 1970 e in che misura.

« In particolare, l'interrogante chiede se dalle nuove agitazioni in corso all'Alfa Romeo di Milano possono derivare conseguenze tali da ritardare i tempi o addirittura da pregiudicare i risultati dei programmi di investimento relativi all'Alfa Sud; e nel caso che si debbano temere queste conseguenze l'interrogante chiede se i Ministri responsabili non ritengano di dovere tempestivamente informarne la pubblica opinione in generale con adeguata documentazione ed in particolare i sindacati che hanno recentemente proclamato di voler intensificare la loro azione meridionalistica nella consapevolezza che il problema dei nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno è tale da condizionare tutta la strategia delle riforme.

(3-03882) « COMPAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e della sanità, per sapere se siano ad esatta conoscenza dei termini di eccezionale gravità in cui versa la situazione edilizio-urbanistica della cittadina di Borghetto Santo Spirito in provincia di Savona, e per sapere quali provvedimenti intendano assumere in merito.

« Un'incredibile irresponsabilità amministrativa e la più brutale speculazione di cui possa riscontrarsi esempio nella pur pesante situazione generale della riviera ligure, sotto il profilo edilizio ed urbanistico, hanno condotto il comune di Borghetto Santo Spirito a costituire caso non superabile di sconvolgimento territoriale e delle condizioni abitative nel tratto della riviera di ponente.

« Alla denuncia generale, nella quale anche il caso di questo comune era compreso, svolta dall'interrogante con altre interrogazioni ed altre azioni in sede politica ed amministrativa, si intende aggiungere specificamente la presente poiché la situazione, anziché subire una qualche remora, si aggrava continuamente con nuovi fabbricati che estendono il muro di cemento addirittura a distanza ravvicinata dal camposanto, mentre nessun provvedimento è preso per assicurare un minimo di servizi consoni all'assurdo indice di fabbricabilità operato nel territorio a

ridosso del litorale, dei corsi d'acqua e della via Aurelia, divenuta una via interna con alto grado di pericolosità.

« Gli organi di controllo evidentemente non esercitano i loro doveri e non intervengono; le illegittimità sono palesi e la situazione è divenuta intollerabile sotto ogni aspetto. In questo stesso comune, il 13 maggio 1965, sette operai furono uccisi dal crollo di un grosso caseggiato (Albatros) eretto in dispregio anche alle norme prudenziali di edificazione.

« Non esistono né verde, né spazio, né strade interne degne di tal nome, e si chiede pertanto che il Ministro della sanità risponda circa le condizioni igieniche dei quartieri caoticamente sorti nel territorio del comune; mentre non v'è dubbio che occorrerà affrontare in modo straordinario e con mezzi altrettanto straordinari la situazione dei servizi, in modo da tentare di salvare il salvabile nell'interesse dei lavoratori che hanno acquistato appartamenti nell'illusione di avere una casa con aria luce e vista al mare in una tranquilla cittadina di riviera.

« Si chiede quindi di conoscere i provvedimenti assunti dai Ministri interessati.

(3-03883) « CARRARA SUTOUR ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, perché vogliano informare d'urgenza la Camera circa le notizie di una aggressione armata della Repubblica di Guinea da parte di forze provenienti dalle basi che il governo portoghese tuttora occupa nel territorio della Guinea-Bissau; e, nel caso tali notizie siano confermate, per conoscere come il Governo agisca o intenda agire, in sede ONU, NATO, presso il governo portoghese e in ogni sede e forma opportuna, perché sia posta fine a tale aggressione e all'apoggio che le sia stato comunque fornito.

(3-03884) « LUZZATTO, LATTANZI, BOIARDI, PIGNI, GRANZOTTO, PASSONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali atti abbiano compiuti o intendano compiere per esprimere lo sdegno e la preoccupazione del nostro paese per la nuova aggressione aerea compiuta il 21 novembre 1970 dalle forze armate degli Stati Uniti d'America contro la Repubblica democratica del Viet-Nam, ancora una volta violando ogni norma internazionale

e brutalmente respingendo ogni prospettiva di pace; e per agire nelle opportune sedi al fine di impedire che siffatte azioni possano essere ripetute.

(3-03885) « LUZZATTO, LATTANZI, BOIARDI, PIGNI, GRANZOTTO, PASSONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri per conoscere per quali considerazioni e in quali condizioni il delegato dell'Italia abbia votato all'ONU in favore della proposta degli Stati Uniti d'America affinché il riconoscimento alla Repubblica popolare cinese del posto che le spetta all'ONU fosse subordinato alla maggioranza dei due terzi, così rendendo vano il voto di maggioranza e contraddicendo il voto favorevole dato sul merito di questo riconoscimento.

(3-03886) « CERAVOLO DOMENICO, LATTANZI, BOIARDI, PIGNI, GRANZOTTO, PASSONI, LUZZATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per avere notizie sull'arresto di numerosi militanti operai a Crotone.

« Gli interroganti denunciano che, solo nelle ultime settimane, sono stati arrestati 6 militanti dell'Unione dei comunisti italiani (m.-l.), uno dei quali — Enzo Lo Giudice, membro della direzione — è stato illegalmente fermato e trasferito a Lamezia Terme dopo un comizio ad oltre 4 mila persone svolto domenica 22 novembre 1970 e terminato senza incidenti. Le assurde accuse formulate successivamente comprendono vilipendio al Governo e incitamento a disobbedire alle leggi. La realtà è che questa catena di arresti viene effettuata dopo lotte di massa per il lavoro di edili, ferrovieri, nel corso di lotte contro le organizzazioni mafiose del sud, contro le complicità delle forze di governo e di polizia, che con simili intollerabili soprusi corrono in aiuto dei responsabili dello sfruttamento e della miseria meridionale.

(3-03887) « CAPRARA, NATOLI ».

#### INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere se sono a conoscenza delle voci insistenti, riprese anche da organi di stampa, circa l'organizzazione di

una serie di manifestazioni e raduni da parte dei fascisti in occasione della imminente visita di Stato del presidente della Repubblica federativa socialista jugoslava Tito nel nostro Paese.

« Tali voci concordano nell'indicare Trieste e Roma come le sedi designate per dette manifestazioni: meglio sarebbe però dire, trattandosi di fascisti, che sono in programma aggressioni proditorie, vandalismi, apologia del passato regime, come si è visto nei giorni scorsi a Trento.

« Dal momento che la grande maggioranza del popolo italiano, e dei triestini in par-

ticolare, guarda con vivo interesse alla venuta del presidente Tito ed auspica da essa risultati positivi per un ulteriore miglioramento degli attuali amichevoli rapporti e della collaborazione tra i due Paesi, si vuole sapere se gli organi di Governo non intendano compiere opera urgente di prevenzione e vigilanza nei confronti di sortite fasciste, comunque non più tollerabili nell'Italia democratica.

(2-00575)

« SKERK ».